

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XIII
n. 2-*bis*

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA per l'anno 1998

*(Articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

il 30 settembre 1997

ALLEGATI:

**RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

e

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE**

Trasmessi l'11 novembre 1997

PAGINA BIANCA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE AMMINI-
STRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUNTIVO PRE-
DISPOSTO DAL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9
della legge 23 agosto 1988, n. 362)

PAGINA BIANCA

INDICE

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:

- Ministeri, Aziende autonome, Fondo investimenti
per progetti immediatamente eseguibili Pag. 9

B) Relazioni delle amministrazioni interessate sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa:

Ministeri:

Presidenza del Consiglio dei ministri	»	203
Ministero del tesoro	»	209
Ministero del bilancio e della programmazione economica	»	269
Ministero di grazia e giustizia	»	283
Ministero degli affari esteri	»	289
Ministero dell'interno	»	293
Ministero dei lavori pubblici	»	299
Ministero dei trasporti e della navigazione	»	377
Ministero della difesa	»	423
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	»	449
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	»	473
Ministero del commercio con l'estero	»	489

Ministero della sanità	Pag.	493
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	499
Ministero dell'ambiente	»	537
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	»	547
 Aziende autonome:		
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ..	»	571

AVVERTENZA

Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati nel quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996.

Per quanto riguarda le aziende autonome sono state indicate le leggi inerenti ai principali programmi di intervento, anche se finanziati direttamente a carico del bilancio statale.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla "legge base".

PAGINA BIANCA

**A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 15, quinto comma)

a) MINISTERI

b) FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

PAGINA BIANCA

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA : (1) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
 (2) = PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
 (3) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI

LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mld.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petroliere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale (dall'anno 1994 i finanziamenti del cap. 02-7773 sono trasferiti sul cap. 02-9012).
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).
LEGGE	546 / 1977	(3)	Ricostruzione zone terremotate del Friuli. Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
LEGGE	675 / 1977	(1)	Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
D.P.R.	218 / 1978	(1)	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
LEGGE	497 / 1978	(1)	Auto-liquidazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso

degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.

LEGGE	843 / 1978	(1)	Legge finanziaria 1979.
LEGGE	861 / 1978	(1)	Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
LEGGE	863 / 1978	(1)	Rilevamento dati metereologici via satellite.
LEGGE	681 / 1979	(2)	Provvidenze porto di Trieste. Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
LEGGE	60 / 1980	(1)	Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
LEGGE	146 / 1980	(3)	Legge finanziaria 1980. Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
LEGGE	336 / 1980	(1)	Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
LEGGE	373 / 1980	(2)	Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
LEGGE	443 / 1980	(2)	Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
LEGGE	784 / 1980	(1)	Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale del gruppo Liguigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
LEGGE	845 / 1980	(1)	Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
LEGGE	846 / 1980	(2)	Ulteriori interventi per il consolidamento del monte S. Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco. Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
LEGGE	64 / 1981	(1)	Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
LEGGE	92 / 1981	(1)	Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma.
LEGGE	119 / 1981	(3)	Legge finanziaria 1981. Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
LEGGE	151 / 1981	(1)	Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
LEGGE	219 / 1981	(3)	Cvs. in legge, con modificazioni, del D.L.19.3.81,n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti. Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
LEGGE	416 / 1981	(1)	Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
LEGGE	536 / 1981	(1)	Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.
LEGGE	544 / 1981	(2)	Cvs. D.L. 414/81. Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1
LEGGE	598 / 1981	(2)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale. Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	798 / 1981	(2)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali. Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
LEGGE	11 / 1982	(2)	Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981). Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
LEGGE	27 / 1982	(1)	Consolidamento torre di Pisa.
LEGGE	32 / 1982	(2)	Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.

Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1

- LEGGE 41 / 1982 (1) Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- LEGGE 46 / 1982 (1) Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
- LEGGE 48 / 1982 (1) Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
- LEGGE 85 / 1982 (1) Concessione all'ENEA (ex CNEN) contributo statale attivita' quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 mld.) e DL 414/1981 (185 mld.).
- LEGGE 94 / 1982 (1) Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
- LEGGE 308 / 1982 (1) Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- LEGGE 526 / 1982 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(120), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(60)
- LEGGE 531 / 1982 (1) Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
- LEGGE 547 / 1982 (1) Misure urgenti per la protezione civile.
- LEGGE 568 / 1982 (2) Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.
Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 752 / 1982 (1) Norme per l'attuazione della politica mineraria.
- LEGGE 828 / 1982 (3) Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 887 / 1982 (2) Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82).
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
- LEGGE 888 / 1982 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982.
Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 960 / 1982 (1) Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
- LEGGE 979 / 1982 (1) Disposizioni per la difesa del mare.
- LEGGE 130 / 1983 (2) Legge finanziaria 1983.
Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8, Cfr. FIO per art.21/1 e 5, Cfr. FIO per art.21/1 e 5a, Cfr. FIO per art.21/1 e 5b, Cfr. FIO per art.21/1 e 5d, Cfr. FIO per art.21/1 e 5e, Cfr. FIO per art.21/1 e 5f, Cfr. FIO per art.21/1 e 5g, Cfr. FIO per art.21/1 e 5h, Cfr. FIO per art.21/1 e 5n, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
- LEGGE 156 / 1983 (3) Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
- LEGGE 189 / 1983 (1) Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 190 / 1983 (1) Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
- LEGGE 217 / 1983 (1) Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- LEGGE 696 / 1983 (1) Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).

- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1, Cfr. FIO per art.37/1 e 3, Cfr. FIO per art.37/1 e 3c, Cfr. FIO per art.37/1 e 3d, Cfr. FIO per art.37/1 e 3e, Cfr. FIO per art.37/1 e 3f, Cfr. FIO per art.37/1 e 3g, Cfr. FIO per art.37/1 e 3h, Cfr. FIO per art.37/1 e 3i, Cfr. FIO per art.37/1 e 3l, Cfr. FIO per art.37/1 e 3m, Cfr. FIO per art.37/1 e 3n, Cfr. FIO per art.37/1 e 3o, Cfr. FIO per art.37/1 e 3q, Cfr. FIO per art.37/1 e 3r, Cfr. FIO per art.37/1 e 3s, Cfr. FIO per art.37/1 e 3t, Cfr. FIO per art.37/1 e 3u, Cfr. FIO per art.37/1 e 3v, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIPI del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.
Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A.24 e A.25 e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cvs. D.L. 159/84).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Modif. ed integr. al D.L. 28.7.81 n.397, convertito in legge, con modif., n.536/81, al D.L. n. 799/81, convertito in legge, con modif., dalla L. 60/82 alla L.64/81, ecc., concernenti interv. in alcune zone Sic. occ. colpite da eventi sism.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-
- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi salvaguardia Venezia (Il finanz. iniziale di 600 mld. e' stato integrato di 700 mld. con L. 910/86 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D.L.F. 1,99, di 16 mld. con L. 360/91).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a.

Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6

- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982).
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Utilizzazione delle disponibilit  residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1h1, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85).
Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quatr/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranit  italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali-mld. 1 annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/85, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dell'industria e della distribuzione commerciale.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifinanziamento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge 336/1980).
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamit  ed avversit  atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 222 / 1985 (1) Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmecc. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, rifin. L.41/86 art.11/28 mld.320, L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.
- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

LEGGE	387 / 1985	(2)	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/85 n.215, recante differimenti di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico. Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1bis/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.1bis a/-
LEGGE	408 / 1985	(2)	Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	449 / 1985	(1)	Interventi ampliamento-ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
LEGGE	462 / 1985	(1)	Ulteriori provvedimenti per la citta'di Urbino.
LEGGE	526 / 1985	(1)	Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilita' (rifinanziato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
LEGGE	662 / 1985	(1)	Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
LEGGE	710 / 1985	(2)	Interventi in favore della produzione industriale. Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
LEGGE	808 / 1985	(1)	Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.
LEGGE	26 / 1986	(3)	Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
LEGGE	41 / 1986	(3)	Legge finanziaria 1986. Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16 , Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26 , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.11/29 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.12/5 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1 , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4 , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3a , Cfr. FIO per art.14/1 e 3b , Cfr. FIO per art.14/1 e 3c , Cfr. FIO per art.14/1 e 3d , Cfr. FIO per art.14/1 e 3e , Cfr. FIO per art.14/1 e 3f , Cfr. FIO per art.14/1 e 3g , Cfr. FIO per art.14/1 e 3h , Cfr. FIO per art.14/1 e 3i , Cfr. FIO per art.14/1 e 3l , Cfr. FIO per art.14/1 e 3m , Cfr. FIO per art.14/1 e 3n , Cfr. FIO per art.14/1 e 3o , Cfr. FIO per art.14/1 e 3p , Cfr. FIO per art.14/1 e 3q , Cfr. FIO per art.14/1 e 3r , Cfr. FIO per art.14/1 e 3s , Cfr. FIO per art.14/1 e 3t , Cfr. FIO per art.14/1 e 3u , Cfr. FIO per art.14/1 e 3v , Cfr. FIO per art.14/1 e 3x , Cfr. FIO per art.14/1 e 3y , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.14/6 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.16/4 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.16/4a , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1
LEGGE	44 / 1986	(1)	Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
LEGGE	46 / 1986	(2)	Conversione D.L. 791/85. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
LEGGE	64 / 1986	(1)	Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
LEGGE	113 / 1986	(1)	Piano straordinario per l'occupazione giovanile.
LEGGE	495 / 1986	(2)	Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/86 art.11/27 per il 1986. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	688 / 1986	(2)	Bilancio assestamento 1986. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
LEGGE	730 / 1986	(3)	Disposizioni in materia di calamita' naturali. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
LEGGE	752 / 1986	(1)	Attuazione interventi programmati in agricoltura.
LEGGE	771 / 1986	(1)	Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
LEGGE	776 / 1986	(1)	Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
LEGGE	831 / 1986	(1)	Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.

- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2, Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1, Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1, Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.4/2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.6/2a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.7/12c, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8, Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs. D.L. 2/87).
- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni da dissesto territorio e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9c
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 183 / 1987 (2) Appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.5/2
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.320/87, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3

- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.
Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifiinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc. a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe Orvieto e colle Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.30ctie/i per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.17/12n, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12s, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12u, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12v, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12w, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12z, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24, Cfr. FIO per art.17/28, Cfr. FIO per art.17/28a, Cfr. FIO per art.17/28b, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3, Cfr. FIO per art.17/31, Cfr. FIO per art.17/31a, Cfr. FIO per art.17/31b, Cfr. FIO per art.17/31c, Cfr. FIO per art.17/31d, Cfr. FIO per art.17/31e, Cfr. FIO per art.17/31f, Cfr. FIO per art.17/31g, Cfr. FIO per art.17/31h, Cfr. FIO per art.17/31m, Cfr. FIO per art.17/31n, Cfr. FIO per art.17/31o, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.17/46c, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988.
Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - I rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli

ammontari complessivi.

- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989. Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.P.R. 568 / 1988 (2) Approvazione regolamento per organizzazione e procedure amministrative del Fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie (esecuzione art. 8 L. 16/4/87, n.183). Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.10/20
- D.M. 148749 / 1988 (2) Decreto ministeriale del 1988. Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988. Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c
- LEGGE 45 / 1989 (2) Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
- LEGGE 47 / 1989 (2) Rifinanziamento della Legge 308/82. Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
- LEGGE 81 / 1989 (2) Proroga e riferimento legge 268/74. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 122 / 1989 (1) Disposizione in materia di parcheggi.
- LEGGE 155 / 1989 (2) Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89). Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.6/2c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h, Cfr. L. 853/1978 art.3/1 e 2 per art.6/2i, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2j, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/2p, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q
- LEGGE 181 / 1989 (3) Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989). Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
- LEGGE 183 / 1989 (3) Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c
- D.L. 201 / 1989 (2) D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89. Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
- LEGGE 205 / 1989 (1) Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
- LEGGE 234 / 1989 (3) Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale. Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
- LEGGE 246 / 1989 (3) Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89). Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a

LEGGE	262 / 1989	(2)	Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi. Cfr. L. 335/1980 art.5/1 per art.5/1
LEGGE	274 / 1989	(1)	Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993.
LEGGE	281 / 1989	(2)	Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89). Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	283 / 1989	(3)	Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89). Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.1bis/4
LEGGE	289 / 1989	(2)	Implantistica sportiva. Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
LEGGE	302 / 1989	(2)	Disciplina del credito peschereccio di esercizio. Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.20/0
LEGGE	305 / 1989	(1)	Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
LEGGE	367 / 1989	(2)	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1989. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
LEGGE	407 / 1989	(2)	Legge finanziaria 1990. Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17-3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.TAB E/10, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.TAB E/12, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9
LEGGE	408 / 1989	(2)	Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS.. Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.1/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1
LEGGE	409 / 1989	(2)	Legge di bilancio 1990. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00, Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/-, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.18/1a, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1, Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
LEGGE	424 / 1989	(3)	Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico. Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
D.M.	135387 / 1989	(2)	Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a mld. 103,903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a mld. 1,384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0, Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.0/00
D.M.	183735 / 1989	(2)	D.M. 30.12.1989. Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
D.M.	187202 / 1989	(2)	D.M. del 31.12.1989. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
LEGGE	38 / 1990	(3)	Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89). Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
LEGGE	51 / 1990	(2)	Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna. Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
LEGGE	57 / 1990	(3)	Istituzione autorità Adriatico. Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
LEGGE	71 / 1990	(2)	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
LEGGE	84 / 1990	(1)	Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
LEGGE	87 / 1990	(3)	Interventi urgenti per la zootecnia. Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3

LEGGE	100 / 1990	(1)	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero.
LEGGE	102 / 1990	(1)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
LEGGE	124 / 1990	(2)	Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L.64/90). Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/2a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/2b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
LEGGE	126 / 1990	(1)	Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
LEGGE	135 / 1990	(1)	Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
LEGGE	174 / 1990	(2)	Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico. Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/-, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
LEGGE	209 / 1990	(3)	Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero. Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
LEGGE	218 / 1990	(1)	Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
LEGGE	221 / 1990	(2)	Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/-, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/-, Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4
LEGGE	230 / 1990	(1)	Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.
LEGGE	235 / 1990	(2)	Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont. Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
LEGGE	240 / 1990	(1)	Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalità - Finanziamenti disponibili capo II legge.
LEGGE	245 / 1990	(1)	Piano triennale di sviluppo dell'Università e piano quadriennale 1986-1990.
LEGGE	250 / 1990	(2)	Provvidenze per l'editoria. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
LEGGE	292 / 1990	(2)	Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo. Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
LEGGE	304 / 1990	(2)	Provvedimenti per la promozione delle esportazioni. Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1
LEGGE	306 / 1990	(1)	Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
LEGGE	321 / 1990	(2)	Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L.949/52. Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
LEGGE	345 / 1990	(2)	Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
D.L.	364 / 1990	(2)	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
LEGGE	366 / 1990	(1)	Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
LEGGE	380 / 1990	(1)	Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
LEGGE	385 / 1990	(3)	Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con D.L. 48/T/90). Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.6/-
LEGGE	396 / 1990	(3)	Interventi per Roma, capitale della Repubblica. Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0

- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/P3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991.
Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/-, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1, Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1
- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- D.M. 200436 / 1990 (3) DM 200436 del 31.12.1990.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.1/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/6, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalmeccanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1,2,5/1,2,3, Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a, Cfr. L. 57/1990

- art.1/2b per art.8/1 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c , Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifinanziamento Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/- , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Università non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Modifiche alla L. n. 87/90 concernenti interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000 , Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.00/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2 , Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0
- LEGGE 275 / 1991 (2) Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno".
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
- LEGGE 282 / 1991 (2) Riforma Enea.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
- LEGGE 284 / 1991 (2) Interventi di sostegno al settore turistico.
Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
- LEGGE 317 / 1991 (2) Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.31/- , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.43/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2a , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2b
- LEGGE 358 / 1991 (1) Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
- LEGGE 360 / 1991 (3) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
- LEGGE 366 / 1991 (2) Legge bilancio assestamento 1991.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
- LEGGE 380 / 1991 (2) Rifinanziamento L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide.
Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 382 / 1991 (1) Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
- LEGGE 394 / 1991 (1) Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 412 / 1991 (2) Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.27/3
- LEGGE 413 / 1991 (2) Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento Provvedimenti settore editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.70/2
- LEGGE 415 / 1991 (2) Legge finanziaria 1992.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/14 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/15 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/15b , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/10a , Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.TAB D/10b , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.TAB D/10c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.TAB D/12a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.TAB D/12c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.TAB D/12d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.TAB D/12e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.TAB D/12f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.TAB D/12g , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.TAB D/12h , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.TAB D/12i , Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.TAB D/12m , Cfr. L.

- 798/1984 art.5/1a - b per art.TAB D/12n , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12v , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12w , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12z , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13 , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.TAB D/1b , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b , Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.TAB E/8
- LEGGE 416 / 1991 (2) Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992.
Cfr. FIO per art.0/0 , Cfr. FIO per art.0/00 , Cfr. FIO per art.0/000
- LEGGE 421 / 1991 (2) Rifi naziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.0/000
- LEGGE 430 / 1991 (1) Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
- LEGGE 431 / 1991 (2) Interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale (rifi naziamento leggi n.111 del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a , Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b , Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1c , Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.1/1d , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1
- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1 , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1b , Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1 , Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.8/1b , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b
- D.M. 156674 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 156674.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / -1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.L. 1 / 1992 (2) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.0/0
- D.L. 2 / 1992 (2) Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per

art.0/00

- LEGGE 7 / 1992 (2) Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
- LEGGE 32 / 1992 (3) Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1g per art.1/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1h per art.1/2a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1i per art.1/2b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1n per art.1/2c
- LEGGE 34 / 1992 (2) Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/2, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 56 / 1992 (1) Concessione contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".
- LEGGE 68 / 1992 (1) Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi.
- LEGGE 113 / 1992 (1) Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- LEGGE 114 / 1992 (2) Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.
Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 125 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 126 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 127 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 139 / 1992 (3) Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.2/2
- LEGGE 140 / 1992 (1) Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
- LEGGE 145 / 1992 (1) Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
- LEGGE 179 / 1992 (1) Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
- LEGGE 185 / 1992 (1) Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.
- D.L. 194 / 1992 (2) Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 211 / 1992 (1) Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
- LEGGE 212 / 1992 (1) Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
- LEGGE 216 / 1992 (2) Perequazione trattamento economico sottufficiali Arma dei Carabinieri e altre forze di Polizia.
Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.5/1bis
- LEGGE 217 / 1992 (1) Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia; Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
- LEGGE 220 / 1992 (2) Interventi per la difesa del mare.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.8/2, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
- LEGGE 257 / 1992 (1) Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.L. 324 / 1992 (1) Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.
- LEGGE 419 / 1992 (2) Bilancio assestamento 1992.
Cfr. L. 95/1984 art.1/- per art.0/0, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per

- art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.0/000 , Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.0/0000 , Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.0/00000
- LEGGE 460 / 1992 (2) Misure urgenti in materia di occupazione.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.0/0
- D.L. 471 / 1992 (2) D.L..
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.0/0
- LEGGE 488 / 1992 (2) Modifiche alla legge 1 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/1bis
- LEGGE 493 / 1992 (2) Prosecuzione di interventi finanziari e norme in materia di servizi pubblici vari.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/3
- LEGGE 498 / 1992 (2) Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.1/7
- LEGGE 500 / 1992 (2) Legge finanziaria 1993.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/2 , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/20d , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/3 , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/7 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/10 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB D/11 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB D/11a , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB D/12 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/3A , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/6B , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/6B1 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/6C , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/9 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.TAB E/11 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 10/1991 art.38/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB E/7a 199 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/7b , Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.TAB E/7c , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/7d , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB E/8a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB c/5
- LEGGE 501 / 1992 (2) Bilancio di previsione anno finanziario 1993.
Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1 , Cfr. L. 135/1990 art.1/1b per art.20/1 , Cfr. FIO per art.5/2 , Cfr. FIO per art.5/2a , Cfr. FIO per art.5/2b , Cfr. FIO per art.5/2c
- LEGGE 505 / 1992 (3) Provvidenze in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel periodo da ottobre 1991 a luglio 1992 e da altre calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9a , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9b , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.4/1 , Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.4/4 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.6/1
- D.M. 102909 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 151004 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 165104 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 200695 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- LEGGE 68 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di finanza derivata.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.26/1 e 2
- LEGGE 103 / 1993 (2) Interventi patrimonio culturale ed artistico antico ducato di Urbino e Montefeltro.
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 204 / 1993 (2) Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/4 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.1/5 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/5a
- LEGGE 236 / 1993 (1) Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
- LEGGE 237 / 1993 (3) Interventi urgenti in favore dell'economia.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.1/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/2 e 3 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/2 , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/3 , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.11/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/10 , Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/13b , Cfr. L.

- 19/1991 art.9/6 per art.2/16 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 e 4 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/6 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/1 , Cfr. L. 121/1987 art.30ctie/1 per art.4/1 , Cfr. L. 67/1988 art.15/1c per art.5/vari , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.5bis/1 , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.5bis/3 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.5bis/6 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/4 , Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.vari/vari
- LEGGE 243 / 1993 (2) Misure urgenti per la finanza pubblica.
Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3bis/1 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.6/11 , Cfr. L. 245/1990 art.17/1 per art.7/2 , Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.7/2a , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.7/2b
- LEGGE 317 / 1993 (1) Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
- LEGGE 445 / 1993 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.0/0 , Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.6/1
- LEGGE 456 / 1993 (2) Disposizioni urgenti per acquisto veicoli antincendio da parte della Protezione Civile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 .
- LEGGE 458 / 1993 (2) Interventi urgenti per sistema informativo, per strutture e attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia: Ristrutturazione edifici statali sedi di uffici giudiziari.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/- , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2a
- LEGGE 493 / 1993 (2) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/10 , Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.2/10a , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12a
- D.L. 498 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.4/1
- LEGGE 537 / 1993 (2) Interventi correttivi di finanza pubblica.
Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.12/1 , Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.12/13 , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14c , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.12/13a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.12/13b , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.12/13c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.12/13d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.12/13e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.12/13f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.12/13g , Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.12/13h , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.12/13i , Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.12/1a , Cfr. L. 122/1989 art.4/3 per art.12/1b , Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.9/8
- LEGGE 538 / 1993 (2) Legge finanziaria 1994.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/11 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c1 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/18c2 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c3 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/18c4 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/18c5 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/18c6 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/9b1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/9b2 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b3 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b6 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/11 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/12 , Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14 , Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 233/1991 art.1 e 4/0 per art.TAB D/16 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/3 , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/4 , Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/9 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.TAB E/6 , Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 539 / 1993 (3) Bilancio di previsione anno finanziario 1994..
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.10/1a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.11/1 , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1a , Cfr. L. 385/1990 art.8/2 - 3 per art.11/1b , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1 , Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1 , Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1a , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.14/1b , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1c , Cfr. L. 431/1990 art.1/1 per art.18/1 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.18/1a , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/1 , Cfr. L. 274/1989 art.2/1a , Cfr. L. 274/1989

- art.1/1 per art.20/1, Cfr. FIO per art.20/1a, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.21/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.21/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/1a, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1d
- D.L. 542 / 1993 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.1/2, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.58/1
- LEGGE 559 / 1993 (2) Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
Cfr. L. 246/1989 art.1/2 per art.3/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1
- LEGGE 84 / 1994 (2) Riordino norme in materia portuale (rifinanzia L. 1774/1962 art.1 e L. 822/71 art.5, con decorrenza 1994, termine differito al 1995 con D.L. 100/94).
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.28/1
- LEGGE 85 / 1994 (2) Modifiche ed integrazioni alla L. 179 del 1992.
Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 97 / 1994 (3) Nuove disposizioni per le zone montane.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 132 / 1994 (2) Interventi a favore dell'industria metalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.21/1, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.21/1 e 4, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.21/2 e 5, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.21/3, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.21/6
- D.L. 134 / 1994 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.-/-
- LEGGE 328 / 1994 (2) Disposizioni a favore delle zone dell'Italia Nord-Occidentale colpite da fenomeni alluvionali.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3
- LEGGE 402 / 1994 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 466 / 1994 (2) Disciplina del credito peschereccio d'esercizio (DM Min. Tesoro n. 122788/94 e n. 209034/94).
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/1
- LEGGE 471 / 1994 (3) Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.8/6
- LEGGE 481 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1/1 e 7
- LEGGE 497 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.L. 547 / 1994 (2) Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1g
- LEGGE 554 / 1994 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio della Stato per l'anno finanziario 1994.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.-/-, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1a, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1b, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.1/1c, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.1/1d, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.1/1e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.21/5ter, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.5/1
- D.L. 563 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.7/1
- D.L. 572 / 1994 (2) Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizione di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno del reddito.
Cfr. L. 113/1986 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 584 / 1994 (2) Interventi urgenti in materia di dighe.
Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.7/4, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.9/1

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 586 / 1994 (2) Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1a
- LEGGE 596 / 1994 (3) Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.1/2
- LEGGE 644 / 1994 (3) Interventi urgenti a sostegno dell'economia - Credito alle imprese artigiane.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.1/1b , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1c , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1d , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1e , Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1g , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1h , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/1 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/10 , Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.2/6
- LEGGE 655 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1b , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b1 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.1/1b2 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1b3 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/a , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/a1
- D.L. 723 / 1994 (2) Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1a
- LEGGE 724 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.46/1
- LEGGE 725 / 1994 (2) Legge Finanziaria 1995.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17c , Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/18c , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/11 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1m , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2m , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2o , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/10 , Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.TAB D/11 , Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.TAB D/12b , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12d , Cfr. L. 67/1988 art.17/39 per art.TAB D/12e , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.TAB D/18 , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/2 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.TAB D/20 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/21 , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/23 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.TAB D/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.TAB D/9a , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.TAB D/9b , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.TAB E/4 , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB E/7
- LEGGE 726 / 1994 (2) Legge bilancio 1995.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/1 , Cfr. FIO per art.10/1a , Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.10/1b , Cfr. L. 64/1981 art.1/- per art.10/1c , Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.10/1d , Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.10/1e , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.10/1f , Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1g , Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.10/1h , Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.10/1i , Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.10/1j , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.10/1m , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.10/1n , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.10/1o , Cfr. FIO per art.10/1p , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.10/1q , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.11/1 , Cfr. FIO per art.11/1a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.11/1b , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1c , Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.11/1d , Cfr. L. 396/1990 art.9/3 per art.13/1 , Cfr. FIO per art.13/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/1b , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1c , Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1d , Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1e , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1f , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1g , Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1h , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.14/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1a , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1ab , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1ac , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.14/1ad , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.14/1c , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.14/1d , Cfr. L. 219/1981 art.3/1m per art.14/1e , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1f , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1g , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.14/1h , Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1i , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/1j , Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1m , Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1n , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/1o , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1p , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1q , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1r , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1s , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1t , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1u , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1v , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1z , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.15/1 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.15/1a , Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.15/1c , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.15/1d , Cfr. L. 64/1986

art.1/1 per art.15/1e, Cfr. FIO per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1, Cfr. FIO per art.19/1a, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1b, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1c, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.19/1d, Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.19/1e, Cfr. FIO per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1b, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.2/1c, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1d, Cfr. L. 556/1988 art.1/1b per art.2/1e, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1g, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.2/1h, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/6, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1a, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1b, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.20/1c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1d, Cfr. FIO per art.21/1, Cfr. FIO per art.21/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.21/1b, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1c, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1a, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/1b, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.3/1c, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.3/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1a, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1d, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.7/1, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.9/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1a, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1b

- LEGGE 794 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.46/1
- D.M. 141546 / 1994 (2) D.M. 141546 del Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1
- D.M. 152041 / 1994 (2) D. M. 152041.
Cfr. FIO per art.1/1
- D.M. 187297 / 1994 (2) D.M.187297/1994.
Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.-/-
- D.M. 199046 / 1994 (2) Il D.M. 199046 del Ministero del Tesoro rfinanzia la legge 979/82 con fondi disponibili sulla legge 468/78,art. 7.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- D.M. 210904 / 1994 (2) D.M. 210904/1994.
Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.-/-
- D.M. 223178 / 1994 (2) D.M. Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1
- D.L. 32 / 1995 (3) D.L. n.32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n.104 - Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia Mezzogiorno, ecc. (D.M. 103148/96 Min.Tesoro).
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1c, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1d, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/1e
- LEGGE 35 / 1995 (3) Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.1/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/1
- LEGGE 46 / 1995 (2) Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.1/1,2,3, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1c, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.4/1
- LEGGE 84 / 1995 (2) Interventi per il settore autotrasporti per conto terzi.
Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.1/5, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.1/5a
- LEGGE 85 / 1995 (3) Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2aa, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2ab, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2ac, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2ad, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2ae, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.2/2af, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2ag, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2ah, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/2ai, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2aj, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.2/2am, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2an, L.

Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2ao, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2ap, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2aq, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2ar, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2as, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2at, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2au, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2av, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2az, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.2/2b, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2ba, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2bb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2bc, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.2/2bd, Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.2/2be, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2bf, Cfr. L. 305/1989 art.9/4 per art.2/2bg, Cfr. L. 100/1990 art.1/1 e 5 per art.2/2bh, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.2/2bi, Cfr. L. 102/1990 art.16/1 per art.2/2b1, Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.2/2bm, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.2/2bn, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.2/2bo, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.2/2bp, Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/2bq, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.2/2br, Cfr. L. 56/1992 art.1/1 per art.2/2bt, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2bu, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bv, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bz, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.2/2ca, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.2/2cb, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.2/2cc, Cfr. L. 257/1992 art.14/8 per art.2/2cd, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2ce, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.2/2cf, Cfr. L. 644/1994 art.1/1f per art.2/2ch, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2ci, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2cm, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2cn, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2co, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cq, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cr, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2cs, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.2/2ct, Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.2/2cu, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.2/2cv, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.2/2cz, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2d, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.2/2da, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.2/2db, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.2/2dc, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2dd, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2de, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2df, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2dg, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.2/2dh, Cfr. L. 644/1994 art.2/8 per art.2/2di, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2di, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2dm, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.2/2dn, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.2/2do, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.2/2dp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2dq, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2dr, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2ds, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.2/2dt, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2du, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.2/2dv, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2dz, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2e, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2ea, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2eb, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2ec, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/2ed, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.2/2ee, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/2ef, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2eg, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.2/2eh, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.2/2ei, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2el, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2em, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2en, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2eo, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2ep, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/2eq, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2er, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2es, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.2/2et, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2eu, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2ev, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2ez, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2f, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2fa, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2fb, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2fc, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2fd, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2fe, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2ff, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/2fg, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2fh, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.2/2fi, Cfr. L. 118/1985 art.3/6 per art.2/2fi, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.2/2fn, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2fo, Cfr. L. 26/1986 art.6/1c per art.2/2fp, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2fq, Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.2/2fs, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2ft, Cfr. L. 879/1986 art.2/1 per art.2/2fu, Cfr. L. 879/1986 art.28/1 per art.2/2fv, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2fz, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2g, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2ga, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2gb, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.2/2gc, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2gd, Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.2/2ge, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2gf, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2gg, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2gh, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/2gi, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.2/2gi, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2gm, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2gn, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2go, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.2/2gp, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2gq, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2gr, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2gs, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.2/2gt, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gu, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gv, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gz, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2h, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.2/2ha, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2hb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2hc, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.2/2hd, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2he, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.2/2hf, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.2/2hg, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.2/2hh, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2hi, Cfr.

- L. 41/1982 art.9/1b per art.2/2h1, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2i, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/21, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.2/2m, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2n, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2o, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2p, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2q, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2r, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2s, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2t, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2u, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2v, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2z
- LEGGE 95 / 1995 (2) Disposizioni urgenti ripresa attivita' imprenditoriali (conversione D.L. 26/1995 - ex D.L. 658/1994). Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/-, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.3/1
- LEGGE 203 / 1995 (1) Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
- LEGGE 235 / 1995 (1) Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.
- LEGGE 265 / 1995 (2) Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994. Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.4/1ter
- LEGGE 295 / 1995 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative. Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.1/2
- LEGGE 341 / 1995 (1) Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
- LEGGE 343 / 1995 (3) Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali. Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1b,1d, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.2/1d, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.2/2, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.2 e 3/1 e 1e, Cfr. L. 234/1989 art.2/i e 10 per art.2 e 3/1,1a-c, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.2 e 3/1a e 1
- LEGGE 399 / 1995 (2) Legge di assestamento 1995. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1, Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.1/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1b, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.2/1
- LEGGE 426 / 1995 (2) Disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono-videoregistrazione. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1
- LEGGE 507 / 1995 (2) Proroga termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.1/6
- LEGGE 539 / 1995 (2) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.7/2, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.7/2a, Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.7/2b, Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.7/2c, Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.7/2d, Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.7/2e, Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.7/2f
- LEGGE 549 / 1995 (3) Misure urgenti di razionalizzazione della finanza pubblica. Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.2/46b
- LEGGE 550 / 1995 (2) Legge Finanziaria 1996. Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/11a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/11ab, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/11ac, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/11b, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/12, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/15c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/15d, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1h, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2r, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/7f, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/8c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/1, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/10, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.TAB D/11, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12b, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12c, Cfr. L. 13/1989 art.10-12/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/14, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/16, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/17, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/18, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.TAB D/19, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/2, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.TAB D/20, Cfr. L. 208/1991 art.1/1 - 2 per art.TAB D/21, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22a, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22b, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.TAB D/23, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.TAB D/24, Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.TAB D/25, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/26, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/27, Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.TAB D/29, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/30, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/4, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/5, Cfr. FIO per art.TAB D/7, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/8, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per

- art.TAB D/9 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 551 / 1995 (2) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.10/1a , Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.10/1b , Cfr. L. 74/1996 art.15ter/2 per art.10/1c , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.11/1 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1a , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1b , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/1c , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.11/1d , Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1 , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1a , Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1b , Cfr. L. 67/1988 art.24/23 per art.13/1c , Cfr. FIO per art.13/1d , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1a , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1b , Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.14/1c , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1d , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/1e , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1f , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1g , Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.14/1h , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.14/1i , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.14/1l , Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1m , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1n , Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1o , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1p , Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.14/1q , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/1r , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.14/1s , Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.14/1t , Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.14/1u , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.14/1v , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.15/1 , Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.15/1a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.15/1b , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1c , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.15/1d , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.15/1e , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.16/1 , Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1 , Cfr. FIO per art.19/1a , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1b , Cfr. L. 549/1995 art.2/32 per art.19/1c , Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1a , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1b , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1c , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1d , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1e , Cfr. L. 556/1988 art.1/18 per art.2/1f , Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/1g , Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.2/1h , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/8 , Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.20/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.20/1b , Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1c , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.21/1a , Cfr. FIO per art.21/1b , Cfr. FIO per art.21/1c , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.21/1d , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.21/1r , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1a , Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.3/1b , Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1c , Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1d , Cfr. L. 19/1991 art.vari/varii per art.3/1e , Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.3/1f , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.3/1g , Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.3/1h , Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.3/1i , Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.3/1j , Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.3/1m , Cfr. FIO per art.3/1n , Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.4/1 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.5/1a , Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1b , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1c , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1d , Cfr. FIO per art.5/1e , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1f , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1g , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1h , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b , Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1c , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.8/1 , Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.9/1
- LEGGE 11 / 1996 (2) Interventi per il settore autotrasporto di cose per conto terzi.
Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.3/2
- LEGGE 23 / 1996 (2) Norme per l'edilizia scolastica (programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi).
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.4/1
- LEGGE 74 / 1996 (3) Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.
Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.11/2bis , Cfr. L. 462/1985 art.1/1 per art.16/2bis , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2 e 11/varii , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/2
- LEGGE 82 / 1996 (2) Adeguamento delle entrate ordinarie della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
- LEGGE 120 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali).
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 180 / 1996 (2) Imprenditorialità giovanile.
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.10/-

- LEGGE 365 / 1996 (2) Differimento del termine di applicazione stabilito dall'art. 57, comma 6 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29 in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1a
- LEGGE 401 / 1996 (1) Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano.
- LEGGE 419 / 1996 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.1/1, Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.1/1a, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1d, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1e, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1f, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1g, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.1/1h, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1i, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.1/1j, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1m, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.2/1, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.6/1
- LEGGE 421 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per le attività produttive.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.1/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.5/1
- LEGGE 425 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/3, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.3/3a, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.3/3b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.3/3c, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/3d, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.3/3e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/3f, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.3/3g, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.3/3h, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/3i, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.3/3j, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3/3m, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.3/3n, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/3o, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.3/3p, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.3/3q, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.3/3r, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.3/3s, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/3t, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/3u, Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.3/4, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/4a
- LEGGE 431 / 1996 (2) Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.1/1
- D.L. 486 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.
Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.2/2, Cfr. L. 305/1989 art.10/2 per art.2/2a
- LEGGE 515 / 1996 (2) Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.1/1, Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.1/1a, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.1/1b, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.1/1c, Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.1/1d, Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.1/1e, Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.1/2
- LEGGE 573 / 1996 (3) Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.
Cfr. L. 331/1985 art.1/3 per art.1/2
- LEGGE 578 / 1996 (2) Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g2 per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.1/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1d, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.1/1e, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1g, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.1/1h, Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1i, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1j, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1m, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1n, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1o, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.1/1p, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.1/1q, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.1/1r, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.1/1s, Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.1/1t, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1u, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.1/1v, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/2b, Cfr. L. 752/1986 art.3/2a - b per art.1/2c
- LEGGE 579 / 1996 (1) Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari in Sicilia e Calabria.
- LEGGE 611 / 1996 (2) Interventi nel settore dei trasporti.
Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.1/1, Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.1/3, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.9/2
- LEGGE 647 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare alcuni collegamenti aerei.

Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.14/1a

LEGGE 651 / 1996 (1) Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

LEGGE 662 / 1996 (3) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/134, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/134c, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/134ca, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.2/134caa, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/134cab, Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.2/134cac, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/134car, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/134cb, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/134cc, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/134cd, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.2/134ce, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/134cf, Cfr. L. 317/1993 art.4/1 per art.2/134cg, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/134ch, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/134ci, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.2/134cl, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/134cm, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/134cn, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/134co, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/134cp, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.2/134cq, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/134cr, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.2/134cs, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/134ct, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/134cu, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/134cv, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.2/134cz

LEGGE 663 / 1996 (2) Legge finanziaria 1997.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/11a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/11ab, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/11ac, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/11ad, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/11b, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/11c, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/12a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17a, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.TAB C/17b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/18c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/18d, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/11, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/21, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2n, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/7f, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/8c, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/1, Cfr. L. 879/1986 art.28/1 per art.TAB D/11, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12a, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12b, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.TAB D/16, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/18, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/19, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/2, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.TAB D/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.TAB D/8, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/9, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/1, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB E/10, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB E/2, Cfr. L. 100/1990 art.1/1 e 5 per art.TAB E/3, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/4, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/4a, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB E/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB E/7

LEGGE 677 / 1996 (2) Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.
Cfr. L. 462/1985 art.1/1 per art.1/4

D.M. 101883 / 1996 (2) Decreto Ministeriale n. 101883/96 Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.1/1a

D.M. 211924 / 1996 (2) Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.1/1

LEGGE 53 / 1997 (2) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.3/1

LEGGE / BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld..
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0

LEGGE / FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

LEGGI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

(importi in miliardi di lire)

PAGINA BIANCA

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO : CAPITULO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 AL 1997 AL 1998 AL 1999 AL 2000	PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 948/1952	CONFERIMENTO AL FONDO DOTAZIONE COSTITUITO PRESSO CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER IL CONCORSO STATALE NEL PROGRAMMA INCASSI SU OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, DI CUI ALLE LEGGI DI RIFINANZIAMENTO	7384.60	TES 7743	6404.60 :	5451.40 393.70 260.00 299.50 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	611.40	400.00	.00	292.00
Art. 37 Com. 1	Concorso statale per pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane - VEDI NOTA 1							5451.40	340.00	.00	211.40
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	7384.60	**	6404.60 :	5451.40 393.70 260.00 299.50 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	611.40	400.00	.00	292.00
								5451.40	340.00	.00	211.40
L. 623/1959	CREDITO AGEVOLATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LIMITI IMPEGNO ANNUALI (LA LEGGE 623/1959 E' STATA ADOGATA DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 183/1976 CON DECORRENZA ENTRATA IN VIGORE DPR 902/1976. I FONDI RESIDUI -M.D. 966.7- AFFLUISSONO AL FINCA)	3189.71	IND 7541	3189.71 :	3179.71 .00 10.00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	2053.92	1802.05	5.00	-5.00
Art. 4 Com. 1	Cred. agevol. picc. e medie impr. - limiti imp. sensi art. 4/L. 623/59 (di cui 966.7 mld. affluiscono al FINCA DPR 902/76) - VEDI NOTA 1							2053.92	1802.05	5.00	-5.00
L. 1774/1962	RIVALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI ARREDAMENTI PORTUALI	882.87	TRAS 3988	882.87 :	528.87 91.00 91.00 91.10 90.90	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	331.17	331.17	.00	.00
Art. 1 Com. -	Consorzio Porto di Genova - VEDI NOTA 1							331.17	331.17	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	882.87	**	882.87 :	528.87 91.00 91.00 91.10 90.90	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	331.17	331.17	.00	.00
								331.17	331.17	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1996	1997	1998	1999	2000	OLTRE					
Art. 1 Com. -	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato - (ESABRITO)	400.00 *												
L.296/1973	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL MEDIO CREDITO CENTRALE													
Art. 3 Com. 1	Contrib. c/interessi su operaz. di finanz. esportaz. a pagamento differito (e acquisto macchine utensili) - (L.1329/65) - VEDI NOTA 1	11775.25	TES 7775	11775.25 ;	9671.85	477.80	397.00	402.60	70.00	756.00 ;	182.85	106.00	76.85	.00
										AL 1996 ;	9671.85	9955.00	76.85	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	11775.25	**	11775.25 ;	9671.85	477.80	397.00	402.60	70.00	756.00 ;	182.85	106.00	76.85	.00
										AL 1996 ;	9671.85	9955.00	76.85	.00
L.15/1974	CONSTRUZIONE UFFICI POSTALI													
Art. 1 Com. 1 e 2	Costruzione uffici postali da destinare a sedi di uffici locali - (ESABRITO)	150.00 *												
L.268/1974	PIANO RINSCITA SARDEGNA (PROVVEDIMENTO ASSUNTO IN ATTUAZIONE ART. 13 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA EMANATO CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 26.11.48)													
Art. 1 Com. 1	Piano rinnasc. Sard. (L'art. 28/2 stabilisce che per gli anni 1979-1984 il rifin. concesso con leggi di Bilancio) - VEDI NOTA 1	2153.20	TES 7762	2153.20 ;	2153.20	.00	.00	.00	.00	.00 ;	.00	.00	.00	.00
										AL 1996 ;	2153.20	2153.20	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2153.20	**	2153.20 ;	2153.20	.00	.00	.00	.00	.00 ;	.00	.00	.00	.00
										AL 1996 ;	2153.20	2153.20	.00	.00
L.517/1975	CREDITI AGEVOLATI AL COMMERCIO													
Art. 6 Com. 1	Fondo finanz. agevolaz. (66.880 mld. di cui 1.860 prelevati dai residui della L.1016/60 artt.6/1)	3501.86	IND 8042	3501.86 ;	2692.26	196.00	161.00	176.60	276.00	.00 ;	246.25	284.96	20.88	34.13
										AL 1996 ;	2692.26	2745.34	175.02	43.10

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO		
				AL 1996	1997	1998	1999	2000	AL 1996	AL 1996							
	e 9/1 con DM 179546/85) - VEDI NOTA 1																
Art. 6 Com. 7	A agevolazioni per la realizzazione di mercati all'ingrosso - VEDI NOTA 2	1577.10	INO 8043 INO 8044 TOT	927.10 650.00 650.00 1577.10	882.30 405.00 405.00 1287.30	9.00 50.00 50.00 59.00	35.80 50.00 50.00 85.80	.00 95.00 95.00 95.00	AL 1996 AL 1996 AL 1996 AL 1996	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	58.81 414.85 38.47 97.28	.00 2.67 .00 35.27	77.81 241.38 32.45 81.33	-136.62 -223.40 -9.54 -169.07	.00 .00 -9.54 -9.54	
Art. 7 Com. 1	Dotaz. del fondo centr. garanzia (l'art. 7 prevede la costituz. del fondo e l'art.8 il modo di costituirne la dotazione) - (ESARITO)	10.00 *															
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5088.96	**	5078.96	3979.56	255.00	246.80	226.60	371.00	AL 1996 AL 1996	.00 .00	255.79 380.58	382.24 2814.83	.02 75.88	63.50 460.91	-189.95 -584.84	24.59 43.10
L. 75/1976	TUPELA CARATTERE ARTISTICO E MONUMENTALE DI SIENA																
Art. 2 Com. -	Consolidamento e restauro edifici pubblici ed opere pubbliche - VEDI NOTA 1	30.87	LJPP 8536 LJPP 8546 TOT	28.23 2.64 2.64 30.87	24.23 2.64 2.64 26.87	4.00 .00 .00 4.00	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 AL 1996 AL 1996 AL 1996	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	3.45 23.43 .00 2.64	1.93 2.60 .00 2.64	.06 .41 .00 .00	.00 20.83 .00 .00	-1.55 -.39 .00 .00	
Art. 3 Com. 1 e 2	Consolidamento e restauro edifici privati - VEDI NOTA 2	1.15	LJPP 8709	1.15	1.15	.00	.00	.00	.00	AL 1996 AL 1996	.00 .00	.00 1.04	.13 1.03	.00 .11	.00 .00	.13 .01	.00 .00
Art. 4 Com. 1 e 2	Risanamento quartieri cittadini - contributi ai comuni - VEDI NOTA 3	3.09	LJPP 8710	3.09	3.09	.00	.00	.00	.00	AL 1996 AL 1996	.00 .00	.00 3.09	.09 2.57	.00 .00	.00 .00	.09 .52	.00 .00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	35.11	**	35.11	31.11	4.00	.00	.00	.00	AL 1996 AL 1996	.00 .00	3.45 30.20	2.15 8.84	.06 .52	.00 .00	1.30 21.36	-1.55 -.39
L. 86/1976	POTENZIAMENTO FERROVIA ALIFANA																
Art. 1 Com. -	Potenziamento ferrovia alifana	63.00	TRAS 7293	63.00	63.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996 AL 1996	.00 .00	.00 63.00	2.45 50.61	.00 .00	-2.45 12.39	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO OLTRÈ : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 203/1976	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO MARCHIE PETROLIERE											
Art. 1	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di	129.40	TRAS	130.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Com. 5	impianti trattamento marchie petroliere - VEDI NOTA 1		7851	.60	.00	.00	.00	34.14	1.00	3.83	33.14	.00
			8650	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19.40	1.06	-19.40
			TOT	129.40	.00	.00	.00	2.03	.97	89.40	1.06	.00
								.00	.00	19.40	1.06	-19.40
								36.17	1.97	93.23	.00	.00
			**	129.40	.00	.00	.00	.00	.00	19.40	1.06	-19.40
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.							36.17	1.97	93.23	.00	.00
L. 261/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CAUSITA' NATURALI E PROVIDENZE IN CONSEQUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECO											
Art. 3	Trasfer. aggiuntivi alla Reg. Norda sensi art. 29 ter L. 205/73 (Sul cap. 7081 anche fondi art. 3/1 L. 752/86 e suc. rifin.) - VEDI NOTA 1	1678.45	811	1678.45	.00	.00	.00	1760.05	1806.36	19.05	-46.31	-133.78
Com. -			7081		.00	.00	.00	2449.20	16414.99	67.02	370.43	18.05
Art. 37	Frana G. Leco - VEDI NOTA 2 - (ESACRITO)	33.00 *										
Com. 1 e 2			**	1678.45	.00	.00	.00	1760.05	1806.36	19.05	-46.31	-133.78
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.							2449.20	16414.99	67.02	370.43	18.05
L. 336/1976	PROVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976 - C/S D.L. 22/7/76											
Art. 1	Somma da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi	1341.97	TES	1341.97	1159.44	51.41	30.12	17.00	84.00	.00	.00	.00
Com. 1b			8787					.00	1159.44	.00	.00	-7.50

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1956 1957 1958 1959 2000	PERIODO LINE : RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERIODE	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
	c/interessi ferroviarie - VEDI NOTA 1												
Art. 44 Com. -	Servizio sismico ai sensi L. 176/76	2.40	LUP 7005	2.40	2.40	00	00	00	00	00	00	00	00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1344.37	**	1344.37	1161.84 51.41 30.12 17.00 84.00	00	00	64.22	64.24	00	00	00	-7.50
							00	1160.68	1160.35	1.16	33	00	00
L.902/1976	ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 183/1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE (DALL'ANNO 1984 I FINANZIAMENTI DEL CAP. 02-7773 SONO TRASFERITI SUL CAP. 02-9012)	1469.00	IND 7545	1469.00	1434.00 15.00 20.00 00	00	00	00	68.93	61.35	00	68.93	-56.35
Art. 1 Com. 1 e 2	Fondo nazionale credito agevolato - 65% Mezzogiorno e 35% restante territorio nazionale (Cfr. anche L.623/59) - VEDI NOTA 1		**	1469.00	1434.00 15.00 20.00 00	00	00	00	68.93	61.35	00	68.93	-56.35
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1469.00	**	1469.00	1434.00 15.00 20.00 00	00	00	00	68.93	61.35	00	68.93	-56.35
L.404/1977	EDILIZIA CARCERARIA (COMPENSIVO STANZIAMENTO DI 100 MLD. DI CUI ART.1/1 LEGGE 1133/1971)	4749.82	LUP 8404	4749.82	4321.44 130.00 150.00 148.38	00	00	00	3200.88	2751.14	4.54	24.71	425.03
Art. 1 Com. 1	Edilizia carceraria - VEDI NOTA 1		**	4749.82	4321.44 130.00 150.00 148.38	00	00	00	3200.88	2751.14	4.54	24.71	425.03
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4749.82	**	4749.82	4321.44 130.00 150.00 148.38	00	00	00	3200.88	2751.14	4.54	24.71	425.03
L.546/1977	RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE DEL Friuli	4672.99	TES 8765	4672.99	4645.60 27.39 00 00	00	00	00	26.93	26.93	00	00	00
Art. 1 Com. 1a	Contr. Ricostruz. zone colpite dal terremoto della regione Friuli - V. G. (ai sensi art.1/1a L.336/76) - VEDI NOTA 1		**	4672.99	4645.60 27.39 00 00	00	00	00	26.93	26.93	00	00	00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4672.99	**	4672.99	4645.60 27.39 00 00	00	00	00	26.93	26.93	00	00	00
Art. 10 Com. -	Opere di sistemazione idrologica - VEDI NOTA 2	145.00	LUP 7773	145.00	145.00 00 00 00	00	00	00	145.00	145.00	00	00	00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	145.00	**	145.00	145.00 00 00 00	00	00	00	145.00	145.00	00	00	00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				IMPORTO CAPITOLLO :	AL 1996	1997	1998	1999	2000					
Art. 31 Com. 1	Trasferimento AMS pronto intervento - (ESARITO)	2.00 *												
Art. 9 Com. 1	Strade statali trasferimento AMS - (ESARITO)	60.00 *												
Art. 9 Com. 5	Autostrada Udine-Tarvisio (trasferimento tramite AMS a Società concessionaria) (ESARITO)	95.00 *												
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		5510.25	**	5283.85	5253.96	29.89	.00	.00	.00	.00	29.55	38.03	1.04	-8.39
											5233.99	5170.84	6.09	-36.85
														-2.50
L. 675/1977	PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICOMERSONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE													
Art. 29 Com. II	Conferim. Fondo speciale ricerca applicata (ai sensi art. 4 L. 1089/1998) (Cfr. L. 687/80: +100 mld.; L. 544/81: +200 mld.) - (ESARITO)	900.00 *												
Art. 29 Com. III	Conferimento fondi dotazione ad aziende a partecipazione statale (IRI, ENI, EFIM, EAGI, EGAM, E.Cinera) - VEDI NOTA 1 - (ESARITO)	3035.00 *												
Art. 29 Com. IV	Aumento capitale GEPI con conferimento tramite IRI-ENI-EFIM (252 mld.) - VEDI NOTA 2 - (ESARITO)	948.50 *												
Art. 29 Com. IVa	Aumento capitale GEPI con concorso IRI - VEDI NOTA 3	667.00	TES 8018	667.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1	Fondo per ristruttur. e riconvers. industriale (l'art. 29/1 dispone il finanz. del Fondo per le finalità artt. 4 e 5) - VEDI NOTA 4	7084.00	INO 7546	7084.00	6927.00	60.00	37.00	.00	.00	-54.07	-25.24	1.24	.00	-28.83
											6849.64	6755.89	1.24	-93.75
														6.12
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		12634.50	**	7751.00	7594.00	60.00	37.00	.00	.00	-54.07	-25.24	1.24	.00	-28.83
											7516.64	7422.89	1.24	-93.75
														6.12

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : O.TRE. : RIFERITO	PERIODO O.TRE. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
Art. 1 Com. 1 - 3	Acquisto navi cisterna per rifornimento idrico isole minori - VEDI NOTA 1	51.04	DIF 8152	51.04 : 51.04 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	2.52 49.39	.00 : 1.55 :	-2.05 .04	-47 .00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	51.04	**	51.04 : 51.04 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	2.52 49.39	.00 : 1.55 :	-2.05 .04	-47 .00	.00
L.863/1978	RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI VIA SATELLITE												
Art. 3 Com. 1 e 2	Rilevato dati meteorologici via satellite (finanz. iniz. di 7,5 mld., ai quali sono stati aggiunti 1,5 mld. nel 1991) - VEDI NOTA 1	18.18	DIF 7233	18.18 : 18.18 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.30 15.27	.00 : 1.93 :	.00 : .11	-30 1.18	.00 .98
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	18.18	**	18.18 : 18.18 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.30 15.27	.00 : 1.93 :	.00 : .11	-30 1.18	.00 .98
L.60/1980	FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEI BACINI DI CARENAGGIO DI NAPOLI												
Art. 1 Com. 1	Contributo al consorzio autonomo del porto di Genova - (ESABITTO)	34.85 *											
Art. 2 Com. 1	Contributo alla società' arsenale triestino S.Marco - VEDI NOTA 1	47.30	LLPP 7597	47.30 : 47.30 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 47.30	.00 : .00 :	.00 : .00	.00 .00	.00
Art. 3 Com. 1 e 3	Contributo consorzio per la costruzione bacino carenaggio di Napoli - (ESABITTO)	20.00 *											
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	102.15	**	47.30 : 47.30 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 47.30	.00 : .00 :	.00 : .00	.00 .00	.00
L.146/1990	LEGGE FINANZIARIA 1990												
Art. 29 Com. 1a	Programma per completamento funzionale e attrezzatura tronchi di arterie già' avviati nell'area Cassa del Mezzogiorno	998.00	ANS 0746	998.00 : 998.00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.62 998.00	.00 : 144.06 :	.00 : .00	-143.44 .00	.62 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO : CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....				PERIODO C.D.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996	1997	1998	1999	2000					
L. 336/1990														
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMENDAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO														
Art. 5	Costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VEDI NOTA 1	987,88			237,71	.00	.00	.00	.00	.. NEL 1996	.00	.00	.00	.00
Com. 1										.. AL 1996	237,71	237,71	.00	.00
					514,97	66,55	168,65	.00	.00	.. NEL 1996	.00	23,84	1,95	11,91
										.. AL 1996	464,18	303,85	13,15	46,17
	TOT	987,88			752,68	66,55	168,65	.00	.00	.. NEL 1996	.00	23,84	1,95	11,91
										.. AL 1996	691,89	541,56	13,15	46,17
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	987,88			752,68	66,55	168,65	.00	.00	.. NEL 1996	.00	23,84	1,95	11,91
										.. AL 1996	691,89	541,56	13,15	46,17
L. 784/1990														
MORNE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELL'INDUSTRIA CHIMICA, PER LA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FUNZIONALE DEL GRUPPO LIQUIGAS-LIQUICHIMICA E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI METANIZZAZIONE														
Art. 11	Autorizzazione spesa per l'attuazione del programma metanizzazione Mezzogiorno - VEDI NOTA 1	2391,20			2391,20	.00	.00	.00	.00	.. NEL 1996	.00	77,60	2,76	38,80
Com. 3										.. AL 1996	2391,20	2233,45	.00	.00
	TES	2391,20			2391,20	.00	.00	.00	.00	.. NEL 1996	.00	77,60	2,76	38,80
										.. AL 1996	2391,20	2233,45	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2391,20			2391,20	.00	.00	.00	.00	.. NEL 1996	.00	77,60	2,76	38,80
										.. AL 1996	2391,20	2233,45	.00	.00
L. 845/1990														
PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUESSIDENZA														
Art. 5	Autorizzazione spesa per opere a carico Ministero Lavori Pubblici e Ministero dell'Agricoltura - VEDI NOTA 1.	669,74			100,00	.00	.00	.00	.00	.. NEL 1996	.00	.00	.00	.00
Com. 1										.. AL 1996	100,00	.00	.00	.00
					62,53	13,86	-14	.00	.00	.. NEL 1996	.00	6,72	3,40	12,93
										.. AL 1996	15,75	48,17	38,20	6,80
	LPP	213,80			213,80	.00	.00	.00	.00	.. NEL 1996	.00	15,73	-58	58
										.. AL 1996	14,65	222,52	180,13	7,86
	MAF	10,00			10,00	.00	.00	.00	.00	.. NEL 1996	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.					PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
					A. 1996	1997	1998	1999	2000						
L. 64/1981	ULTERIORI FINANZIAMENTI PER RICOSTRUZIONE ZONA DEL BELICE DISTRUTTA DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1986														
Art. 1 Com. -	Ulteriore autorizzazione di spesa di cui art. 1/c D.L. 229/78, c/s L. 464/78 per complet. opere in corso di realizzazione - VEDI NOTA 1	28.14		28.14 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		909		28.14 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 2 e 3	Ulteriore autorizzazione di spese per opere di urbanizzazione di cui artt. 17 e 26 L. 21/70 (mld. 116 c.2 + mld. 57 c.3) - VEDI NOTA 2	510.50		510.50 :	485.50	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	19.12	3.39	15.77	-2.51
		951		510.50 :	485.50	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	19.12	3.39	15.77	-2.51
											.00	84.26	88.32	70.59	22.63
Art. 16 Com. 1	Per interventi natura statica e strutturale - VEDI NOTA 3	21.50		21.50 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.80
		8647		21.50 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.66	5.75	8.84	1.24
Art. 2 Com. 1	Ulteriore spesa per concessione contributi a privati ai sensi artt. 4 bis e 4 ter D.L. 229/78 convertito in L. 464/78 - VEDI NOTA 4	285.00		285.00 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		9175		285.00 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	234.73	150.41	50.27	84.26
Art. 2 Com. 1a	Somma da assegnare alla Regione Sicilia - VEDI NOTA 5	922.98		922.98 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.85	129.42	.00	-124.57
		8817		922.98 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	972.64	906.37	.00	6.27
Art. 30 Com. -	Per completamento opere portuali di Sciacca e Mazzara del Vallo - (ESQUILITO)	10.00 *													
Art. 4 Com. 1	Sistemazione scarichi e rimozione rifiuti provvisori - VEDI NOTA 6	14.00		14.00 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.08	.00	.08
		7006		14.00 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.06	5.12	7.94	.35
Art. 5 Com. 2	Contributi per rimborso spese di energia che a partire dal 1982 saranno fissati con la legge di	11.30		11.30 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		1550		11.30 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11.24	11.24	.06	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
					AL 1996	1997	1998	1999	2000	OLTRE				
Art. 3 Com. 1	SISMI NEL NOVEMBRE '80 E GENNAIO '81. PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZ. E LO SVIL. DEI TERRITORI COLPITI	29551.80		29540.14	.00	.00	.00	.00	.00	.00	94.19	.00	94.19	-95.19
		7500		.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2012.46	.00	94.19	.00
		LPP		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		1151		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.37	.00	.00	.00
		IND		10.81	.00	.00	.00	.00	.00	.00	109.75	.00	.00	-1.94
		7602		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	497.75	.00	.00	96.06
	TOT	29551.80		29551.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	204.94	.00	293.18	-95.13
											21511.59	.00	95.19	96.06
Art. 3 Com. 1a	Soma da corrispondere alla Am.re PP.IT. per l'attuazione degli interventi di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 2	295.00		295.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	44.73	.00	.00	.00
		4644		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	180.09	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1b	Soma da corrispondere all'ANAS per l'attuazione degli investimenti di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 3	0.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		7808		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1c	Soma da corrispondere all'Azienda di Stato Servizi Telefoni per l'attuazione degli interventi di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 4	0.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		7809		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.75	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1d	Soma da corrispondere alla Cassa ID.PP. ai sensi dell'art.3 comma 22 dell' L.730/85 - VEDI NOTA 5	0.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		5943		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1e	Soma da corrispondere a Mediocredito Centrale - VEDI NOTA 6	0.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		7869		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1f	Riparazione beni demaniali e patrimoni rimasti danneggiati dagli eventi sismici - VEDI NOTA 7	0.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		4302		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.17	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1g	Interv. edilizia danan. da effettuare in Campania e Basilicata colpite da eventi sismici - VEDI NOTA 8	56.98		56.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28.34	.00	27.19	-28.34
		9064		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	399.33	.00	30.86	-28.64
Art. 3 Com. 1h	Interv. su immobili di interesse storico-artistico e su edifici di	158.02		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		1035		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.47	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PARZIALI	RESIDUI STANZ.
				AL 1996	1997	1998	1999	2000						
Art. 3 Com. 11	culto della Campania e Basilicata colpite dal sisma - VEDI NOTA 9	0.00	LPP	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1135	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			LPP	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1154	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			LPP	158.02	.00	.00	.00	.00	.00	80.03	21.42	09	7.65	80.12
			9065	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1010.23	846.78	7.40	28.27	77.90
Art. 3 Com. 11	Risanamento ferrovie in concessione e in gestione diretta a carico dello Stato danneggiato da eventi sismici - VEDI NOTA 10	0.00	TOT	158.02	.00	.00	.00	.00	.00	80.03	21.42	09	7.65	80.12
										1010.23	846.78	7.40	28.27	77.90
			TRAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7297	.00	.00	.00	.00	.00	.00	85.62	72.60	.18	13.02	.00
Art. 3 Com. 11	Manutenzioni, riparazioni e spese ricostruzione - VEDI NOTA 11	3575.33	LPP	3440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1214.42	.00	-1214.42	1100.00
			9176	.00	.00	.00	.00	.00	.00	240.00	230.42	.00	35.58	1100.00
			DIF	75.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1403	.00	.00	.00	.00	.00	.00	76.60	76.60	.00	.00	.00
			DIF	.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4071	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.54	3.42	.15	.01	.15
Art. 3 Com. 11a	Manutenzioni, riparazioni e spese di ricostruzione e completamento di infrastrutture militari - (ESAURO)	0.00 *	DIF	59.64	.00	.00	.00	.00	.00	24.66	24.43	.00	-24.43	.00
			4611	.00	.00	.00	.00	.00	.00	59.94	52.43	.15	6.97	.00
			TOT	3575.33	.00	.00	.00	.00	.00	24.66	1238.01	.15	-1214.60	1099.85
										240.00	230.42	.30	42.66	1100.00
Art. 3 Com. 1m	Interv. di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territ. colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 12	0.47	MAF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7407	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11.70	9.58	.00	2.12	.00
			MAF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7408	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.00	3.98	.00	.02	.00
			MAF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7410	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.00	14.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1m	Interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territ. colpiti da eventi sismici - (ESAURO)	0.00 *	MAF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8228	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.40	8.89	.00	3.50	.00
			MAF	.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8230	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.90	8.90	.00	.00	.00
			TOT	.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										51.00	45.35	.01	5.64	.01

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO Q. TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 3 Com. 10	Interventi ricostruzione beni culturali nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 13	215.00	BCC 7501 BCC 8301 TOT	.00 215.00 215.00 215.00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 AL 1996 AL 1996 NEL 1996	.00 343.30 217.37 360.67	.00 343.30 431.69 774.99	.00 .00 68 3.21	.00 -245.62 -245.62 -245.62	.00 .00 .00 .00
Art. 3 Com. 10	Spese per costruzione e funzionamento ufficio speciale ricostruzione e sviluppo zone terremotate - VEDI NOTA 14	0.00	PON 1040 PON 6662 PON 8354 TOT	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 AL 1996 AL 1996 AL 1996 AL 1996 NEL 1996	.00 3.00 30.00 4.50 57.50	.00 3.00 50.00 4.50 57.50	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00
Art. 3 Com. 10	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	9.06	PON 1401 PON 6663 PON 6666 PON 6680 TOT	4.86 1.15 1.15 1.10 2.95 9.06	.00 .00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 AL 1996 AL 1996 AL 1996 AL 1996 NEL 1996	.00 1.32 3.40 1.15 1.01 3.83 11.18	1.26 3.34 29 61 1.39 6.53 11.18	.00 .00 .00 .00 .00 25 35	.06 .06 .26 .54 .05 1.14 .06	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Art. 3 Com. 10	Spese connesse all'attuazione del programma straordinario per la ricostruzione beni culturali ecc. (ESABRITO)	0.00 *									
Art. 3 Com. 10	Somme da accred. a contabilità speciale intestata a Ministro designato per attuar. interv. previsti da art. 32 L. 219/81 - VEDI NOTA 16	0.00	IES 7755	.00	.00	.00	.00	246.29 3407.78	.00	.00	-246.29
Art. 3 Com. 10	Somme da versare a fondo speciale per credito alla cooperazione della BNC - VEDI NOTA 17	0.00	IES 8170	.00	.00	.00	.00	20.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 10	Somme da assegnare ai Comuni della Campania sensi della L. 41/86 art. 18 comma 5 - VEDI NOTA 18	0.00	IES 7831	.00	.00	.00	.00	30.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO RIFERITO AL 1996	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 3 Com. 1u	Conferimento al fondo con amministrazione autonoma, gestione fuori bilancio, ecc. - VEDI NOTA 19	0.00	TES 4628	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1v	Somma da accord. a contrabb. spec. intestata al Ministro Interv. Straord. Mezzog. designato attuaz. interv. art. 21 L. 219/81 - VEDI NOTA 20	0.00	TES 7759	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1x	Stipendi e assegni fissi a personale non docente - VEDI NOTA 21	0.00	ISTR 4000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1y	Contributi funzionalmento universita' per rinnovo e acquisto strutture didattiche - VEDI NOTA 22	0.00	RIC 7305	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 80-85 Com. 1	Interv. stat. per l'edil. a NA (ind. 1500 di cui 450 fondi Cassa D.P.P. sensi art. 2/2 D.L. 75/81 e 1050 risorse mercato) - VEDI NOTA 23	11489.65	81L 7088 INT 1603 TOT	11489.65	11184.65	305.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 80-85 Com. 1a	Fondo amministrato dal Sindaco di Napoli (cap. 7813) e fondo amministrato dal Presidente della Giunta (cap. 7814) - VEDI NOTA 24	0.00	TES 7813 TES 7814 TOT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		45351.31	**	45351.31	44933.31	350.00	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981	DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	983.90	PCON 7406	983.90	828.90	43.00	33.00	79.00	.00	.00	.00	.00
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	983.90	PCON 7406	983.90	828.90	43.00	33.00	79.00	.00	.00	.00	.00
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCON	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

L. 416/1981

DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI
E PROVVIDENZE PER L'EDITORIAContributo dello Stato al fondo
di finanz. agevolato istituito
c/o Presidenza del Consiglio di
cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA
1

Contributo dello Stato al fondo

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : 1997 1998 1999 2000	PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
Com. 4 p.3 2	centrale di garanzia - VEDI NOTA		7422	:		: AL 1996	.00	12.60	12.60	1.38	.00	.00	47.51
Art. 34 Com. 6	Contributo dello Stato al fondo per il finanziamento agevolato dell'editoria libraria istituito c/o il Min. BB.CC. - VEDI NOTA	80.00	7551	:	80.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	.00	19.49	.00	.00	-19.49	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1125.40	**	:	970.40 43.00 33.00 79.00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	1.92	64.48	45.93	2.68	-56.24	52.65
				:			.00	626.42	460.46	262.24	56.33	-109.63	81.73

L.536/1981
INTERVENTI A FAVORE DI ALCUNE
ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE
COLPITE DA EVENTI SISMICI - COS.
D.L. 39/78

Art. 18 Com. 1	Assegnazione alla regione siciliana di un contributo speciale per provvedere agli interventi previsti dal presente decreto - VEDI NOTA 1	9211.72	POCIV 7599	:	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	250.00	.00	.00	.00	.00	.00	250.00
			TES	:	65.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	250.00	.00	.00	.00	.00	.00	250.00
			7890	:	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	65.00	65.00	.00	.00	.00	.00
			TES	:	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	18.00	6.99	1.62	.02	.00	5.37	10.99
			8172	:	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	6.99	1.62	.02	.00	5.37	10.99
			TES	:	4094.50	: NEL 1996	-270.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8178	:	1324.50 370.00 500.00 700.00 1190.00	: NEL 1996	-270.00	1084.50	1084.50	.00	.00	.00	.00
			LLPP	:	14.30	: NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7542	:	86.40	: NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			LLPP	:	86.40	: NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			9086	:	3692.40	: NEL 1996	.00	79.40	79.40	6.00	.00	16	.00
			DIF	:	3692.40	: NEL 1996	.00	1282.16	1087.85	13	23.30	141.01	.00
			1877	:	1134.90	: NEL 1996	.00	3654.79	2104.47	37.61	44.81	1505.51	.00
			DIF	:	1134.90	: NEL 1996	.00	433.77	427.21	3.06	-9.46	16.02	.00
			2807	:	124.92	: NEL 1996	.00	34.66	1164.82	880.91	4.73	.00	.00
			IND	:	124.92	: NEL 1996	.00	2.00	86.01	39.33	.00	.00	.00
			7053	:	10.30	: NEL 1996	.00	86.01	39.33	.00	.00	.00	.00
			RIC	:	10.30	: NEL 1996	.00	86.01	39.33	.00	.00	.00	.00
			7323	:	10.30	: NEL 1996	.00	86.01	39.33	.00	.00	.00	.00
			TOT	:	9211.72	: NEL 1996	.00	10.30	10.30	.00	.00	.00	.00
				:	6451.72 370.00 500.00 700.00 1190.00	: NEL 1996	.00	1778.93	1578.32	3.21	13.84	186.77	301.90
				:		: AL 1996	34.66	6122.01	4238.57	48.36	44.81	1838.63	316.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	9211.72	**	:	6451.72 370.00 500.00 700.00 1190.00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	1778.93	1578.32	3.21	13.84	186.77	301.90
				:			.00	6122.01	4238.57	48.36	44.81	1838.63	316.00

L.27/1982
CONSOLIDAMENTO TORRE DI PISA

Art. 1	Consolidamento della torre di	65.66	POCIV	:	47.66 : 41.66 6.00 .00 .00 .00	: NEL 1996	.00	34.11	34.03	5.55	.00	.08	-30.08

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996	1997	1998	2000	OLTRE :				
	IV biennio (limiti di impegno - prime rate) - VEDI NOTA 1 - (ESAUITO)												
Art. 1 Com. 4a	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Ricarica I e II biennio L. 457/78 (limiti di impegno - prime rate) - (ESAUITO)	10.00 *											
Art. 1 Com. 6	Edilizia sovvenz. carico Stato - Nuovi progr. III e IV biennio. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - VEDI NOTA 2	1941.40	TES 7795	1941.40 :	1469.50	160.00	311.90	.00	.00	89.50	12.65	.00	-48.50
										1421.00	1344.15	76.85	
Art. 2 Com. 1 - 4	Edilizia sovz. carico Stato - Costruz. acquisto alloggi da Comuni. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - (ESAUITO)	900.00 *											
Art. 2 Com. 10-11	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Contributi in c/capitale - (ESAUITO)	440.00 *											
Art. 2 Com. 12	Edilizia convenzionata e agevolata - Contributi in c/capitale - (ESAUITO)	30.00 *											
Art. 21 Com. 5	Edilizia sperimentale - Edilizia rurale (compresi anche 15 mld. della "cooperativa Auspicia" riportati all'art. 21bis/6) - (ESAUITO)	35.00 *											
Art. 3 Com. 1	Edilizia sovvenzionata - Acquisizione ad urbanizzazione aree - VEDI NOTA 3	1000.00	TES 8171	1000.00 :	1000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 3	Edilizia sperimentale - (ESAUITO)	565.00 *											
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		6056.40	**	3541.40 :	3069.50	160.00	311.90	.00	.00	89.50	12.65	.00	-48.50
										3021.00	2944.15	76.85	

L. 308/1992 - NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999	PERIODO OLTRE 2000 RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 8 Com. 1 e 3	Limiti di impegno annuali - prime rate (1981-90 mld.; 1982-90 mld.; 1983-120 mld.; 1987-72 mld.; 1988-76,13 mld.) - VEDI NOTA 8 - (ESAUITO)	2098.13 *										
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4815.59	**	2717.46	2717.46	.00 .00 .00 .00	.00	5.18	24.95	.00 -20.76	.99	.00
							.00	2553.10	2146.34	64.36	501.84	4.92
							.00					.00
L.531/1982	PIANO DECENNALE PER LA VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE E MISURE DI RIASSETTO NEL SETTORE AUTOSTRADALE											
Art. 11 Com. 1	Contributo alla Società Autostrade Torino-Savona (ESAUITO)	20.00 *										
Art. 15 Com. 1	Pagamenti debiti società' concessionaria - (ESAUITO)	80.00 *										
Art. 4 Com. 1	Programma stralcio - VEDI NOTA 1	840.00	ANWS 0711	840.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	.24	32.79	.00 .00	-32.55	-24
Art. 6 Com. 1a	Traforo del Frejus - Lavori nuovi tronchi - VEDI NOTA 2	402.00	ANWS 0763	402.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	840.00	.00 .00	.00	.00
Art. 6 Com. 1b	Traforo del Frejus - Contributo alla Soc. Concessionaria - (ESAUITO)	10.00 *						.00	.00	.00 .00	.00	.00
Art. 6 Com. 1c	Traforo del Frejus - Contributo alla Soc. Concessionaria - (ESAUITO)	40.00 *						.00	.00	.00 .00	.00	.00
Art. 7 Com. 1	Completamento Messina-Palermo - (ESAUITO)	210.00 *						.00	.00	.00 .00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1602.00	**	1242.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00	24	32.79	.00 .00	-32.55	-24
							.00	1242.00	7242.00	.00 .00	.00	.00
L.547/1982	MISURE URGENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE											
Art. 2 Com. 1	Istituzione fondo per la protezione civile - VEDI NOTA 1	9123.09	PCON 1008	28.04	.00 .00 .00 .00	.00	.00	30.04	21.58	.00 .00	8.46	.00
							.00	30.04	21.58	.00 .00	8.46	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1996.....	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
PC00		25		25			AL 1996	82	62	57	00	05	20
2010							AL 1996	94,49	94,53	94,48	00	05	21
PC01		17		17			AL 1996	20	30	30	00	00	07
2014							AL 1996	20	30	30	00	00	07
PC02		07		07			AL 1996	17	00	00	00	00	17
2015							AL 1996	17	00	00	00	00	17
PC03		82		82			AL 1996	00	08	37	00	29	08
2020							AL 1996	1,49	2,31	2,18	00	13	00
PC04		11		11			AL 1996	15	12	10	00	02	03
2021							AL 1996	17	24	21	00	03	04
PC05		07		07			AL 1996	00	02	03	00	01	02
2022							AL 1996	03	10	10	00	00	00
PC06		56,37		56,37			AL 1996	23,00	73,34	58,00	00	15,34	12,03
2033							AL 1996	29,00	73,34	58,00	00	15,34	12,03
PC07		02		02			AL 1996	05	07	05	00	02	00
2035							AL 1996	73	1,98	1,83	00	02	07
PC08		1,32		1,32			AL 1996	73	1,98	1,83	00	02	07
2036							AL 1996	30	79	60	00	12	11
PC09		60		60			AL 1996	62	46	31	00	15	16
2038							AL 1996	62	46	31	00	15	16
PC10		00		00			AL 1996	04	00	00	00	00	04
2045							AL 1996	10	25	00	00	15	16
PC11		34		34			AL 1996	10	25	00	00	15	16
2057							AL 1996	24,00	82,41	48,00	00	25	18
PC12		59,01		59,01			AL 1996	24,00	82,41	48,00	00	25	18
2058							AL 1996	2,23	4,68	4,01	00	7,92	60
PC13		2,64		2,64			AL 1996	2,23	4,68	4,01	00	7,92	60
2060							AL 1996	2,23	4,68	4,01	00	7,92	60
PC14		39,00		39,00			AL 1996	86,09	80,91	86,02	00	67	10
2061							AL 1996	104,48	136,62	108,13	00	10,52	5,18
PC15		8,11		8,11			AL 1996	90	25	00	5,41	1,77	5,18
2062							AL 1996	90	25	00	5,41	1,77	5,18
PC16		10,65		10,65			AL 1996	9,50	19,00	19,00	00	25	1,15
2065							AL 1996	9,50	19,00	19,00	00	25	1,15
PC17		5,00		5,00			AL 1996	00	84	84	00	00	1,12
2076							AL 1996	00	84	84	00	00	1,12
PC18		2,76		2,76			AL 1996	00	06	00	00	00	4,16
2086							AL 1996	00	06	00	00	00	4,16
PC19		9,84		9,84			AL 1996	00	2,94	00	00	06	2,30
2087							AL 1996	00	2,94	00	00	06	2,30
PC20		3,15		3,15			AL 1996	00	3,06	00	00	06	2,30
5786		15,00		15,00			AL 1996	00	13,16	7,73	00	2,80	6,47
7571							AL 1996	00	13,16	7,73	00	2,80	6,47
7572		217,71		217,71			AL 1996	00	204,44	90,13	00	5,43	1,73
7582							AL 1996	00	204,44	90,13	00	5,43	1,73
7585		20,17		20,17			AL 1996	16	19,31	32	00	114,31	13,27
7586							AL 1996	16	19,31	32	00	114,31	13,27
PC21		39,42		39,42			AL 1996	00	34,42	00	00	18,99	98
7587							AL 1996	00	34,42	00	00	18,99	98
PC22							AL 1996	00	34,42	00	00	34,42	5,00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO AL 1996 1997 1998 1999	STORN AL 1996 1997 1998 1999	IMPEGNI AL 1996 1997 1998 1999	PAGAMENTI AL 1996 1997 1998 1999	ECONOMIE AL 1996 1997 1998 1999	POTENZ. AL 1996 1997 1998 1999	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI
7987				15.23	.00	.00	.00	.00	34.42	.00	.00	34.42	5.00
PCON				15.23	.00	.00	.00	.00	34.42	.00	.00	34.42	5.00
7988				2.80	.00	.00	.00	.00	38.16	.00	.03	38.16	3.32
PCON				2.80	.00	.00	.00	.00	38.16	.00	.03	38.16	3.32
7990				15.00	.00	.00	.00	.00	.80	.00	.00	.80	2.00
PCON				15.00	.00	.00	.00	.00	.80	.00	.00	.80	2.00
7991				83.03	.00	.00	.00	.00	25.13	.00	.00	25.13	.00
PCON				83.03	.00	.00	.00	.00	25.13	.00	.00	25.13	.00
7992				126.56	.00	.00	.00	.00	73.03	.00	.00	73.03	10.00
PCON				126.56	.00	.00	.00	.00	73.03	.00	.00	73.03	10.00
7993				64.75	.00	.00	.00	.00	29.48	.00	.00	29.48	1.29
PCON				64.75	.00	.00	.00	.00	29.48	.00	.00	29.48	1.29
7995				22.02	.00	.00	.00	.00	9.83	.00	.00	9.83	1.26
PCON				22.02	.00	.00	.00	.00	9.83	.00	.00	9.83	1.26
7997				6281.94	.00	.00	.00	.00	675.12	.00	.00	675.12	13.00
PCON				6281.94	.00	.00	.00	.00	675.12	.00	.00	675.12	13.00
7602				1548.12	.00	.00	.00	.00	212.55	.00	.00	212.55	28.05
PCON				1548.12	.00	.00	.00	.00	212.55	.00	.00	212.55	28.05
7615				.00	.00	.00	.00	.00	675.92	.00	.00	675.92	388.77
TES				.00	.00	.00	.00	.00	675.92	.00	.00	675.92	388.77
5942				143.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.40
TES				143.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.40
7884				.00	.00	.00	.00	.00	32.95	.00	.00	32.95	36.00
INT				.00	.00	.00	.00	.00	32.95	.00	.00	32.95	36.00
4296				8823.09	.00	.00	.00	.00	8076.88	.00	.00	8076.88	443.54
TOT				8823.09	.00	.00	.00	.00	8076.88	.00	.00	8076.88	443.54
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	9123.09		9123.09	.00	.00	.00	.00	8076.88	.00	.00	8076.88	443.54
7911				94.08	.00	.00	.00	.00	59.59	.00	.00	59.59	63.33
IN0				94.08	.00	.00	.00	.00	59.59	.00	.00	59.59	63.33
7909				64.00	.00	.00	.00	.00	70.90	.00	.00	70.90	9.70
IN0				64.00	.00	.00	.00	.00	70.90	.00	.00	70.90	9.70
7906				173.54	.00	.00	.00	.00	160.00	.00	.00	160.00	13.54
IN0				173.54	.00	.00	.00	.00	160.00	.00	.00	160.00	13.54
7900				105.57	.00	.00	.00	.00	105.24	.00	.00	105.24	4.90
IN0				105.57	.00	.00	.00	.00	105.24	.00	.00	105.24	4.90

L. 752/1982
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA
POLITICA MINIERARIA.

Art. 0
Com. 000
Sonde da ripartire - VEDI NOTA 1

Art. 14
Com. a-b-c
Sonde da ripartire - VEDI NOTA 2

Art. 15
Com. 1
Interventi di politica mineraria
- VEDI NOTA 3

Art. 20
Com. 1a
Per la ricerca di base di cui
all'art. 4 - VEDI NOTA 4

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996 1997 1998 1999 2000	AL 1996 NEL 1996 AL 1996						
	valichi conf. Reg. Friuli VG - VEDI NOTA 2		7272 LUPP 9490	94.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 .00 -94.00	6258.26 .00 .00	6258.26 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			TOT	11151.26	6391.26 4760.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 .00 .00	3182.65 3183.13 6391.19 6275.34	3183.13 6275.34	.00 29.32 .07 115.60	-29.80 .25	.00 .00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	12464.16	**	12464.16	7279.86 4880.00 150.00 174.30 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 .00 .00	3316.95 3183.13 7279.79 7029.64	3183.13 7029.64	.00 29.32 .07 115.60	104.50 134.55	.00 .00
L. 979/1982	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE											
Art. 3 Com. 9	Per i servizi osservazione per difesa ambiente, etc. - VEDI NOTA 1	222.22		186.90	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -19.08 .00	.00 151.83 139.92 97.13 97.13	.00 139.92 15.99 97.13 .00	.00 11.91 .00	.00 .00 .00	.00 .00 -97.13
			TRAS 3525	.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 97.13 97.13	97.13 97.13	.00 97.13	.00 .00	.00 .00	.00 -97.13
			AMB 4635	35.32	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 11.13 19.08	2.37 4.73 21.16 14.98	4.73 21.16	.10 3.20 7.24 3.20	8.66 8.99	.00 .00
			TOT	222.22	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 97.13 97.13	108.26 99.90 276.12 252.03	99.90 4.73 252.03 15.11	.10 15.11 43.23 15.11	8.66 8.99	-97.13 .00
Art. 32 Com. 1	Per interv. di cui artt. 26 e 28 concern. le riserve marine(3 mld. di cui 456 mli. trasf. a L.201/80 art.0/0) - VEDI NOTA 2	46.24		46.24	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -13.94 .00	.00 24.77 .00	.00 21.86	.00 7.53	.00 2.91	.00 .00
			TRAS 3527	46.24	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -13.94 .00	.00 24.77 .00	.00 21.86	.00 7.53	.00 2.91	.00 .00
Art. 39 Com. 1	Programma quadriennale potenziamento infrastrutture logistiche ed operative capitanerie di porto - VEDI NOTA 3	376.74		329.40	19.60 13.23 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 329.03 329.03	14.70 57.01 329.03 319.78	.00 319.78 319.78	.00 4.62 37 9.21	-46.93 .04	.00 .00
			AMB 4637	14.51	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 13.94 13.94	2.65 5.16 15.03 10.03	5.16 10.03	4.88 13.42 2.69 2.69	-2.98 2.31	.00 .00
			TOT	376.74	343.91 19.60 13.23 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 13.94 13.94	17.35 62.17 344.06 329.81	62.17 4.88 329.81 13.79	5.09 11.90 11.90 11.90	-46.91 2.35	.00 .00
Art. 7 Com. 1	Acquisto di mezzi navali - VEDI NOTA 4	639.80		51.14	7.28 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 94.72 94.72	9.22 5.76 94.72 24.36	5.76 24.36	.00 1.64 .15 1.63	1.82 18.53	-94 6.27
			TRAS 7761	4.46	.76 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 3.57 3.57	2.32 2.45 3.57 2.45	.00 2.45	.00 .00	.00 1.25	.00 -66
			TRAS 7764	6.08	.76 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 5.32 5.32	4.43 4.57 5.32 4.57	.00 4.57	.00 .00	.00 1.98	.00 -78
			AMB 7765	570.85	37.97 -.78 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -97.13 -97.13	6.11 4.57 260.31 259.64	4.57 259.64	1.02 137.85	1.54 1.45	-4.02 38.37
			TOT	639.80	593.81 46.77 -.78 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -94.28 -94.28	18.11 12.66 315.57 250.02	12.66 42.39 250.02 139.32	1.64 3.28 3.28 3.28	3.81 22.27	-6.40 44.64
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1285.01	**	1285.01	1206.19 66.37 12.45 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 143.72 143.72	143.72 174.33 143.72 174.33	52.00 6.83 52.00 6.83	6.83 6.83	-37.44 -103.53	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO : AL 1996	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO ALTRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	obbligazioni EFIM, emesse in attuazione delibera CIPI del 5/5/83											
L. 363/1984	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DELL'APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA (C.S. D.L. 159/84)											
Art. 13 Com. 6	Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile e maggio 1984 - VEDI NOTA 1	373.99	PCN 7586	373.99	15.00	.00	.00	365.00	87.29	.02	277.71	2.97
								365.00	87.29	.02	277.71	2.97
Art. 13novi Com. 6	Completamento piani di ricostruzione ai sensi della L.1402/51 - (ESAUITO)	30.00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		403.99	**	373.99	15.00	.00	.00	365.00	87.29	.02	277.71	2.97
								365.00	87.29	.02	277.71	2.97
L. 395/1984	ACQUISTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO											
Art. 1 Com. -	Acq. costr. ristr. imm. rappres. est. (L. 395/84: 60 mld.; L. 368/88: 1,5 mld.; L. 367/89: 0,735 mld.; L. 409/89: 6,5 mld.) - VEDI NOTA 1	180.67	EST 7501	180.67	171.55	9.12	.00	29.71	24.14	.00	5.57	10.24
								45.07	127.77	6.11	17.01	20.37
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		180.67	**	180.67	171.55	9.12	.00	29.71	24.14	.00	5.57	10.24
								45.07	127.77	6.11	17.01	20.37
L. 456/1984	PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE E TELECOMUNICAZIONI											
Art. 1 Com. 1	Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aerospaziali e telecomunicazioni - VEDI NOTA 1	12245.39	DIF 4011 DIF 4031 DIF	4055.33	4055.33	.00	.00	1089.91	1015.82	2.02	118.74	120.49
								372.96	2049.01	2.27	1347.65	331.10
								784.86	583.31	3.80	127.50	125.02
								2560.71	1669.79	4.64	198.65	316.71
								1718.69	1684.85	3.00	26.99	12.40

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1996	1997	1998	1999	2000	CL. RE- AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZ.TO
			4051								AL 1996							
			101	12245.39	12245.39	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	5187.95	3465.04	3.00	59.62	1663.29	27.05
			**	12245.39	12245.39	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	3562.46	3283.98	8.82	253.10	25.38	257.90
											AL 1996	.00	11560.62	7183.84	9.91	543.57	3833.21	574.86
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	12245.39									AL 1996	.00	3562.46	3283.98	8.82	253.10	25.38	257.90
											AL 1996	.00	11560.62	7183.84	9.91	543.57	3833.21	574.86
L. 798/1984																		
	INDONI INTERENTI SALVAGUARDIA VENEZIA (IL FINANZ. INIZIALE DI 600 M.D. E' STATO INTEGRATO DI 700 M.D. CON L. 910/86 ART. 7/1, DI 800 M.D. CON L. 67/88 ART. 17/12, DI 100 M.D. CON 148. D L.F. 1/99, DI 16 M.D. CON L. 360/91)	21.00		21.00	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 17 Com. 1	Contributo straordinario al Provveditorato al Porto di Venezia	2578		10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	21.00	21.00	.00	.00	.00	.00
Art. 18 Com. 1	Conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali	10.00		10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1a	Studi, progettazione, sperimentazione ed opere volte al riplegamento idrogeologico della laguna - VEDI NOTA 1	615.33		615.33	615.33	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	6.80	578.83	.25	31.41	10.99	1.15
Art. 3 Com. 1b	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per servizio vigilanza ed antinquinamento - VEDI NOTA 2	19.90		.45	.45	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1033	4.89	4.89	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.24	.16	.21	.08	.00	.00
			1037	14.56	14.56	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	1.30	5.63	4.26	.56	1.37	.00	.00
			7011	19.90	19.90	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.50	13.62	6.56	1.44	2.59	4.47	.00
			101	53.67	53.67	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	47	10.98	.03	.00	1.41	.50
											AL 1996	1.80	19.49	2.21	4.04	4.47	.00	.00
Art. 3 Com. 1c	Marginamenti lagunari - VEDI NOTA 3	53.67		53.67	53.67	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	2.63	.00	1.79	.84	.00
			7734	75.52	75.52	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	1.00	49.12	45.86	3.55	1.03	2.23	.00
Art. 3 Com. 1d	Opere portuali a difesa del litorale - VEDI NOTA 4	75.52		75.52	75.52	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	2.78	.00	2.84	.06	.00
											AL 1996	3.15	78.67	64.34	.00	13.10	1.23	.00
Art. 3 Com. 1e	Restauro edifici demaniali ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5	155.18		145.18	145.18	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	4.41	16.30	.04	3.09	8.80	4.45
			8650	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	1.10	146.63	127.53	1.65	5.07	14.03	.00
			8650	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	1.62	.00	.00	1.62	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO Q.TE. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			8034								
			880C	2.00	2.00	AL 1996	AL 1996	8.00	6.21	1.79	.00
			8125		.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	2.00	.00	.00	.00
			707	155.18	155.18	AL 1996	AL 1996	4.41	17.92	10.42	4.45
					.00	AL 1996	AL 1996	155.63	135.74	15.82	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.04	3.09	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	1.65	5.07	.00
			LIPP	23.82	23.82	AL 1996	AL 1996	.00	.45	.00	.00
			8649		.00	AL 1996	AL 1996	.00	21.05	.09	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	23.72	.00	2.58	.00
			LIPP	90.87	90.87	AL 1996	AL 1996	.00	15.26	.05	4.05
			9421		.00	AL 1996	AL 1996	3.25	77.42	12.82	.20
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	2.52	.12	.00
			LIPP	19.58	19.58	AL 1996	AL 1996	.00	17.97	1.63	.00
			7735		.00	AL 1996	AL 1996	.15	11.83	3.47	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.95	.07	.29
			LIPP	8.58	8.58	AL 1996	AL 1996	.00	8.46	6.03	.01
			8651		.00	AL 1996	AL 1996	.15	.26	1.02	.01
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			LIPP	8.80	8.80	AL 1996	AL 1996	.00	8.69	.02	.00
			7012		.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.14	.00	.00
			LIPP	12.59	12.59	AL 1996	AL 1996	.00	12.08	.01	.00
			9420		.00	AL 1996	AL 1996	.50	.00	.27	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	4.85	.00	.00
			TES	542.56	542.56	AL 1996	AL 1996	.00	542.56	.00	.00
			8812		.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	2.69	2.69	.00
			RIC	20.00	20.00	AL 1996	AL 1996	.00	18.03	1.97	.00
			7402		.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			RIC	25.00	25.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			7312		.00	AL 1996	AL 1996	.00	25.00	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			LIPP	9.76	9.76	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			8711		.00	AL 1996	AL 1996	.25	9.51	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			LIPP	4.25	4.25	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			9451		.00	AL 1996	AL 1996	.30	3.90	.06	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
			TES	9.50	9.50	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00
					.00	AL 1996	AL 1996	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
Com. 17/12e 17			9006			AL 1996	-9,50	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		1725,91		1725,91	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -7,91 17,28	20,75 1713,82	59,45 1594,55	21 17,28	-30,79 54,05	-11,26 1,36
L. 887/1984	LEGGE FINANZIARIA 1985											
Art. 11 Com. 1	Interventi straordinari di edilizia penitenziaria	530,00	LUPP 8411	530,00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 54,63 3,03	.00 54,63 3,03	.00 54,63 3,03	.00 54,63 3,03	.18 1,87 44	.00
Art. 11 Com. 18	Completamento interventi sistema intermodale zone interessate dal fenomeno del bradisismo - VEDI NOTA 1	455,00	TES 7823	455,00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 455,00 455,00	.00 455,00 455,00	.00 455,00 455,00	.00 455,00 455,00	.00 455,00 455,00	.00
Art. 11 Com. 23	Finanziamento per il 1985 programma per la prevenzione rischi sismici - VEDI NOTA 2	100,00	BBOC 8017	100,00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 99,50 22,76	.00 99,50 22,76	.00 99,50 22,76	.00 99,50 22,76	.01 22,76 03	.00
Art. 19 Com. 3	Sistema informativo Amministrazione giudiziaria - VEDI NOTA 3	1567,72	GLIS 7001 GLIS 7003 GLIS 7004 GLIS 7010 GLIS 7013	443,14 140,61 32,70 385,15 566,12	-1,80 -0,06 -0,00 -1,01 -0,98	AL 1996 NEL 1996 AL 1996 NEL 1996 AL 1996 NEL 1996 AL 1996	-37 -1,87 5,87 -6,13 -4,00 -1,50 72,00 51,93	72,49 344,67 19,48 126,88 17,46 85,81 389,53	87,52 230,87 19,57 111,09 17,46 96,43 327,54	24,84 36,35 85 7,72 0,00 1,63 7,84	.00 113,80 10,03 15,60 17,46 11,65 59,02	-2,88 43,85 66 0,00 11,24 39,48 1,80
			TOT	1567,72	-3,85	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 237,17 1336,46	.00 237,17 1336,46	.00 237,17 1336,46	.00 237,17 1336,46	.00 237,17 1336,46	-30,74 274,32 96,90
Art. 19 Com. 3a	Acquisto beni immobili e attrezzature - VEDI NOTA 4	187,59	GLIS 7005	187,59	-58	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 14,44 165,97	.00 14,44 165,97	.00 14,44 165,97	.00 14,44 165,97	.00 14,44 165,97	10,00 50,23 18,36
Art. 8 Com. 14a	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Aziende Poste e telecomunicazioni	2000,00	APT 0529	2000,00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 1149,80 1994,74	.00 1149,80 1994,74	.00 1349,85 1994,74	.00 1349,85 1994,74	.00 1349,85 1994,74	-1140,80 200,05 0,00
Art. 8 Com. 14b	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azienda di Stato per i servizi telefonici	3000,00	ASST 0650	3000,00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 25,00 2335,76	.00 25,00 2335,76	.00 25,00 2335,76	.00 25,00 2335,76	.00 25,00 2335,76	-25,00 0,00 0,00
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		7840,31		7840,31	-4,43	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 1426,41 6914,40	.00 1426,41 6914,40	.00 1426,41 6914,40	.00 1426,41 6914,40	.00 1426,41 6914,40	-1204,54 261,82 325,02

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO : AL 1996 : 1997 1998 1999 2000	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : 1997 1998 1999 2000	PERIODO AL 1996 : 1997 1998 1999 2000	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Com. 1b	Interna di competenze provincie autonome di Trento e Bolzano - (ESARITO)											
Art. 1 Com. 1c	Interventi in materia di opere idrauliche di competenza M.A.F. - (ESARITO)	50.00 *										
Art. 2 Com. 1	Opere di edilizia demaniale (1985: 390 mld., 1987: 50 mld., 1989: 150 mld.) - Riduzione mld. (art. 2/4) e 3 mld. (art. 3/2) - (ESARITO)	590.00 *										
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1654.53	**	764.53	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	50.68 712.75	52.42 627.21	5.99 17.31	1.17 86.13	-7.24 39.47
L. 118/1985	MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DI AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA (C.V.S. D.L. 12/85)											
Art. 3 Com. 6	EDILIZIA SOVVENZIONATA - Programma 1985-87 - VEDI NOTA 1	939.25	TES 7820	939.25	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	24.25 939.25	24.25 939.25	.00 .00	.00 .00	-24.25 .00
Art. 3 Com. 7	Edil. agevolata - Progr. 1986-1987 - contributi in c/interessi (limiti di impegno - prime rate: 130 mld. '86, 150 mld. '87) - VEDI NOTA 2	730.00	LIPP 8267	730.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00 730.00	.00 730.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1669.25	**	1669.25	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	24.25 1669.25	24.25 1669.25	.00 .00	.00 .00	-24.25 .00
L. 135/1985	INTERVENZI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI IN TERRITORI SOGGETTI ALLA SORANITA' ITALIANA ALL'ESTERO (LIMITI DI IMPEGNO QUINDICENNALI - M.D. 1 ANNO DAL 1985 AL 1990)											
Art. 2 Com. 1	Indennizzi impr. it. beni persi in territ. sogg. sovranita' it. est.: 1 m. imp. quind. (05 mld. dal 1980, 1 mld. anno '85-'90)	97.50	TES 7760	97.50	6.50 23.50 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00 42.14	.00 27.04	.00 18.86	.00 17.91	6.50 6.50

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : AL 1997 : AL 1998 : AL 1999 : AL 2000 : ALTRE :	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
L. 222/1985	DISPOSIZIONE SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI	150.00	TES 68/8	150.00 :	150.00 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 47 Com. 1	- VEDI NOTA 1	150.00										
L. 284/1985	PROGRAMMA RICERCHE IN ANTIPARITE (1985-1991)	519.68	RIC 2051	519.68 :	.50 .10 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	.03	.00	.15	.08
Art. 1 Com. 1	Programma ricerche in Antiparite (1985-1991) (Cfr. anche art. 8/1) - VEDI NOTA 1	519.68	RIC 7505	517.30 :	457.80 59.50 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	38.46 39.70	.00	.23	.02
			RIC 7519	1.78 :	1.49 .29 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	400.10 400.10	.00	.00	57.70
			TOT	519.68 :	459.79 59.89 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	1.49 1.20	.00	.00	.29
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFIINANZ.		519.68	**	519.68 :	459.79 59.89 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	38.85 40.02 401.44	.00	.15	8.76
L. 295/1985	FINANZ. NEL TRIENNO 1984-1986 PER RISTR. NAZIONALIZZ. INDUSTRIA NAVALECO. (COMPRESI 25 M.D. LEGGI III E 122/85, RIFIN. L. 41/86 ART. 11/28 M.D. 320. L. 910/86 ART. 3/9 M.D. 550. L. 67/88 ART. 15/29 M.D. 285. L. 155/88 M.D. -25. L. 234/89 M.D. 450)	2792.19	TRAVS 7702	2792.19 :	2446.19 80.00 266.00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	66.39 66.84	.80	-1.47	2.02
Art. 1 Com. 1 e Ba	Concessione di contributi di cui art. 3-11-12-13 legge 599/82 (compresi 5 mld. della L. 111/85) - VEDI NOTA 1	2792.19	TRAVS 7711	80.00 :	80.00 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	2579.74 2582.93	45.20 6.27	270.54	.00
Art. 1 Com. 1 e Bc	Concessione di contributi di cui art. 16 Legge 598/82 (compresi 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 2	80.00	TRAVS 7551	55.29 :	55.29 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00	.00	63.42 63.07	.00	.99	.00
Art. 1 Com. 1 e Bd	Contrib. immobilizzi per attivita' costruz. riparaz. navi mercantili solte da cantieri maggiori (compr. 5 mld.)	55.29							48.38 48.06	.01 1.63	.00	5.28

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO ALTRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.111/85) - VEDI NOTA 3												
Art. 1 Com. 1 e 8e	Finanziamenti interventi di cui titolo terzo Legge 848/84 - (ESBURITO)	95.00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		3022.48		2927.48 :	2581.48 80.00 266.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	187.75	66.39 2714.19	65.88 2474.41	.81 49.76	.48 210.88	.01 5.28
L.331/1985												
PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA												
Art. 1 Com. 1	Opere immediatamente realizzabili ai sensi art.42 Legge 641/67 - VEDI NOTA 1	4530.88		RIC 395.00 :	.00 395.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
				RIC 4135.88 :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	456.19 458.87	458.87 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
				7324	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	4135.88 4135.88	4135.88 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
				TOT 4530.88 :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	456.19 458.87	458.87 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
					.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	4135.88 4135.88	4135.88 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 1 Com. 3	Terza Università di Roma - VEDI NOTA 2	66.70		RIC 25.90 :	.00 25.90 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
				RIC 40.80 :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	19.60 19.60	19.60 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
				7325	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	40.80 40.80	40.80 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
				TOT 66.70 :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	19.60 19.60	19.60 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
					.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	40.80 40.80	40.80 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 2 Com. -	Seconda Università di Roma - Tor Vergata - VEDI NOTA 3	552.90		RIC 552.90 :	547.90 5.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	310.00 210.00	210.00 .00	.00 .00	100.00 .00	-260.00 .00
				7304	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	547.90 547.90	547.90 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		5150.48		5150.48 :	4724.58 425.90 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	785.79 4724.58	688.47 4724.58	.00 .00	97.32 .00	-260.00 .00
L.335/1985												
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO SERVIZIO E SEGNALAMENTO MARITTIMO												
Art. 1 Com. 1	Ammodernamento e rinnovamento servizio faro e segnalamento marittimo (cfr. anche art. 3/1) - VEDI NOTA 1	63.48		DIF 63.48 :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
				8101	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	62.70 62.70	62.70 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		63.48		63.48 :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI FIDUCI	RESIDUI STANZ.
Art. 6 Com. 1 e 3	LEGE 4/1986 PER M.D. 2200 E CON LEGGE 9/10/1986 PER M.D. 2975)	17304.70	LPP 7273	6975.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	6975.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Progr. trienn. interv. sulla base piano decenn. grande viabilità, delibera CIPE 28/3/85 (di cui 365 m.d. cap.0751 ANMS) - VEDI NOTA 1		ANMS 0729	-100.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	-100.00	.00	.00	.00	.00	.00
			ANMS 0750	4491.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	4491.50	.00	.00	.00	.00	.00
			ANMS 0751	5938.20	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	5938.20	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	17304.70	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	17304.70	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		17304.70	**	17304.70	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	17304.70	.00	.00	.00	.00	.00
L. 662/1985	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI FIEVRE E PER LA DIFESA DEI FENOMENI FRANOSI (COS. D.L. 480/85)	30.00	TES 8794	30.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	30.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Contributo speciale alla Provincia Autonoma di Trento	57.00	LPP 9071	36.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	36.50	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 2	Realizz. interv. per la salvaguardia abitati minacciati da movimenti franosi - Opere compet. Min. U.P. (cfr. art. 10/1) - VEDI NOTA 1		LPP 9072	7.80	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	7.80	.00	.00	.00	.00	.00
			LPP 9073	9.10	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	9.10	.00	.00	.00	.00	.00
			LPP 9074	3.60	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	3.60	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	57.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	57.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 2a	Realizz. interv. salvaguardia abitati minacciati da movimenti franosi - Opere di compet. del Min. A. e F. (cfr. art. 10/1)	5.00	MAF 8829	5.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	5.00	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		92.00	**	92.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996	92.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1996	1997	1998	1999	2000	CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO		
AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....																		
L. 808/1986	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ADDESCIMMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO																	
Art. 3 Com. 1a	Finanziamenti per l'elaborazione dei programmi - VEDI NOTA 1	7371.00	IND 7552	7371.00	1616.00	525.00	685.00	625.00	1400.00	2520.00	NEL 1996 AL 1996	0.00	224.57	323.88	41	18.89	-118.20	120.02
Art. 3 Com. 1b-1c	Contributi in c/interessi (limiti di imp. quinqu.: 30 mil. 1996; 20 mil. 1997 e decen. 50 mil. 1998) sono riportati fin. tot. - VEDI NOTA 2	532.50	IND 7553	532.50	482.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1996 AL 1996	0.00	49.91	17.42	0.09	5.34	27.15	-7.50
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		7903.50	**	7903.50	2098.50	575.00	685.00	625.00	1400.00	2520.00	NEL 1996 AL 1996	0.00	274.48	341.30	50	24.23	-91.05	112.52
L. 26/1986	INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA																	
Art. 10 Com. 1	Per favorire la ricerca a livello internazionale dell'Universita' di Trieste e per acquisto attrezzature didattiche - (ESABRITO)	25.00 *																
Art. 6 Com. 1a	Aumento fondo di rotazione di cui all'art.1 Legge 908/75 - (ESABRITO)	100.00 *																
Art. 6 Com. 1c	Aumento fondo di cui all'art.5 Legge 700/75 - VEDI NOTA 1	94.50	IND 5110	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1996 AL 1996	0.00	93.50	93.50	1.00	0.00	0.00	0.00
Art. 7 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione al Consorzio di cui al D.P.R. 102/78 - (ESABRITO)	86.00 *																
Art. 9 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste - (ESABRITO)	4.00 *																
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		308.50	**	308.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1996 AL 1996	0.00	93.50	93.50	1.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	IMPORTO	AL 1996	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	1997	1998	1999	2000	Q. RE.	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERGIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
110		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.40	.69	.62	.00	.06	.01	.29
3007		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.96	.81	.73	.00	.06	.02	.15
110		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	61.74	61.74	61.74	.00	.00	.00	.00
7302		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	153.74	153.74	153.74	.00	.00	.00	.00
140		117.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	20.62	13.62	14.69	.00	.00	1.07	.00
7565		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	66.62	183.62	172.31	.00	.00	11.31	.00
110		178.71		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	3920.07	4003.29	3869.10	.00	.00	34.19	13.43
7600		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	8193.07	8242.10	8207.91	.00	.00	34.19	94.68
110		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	750.00	750.00	750.00	.00	.00	.00	.00
7601		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	3450.00	3450.00	3450.00	.00	.00	.00	.00
LAV		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1029		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.01	.01	.01	.00	.00	.00	.00
LAV		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1030		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
LAV		115.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	20.00	135.00	135.00	.00	.00	.00	.00
3678		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	35.00	150.00	135.00	.00	.00	15.00	.00
LAV		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	80.00	80.00	134.00	.00	.00	54.00	.00
3679		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	135.00	135.00	134.00	.00	.00	1.00	.00
LAV		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	81.59	68.72	13.29	.00	12.87	94.88
8033		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	116.75	103.46	68.72	13.29	.00	34.74	.00
LAV		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	10.49	.00	.00	10.49
8038		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	10.49	.00	.00	10.49	.00	.00	.00
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.24	.24	.32	.00	.00	.08	.00
1033		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.51	.51	.43	.00	.00	.08	.00
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.06	.01	.01	.08	.00	.00	.03
1034		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.09	.01	.01	.08	.00	.00	.00
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.03	.03	.03	.00	.00	.03	.00
1159		.11		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.03	.03	.00	.00	.00	.03	.00
RIC		.11		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.08	.00	.00	.00	.00	.00	.19
2052		.11		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.08	.00	.00	.00	.00	.00	.19
RIC		.11		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.19	.08	.04	.00	.00	.04	.00
2053		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.29	.08	.04	.00	.00	.04	.00
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	21.33	41.32	21.33	.00	.00	19.99	12.24
7103		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	251.73	222.65	181.33	.00	.00	41.32	29.08
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	100.00	100.00	.00	.00	.00	100.00
7181		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	100.00	100.00	100.00	.00	.00	.00	.00
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	99.75	119.96	63.74	.00	.00	49.28	99.75
7524		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	219.70	119.96	63.74	.00	.00	49.28	99.75
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	16.10	19.10	3.00	.00	.00	16.10	3.00
7525		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	39.10	39.10	3.00	.00	.00	36.10	3.00
RIC		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	210.00	400.34	214.88	.00	.00	36.10	3.00
7552		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	1186.40	1037.84	683.59	.00	.00	275.46	280.34
MAF		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.04	.04	.12	.00	.00	394.25	160.56
1034		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.14	.14	.14	.00	.00	.08	.00
MAF		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.10	.10	.10	.00	.00	.00	.00
1035		.25		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.15	.13	.10	.00	.00	.03	.02
MAF		.25		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.13	.38	.32	.00	.00	.06	.12
1134		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.19	.44	.38	.00	.00	.06	.00
MAF		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7055		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.40	.40	.702	.00	.00	.00	.00
MAF		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREV.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
					1996 1997 1998 1999 2000	CLTRE						
7747				216.00	.00	.00	.00	216.00	216.00	.00	.00	.00
MMF								88.91	65.67	.00	53.24	.00
8219								258.87	156.41	.00	318.46	.00
MMF				27.02	.00	.00	.00	78.65	105.67	.00	64.52	.00
8288								78.65	105.67	.00	64.52	.00
TOT				152071.55	121903.88	9500.00	12550.00	8037.68	80	.00	13870.81	1046.82
								1946.28	14740.14	265.38	18.33	861.00
								3628.65	7831.65	312.27	8.33	2682.59
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	152071.55		152071.55	121903.88	9500.00	12550.00	8037.68	80	.00	13870.81	1046.82
								1946.28	14740.14	265.38	18.33	861.00
								3628.65	7831.65	312.27	8.33	2682.59
L.113/1986	PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE											
Art. 2 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 1	425.89	LAV 8067	425.89	.00	.00	.00	.00	513.89	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 2	0.00	TES 7835	.00	.00	.00	.00	.00	622.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	425.89		425.89	.00	.00	.00	.00	1135.89	.00	.00	.00
L.730/1986	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVALITA' NATURALI											
Art. 3 Com. 1	Completamento interventi su patrimonio architettonico, artistico area piamense	50.00	BBCC 8107	50.00	.00	.00	.00	.00	49.82	.09	.08	.00
L.752/1986	ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA											
Art. 0 Com. 0	Spese acquisiz. sistemi basati su moderne tecnologie per archiv. e ric. atti Commissariati liquidazione Usi Civici - VEDI NOTA 1	0.00	MMF 7004	.00	.00	.00	.00	.00	.50	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1	Interv. competenza Regioni e Province auton. Trento e Bolzano (Sul cap. 7081 anche fondi art.3/-)	12758.43	BIL 7081	12758.43	.00	.00	.00	.00	1760.05	1886.36	46.31	133.78
								2449.20	16414.99	67.02	370.43	18.05

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI
					AL 1996	1997	1998	1999	2000	CLITRE						
	L.261/76 e succ. riffin.) - VEDI NOTA 2			337.95	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	87.95
Art. 3	Concorso pagamento interessi per	1587.95	TES	337.95	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	87.95
Com. 2a - b	mutui quindic. di miglioram. e		7146							117.70	167.70	00	00	00	00	287.95
	fond. (mld.1250)		811	1250.00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	e pagam. interessi effett. entro		7086							00	00	00	00	00	00	00
	31.12.85) - VEDI NOTA 3									1250.00	1250.00	00	00	00	00	00
			TOT	1587.95	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	87.95
										117.70	1417.70	00	00	00	00	287.95
Art. 4	Compet. M.A.F. - Lo stanzi.	4918.00	TES	4918.00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Com. 1	complessa quello indicato		9008							4918.77	309.23	00	00	00	00	00
	(5916.61 mld.) e ripartito tra le											00	00	00	00	00
	azioni indicate ai commi 2,3											00	00	00	00	00
	art.4 - VEDI NOTA 4											00	00	00	00	00
Art. 4	Spese generali - Ricerca e	547.55	MAF	39	00	00	00	00	00	00	39	21	05	13	00	00
Com. 2a	sperimentazione agraria - VEDI NOTA 5		1020							2.00	1.54	29	16	40	00	00
			MAF	16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			1143							00	14	02	00	00	00	00
			MAF	2.00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			1144							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	10.42	00	00	00	00	00	00	1.99	01	02	00	00	00
			1149							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	2.50	8.64	4.28	24	00	00	00
			1151							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	44.38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			1267							26.50	70.88	00	00	00	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			1271							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	1.80	00	00	00	00	00	1.00	05	00	00	00	00	00
			1545							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	2.28	2.28	02	00	00	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			1547							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	15	00	00	00	00	00	30	30	00	00	00	00	00
			1548							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	25.00	00	00	00	00	00	15	00	00	00	00	00	00
			1590							20	35	20	00	00	00	00
			MAF	16.00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			1591							24.75	21.53	2.65	2.74	48	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			1592							21	21	00	00	00	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	14.37	11.76	3.13	2.61	00	00	00
			1593							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	9.95	00	00	00	00	00	10	10	00	00	00	00	00
			1602							00	00	00	00	00	00	00
			MAF	9.50	00	00	00	00	00	00	72	00	00	00	00	00
			7053							3.00	12.84	7.17	1.1	5.67	00	00
			MAF	276.50	00	00	00	00	00	9.50	9.25	00	00	00	00	00
			7240							19.10	28.93	23.19	02	00	5.39	13.35
			MAF	37.00	00	00	00	00	00	3.00	34.65	23.36	00	1.63	9.66	33.84
			7241							46.30	287.24	277.28	1.72	26.44	33.52	33.84
										4.50	2.44	2.78	01	41	75	4.35
										6.50	30.71	27	2.39	5.76	4.35	4.35

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRINSE PROVENIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1996	1997	1998	1999	2000						
MAF				89.40	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	3.96	4.74	.73	.00
7243									AL 1996	16.70	104.21	99.66	1.18	.71
MAF				9.20	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	2.48	.99	.00	.71
7244									AL 1996	4.70	13.58	10.21	.32	.58
MAF				5.50	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7245									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				1.20	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7246									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				9.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7247									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7248									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7249									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7250									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7251									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7252									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7253									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7254									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7255									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7256									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7257									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7258									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
TOT				547.55	.00	.00	.00	.00	EL 1996	117.90	53.57	44.63	.74	141.23
									AL 1996	264.70	626.46	528.62	21.49	164.30
MAF				.00	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.13	.00	.00
1551									AL 1996	.18	.18	.13	.00	.00
MAF				66.66	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	35.77	35.90	.00	.00
1574									AL 1996	.00	66.66	66.66	.00	.00
MAF				.05	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.05	.05	.00	.00
2030									AL 1996	.67	.69	.55	.00	.00
MAF				.33	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.05	.02	.00	.00
2040									AL 1996	.31	.42	.36	.00	.00
MAF				.20	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.20	.16	.00	.00
4019									AL 1996	.05	.25	.19	.00	.00
MAF				4.60	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.80	.71	.00	.00
7205									AL 1996	.97	4.64	3.52	.93	.00
MAF				26.30	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7280									AL 1996	.20	24.28	22.10	2.22	.00
MAF				16.85	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7281									AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
MAF				4.40	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
7282									AL 1996	.05	4.29	3.62	.16	.00
MAF				824.05	.00	.00	.00	.00	EL 1996	.00	238.14	236.08	.03	.00

Art. 4
Com. 2b
Miglioramento genetico e
varietale delle specie animali;
tenuta libri genealogici - VEDI
NOTA 6

1086.44

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO OLTRÈ RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996	1997	1998	1999							
Art. 4 Com. 2e	Prevenzione e repressione frodi - VEDI NOTA 9	67.83	MVF	50.30	50.30	00	00	00	00	00	1.70	1.11	3.81	00	3.99
			7283	72.28	72.28	00	00	00	00	00	6.42	51.32	48.09	15	5.25
			TOT	72.28	72.28	00	00	00	00	00	1.70	2.11	6.52	25	4.24
									AL 1996	16.17	76.62	88.22	5.08	2.29	5.75
			MVF	11	11	00	00	00	00	00	00	05	04	00	00
			5003						AL 1996	20	20	24	02	03	02
			MVF	1.60	1.60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			5004						AL 1996	16	156	52	21	1.03	00
			MVF	95	95	00	00	00	00	00	00	12	05	00	00
			5005						AL 1996	55	127	66	00	52	23
			MVF	3.41	3.41	00	00	00	00	00	1.98	1.53	02	01	44
			5050						AL 1996	42	3.78	2.90	05	04	00
			MVF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			5063						AL 1996	80	78	78	02	00	00
			MVF	1.80	1.80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			5065						AL 1996	12	132	96	60	36	00
			MVF	70	70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			5066						AL 1996	30	17	17	83	00	00
			MVF	2.20	2.20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			5200						AL 1996	11	231	231	00	00	00
			MVF	2.80	2.80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			5300						AL 1996	102	277	89	05	188	00
			MVF	43.41	43.41	00	00	00	00	00	38	246	00	07	4.02
			8600						AL 1996	5.57	37.10	35.10	7.33	92	4.55
			MVF	10.85	10.85	00	00	00	00	00	00	50	00	50	00
			8601						AL 1996	73	4.27	3.57	7.31	53	00
			TOT	67.83	67.83	00	00	00	00	00	1.00	2.53	4.58	02	4.25
									AL 1996	8.98	55.61	78.09	15.42	5.31	4.78
Art. 4 Com. 2f	Promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri - VEDI NOTA 10	289.52	MVF	107.48	107.48	00	00	00	00	00	00	2.00	2.17	1.55	1.38
			1264						AL 1996	10	117.19	103.94	29	10.31	2.94
			MVF	67.10	67.10	00	00	00	00	00	00	3.89	00	3.00	00
			1265						AL 1996	8.50	75.25	66.68	35	8.99	00
			MVF	19.00	19.00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			2084						AL 1996	00	19.00	8.80	00	10.20	00
			MVF	00	00	00	00	00	00	00	00	1.50	00	1.50	00
			2085						AL 1996	7.50	7.50	7.50	00	00	00
			MVF	81.00	81.00	00	00	00	00	00	00	10.04	00	20.04	00
			7006						AL 1996	13.00	91.00	49.69	3.00	33.90	7.41
			MVF	14.94	14.94	00	00	00	00	00	2.00	12.20	5.71	7.3	44
			7054						AL 1996	2.00	12.20	5.71	7.3	44	6.05
			MVF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
			7057						AL 1996	10.00	00	00	00	00	10.00
			TOT	289.52	289.52	00	00	00	00	00	8.00	14.20	23.31	7.3	5.89
Art. 4	Contributi ad istituti incaricati	10.30	MVF	10.30	10.30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
									AL 1996	47.00	32.14	241.32	4.37	63.84	16.98

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO OLTRE RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
Com. 2g	analisi, revisione per acquisto attrezzatura alta tecnologia - VEDI NOTA 11		8800				AL 1996	1.10	8.79	8.69	2.54	.01	.07
Art. 4 Com. 2g1	Sviluppo informazione in agricoltura. Sistema informativo agricolo nazionale - VEDI NOTA 12	448.14					AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MAF	.80	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1145	.30	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1146	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1147	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1148	12.72	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1149	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1150	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1151	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1152	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1153	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1154	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1155	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1156	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1157	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1158	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1159	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1160	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1161	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1162	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1163	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1164	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1165	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1166	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1167	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1168	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1169	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1170	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1171	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1172	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1173	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1174	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1175	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1176	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1177	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1178	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1179	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1180	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1181	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1182	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1183	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1184	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1185	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1186	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1187	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1188	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1189	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1190	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1191	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1192	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1193	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1194	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1195	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1196	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1197	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1198	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1199	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1200	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1201	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1202	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1203	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1204	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1205	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1206	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1207	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1208	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1209	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1210	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1211	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1212	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1213	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1214	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1215	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1216	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1217	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1218	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1219	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1220	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1221	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1222	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1223	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1224	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1225	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1226	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1227	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1228	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1229	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1230	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1231	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1232	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1233	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1234	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1235	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1236	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1237	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1238	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1239	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1240	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1241	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1242	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1243	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1244	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1245	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1246	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1247	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1248	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1249	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1250	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1251	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1252	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1253	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1254	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1255	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1256	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1257	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1258	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1259	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1260	.00</									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO Q. TRE : RIFERITO	STONDI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 4 Com. 364	Intervento settore foreste: Spese funzionamento supporto tecnico - VEDI NOTA 23	8.26	1140	8.26	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 5.00	.50 12.69	.88 6.02	.00 5.55	-1.93 1.12	.00 .00
Art. 4 Com. 365	Intervento settore foreste: Completamento impianti di particolare interesse pubblico - VEDI NOTA 24	51.00	7203	51.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .75	.00 51.39	.24 42.68	.00 .36	-.24 8.71	.00 .00
Art. 4 Com. 31	Contributi per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e managers - VEDI NOTA 25	5.88	1603 7566	5.88	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 8.35	.00 14.13	.48 9.48	.00 10.46	.00 4.66	.00 .00
Art. 5 Com. 1	Finanziamento interventi previsti regolamento CEE 797/85 relativo al miglioramento della efficienza strutture agrarie - VEDI NOTA 26	2508.74	8323 8232	2500.00 8.74	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 3.00	.00 3.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 3.00
Art. 6 Com. 1	Finanziamento azioni nel campo della "prezazione produttiva, protettiva e conservativa prevista dal Piano Forest. Naz. - VEDI NOTA 27	575.00	7087	575.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 168.00	.00 743.00	.69 743.00	.20 .00	.00 .00	.00 .00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												
		30315.74		30286.74	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 169.36	2567.92 3066.63	2560.77 2670.04	61.39 38.23	259.25 136.71	.42 619.97
L. 771/1986	CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI RIONI SASSI DI MATERA											
Art. 11 Com. 1	Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera	8.00	9076	8.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 7.66	.32 4.99	.00 .35	-.32 2.55	.00 .11
Art. 5 Com. 1	Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera - (ESCLUSO)	92.00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												
		100.00		8.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 7.66	.32 4.99	.00 .35	-.32 2.55	.00 .11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.776/1986	COMPLETAMENTO AREE DOGANALI VALICO AUTOSTRADALE DI TARVISIO	65.00		65.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	.00	3.65	-3.65	.00
Art. 1 Com. 1	Completamento aree doganali; valico autostradale di Tarvisio						.00	65.00	15.00	.00	.00
L.831/1986	DISPOSIZIONI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	693.56		693.56	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	49.96	56.33	-2.73	42.10
Art. 1 Com. 1	Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza - VEDI NOTA 1						.00	605.42	476.57	23.11	82.10
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	693.56		693.56	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	49.96	56.33	-2.73	42.10
L.879/1986	DISPOSIZIONI PER COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE ZONE FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1975 E ZONE REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'	120.00		120.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	120.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di Udine ex art. 11 Legge 528/52						.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Proseguimento e completamento sistemazione idrogeologica bacino interregionale del Tagliamento e bacino dell'alto Piave - VEDI NOTA 1	279.10		279.10	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	279.07	16.42	-16.31	.00
Art. 24 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	70.00		70.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 25 Com. 1	Recupero statico e ripristino funzionale area archeologica di Ancona, etc.	35.00		35.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
TOT		120.00		120.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	120.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di Udine ex art. 11 Legge 528/52						.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Proseguimento e completamento sistemazione idrogeologica bacino interregionale del Tagliamento e bacino dell'alto Piave - VEDI NOTA 1	279.10		279.10	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	279.07	16.42	-16.31	.00
Art. 24 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	70.00		70.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 25 Com. 1	Recupero statico e ripristino funzionale area archeologica di Ancona, etc.	35.00		35.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
TOT		120.00		120.00	.00 .00 .00 .00 .00	0/04 NEL 1996 AL 1996	.00	120.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PENENZE	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
Art. 28 Com. 1	Opere potenziamento porto di Ancona - VEDI NOTA 2	106.92	LPP 7509	106.92	89.92 17.00 .00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.45	.00	.45	.00
Art. 29 Com. 3	Contributo alla Regione Marche per opere completamento reti acqua e gas metano in zone frontere di Ancona	20.00	TES 8800	20.00	20.00 .00 .00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione tratta Mucio-Golfiorito sulla SS.77, etc. - VEDI NOTA 3	95.00	TES 7847 ANAS 0701 ANAS 0702 ANAS 0703	95.00	95.00 .00 .00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996 NEL 1996 AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -95.00 .00 20.00 20.00 35.00 40.00	.00 .00 20.00 20.00 35.00 40.00 40.00	.00 .00 20.00 20.00 35.00 40.00 40.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 -20.00 .00 -3.20 .00 -40.00
Art. 31 Com. 1	Ricostruzione e completamento sedì Università di Ancona	35.00	RIC 7309	35.00	35.00 .00 .00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 33 Com. 1	Asse attrezzato piano regolatore di Ancona - (ESARITTO)	10.00 *											
Art. 5 Com. 1	Contributo al Centro Oncologico di Aviano - VEDI NOTA 4	11.91	TES 8796	11.91	9.94 .97 1.00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996	.00	.97	1.94	.00	.00	.97	.00
Art. 8 Com. 1	Completamento ammodernamento strade statali n.52, n.582, n.355 e n. 13 ex art.5 Legge 882/82 - VEDI NOTA 5	275.00	LPP 7276 ANAS 0784	275.00	275.00 .00 .00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00 -120.00 .00 120.00	.00 155.00 49.88 120.00	.00 155.00 79.39 119.99	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 .00 -29.51 .00	.00 .00 -29.88 .00
Art. 9 Com. 1	Contributo c'la Regione Friuli Venezia Giulia per realizzazione aree attrezzate turistico-commerciali	30.00	TES 8798	30.00	30.00 .00 .00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1087.93	**	1077.93	1088.96 17.97 1.00 .00	AL 1996 : NEL 1996 AL 1996	.00	110.85	166.67	.00	3.62	-59.44	-109.88
								1060.95	978.04	5.58	38.63	-34.28	-2.43

L. 896/1986

DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA
CULTIVAZIONE DELLE RISORSE
GEOTERMICHE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

L. 120/1987 MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
Art. 11 Com. 1	EMERGENZA COMUNE DI SENISE ED ALTRI COMUNI DA DISSESTO TERRITORIO E ANABESITA' AMNESFERICHE DEL GENNAIO 1987 (CNS.D.L. 8/1987)	168.98	7504	168.98	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	1.80	3.96	12.77	-2.19	-31
							.00	131.95	131.95	12.77	10.38	14.26
Art. 11 Com. 4	Ripristino opere marittime di competenza dello Stato e opere difesa costiera danneggiate nel gennaio 1987 - VEDI NOTA 1	50.00	8024	21.03	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Salvaguardia, recupero e restauro beni culturali		8802	28.97	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	21.00	20.57	.03	.00	.00
			8109	50.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	28.95	27.86	.02	.00	.00
			TOT	12.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	49.95	48.43	.05	.00	.00
Art. 12 Com. 5ter	Contributi a pescatori per fermo attività lavorativa	12.00	3567	12.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	230.98	**	230.98	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	1.80	3.96	12.77	-2.19	-31
							.00	203.90	191.97	12.82	10.38	14.26
L.12/1987	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 517/75 SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO	402.74	8045	402.74	393.49 9.25 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	57.69	24.91	15.06	23.31	-72.75
	Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio - VEDI NOTA 1						.00	319.55	151.64	73.94	73.20	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	402.74	**	402.74	393.49 9.25 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	57.69	24.91	15.06	23.31	-72.75
							.00	319.55	151.64	73.94	73.20	.00
L.399/1987	RIFINANZIAMENTO INTERVENTI POLTICA MINIERARIA (CNS. D.L. 318/87 E SUCC.INTEGRAZIONI)	380.00	7301	380.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	18.79	2.66	16.04	4.17	-34.83
	Istituzione Fondo Nazionale Artigianato ai sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 1						.00	406.90	351.22	22.16	31.82	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	380.00	**	380.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00	18.79	2.66	16.04	4.17	-34.83
							.00	406.90	351.22	22.16	31.82	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRESI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	ECONOMICHE		RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
					AL 1996	1997	1998	1999	2000			Q. IRE :	PERIODO RIFERITO			PERENZ.
L. 441/1987																
DISPOSIZIONI URGENTI SMALTIMENTO																
RIFIUTI (C.V.S. D.L. 361/87)																
Art. 14	Contributo conto capitale imprese	60.00	7103	60.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Com. 3 e 6										57.27	10.86	2.73	46.41	.00	.00	
Art. 14	Predisposizione Piano Nazionale	57.17	2054	57.17	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.98	10.93	.00	.05	.00	
Com. 4 e 7	Ricerca in materia smaltimento rifiuti - VEDI NOTA 1									56.96	22.67	21	34.24	.05	.00	
Art. 14	Programma raccolta differenziata	75.00	7104	75.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Com. 5 e 8	rifiuti									74.98	22.65	.02	52.33	.00	.00	
Art. 5	Bonifica aree tranite Regioni	100.00	7102	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.55	.00	.55	.00	.00	
Com. 5										99.32	57.60	.68	41.72	.00	.00	
Art. 6	Realizzazione mappa di scariche	5.00	2053	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.01	.00	
Com. 1 e 2										4.91	4.73	.09	.18	.00	.00	
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		297.17		297.17	.00	.00	.00	.00	.00	10.98	11.48	.00	.54	.04	.00	
										293.44	118.51	3.73	174.88	.05	.00	
L. 449/1987																
ADEGUAMENTO IMMOBILI PER MUSEI,																
ARCHIVI E BIBLIOTECHE (C.V.S.																
D.L. 371/87)																
Art. 1	Programma interventi urgenti -	1265.19	8000	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.26	.00	-1.26	.00	.00	
Com. 1	VEDI NOTA 1									68.97	18.18	1.03	.79	.00	.00	
Art. 1				129.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.27	.00	.27	.00	.00	
Com. 1										129.79	128.19	.00	1.60	.00	.00	
Art. 1				1.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.71	.00	.00	.00	.00	
Com. 1										1.71	1.71	.00	.00	.00	.00	
Art. 1				447.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.41	.00	-5.25	.00	.00	
Com. 1										444.81	356.14	3.14	48.54	.13	.00	
Art. 1				514.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.08	.00	4.08	.00	.00	
Com. 1										513.82	494.86	.87	18.93	.03	.00	
Art. 1				71.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.40	.00	-1.39	.01	.00	
Com. 1										71.22	58.12	.04	13.08	.02	.00	
Art. 1				29.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Com. 1										29.79	29.79	.00	.00	.00	.00	
TOT		1265.19		1265.19	.00	.00	.00	.00	.00	1.71	14.13	.00	-12.25	-1.71	.00	
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1265.19		1265.19	.00	.00	.00	.00	.00	1260.11	1176.99	5.08	82.94	.18	.00	
										1.71	14.13	.00	-12.25	-1.71	.00	
										1260.11	1176.99	5.08	82.94	.18	.00	

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1996	1997	1998	1999	2000	CLIRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
L. 470/1987	INTERVENTI URGENTI PER I COMUNI DELLA VALLELLINA, ETC. A SEGUITO CALAMITA' LUGLIO-AGOSTO 1987 (CNS. D.L. 384/1987)																
Art. 4 Com. 18	Integr. Fondo Solidarietà Nazionale per interventi in agricoltura per 140 mld. di cui 40 al Fondo Protezione Civile - (ESARTO)	100.00 *															
Art. 5 Com. 5	Contributo straordinario ai Comuni per imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, etc. - (ESARTO)	160.00 *															
Art. 7 Com. 1	Sistemazione idraulica (80 miliardi di cui 50 finanziati a carico del PPC)	80.00	LLPP 7741	80.00	80.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.03	75	.00	.03	.03
											AL 1996	.00	76.32	64.22	1.67	14.07	.01
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	340.00	**	80.00	80.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.03	75	.00	.03	.03
											AL 1996	.00	76.32	64.22	1.67	14.07	.01
L. 531/1987	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA (CNS. D.L. 443/87)																
Art. 5 Com. 2	Disposizioni urgenti in materia sanitaria	19.20	SAV 8222	19.20	19.20	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
											AL 1996	.00	19.20	19.20	.00	.00	.00
L. 545/1987	RUPE ORVIETO E COLLE TOSI																
Art. 1 Com. 4	Interventi Ministero Beni Culturali - VEDI NOTA 1	109.53	BBCC 8028 8113	32.88	32.88	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	6.19	.00	.45	-6.64
											AL 1996	-14.90	17.97	16.34	.01	1.27	.36
											AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
											AL 1996	14.90	91.49	86.98	.06	.95	-3.65
	TOT		TOT	109.53	109.53	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	19.08	.00	.45	-19.53
											AL 1996	.00	109.46	103.32	.07	2.13	-4.01
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	109.53	**	109.53	109.53	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	19.08	.00	.45	-19.53
											AL 1996	.00	109.46	103.32	.07	2.13	-4.01

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PREV.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.		
					AL 1996	1997	1998	1999	2000	Q. IRE :						PERIODO RIFERITO	
FINANZA E SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO FINANZE																	
Art. 1 Com. 1	Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze - VEDI NOTA 1	4698.63	FIN	3995.00	3995.00	.00	.00	.00	.00	.00	78	3925.41	3925.41	70.37	.00	.00	
			3001	36.48	36.48	.00	.00	.00	.00	.00	1.56	3926.19	3926.19	70.37	.00	.00	
			FIN								.00	34.81	32.95	1.17	.00	1.86	
			3012	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35.31	33.45	1.17	.00	1.86	
			FIN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
			3015	667.15	667.15	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		FIN								.78	55.99	56.34	.00	2.98	3.33	2.29	
		3136								.00	663.45	531.17	1.86	47.37	84.91	.79	
		TOT	4698.63	4698.63	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4016.21	4014.70	71.54	2.98	1.47	.79
										.00	4624.95	4400.81	73.39	47.37	86.77	.29	
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4698.63		4698.63	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4016.21	4014.70	71.54	2.98	1.47	.79
										.00	.00	4624.95	4400.81	73.39	47.37	86.77	.29
LEGE FINANZIARIA 1998																	
L. 67/1998																	
Art. 13 Com. 15	Limiti d'impegno decennali per lo sviluppo del settore zootecnico ai sensi L.752/86 (la rata: 1998 30 mld, 1999 20 mld) - VEDI NOTA 2	250.00	TRAS	227.00	227.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7210	23.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	227.00	227.00	.00	.00	.00	.00
			7803								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	250.00	250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15 Com. 16	Limiti d'impegno decennali per lo sviluppo del settore zootecnico ai sensi L.752/86 (la rata: 1998 30 mld, 1999 20 mld) - VEDI NOTA 2	435.10	MAF	435.10	215.50	12.60	12.60	194.40	.00	.00	.00	12.59	1.27	.07	12.42	1.10	.06
			7553								.00	715.43	44.01	.07	110.87	60.55	.00
Art. 15 Com. 1a	Aumento capitale sociale GEPI con concorso EFIM, ENI ed IRI - VEDI NOTA 3	526.70	IND	526.70	526.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.52	.00	4.96	3.56	11.70
			7562							.00	.00	514.98	500.06	.02	14.90	.00	11.70
Art. 15 Com. 1c	Oneri di ammortamento per capitale ed interessi ed oneri finanziari sui mutui e sulle anticipazioni accordate alla GEPI. - VEDI NOTA 4	3025.00	TES	3000.00	900.00	300.00	300.00	1500.00	.00	.00	.00	297.00	445.50	3.00	.00	148.50	.00
			7745	25.00	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	297.00	445.50	3.00	.00	1.15	.00
			7754							.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	3025.00	925.00	300.00	300.00	1500.00	.00	.00	.00	.00	297.00	445.50	3.00	.00	148.50
Art. 17 Com. 14	Completamento opere adduzione invaso Radracoli - (ESURITO)	40.00 *										919.00	917.85	6.00	.00	1.15	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO DIRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 17 Com. 20	Salvaguardia litorale area metrop. Cagliari da realizzarsi con interv. straord. Min. Ambiente d'intesa con Reg. Sardegna - VEDI NOTA 5	119.11	7301	119.11 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	29.11	.00	.00	9.11	-14.85
Art. 17 Com. 39	Esecuzione acquedotti di carattere interregionale - VEDI NOTA 6	280.00	8882	280.00 ;	270.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	15.34	4.49	.00	84.87	-5.34
Art. 17 Com. 40	Finanziamento progetti urgenti per difesa idrogeologica e assetto bacino fluvioso - VEDI NOTA 7	119.40	7405	119.40 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	19.55	.00	.00	19.40	-5.00
Art. 24 Com. 23	Emergenza di carattere socio-sanitario acquisizione elicotteri forze armate - VEDI NOTA 8	180.41	4072	180.41 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.41	.00	.00	.00	.00
Art. 25 Com. 2	Iniziative economiche province Inieste e Garzia di cui art. 2 L. 198/76 - (ESAUITO)	45.00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		5020.72	**	4935.72 ;	2606.12 322.60 312.60 1694.40 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	374.00	460.19	3.07	209.52	-13.55
1.346/1988	MODIFICHE ALLA L. 46/82 E PARTECIPAZIONE PROGRAMMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI DI RICERCA APPLICATA (LIMITI DI IMPEGNO BIENNALE - I RATE: 125 MLD. PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 1989 AL 1991) - SONO CONSIDERATI GLI AMMONTARI COMPLESSIVI							2564.89	2046.13	6.13	197.20	35.10
Art. 1 Com. 3	Limiti di impegno decennale la rata 125 mld/per ogni anno dal 1989 al 1991	3750.00	7507	3750.00 ;	2750.00 375.00 625.00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	375.00	213.80	.00	102.96	.00
1.506/1988	PATIFICA ED ESECUZIONE SCAMBIO NOTE TRA GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA E LA FAO PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRALE ORGANIZZAZIONE							2749.48	1012.90	.52	1678.34	.00
Art. 4 Com. 1	Ampliamento sede centrale organizzazione FAO	25.00	8439	25.00 ;	25.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00	.09	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998 1999 2000	ALTRA RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
L. 543/1988	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA E RAVENNA										
Art. 1 Com. 1	Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna	60.00	TRAS 8051	60.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00	.06 .00 .00 .00 .00	.00	.00
L. 556/1988	MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE E TECNOLOGICHE (C.V. DL 465/1988)										
Art. 1 Com. 1B	Contributi decennali interessi - Limite impegno 1989 I rata: 21 miliardi - VEDI NOTA 1	199.65	PCN 7836	199.65	21.00 21.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	9.38 153.73	.76 2.42 3.92 12.25	-2.54 38.71	.00
Art. 4 Com. 2	Limite impegno ventennale per ammortamento Cassa CO.PP. (4 mld. annui a decorrere dal 1989)	80.00	PCN 7837	80.00	4.00 4.00 40.00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	4.00 32.00	.00 .70 19.97 1.92	.00 10.11	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	279.65	**	279.65	25.00 25.00 40.00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	13.38 185.73	.76 3.12 3.92 14.17	-2.54 48.82	.00
L. 13/1989	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI										
Art. 10-12 Com. 1	Costituzione "Fondo speciale per eliminazione e superamento barriere architettoniche" - VEDI NOTA 1	85.00	LUPP 8275	85.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	25.00 85.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	85.00	**	85.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	25.00 85.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00
L. 122/1989	DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PARCHeggi										
Art. 4 Com. 3	Limiti di impegno quindicennali: Art. 4/3c - 100 mld. 1989, 50	1100.00	PCN 7651	1100.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00 1100.00	.00 30.69 932.14 130.88	-39.22 36.98	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 AL 1997 1998 1999 2000	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
	mld.1990 : Art.8/1c 50 mld.1988, 50 mld.1990 e 100 mld.1991 - VEDI NOTA 1			1100.00 :	1100.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.53	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFIINANZ.	1100.00	**	1100.00 :	1100.00	.00	.00	.00	.00	.00	932.14	.00
L.183/1989	MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA SIDERURGIA (CNS.D.L.120/1989)			1194.67 :	1170.57	24.10	.00	.00	.00	.00	34.23	.00
Art. 7 Com. 1	Istituzione "Fondo speciale di reindustrializzazione" -- VEDI NOTA 1	1194.67	IND 7563	1194.67 :	1170.57	24.10	.00	.00	.00	.00	236.70	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFIINANZ.	1194.67	**	1194.67 :	1170.57	24.10	.00	.00	.00	.00	1095.70	.00
L.183/1989	NOME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SOLO			84.55 :	84.55	.00	.00	.00	.00	.00	15.40	.00
Art. 30 Com. 3	Finanziamento studi bacino regionale pilota - VEDI NOTA 1 - (ESABRITO)	0.00 *		2083.67 :	1653.67	420.00	.00	.00	.00	.00	98.70	.00
Art. 30 Com. 3a	Studi per bacino pilota - VEDI NOTA 2	84.55	LLPP 7748	84.55 :	84.55	.00	.00	.00	.00	.00	9.70	.00
Art. 31 Com. 5	Schemi previsionali e programmatici - VEDI NOTA 3	2083.67	TES 9010	2083.67 :	1653.67	420.00	.00	.00	.00	.00	98.70	.00
Art. 31 Com. 5a	Schemi previsionali e programmatici - VEDI NOTA 4	1201.25	PCON 1175 PCON 6352 PCON 6353 PCON 6387 PCON 7701 LLPP 7749	.00 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	300.00	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00
				1201.25 :	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	1872.09	.00
				1.09 :	1.09	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				.13 :	.13	.00	.00	.00	.00	.00	.09	.00
				14.22 :	14.22	.00	.00	.00	.00	.00	.13	.00
				86.41 :	86.41	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00
				1099.40 :	1099.40	.00	.00	.00	.00	.00	33.20	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 AL 1997 AL 1998 AL 1999	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	POTENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				TOT	1201.25	1201.25	.00	.00	.00	.00	.00	4.17	42.56
							AL 1996	2059.00	1906.74	47.33	69.23	83.53	183.42
Art. 31 Com. 5b	Contributi straordinari Regione Toscana per diga Biliardino - VEDI NOTA 5	300.09		LIPP 7759	80.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.02
				LIPP 7766	219.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20.19
				TOT	300.09	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	301.90	301.90	.00	.00	.00	20.19
				** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3669.56	3249.55	420.00	.00	.00	.00	.00	-1.53	42.39
							AL 1996	2799.60	2606.74	47.33	69.23	83.63	206.46
L. 206/1989	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE IMBESSATE DAL CAMPIONATO MUNDIALI DI CALCIO	430.00		FFSS 0538	430.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 2	L'Ente FF.SS. e' autorizzato nel biennio 1989-90 a contrarre mutui fino concorr. di 430 mil. con ammort. a carico Stato						AL 1996	430.00	430.00	.00	.00	.00	.00
L. 234/1989	DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDUSTRIA NAVAL-MECCANICA E ARMATORIALE	35.00		TRAS 7709	35.00	21.00	3.50	10.50	.00	.00	.00	-1.17	.00
Art. 0 Com. 0	Contributo alle imprese navali meccaniche per il trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore - VEDI NOTA 1						AL 1996	16.23	7.32	4.77	.00	8.91	.00
Art. 0 Com. 00	Per incrementare ruolo ricerca e sviluppo nel miglioramento competitivita' e consolidare basi tecnologiche ind. navale mecc. - VEDI NOTA 2	194.81		TRAS 7710	194.81	24.81	19.00	39.00	.00	.00	.00	5.23	1.75
							AL 1996	22.87	7.64	.19	.00	15.23	1.75
Art. 10-12 Com. 2 e 3	Contributo in unica soluzione per riduzione oneri finanziari (cfr. anche art. 1273) - (ESBURITO)	3.00 *					.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 17 Com. 9	Finanziamento programmi triennali "Centro per gli Studi di Tecnica Navale"	61.20		TRAS 7562	61.20	61.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO CL. RE. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
Art. 18 Com. 1 e 3	Contributi per costruzione prototipi - (ESURITO)	12.00 *										
Art. 2 Com. 1 e 10	Contributi per nuove costruzioni navali (la L. 23/93 art. 11/1 autorizza limiti d'imp. decen. di 30 mld. dal 1993 e 1994) - VEDI NOTA 3	6550.50	TRAS 7703	6550.50	2106.60 625.10 595.10 2050.60 1173.10	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	642.13 2085.45 2861.69	462.60 2861.69	.01 2.19	179.34 823.57	11.36 18.96
Art. 27 Com. 1 e 3	Contributi acquisti navi bandiera estera (limiti imp. 8 mld. dal '88 e 20 mld. dal '90 per 8 anni e dec. di 12 mld. dal '93) - VEDI NOTA 4	374.00	TRAS 7951	374.00	258.00 35.00 15.00 51.00 15.00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	28.69 236.43	34.68 222.73	9.31 21.57	-6.04 13.65	-3.00 .00
Art. 37 Com. 3 - 4b	Limiti di impegno la rata (65 mld. 1990) durata 12 anni - VEDI NOTA 5	2673.14	TRAS 7701	2673.14	1970.14 118.00 118.00 417.00 50.00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	429.56 1854.31	476.59 1689.32	107.06 115.83	-52.42 17.47	-19.65 147.52
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformità regole convenzioni internazionali	24.00	TRAS 7707	24.00	24.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00 3.43	.00 3.34	.00 20.57	.00 .09	.00 .00
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni navali per razionalizzazioni produttive - VEDI NOTA 6	322.09	TRAS 7704	322.09	132.09 27.50 27.50 92.50 42.50	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	34.11 122.03	14.76 59.42	.89 10.06	20.04 38.41	-10.00 .00
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni - VEDI NOTA 7	24.73	TRAS 7705	24.73	19.73 1.00 1.00 3.00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.73 19.72	1.00 16.39	.00 .01	.27 2.67	.00 .00
Art. 9 - 12 Com. 4	Contributi diretti riduz. oneri fin. (9 mld. anni dal '88 al '91 e 55 mld dal '90 per 8,5 anni e imp. dec. 10 mld dal '93 e '94) - VEDI NOTA 8	3579.00	TRAS 7706	3579.00	1305.00 379.50 351.50 853.50 679.50	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	349.98 1280.74	333.65 1135.11	1.46 5.83	16.00 145.30	15.05 18.43
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		13853.47	**	13838.47	5922.57 1208.60 1147.60 3506.60 2053.10	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	1501.14 5702.41	1335.16 4464.16	119.35 181.02	160.71 1215.35	-4.48 39.14
L. 246/1989	INTERVENTI URGENTI PER IL RISSANAMENTO E LO SVILUPPO DI REGGIO CALABRIA (C.S. D.L. 166/89)											
Art. 1 Com. 2	Costituire fondo problemi aree urbane (di cui 320 mld. stanziati dalla 64/86) - VEDI NOTA 1	951.71	PCON 7652 PCON 7657	717.05	637.05 40.00 40.00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996 : NEL 1996 : AL 1996	.00	57.70 564.75	5.07 375.07	.00 .00	52.63 189.68	22.30 72.30

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999	PERIODO OLTRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.TO
Art. 3 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Calabria ai sensi art.12 legge 281/70 - (ESAURITO)	563.00 *										
			TOT	951.71	871.71 40.00 40.00 40.00	00 NEL 1996 AL 1996	00	57.70	20.50	00	37.20	22.30
								799.41	403.96	00	35.45	72.30
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1514.71		951.71	871.71 40.00 40.00 40.00	00 NEL 1996 AL 1996	00	57.70	20.50	00	37.20	22.30
								799.41	403.96	00	35.45	72.30
L.274/1989	CONTRIBUTO ALL'INFN PER IL QUINQUENNIO 1988-1993											
Art. 1 Com. 1	Contributo all'INFN per il quinquennio 1988-1993 - VEDI NOTA 1	3692.57										
			RIC	3154.93	3154.93 00 00 00	00 NEL 1996 AL 1996	25.00	475.00	475.00	00	00	00
			RIC	537.64	184.95 58.44 294.25	00 NEL 1996 AL 1996	48.45	3106.48	3106.48	00	00	00
			7520					95.05	9.96	00	85.09	69.69
								163.71	9.96	00	153.75	69.69
			TOT	3692.57	3339.88 58.44 294.25	00 NEL 1996 AL 1996	00	570.05	484.96	00	85.09	69.69
								3270.19	3116.44	00	153.75	69.69
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	3692.57		3692.57	3339.88 58.44 294.25	00 NEL 1996 AL 1996	00	570.05	484.96	00	85.09	69.69
								3270.19	3116.44	00	153.75	69.69
L.283/1989	PROMOVIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALL'INQUINAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI (GVS.D.L.227/88)											
Art. 2 Com. 2	Contributi alle Regioni per adeguamento impianti di depurazione costiera	16.50		16.50	16.50 00 00 00	00 NEL 1996 AL 1996	00	00	00	00	00	00
Art. 2bis Com. 4	Riduzione carico di nutrimenti versati in mare - VEDI NOTA 1	1426.35		1426.35	1291.55 4.80 130.00	00 NEL 1996 AL 1996	00	38.08	76.76	00	214.17	22.88
								1287.55	501.93	00	490.97	204.65
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1442.85		1442.85	1308.05 4.80 130.00	00 NEL 1996 AL 1996	00	38.08	76.76	00	214.17	22.88
								1304.05	518.43	00	490.97	204.65
L.305/1989	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE											
Art. 1 Com. 4	Finanziamento programma triennale - VEDI NOTA 1	450.21		85.00	85.00 00 00 00	00 NEL 1996 AL 1996	5.00	85.00	00	00	85.00	5.00
								85.00	00	00	85.00	5.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
					AL 1996	1997	1998	1999	2000							
Art. 10 Com. 2	Soma per il finanziamento programmi di investimento parchi nazionali - VEDI NOTA 2	11.00	7408	194.32	121.32	73.00	.00	.00	.00	NEI 1996	21.00	142.32	.00	.00	142.32	.00
				7705						AL 1996	21.00	142.32	.00	.00	142.32	.00
				8501	180.89	144.39	36.50	.00	.00	NEI 1996	.00	144.26	.00	.13	144.26	.00
				TOT	460.21	350.71	109.50	.00	.00	AL 1996	.00	144.26	.00	.13	144.26	.00
Art. 11 Com. 4	Soma per elaborazione e attuazione piani nazionali di ricerca in materia ambientale - VEDI NOTA 3	19.20	7714	19.20	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8350	19.20	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	19.20	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8001	27.80	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 12 Com. 1	Soma per programmi di informazione e divulgazione ambientale - VEDI NOTA 4	27.80	8001	27.80	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8002	26.00	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	165.40	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				7951	139.40	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 13 Com. -	Spese per la progettazione, etc. - VEDI NOTA 5	165.40	8002	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	165.40	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				7731	100.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0.00 *						AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 14 Com. 1	Spese per l'avvio dei Prelievi, etc.	100.00	7731	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0.00 *						AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0.00 *						NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0.00 *						AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15 Com. 2	Iniziativa per la tutela mediterranea - VEDI NOTA 6 - (ESURITO)	311.76	8502	311.76	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8502	311.76	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	311.76	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8502	311.76	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 3	Soma per interventi urgenti per il risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane - VEDI NOTA 7	311.76	8502	311.76	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8502	311.76	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	311.76	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8502	311.76	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 2	Soma per interventi urgenti ad anticipazione piani di risanamento bacini Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno - VEDI NOTA 8	562.12	7712	562.12	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				7712	562.12	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	562.12	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				7712	562.12	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9	Soma per progetti nuova occupaz.	406.01	8001	406.01	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8001	406.01	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	406.01	.00	.00	.00	.00	NEI 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				8001	406.01	.00	.00	.00	.00	AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Com. 4 ^a	per tutela arb. le nel Mediterraneo (art. 11 D. app. con DPR 6/3/78) (mld. 313,5-95 resid. '90 - VEDI NOTA 9	7104				AL 1996		367.59	71.65	201.83	18.42
Art. A Com. 0	Spese per l'elaborazione di piani e programmi di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 - VEDI NOTA 10	48.00		48.00		AL 1996		37.68	19.33	8.18	
**	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2111.50		2111.50	2002.00	AL 1996		562.30	116.14	416.83	34.62
L. 424/1989	MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICA NELLE AREE INTERESSATE DAGLI FENOMENI DI EUROFIZZAZIONE VERIFICATISI NEL 1989 NEL MARE ADRIATICO	30.00 *									
Art. 1 Com. 3 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi ai Comuni, Province, etc. - (ESAUITO)	334.00		334.00		AL 1996		334.00			
Art. 1 Com. 8 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi contro interessi su mutui - VEDI NOTA 1	354.00		354.00		AL 1996		354.00			
**	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	364.00		364.00		AL 1996		364.00			
L. 38/1990	MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (OS. D.L. 415/89)	250.00 *									
Art. 27 Com. 2	Contributi agli enti a partecipazione statale - Enti di gestione e EMO - VEDI NOTA 1 - (ESAUITO)	76.50		76.50		AL 1996		76.50			
Art. 30bis Com. 0	Misure urgenti per prevenzione incendi	76.50		76.50		AL 1996		76.50			
Art. 30bis Com. 0	Misure urgenti per prevenzione incendi	76.50		76.50		AL 1996		76.50			
**	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	364.00		364.00		AL 1996		364.00			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AL 1996	AL 1997	AL 1998	AL 1999	AL 2000	AL 2001	AL 2002	AL 2003	AL 2004	AL 2005	AL 2006	AL 2007	AL 2008	AL 2009	AL 2010	AL 2011	AL 2012	AL 2013	AL 2014	AL 2015	AL 2016	AL 2017	AL 2018	AL 2019	AL 2020	AL 2021	AL 2022	AL 2023	AL 2024	AL 2025	AL 2026	AL 2027	AL 2028	AL 2029	AL 2030	AL 2031	AL 2032	AL 2033	AL 2034	AL 2035	AL 2036	AL 2037	AL 2038	AL 2039	AL 2040	AL 2041	AL 2042	AL 2043	AL 2044	AL 2045	AL 2046	AL 2047	AL 2048	AL 2049	AL 2050	AL 2051	AL 2052	AL 2053	AL 2054	AL 2055	AL 2056	AL 2057	AL 2058	AL 2059	AL 2060	AL 2061	AL 2062	AL 2063	AL 2064	AL 2065	AL 2066	AL 2067	AL 2068	AL 2069	AL 2070	AL 2071	AL 2072	AL 2073	AL 2074	AL 2075	AL 2076	AL 2077	AL 2078	AL 2079	AL 2080	AL 2081	AL 2082	AL 2083	AL 2084	AL 2085	AL 2086	AL 2087	AL 2088	AL 2089	AL 2090	AL 2091	AL 2092	AL 2093	AL 2094	AL 2095	AL 2096	AL 2097	AL 2098	AL 2099	AL 2100	AL 2101	AL 2102	AL 2103	AL 2104	AL 2105	AL 2106	AL 2107	AL 2108	AL 2109	AL 2110	AL 2111	AL 2112	AL 2113	AL 2114	AL 2115	AL 2116	AL 2117	AL 2118	AL 2119	AL 2120	AL 2121	AL 2122	AL 2123	AL 2124	AL 2125	AL 2126	AL 2127	AL 2128	AL 2129	AL 2130	AL 2131	AL 2132	AL 2133	AL 2134	AL 2135	AL 2136	AL 2137	AL 2138	AL 2139	AL 2140	AL 2141	AL 2142	AL 2143	AL 2144	AL 2145	AL 2146	AL 2147	AL 2148	AL 2149	AL 2150	AL 2151	AL 2152	AL 2153	AL 2154	AL 2155	AL 2156	AL 2157	AL 2158	AL 2159	AL 2160	AL 2161	AL 2162	AL 2163	AL 2164	AL 2165	AL 2166	AL 2167	AL 2168	AL 2169	AL 2170	AL 2171	AL 2172	AL 2173	AL 2174	AL 2175	AL 2176	AL 2177	AL 2178	AL 2179	AL 2180	AL 2181	AL 2182	AL 2183	AL 2184	AL 2185	AL 2186	AL 2187	AL 2188	AL 2189	AL 2190	AL 2191	AL 2192	AL 2193	AL 2194	AL 2195	AL 2196	AL 2197	AL 2198	AL 2199	AL 2200	AL 2201	AL 2202	AL 2203	AL 2204	AL 2205	AL 2206	AL 2207	AL 2208	AL 2209	AL 2210	AL 2211	AL 2212	AL 2213	AL 2214	AL 2215	AL 2216	AL 2217	AL 2218	AL 2219	AL 2220	AL 2221	AL 2222	AL 2223	AL 2224	AL 2225	AL 2226	AL 2227	AL 2228	AL 2229	AL 2230	AL 2231	AL 2232	AL 2233	AL 2234	AL 2235	AL 2236	AL 2237	AL 2238	AL 2239	AL 2240	AL 2241	AL 2242	AL 2243	AL 2244	AL 2245	AL 2246	AL 2247	AL 2248	AL 2249	AL 2250	AL 2251	AL 2252	AL 2253	AL 2254	AL 2255	AL 2256	AL 2257	AL 2258	AL 2259	AL 2260	AL 2261	AL 2262	AL 2263	AL 2264	AL 2265	AL 2266	AL 2267	AL 2268	AL 2269	AL 2270	AL 2271	AL 2272	AL 2273	AL 2274	AL 2275	AL 2276	AL 2277	AL 2278	AL 2279	AL 2280	AL 2281	AL 2282	AL 2283	AL 2284	AL 2285	AL 2286	AL 2287	AL 2288	AL 2289	AL 2290	AL 2291	AL 2292	AL 2293	AL 2294	AL 2295	AL 2296	AL 2297	AL 2298	AL 2299	AL 2300	AL 2301	AL 2302	AL 2303	AL 2304	AL 2305	AL 2306	AL 2307	AL 2308	AL 2309	AL 2310	AL 2311	AL 2312	AL 2313	AL 2314	AL 2315	AL 2316	AL 2317	AL 2318	AL 2319	AL 2320	AL 2321	AL 2322	AL 2323	AL 2324	AL 2325	AL 2326	AL 2327	AL 2328	AL 2329	AL 2330	AL 2331	AL 2332	AL 2333	AL 2334	AL 2335	AL 2336	AL 2337	AL 2338	AL 2339	AL 2340	AL 2341	AL 2342	AL 2343	AL 2344	AL 2345	AL 2346	AL 2347	AL 2348	AL 2349	AL 2350	AL 2351	AL 2352	AL 2353	AL 2354	AL 2355	AL 2356	AL 2357	AL 2358	AL 2359	AL 2360	AL 2361	AL 2362	AL 2363	AL 2364	AL 2365	AL 2366	AL 2367	AL 2368	AL 2369	AL 2370	AL 2371	AL 2372	AL 2373	AL 2374	AL 2375	AL 2376	AL 2377	AL 2378	AL 2379	AL 2380	AL 2381	AL 2382	AL 2383	AL 2384	AL 2385	AL 2386	AL 2387	AL 2388	AL 2389	AL 2390	AL 2391	AL 2392	AL 2393	AL 2394	AL 2395	AL 2396	AL 2397	AL 2398	AL 2399	AL 2400	AL 2401	AL 2402	AL 2403	AL 2404	AL 2405	AL 2406	AL 2407	AL 2408	AL 2409	AL 2410	AL 2411	AL 2412	AL 2413	AL 2414	AL 2415	AL 2416	AL 2417	AL 2418	AL 2419	AL 2420	AL 2421	AL 2422	AL 2423	AL 2424	AL 2425	AL 2426	AL 2427	AL 2428	AL 2429	AL 2430	AL 2431	AL 2432	AL 2433	AL 2434	AL 2435	AL 2436	AL 2437	AL 2438	AL 2439	AL 2440	AL 2441	AL 2442	AL 2443	AL 2444	AL 2445	AL 2446	AL 2447	AL 2448	AL 2449	AL 2450	AL 2451	AL 2452	AL 2453	AL 2454	AL 2455	AL 2456	AL 2457	AL 2458	AL 2459	AL 2460	AL 2461	AL 2462	AL 2463	AL 2464	AL 2465	AL 2466	AL 2467	AL 2468	AL 2469	AL 2470	AL 2471	AL 2472	AL 2473	AL 2474	AL 2475	AL 2476	AL 2477	AL 2478	AL 2479	AL 2480	AL 2481	AL 2482	AL 2483	AL 2484	AL 2485	AL 2486	AL 2487	AL 2488	AL 2489	AL 2490	AL 2491	AL 2492	AL 2493	AL 2494	AL 2495	AL 2496	AL 2497	AL 2498	AL 2499	AL 2500	AL 2501	AL 2502	AL 2503	AL 2504	AL 2505	AL 2506	AL 2507	AL 2508	AL 2509	AL 2510	AL 2511	AL 2512	AL 2513	AL 2514	AL 2515	AL 2516	AL 2517	AL 2518	AL 2519	AL 2520	AL 2521	AL 2522	AL 2523	AL 2524	AL 2525	AL 2526	AL 2527	AL 2528	AL 2529	AL 2530	AL 2531	AL 2532	AL 2533	AL 2534	AL 2535	AL 2536	AL 2537	AL 2538	AL 2539	AL 2540	AL 2541	AL 2542	AL 2543	AL 2544	AL 2545	AL 2546	AL 2547	AL 2548	AL 2549	AL 2550	AL 2551	AL 2552	AL 2553	AL 2554	AL 2555	AL 2556	AL 2557	AL 2558	AL 2559	AL 2560	AL 2561	AL 2562	AL 2563	AL 2564	AL 2565	AL 2566	AL 2567	AL 2568	AL 2569	AL 2570	AL 2571	AL 2572	AL 2573	AL 2574	AL 2575	AL 2576	AL 2577	AL 2578	AL 2579	AL 2580	AL 2581	AL 2582	AL 2583	AL 2584	AL 2585	AL 2586	AL 2587	AL 2588	AL 2589	AL 2590	AL 2591	AL 2592	AL 2593	AL 2594	AL 2595	AL 2596	AL 2597	AL 2598	AL 2599	AL 2600	AL 2601	AL 2602	AL 2603	AL 2604	AL 2605	AL 2606	AL 2607	AL 2608	AL 2609	AL 2610	AL 2611	AL 2612	AL 2613	AL 2614	AL 2615	AL 2616	AL 2617	AL 2618	AL 2619	AL 2620	AL 2621	AL 2622	AL 2623	AL 2624	AL 2625	AL 2626	AL 2627	AL 2628	AL 2629	AL 2630	AL 2631	AL 2632	AL 2633	AL 2634	AL 2635	AL 2636	AL 2637	AL 2638	AL 2639	AL 2640	AL 2641	AL 2642	AL 2643	AL 2644	AL 2645	AL 2646	AL 2647	AL 2648	AL 2649	AL 2650	AL 2651	AL 2652	AL 2653	AL 2654	AL 2655	AL 2656	AL 2657	AL 2658	AL 2659	AL 2660	AL 2661	AL 2662	AL 2663	AL 2664	AL 2665	AL 2666	AL 2667	AL 2668	AL 2669	AL 2670	AL 2671	AL 2672	AL 2673	AL 2674	AL 2675	AL 2676	AL 2677	AL 2678	AL 2679	AL 2680	AL 2681	AL 2682	AL 2683	AL 2684	AL 2685	AL 2686	AL 2687	AL 2688	AL 2689	AL 2690	AL 2691	AL 2692	AL 2693	AL 2694	AL 2695	AL 2696	AL 2697	AL 2698	AL 2699	AL 2700	AL 2701	AL 2702	AL 2703	AL 2704	AL 2705	AL 2706	AL 2707	AL 2708	AL 2709	AL 2710	AL 2711	AL 2712	AL 2713	AL 2714	AL 2715	AL 2716	AL 2717	AL 2718	AL 2719	AL 2720	AL 2721	AL 2722	AL 2723	AL 2724	AL 2725	AL 2726	AL 2727	AL 2728	AL 2729	AL 2730	AL 2731	AL 2732	AL 2733	AL 2734	AL 2735	AL 2736	AL 2737	AL 2738	AL 2739	AL 2740	AL 2741	AL 2742	AL 2743	AL 2744	AL 2745	AL 2746	AL 2747	AL 2748	AL 2749	AL 2750	AL 2751	AL 2752	AL 2753	AL 2754	AL 2755	AL 2756	AL 2757	AL 2758	AL 2759	AL 2760	AL 2761	AL 2762	AL 2763	AL 2764	AL 2765	AL 2766	AL 2767	AL 2768	AL 2769	AL 2770	AL 2771	AL 2772	AL 2773	AL 2774	AL 2775	AL 2776	AL 2777	AL 2778	AL 2779	AL 2780	AL 2781	AL 2782	AL 2783	AL 2784	AL 2785	AL 2786	AL 2787	AL 2788	AL 2789	AL 2790	AL 2791	AL 2792	AL 2793	AL 2794	AL 2795	AL 2796	AL 2797	AL 2798	AL 2799	AL 2800	AL 2801	AL 2802	AL 2803	AL 2804	AL 2805	AL 2806	AL 2807	AL 2808	AL 2809	AL 2810	AL 2811	AL 2812	AL 2813	AL 2814	AL 2815	AL 2816	AL 2817	AL 2818	AL 2819	AL 2820	AL 2821	AL 2822	AL 2823	AL 2824	AL 2825	AL 2826	AL 2827	AL 2828	AL 2829	AL 2830	AL 2831	AL 2832	AL 2833	AL 2834	AL 2835	AL 2836	AL 2837	AL 2838	AL 2839	AL 2840	AL 2841	AL 2842	AL 2843	AL 2844	AL 2845	AL 2846	AL 2847	AL 2848	AL 2849	AL 2850	AL 2851	AL 2852	AL 2853	AL 2854	AL 2855	AL 2856	AL 2857	AL 2858	AL 2859	AL 2860	AL 2861	AL 2862	AL 2863	AL 2864	AL 2865	AL 2866	AL 2867	AL 2868	AL 2869	AL 2870	AL 2871	AL 2872	AL 2873	AL 2874	AL 2875	AL 2876	AL 2877	AL 2878	AL 2879	AL 2880	AL 2881	AL 2882	AL 2883	AL 2884	AL 2885	AL 2886	AL 2887	AL 2888	AL 2889	AL 2890	AL 2891	AL 2892	AL 2893	AL 2894	AL 2895	AL 2896	AL 2897	AL 2898	AL 2899	AL 2900	AL 2901	AL 2902	AL 2903	AL 2904	AL 2905	AL 2906	AL 2907	AL 2908	AL 2909	AL 2910	AL 2911	AL 2912	AL 2913	AL 2914	AL 2915	AL 2916	AL 2917	AL 2918	AL 2919	AL 2920	AL 2921	AL 2922	AL 2923	AL 2924	AL 2925	AL 2926	AL 2927	AL 2928	AL 2929	AL 2930	AL 2931	AL 2932	AL 2933	AL 2934	AL 2935	AL 2936	AL 2937	AL 2938	AL 2939	AL 2940	AL 2941	AL 2942	AL 2943	AL 2944	AL 2945	AL 2946	AL 2947	AL 2948	AL 2949	AL 2950	AL 2951	AL 2952	AL 2953	AL 2954	AL 2955	AL 2956	AL 2957	AL 2958	AL 2959	AL 2960	AL 2961	AL 2962	AL 2963	AL 2964	AL 2965	AL 2966	AL 2967	AL 2968	AL 2969	AL 2970	AL 2971	AL 2972	AL 2973	AL 2974	AL 2975	AL 2976	AL 2977	AL 2978	AL 2979	AL 2980	AL 2981	AL 2982	AL 2983	AL 2984	AL 2985	AL 2986	AL 2987	AL 2988	AL 2989	AL 2990	AL 2991	AL 2992	AL 2993	AL 2994	AL 2995	AL 2996	AL 2997	AL 2998	AL 2999	AL 3000	AL 3001	AL 3002	AL 3003	AL 3004	AL 3005	AL 3006	AL 3007	AL 3008	AL 3009	AL 3010	AL 3011	AL 3012	AL 3013	AL 3014	AL 3015	AL 3016	AL 3017	AL 3018	AL 3019	AL 3020	AL 3021	AL 3022	AL 3023	AL 3024	AL 3025	AL 3026	AL 3027	AL 3028	AL 3029	AL 3030	AL 3031	AL 3032	AL 3033	AL 3034	AL 3035	AL 3036	AL 3037	AL 3038	AL 3039	AL 3040	AL 3041	AL 3042	AL 3043	AL 3044	AL 3045	AL 3046	AL 3047	AL 3048	AL 3049	AL 3050	AL 3051	AL 3052	AL 3053	AL 3054	AL 3055	AL 3056	AL 3057	AL 3058	AL 3059	AL 3060	AL 3061	AL 3062	AL 3063	AL 3064	AL 3065	AL 3066	AL 3067	AL 3068	AL 3069	AL 3070	AL 3071	AL 3072	AL 3073	AL 3074	AL 3075	AL 3076	AL 3077	AL 3078	AL 3079	AL 3080	AL 3081	AL 3082	AL 3083	AL 3084	AL 3085	AL 3086	AL 3087	AL 3088	AL 3089	AL 3090	AL 3091	AL 3092	AL 3093	AL 3094	AL 3095	AL 3096	AL 3097	AL 3098	AL 3099	AL 3100	AL 3101	AL 3102	AL 3103	AL 3104	AL 3105	AL 3106	AL 3107	AL 3108	AL 3109	AL 3110	AL 3111	AL 3112	AL 3113	AL 3114	AL 3115

L. 84/1990
PIANO ORGANICO DI
INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE ED
ELABORAZIONE DELLE CARTE DI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO : CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : Q. RE. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
RISCHIO DEI BENI CULTURALI											
Art. 1 Com. 1	Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle Carte di rischio dei beni culturali	130.00	8800 7504	130.00 : 130.00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	3.51 107.28	.00 : .00 :	-3.27 72.71	-24 .01
INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA											
Art. 1 Com. 1	Ist. fondo ristr. zootecn. (mid. 140 art. 3/1 L. 752/86, mid. 140 art. 4/1 L. 752/86, mid. 60 residui cap. 7542) - VEDI NOTA 1	400.00	9400 7554	400.00 : 400.00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	25 336.28	.00 : .00 :	11.32 17.72	-14.45 .01
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.											
		400.00	**	400.00 : 400.00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	25 336.28	.00 : .00 :	11.32 17.72	-14.45 .01
NOTA 1											
L. 100/1990	NOTA SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E IMPRESE MISTE ALL'ESTERO	229.00	0200 7561	229.00 : 229.00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	18.00 219.00	.00 : .00 :	.00 : .00 :	18.00 18.00
Art. 1 Com. 1 e 5	Norme sulla promozione della partecipazione a "societa'" e imprese miste all'estero - VEDI NOTA 1	229.00		229.00 : 229.00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : 201.00	.00 : .00 :	.00 : .00 :	-9.00 18.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.											
		229.00	**	229.00 : 229.00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	18.00 201.00	.00 : .00 :	.00 : .00 :	-9.00 18.00
DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALLELLINA											
Art. 1 Com. 1 e 2	Istituzione Fondo per la rinascita dei comuni della provincia di Sondrio etc. - VEDI NOTA 1	2345.34 *	8110 7083 LUP 7752	2332.34 : 1374.50 : .00 : 2332.34 :	251.16 : 200.00 : .00 : 251.16 :	248.84 : 257.84 : .00 : 248.84 :	.00 : .00 : .00 : .00 :	436.50 1308.00 7.19 11.82	.00 : .00 : .00 : 41.68	.00 : .00 : 1.70 : 1.70 :	-145.50 309.00 -8.89 .00
		2345.34 *	107	2332.34 : 1374.50 : 99.70 :	251.16 : 200.00 : .00 :	248.84 : 257.84 : .00 :	.00 : .00 : .00 :	436.50 1319.82 4.85	.00 : 1009.12 : 24.85	.00 : 1.70 : .00 :	-145.50 309.00 -20.00
Art. 16 Com. 1	Completamento opere finanziate ai sensu D.L. 354/87 cvt. L. 470/87 e interventi a carattere	99.70	105 7796	99.70 : 99.70 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	.00 : .00 :	4.85 99.70	.00 : .00 :	.00 : .00 :	-20.00 .00

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AL 1996	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (CFR. ANCHE D. LEG. 399/90)													
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione Istituti Credito diritto pubblico - Banco Napoli: 800 mld.; Banco Sicilia: 600 mld.; B.N.L.: 350 mld. VEDI NOTA 1	1674.90	TES 8017	1674.90 :	1449.90	100.00 125.00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	400.90	400.90	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.													
		1674.90	**	1674.90 :	1449.90	100.00 125.00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	400.90	400.90	.00	.00	.00
L. 230/1990													
	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 29 L. 416/81	20.00 *											
Art. 1 e 2 Com. 1	Contributi alle imprese radiofoniche private di cui alla presente legge - (ESBURITO)	20.00 *											
L. 240/1990													
	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI FINALIZZATI AL TRASPORTO MERCI IN FAVORE DELLE INTERMODALITA' - FINANZIAMENTI DISPONIBILI CAPO II LEGE.	114.70	TRAS 7309	114.70 :	114.70	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	8.28	.00	1.42 9.20	.92	-9.70
Art. 17 Com.	Finanziamenti disponibili capo II legge - VEDI NOTA 1	114.70							113.28	90.21	1.42 15.25	7.82	.00
Art. 6 Com. 4	Limiti impegno quindic. con la sequente modulaz.: 1989: 5 mld.; 1990: 25 mld.; 1991: 10 mld.; 1992: 15 mld.; 1993: 15 mld. - VEDI NOTA 2	1035.00	TRAS 7308	1035.00 :	395.00	70.00 70.00 500.00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	48.20	48.20	21.80 4.00	4.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.													
		1149.70	**	1149.70 :	509.70	70.00 70.00 500.00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	56.48	48.20	23.22 13.20	4.92	-9.70
L. 245/1990													
	PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PIANO QUADRIENNALE 1986-1990								353.91	353.91	36.92 19.25	7.82	21.80

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : AL 1997 : 1998 : 1999 : 2000 :	PERIODO CLIRE : RIFERITO	SITORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIO
Art. 17 Com. 1	Attuazione dei piani di sviluppo dell'Università (nel '94 413 mil. del cap. 7102 sono stati trasferiti su cap. parte corr.) - VEDI NOTA 1	497.00		RIC 167.00 : 7102 330.00 : 7314 497.00 : TOT 497.00 : ** 497.00 :	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 : : NEL 1996 : : AL 1996 : : NEL 1996 : : AL 1996 :	.00 .00 .00 .00 .00	.09 167.00 .00 .09 497.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.09 .00 .00 .00 .00
L. 306/1990	PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMA RICOSTITUZIONE RISORSE BID										
Art. 1 Com. 1	Partecipazione alla VII ricostituzione risorse BID	19.05		IES 19.05 : 8325 19.05 :	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 19.05 .00 .00 19.05	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00
L. 366/1990	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEL LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO										
Art. 5 Com. 1	- VEDI NOTA 1	101.00		TES 101.00 : 7895 101.00 : AWIS 101.00 : 0912 101.00 : TOT 101.00 :	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 : : NEL 1996 : : AL 1996 : : NEL 1996 : : AL 1996 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 45.00 .00 .00 56.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00
L. 300/1990	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROGRAFICO PIEMONTO-VENETO										
Art. 6 Com. 1	Finanziamento nel quadro del piano generale dei trasporti - VEDI NOTA 1	130.00		TWAS 130.00 : 7211 130.00 :	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 18.05 .00 .00 116.24	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00
L. 306/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI - PROGRAMMA DECENNALE										
Art. 6 Com. 1	Finanziamento nel quadro del piano generale dei trasporti - VEDI NOTA 1	130.00		TWAS 130.00 : 7211 130.00 :	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 18.05 .00 .00 116.24	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				IMPORTO CAP.	1996	1997	1998					
DI RISANAMENTO E DI SVILUPPO DELL'ENTE (APPROVATO CON DI 48/7/90)												
Art. 8 Com. 2 - 3	Contributi per capitale e interessi per investimenti in collegamenti ferroviari - VEDI NOTA 1	100.00	TRAS 7310	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 1 - 3	Fondo programmazione piano triennale attuativo del piano generale dei trasporti	95.00	TRAS 7212	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	195.00	**	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95	0.00	0.00
INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA												
Art. 10 Com. 1	1st. fondo attual. progr. art. 2 e art.5 (dal 340 mil. nel '91 e' stato trasferito un miliardo a capitoli di parte cor.) - VEDI NOTA 1	838.68	PCN 7900	838.68	673.68	165.00	0.00	0.00	0.00	62.13	0.00	0.00
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma - (ESABRITO)	100.00 *								31.07	0.00	0.00
Art. 9 Com. 10	Restauro immobili demaniali denominati "Casali Strozzi"	3.00	BBCC 8031	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Roma per lotta all'inquinamento	10.00	AMB 7707	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 3	Riallocazione caserme - VEDI NOTA 2	85.00	OIF 8002	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali (i fondi stanziati sono pari a 115 mil. di cui 60 nel 1990 e 55 nel 1991) - VEDI NOTA 3	115.00	BBCC 8030 BBCC 8115 BBCC 8116	76.50 12.00 26.50	76.50 12.00 26.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.69 62.21 6.51	14 19 0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1151.68	**	1151.68	886.68	165.00	0.00	0.00	0.00	131.11	0.00	0.00
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/1990												
L.306/199												

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1995 AL 1996 AL 1997 AL 1998 AL 1999 AL 2000	CLASSE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
L. 401/1990	RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO													
Art. 21 Com. 1	Spese per sedi di istituti e scuole italiane all'estero - VEDI NOTA 1	12.31	EST 8001	12.31	12.31	.00	.00	.00	2.50	2.37	.00	.00	.13	.50
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	12.31	**	12.31	12.31	.00	.00	.00	8.21	6.96	1.16	.00	1.25	2.94
L. 431/1990	MISURE URGENTI DI SICUREZZA PER I BENI CULTURALI													
Art. 1 Com. 1	Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza - VEDI NOTA 1	86.00	B001	15.00	15.00	.00	.00	.00	.00	2.13	.00	.19	-2.32	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	86.00	**	86.00	86.00	.00	.00	.00	15.00	11.90	.00	.19	2.91	.00
L. 2004/36/1990	DM 2004/36 DEL 31.12.1990													
Art. 1 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Artigianato ai sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 1	712.44	TES 5032	712.44	712.44	.00	.00	.00	244.87	225.14	.92	4.65	15.08	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	712.44	**	712.44	712.44	.00	.00	.00	711.96	518.04	2.42	7.75	186.17	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO : AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO Q. TR. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
L. 10/1991	NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA										
Art. 38 Com. 1	Oneri destinati alle finalita' art. 3 presente legge - VEDI NOTA 1	252.60	IND 7715	252.60 : 171.10 81.50 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	54.70 169.60	.00 65.39	.00 1.50	54.70 103.21	.00
Art. 38 Com. 2a	Contributi in c/capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica, etc. (cfr. art. 11) - VEDI NOTA 2	407.00	IND 7717	407.00 : 406.00 2.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00 30.41	99.91 254.53	.00 74.59	18.75 18.75	.00 117.13
Art. 38 Com. 2b	Contributi in c/capitale per la progettazione e realizzazione di impianti, ecc (cfr. art. 12) - VEDI NOTA 3	186.33	IND 7718	186.33 : 135.56 48.77 2.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	69.04 134.03	15.43 44.75	.52 1.53	18.12 18.12	35.49 71.16
Art. 38 Com. 2c	Contributi in c/capitale a soggetti che producono energia elettrica ad uso proprio o per cederla etc. (cfr. art. 14) - VEDI NOTA 4	81.44	IND 7719	81.44 : 63.50 17.94 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	12.40 59.04	9.99 21.84	.00 4.46	.00 37.20	.00
Art. 38 Com. 4	Spesa autorizzata per l'attuazione delle finalita' di cui agli artt. 8-10-13 della presente legge - VEDI NOTA 5	392.60	IND 7716	392.60 : 225.24 149.36 18.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	41.03 224.83	41.03 224.83	.41 41	.00 41	-41.03
	** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI FINANZ.	1319.97	**	1319.97 : 1000.40 299.57 20.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	177.17 977.91	166.36 612.34	.93 22.49	36.87 36.87	-41.03 328.70
L. 19/1991	NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE										
Art. 10 Com. 1 e 5	Contributo alle Universita' di Trieste ed Udine (mld. 8) e al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (mld. 4)	12.00	RIC 1523	12.00 : 12.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	.00 12.00	.00 12.00	.00 12.00	.00 12.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANL. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO OLTRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 10 Com. 2	Contributo universita' Udine per finalita' art.26 L.546/77 - spese a carico L.283/63 (effettuare storno da tale legge)	3.00	RIC 7316	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 4	Contributo Universita' di Venezia	5.00	RIC 1524	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 6	Contributo per parco archeologico di Aquileia	1.00	RIC 8027	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Contributo per l'organizzazione dell'Iniziativa Pentagonale* - (ESAUITO)	3.00 *										
Art. 14 Com. 1	Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena - VEDI NOTA 1.	44.68	TES 9955	44.68	.00	.00	.00	7.68	14.68	.00	.00	.00
Art. 14 Com. 2	Autorizzazione spese per tutela popolazione italiana in Jugoslavia - (ESAUITO)	12.00 *						44.68	44.68	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario per sottoscrizione quote capitale societa' finanziaria SIMEST	10.00	COM 7562	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 9	Contributo speciali ICE per partecipazione Centro Servizi informazione e consulenza	9.00	COM 1616	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 2	Contributo speciale al Provveditorato al Porto di Venezia per trasferimento punto franco di Venezia	5.00	TRAS 8062	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 2a	Contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'istituzione di un fondo di rotaz. a favore delle imprese artigiane - VEDI NOTA 2	160.57	TES 8777	160.57	83.94	40.00	36.63	.00	40.75	40.75	.00	.00
Art. 9 Com. 6	Autorizzazione spesa 60 miliardi nel periodo 1991-1995 per contributi alle imprese per acquisti macchinari, etc. - VEDI NOTA 3 - (ESAUITO)	30.00 *						103.94	103.94	.00	.00	.00
Art. vari Com. vari	(Sono compresi gli art.: 2/10 202nd., 2/10a 50 mid., 7/2 10mid., 8/1 120 mid., 8/2 8 mid.,	423.34	TES 8775	324.19	258.23	30.00	35.96	.00	37.89	39.89	.00	.00
			TES	99.15	94.77	4.38	.00	.00	246.23	246.23	.00	.00
								17.46	17.46	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	ALTRE CURE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	12/- 94 m.d., 13/- 6 m.d) - VEDI NOTA 4		876				AL 1996	10.00	104.77	104.77	0.00	0.00
			TOT	423.34	353.00	34.38	35.96	0.00	55.35	57.35	0.00	2.00
							AL 1996	2.00	351.00	351.00	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	718.59	**	673.59	526.62	74.38	72.59	0.00	103.78	112.78	0.00	9.00
							AL 1996	18.00	544.62	544.12	0.00	50.50
L.99/1991	INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92"											
Art. 1 Com. 1	Autoriz. immiti impegno quindic. 50 m.d. dal 1991 e 23 m.d. dal 1992 (sono considerati gli ammortiz. complessivi)	1095.00	7655	1095.00	415.00	73.00	73.00	388.00	70.92	95.02	0.00	24.10
							AL 1996	0.00	352.04	276.01	0.00	76.03
L.193/1991	COMPLETAMENTO LAVORI DUOMO DI ORVETO											
Art. 1 Com. 1	Completamento lavori Duomo di Orvieto	9.00	8819	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.70
							AL 1996	0.00	9.00	8.56	0.00	0.34
L.195/1991	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL DICEMBRE 1990 E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA AVVERSTIA ATMOSFERICHE NELL'AUTUNNO 1990 (CIV. D.L. 142/91)	120.00 *										
Art. 5 Com. 5	Integrazione Fondo solidarietà nazionale per interventi a favore Aziende agricole - (ESURITO)	30.00	7302	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 5 Com. 9	Prevenzione zone protette ai sensi Legge 67/88	30.00	8281	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 6 Com. 3	Integrazione FRC per prevenzione incendi in Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia.	30.00		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	1.74	6.59
							AL 1996	0.00	30.00	22.95	0.00	5.31

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....			PERIODO C.I.R.E. : RIFERITO			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERGIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996	1997	1998	1999	2000						
Com. 2	Università di Urbino per interventi in opere di edilizia		7315	:						:	AL 1996	.00	20.00	.00	.00
L. 389/1991	NOME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE														
Art. 9	Nome per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze - VEDI NOTA 1.	272.10	FIN 7853	172.10 :	20.05	20.00	60.00	72.05	.00	:	AL 1996	.00	18.44	13.37	-18.39
Com. 4			FIN 7903	100.00 :	100.00	.00	.00	.00	.00	:	AL 1996	.00	73.71	15.42	46.28
										:	AL 1996	-100.00	.00	.00	.00
			TOT	272.10 :	120.05	20.00	60.00	72.05	.00	:	AL 1996	.00	18.44	13.37	-18.39
										:	AL 1996	.00	73.71	15.42	46.28
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	272.10	**	272.10 :	120.05	20.00	60.00	72.05	.00	:	AL 1996	.00	18.44	13.37	-18.39
										:	AL 1996	.00	73.71	15.42	46.28
L. 360/1991	INTERVENTI URGENTI PER VENEZIA E CHILOGGIA														
Art. 1	Assegnazione Regione Veneto	29.00	U.P.P. 7540	29.00 :	29.00	.00	.00	.00	.00	:	AL 1996	.00	.00	.00	.00
Com. 1b1										:	AL 1996	.00	29.00	26.97	.41
Art. 2	Competenze Comuni di Venezia e di Chioggia - VEDI NOTA 1	113.39	IPAS 7513	113.39 :	16.48	6.53	7.43	41.43	8.19	:	AL 1996	.00	4.48	.05	.00
Com. 1a										:	AL 1996	.00	16.48	6.45	.00
Art. 2	Competenze dei Comuni di Venezia e Chioggia - (ESABRITO)	30.00 *													
Com. 1c															
Art. 2	Competenze Comuni di Venezia e di Chioggia - (ESABRITO)	9.00 *													
Com. 1d															
Art. 2	Competenze Comuni di Venezia e di Chioggia	5.00	AMB 7602	5.00 :	5.00	.00	.00	.00	.00	:	AL 1996	.00	.00	.00	.00
Com. 1g										:	AL 1996	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	195.39	**	195.39 :	50.48	6.53	7.43	41.43	8.19	:	AL 1996	.00	4.48	.47	.00
										:	AL 1996	.00	75.48	33.42	5.00
L. 382/1991	PARTICIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'AUMENTO GENERALE DEL CAPITALE DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI														
Art. 1	Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale	1524.92	IES 8011	1524.92 :	1524.92	.00	.00	.00	.00	:	AL 1996	.00	1408.50	587.63	.00
Com. 1										:	AL 1996	.00	1524.92	704.05	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PRELEG.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....												PERIODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				CAPITOLO : AL 1996					Q. TRE :		RIFERITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				AL 1996					1997		1998				1999		2000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	della Banca di sviluppo dei Caraibi - VEDI NOTA 1			1524.92	:	1524.92	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00	:	00

[illegible]

L. 32/1992
RICOSTRUZIONE PER INTERVENTI IN
CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E
CALABRIA COLPITI DA EVENTI SIMILI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO Oltre : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PREVIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
SUA LACUNA											
Art. 1 Com. -	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 1	2810.77	9425	2810.77	351.41 164.28 1044.88 94.88 299.52	855.80 : NEL 1996 : AL 1996	.00	98.91 156.83	.00 .00	-57.92 6.41	.00
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza Regione Veneto - VEDI NOTA 2	1669.93	7864	1502.94	165.89 90.30 100.20 709.50 122.23	314.82 : NEL 1996 : AL 1996	.00	32.85 4.38	.00 .00	28.47 34.49	.00
			7865	166.99	18.43 10.03 11.13 78.83 13.59	34.98 : NEL 1996 : AL 1996	.00	98.55 4.38	.00 .00	94.17 67.34	.00
							.00	3.65 .00	.00 .00	3.65 3.83	.00
							.00	10.95 .00	.00 .00	10.95 7.48	.00
			707	1669.93	184.32 100.33 111.33 788.33 135.82	349.80 : NEL 1996 : AL 1996	.00	36.50 4.38	.00 .00	32.12 38.32	.00
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza dei Comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 3	2180.79	9454	2180.79	162.13 124.39 145.39 734.39 302.69	711.80 : NEL 1996 : AL 1996	.00	109.50 4.38	.00 .00	105.12 74.82	.00
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto integrato di all'art. 5	165.00	9455	165.00	39.00 11.00 11.00 104.00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	11.00 18.00	.00 .00	-7.00 .00	.00
Art. 2 Com. 8	Restauro e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 4	65.16	9463	65.16	9.47 4.34 4.34 25.34 21.67	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	2.97 8.83	.00 .00	-5.86 .00	.00
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Università Ca' Foscari di Venezia - VEDI NOTA 5	141.15	7107	141.15	15.95 8.21 9.41 42.41 24.92	40.25 : NEL 1996 : AL 1996	.00	4.95 15.95	.00 .00	.00 .00	.00
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia - VEDI NOTA 6	81.73	7108	81.73	9.24 4.85 5.45 26.45 15.34	20.40 : NEL 1996 : AL 1996	.00	2.74 9.24	.00 .00	.00 .00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		7114.53		7114.53	771.52 417.40 1331.80 1815.80 799.96	1978.05 : NEL 1996 : AL 1996	.00	226.53 256.17	.00 .00	-29.64 196.51	37.99
L.140/1992	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE IRRIGAZIONE E CONCESSIONE MUTUI A TASSO AGGIUSTATO PER OPERAZIONI DI CREDITO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE	1629.01	8217	1629.01	353.21 100.00 135.80 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	86.52 41.07	.00 .00	45.45 14.19	.00
Art. 1 Com. -	Completamento opere di accumulo acqua scopo irriguo (autorizz. limiti di impegno ventenni di 30 mld. dai '52 e di 20 dal '93) - VEDI NOTA 1		8285	1000.00	230.00 50.00 50.00 670.00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00	372.09 63.51	.00 .00	308.58 21.12	.00
							.00	49.91 63.79	.00 .00	-13.88 .00	.00
							.00	229.44 133.43	.00 .00	96.01 .00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO RIFERITO QUINQUE ANNI	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
TOT				1629.01	623.21 150.00 185.80 670.00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	136.43	104.86	.09	31.57
							.00	601.53	196.94	.47	404.59
							.00				21.21
Art. 2	Concessione mutui atasso	800.00					.00				
Com.	agevolato a cooperative agricole						.00				
	e loro consorzi (limiti di						.00				
	importo ventenni di 40 mil. del						.00				
	192)						.00				
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		2429.01		823.21 190.00 225.80 1190.00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	.00	208.98	176.92	.09	32.06
							.00	703.83	269.54	98.17	404.29
							.00				21.21
							.00				-18.36
							.00				21.21
L. 145/1992	INTERVENTI ORGANICI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI										
Art. 1	Interventi organici di tutela e	2454.95									
Com. 1	valorizzazione dei beni culturali										
	- VEDI NOTA 1										
BCC		150.54		150.54	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	27.43	21.49	.26	5.84
7602							.00	137.35	44.88	.28	92.35
BCC		41.50		41.50	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	5.00	4.95	.00	.05
7605							.00	41.50	9.26	.00	32.24
BCC		20.00		20.00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	9.00	2.35	.00	6.65
7607							.00	9.00	2.35	.00	6.65
BCC		46.02		46.02	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	13.72	8.62	.00	11.38
7801							.00	13.72	8.62	.00	11.38
BCC		4.00		4.00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	42.22	38.52	.00	3.70
7907							.00	42.22	38.52	.00	3.70
BCC		.80		.80	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	4.00	.78	.00	3.22
7909							.00	4.00	.78	.00	3.22
BCC		114.21		114.21	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	.80	.80	.00	.00
8001							.00	.80	.80	.00	.00
BCC		912.59		909.01	.00 3.58 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	106.67	45.14	.00	6.09
8005							.00	106.67	45.14	.00	6.09
BCC		296.66		296.66	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	264.47	256.15	.61	7.77
8019							.00	264.47	256.15	.61	7.77
BCC		45.00		45.00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	86.12	534.13	.61	33.34
8035							.00	86.12	534.13	.61	33.34
BCC		180.80		180.80	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	63.13	66.36	.26	4.57
8100							.00	63.13	66.36	.26	4.57
BCC		417.77		417.77	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	228.03	174.44	.58	7.33
8103							.00	228.03	174.44	.58	7.33
BCC		151.34		151.34	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	51.71	26.34	.00	7.33
8203							.00	51.71	26.34	.00	7.33
BCC		69.72		69.72	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	45.58	30.58	.22	7.44
8230							.00	45.58	30.58	.22	7.44
BCC		4.00		4.00	.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	210.25	188.32	.24	5.05
8254							.00	210.25	188.32	.24	5.05
TOT		2454.95		2451.37	.00 3.58 .00 .00	AL 1996 NEL 1996 AL 1996	.00	404.49	237.97	.00	16.52
							.00	404.49	237.97	.00	16.52
							.00	123.08	130.48	.00	7.40
							.00	123.08	130.48	.00	7.40
							.00	172.01	180.11	.02	3.34
							.00	172.01	180.11	.02	3.34
							.00	8.62	15.74	.00	7.12
							.00	8.62	15.74	.00	7.12
							.00	89.72	30.34	.00	30.38
							.00	89.72	30.34	.00	30.38
							.00	4.00	4.5	.00	4.5
							.00	4.00	4.5	.00	4.5
							.00	635.15	662.21	1.36	5.72
							.00	635.15	662.21	1.36	5.72
							.00	2303.87	1741.39	2.00	1082.47
							.00	2303.87	1741.39	2.00	1082.47
							.00				31.36
							.00				31.36

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STORICI RIVOLGIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	APP. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996	1997	1998	1999							
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2454.95	**	2454.95	2451.37	.00	3.58	.00	.00	.00	635.15	662.21	1.36	5.72	-31.36
											2303.87	1241.39	2.00	1052.47	145.50
NOTE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA															
L. 179/1992															
Art. 2	Interventi per l'edilizia	49.70	LIPP	19.70	19.70	.00	.00	.00	.00	.00	4.85	4.85	.00	.00	.00
Com. 1	residenziale pubblica - VEDI NOTA 1		8276	30.00	30.00	.00	.00	.00	.00	.00	19.70	19.70	.00	.00	.00
			8277								8.95	.30	.00	8.65	1.05
											28.82	.30	.11	28.52	1.07
			TOT	49.70	49.70	.00	.00	.00	.00	.00	13.80	5.15	.00	8.65	1.05
											48.52	20.00	.11	28.52	1.07
			**	49.70	49.70	.00	.00	.00	.00	.00	13.80	5.15	.00	8.65	1.05
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	49.70									48.52	20.00	.11	28.52	1.07
NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE															
L. 185/1992															
Art. 1	Integrazione del Fondo di	2550.74	TES	2135.00	1885.00	250.00	.00	.00	.00	.00	615.00	640.00	.00	25.00	405.00
Com. 3	solidarieta' nazionale per		8317								1885.00	1885.00	.00	.00	.00
	l'agricoltura - VEDI NOTA 1		7451	415.74	215.74	200.00	.00	.00	.00	.00	201.17	47.59	.00	153.58	14.57
											201.17	47.59	.00	153.58	14.57
			TOT	2550.74	2100.74	450.00	.00	.00	.00	.00	816.17	687.59	.00	128.58	390.43
											2086.17	1932.59	.00	153.58	14.57
			**	2550.74	2100.74	450.00	.00	.00	.00	.00	816.17	687.59	.00	128.58	390.43
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2550.74									2086.17	1932.59	.00	153.58	14.57
INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA															
L. 211/1992															
Art. 10	Limiti di impegno decennali di	3305.00	TRAS	3305.00	720.00	350.00	370.00	1855.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	330.00
Com. 4	195 mid. dal 1993 1 di 155 mid. dal 1994		7311								195.00	195.00	.00	.00	525.00
Art. 9	Limiti di impegno trentennale di	9650.00	TRAS	9650.00	700.00	225.00	325.00	5600.00	100.00	2700.00	.00	.00	.00	3.44	296.56
Com. -	175 mid. dal 1993 1 di 50 mid. dal 1994 - VEDI NOTA 1		7279								178.44	175.00	.00	3.44	521.56
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	12955.00	**	12955.00	1420.00	575.00	695.00	7455.00	100.00	2700.00	.00	.00	.00	3.44	626.56
											373.44	370.00	.00	3.44	1046.56

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000	PERIODO CLIRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.212/1992	COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE											
Art. 7 Com. 1	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale - VEDI NOTA 1	177.00	TES 9011	177.00 :	139.00 : 18.00 : 20.00 : 0.00 : 0.00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	-139.00
Art. 7 Com. 2	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale - VEDI NOTA 2	548.32	TES 7886 7887	298.32 : 250.00 : 548.32 :	298.32 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00	: NEL 1996 : : AL 1996 : : NEL 1996 : : AL 1996 :	0.00	148.32 10.00 250.00	37.18 169.20 10.00	0.00 0.00 0.00	111.14 129.12 0.00	0.00
TOT		725.32	TOT	725.32 :	548.32 : 18.00 : 20.00 : 0.00 : 0.00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	0.00	158.32 548.32	47.18 419.20	0.00 0.00	111.14 129.12	-10.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	725.32	**	725.32 :	687.32 : 18.00 : 20.00 : 0.00 : 0.00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	0.00	297.32 687.32	186.18 588.20	0.00 0.00	111.14 129.12	-149.00
L.217/1992	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA, CORPO NAZ. DEI VIGILI DEL FUOCO, E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE FORZE DI POLIZIA											
Art. 8 Com. 3	Limiti di impegno quindicennali di 80 mld. dal 1992 e dal 1993 e di 100 mld. dal 1994	3900.00	INT 7401	3900.00 :	860.00 : 260.00 : 260.00 : 2520.00 : 0.00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	0.00	199.15 433.48	156.27 287.86	0.00 0.00	2.88 145.62	100.85
Art. 8 Com. 4	Limiti di impegno quindicennali di 20 mld. dal 1992 e dal 1993	600.00	INT 7402	600.00 :	140.00 : 40.00 : 40.00 : 380.00 : 0.00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	0.00	33.47 33.47	2.60 2.60	0.00 0.00	30.87 30.87	6.53
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4500.00	**	4500.00 :	1000.00 : 300.00 : 300.00 : 2900.00 : 0.00	: NEL 1996 : : AL 1996 :	0.00	192.62 466.95	158.87 290.46	0.00 0.00	33.75 176.49	107.38
L.257/1992	NOME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIERO DELL'AMANTO											
Art. 11 Com. 2	Risanamento della miniera di Balagero - (ESAURITO)	30.00 *										
Art. 14	Agevolazioni per l'innovazione e	49.25	IND	49.25 :	39.55 : 9.70 : 0.00 : 0.00 : 0.00	: NEL 1996 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 AL 1997 AL 1998 AL 1999 AL 2000	ALTRA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Com. 8	la ricostruzione produttiva - Fondo speciale per la riconvers. delle prodaz. di amianto - VEDI NOTA 1	79.25	**	49.25	39.55	9.70	.00	.00	.00	.00	.00	39.55
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.						.00	.00	.00	.00	.00	4.85
							AL 1996					39.55
L.324/1992	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ACCEZIONALI 'AMVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1991 E DI APRILE E GIUGNO 1992, NONCHE' DISPOSIZIONI PER ZONE TERRENOTATE	208.80	TES 9001	208.80	.00	.00	.00	.00	74.66	48.80	.00	-74.66
Art. 0 Com. 0	Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali 'awersita' atmosferiche - VEDI NOTA 1						AL 1996	-75.34	84.66	48.80	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	208.80	**	208.80	.00	.00	.00	.00	74.66	48.80	.00	-74.66
							AL 1996	-75.34	84.66	48.80	.00	.00
L.505/1992	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA 'AMVERSITA' ATMOSFERICHE NEL PERIODO DA OTTOBRE 1991 A LUGLIO 1992 E DA ALTRE CAUSITA' NATURALI	35.00	TES 8818	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 11	Contributo alla regione Marche per interventi conseguenti alla esondazione del fiume Tevere						AL 1996		35.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 9	Interventi per 'awersita' atmosferiche nelle regioni dell'Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia - VEDI NOTA 1	10.00	LPP 7511 LPP 7711 LPP 9005	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	1.30	1.30	.00	.06	2.70
							AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	.00	6.00	.00	1.36	.00
							AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	.00	1.00	.00	.00	.00
							AL 1996	.00	1.00	.00	.00	.00
							AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	1.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	1.00	6.88	.00	1.41	2.70
Art. 9 Com. 1	Restauro e consolidamento delle mura della citta' di Urbino - VEDI NOTA 2	6.00	BBCC 8106	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1996	3.00	9.00	.00	.15	.00

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 AL 1997 1998 1999 2000	OLTRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.	
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	51.00	**	51.00 :	51.00	.00	.00	.00	1.69	.00	.00	2.70
L.236/1993	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE											
Art. 3 Com. 4	Manutenzione idraulica (lo stanziamento iniziale e' costituito da residui su cap. Min. LL.PP. non presenti in anagrafe - VEDI NOTA 1)	71.01	LLPP 7754	71.01 :	71.01	.00	.00	.00	11.85	.00	7.28	-19.13
									191.41	.00	7.28	.00
Art. 3 e 8 Com. 9-4bis	Contributo speciale alla Regione Calabria - VEDI NOTA 2	1566.38	TES 8789	1566.38 :	1376.38	150.00	40.00	.00	156.00	445.16	.00	-289.16
									1376.38	1294.71	.00	81.67
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1637.39	**	1637.39 :	1447.39	150.00	40.00	.00	156.00	457.01	.00	-308.20
									1376.38	1466.12	4.95	81.67
L.237/1993	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA											
Art. 6 Com. 2		2500.00	DIF 8102	2500.00 :	860.00	250.00	1150.00	.00	.00	245.32	.00	-19.39
									822.63	739.75	.00	82.88
Art. 6 Com. 7 e 8	Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica - VEDI NOTA 1	438.60	IND 7561	438.60 :	178.20	60.00	140.40	.00	.00	178.20	.00	-178.20
									178.20	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	2938.60	**	2938.60 :	1028.20	310.00	1290.40	.00	.00	245.32	.00	-197.59
									1000.63	739.75	.00	261.08
L.317/1993	NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA											
Art. 4 Com. 1	Spese per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica - VEDI NOTA 1	214.00	LLPP 9310	214.00 :	146.00	.00	68.00	.00	.00	51.59	.00	-36.59
									130.86	12.54	.00	15.14
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	214.00	**	214.00 :	146.00	.00	68.00	.00	.00	51.59	.00	-36.59
									130.86	12.54	.00	15.14

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 539/1993	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 1994.											
Art. 1 Com. 2	- VEDI NOTA 1	34902.83	INT 7232	34902.83	34702.83 200.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	.00	7891.80	7891.39	608.20	.41	.00
						AL 1996	.00	25791.71	25791.78	7915.12	470.42	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	34902.83	**	34902.83	34702.83 200.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	.00	7891.80	7891.39	608.20	.41	.00
						AL 1996	.00	25791.71	25791.78	7915.12	470.42	.00
L. 97/1994	NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE											
Art. 25 Com. 1	Istituzione fondo nazionale per la montagna (da ripartire) - VEDI NOTA 1	330.61	BIL 7102	150.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	50.00	.00	.00	.00	.00	50.00
			1578	78.11	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	5.37	83.48	76.47	.00	.00	.00
			1622	19.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	5.37	83.48	76.47	.00	.00	.00
			4067	.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	26.50	19.50	.00	.00	.00	.00
			4068	.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	26.50	19.50	.00	.00	.00	.00
			8375	82.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	2.00	.93	.08	.00	.00	.00
				330.61	160.61 170.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	33.87	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	330.61	160.61 170.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	50.00	103.91	76.55	.00	6.94	78.20
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	330.61	**	330.61	160.61 170.00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	50.00	103.91	76.55	.00	6.94	78.20
						AL 1996	.00	20.42	20.42	.00	6.94	106.70
L. 471/1994	DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A OTTOBRE 1993											
Art. 4 Com. 1	Concorso dello Stato concessione mutui Cassa D.P.P. a Regioni, Province, Comuni, Comunità montane intervenienti artt. 1 e 2	2000.00	TES 7855	2000.00	136.00 60.00 210.00 110.00 1484.00	AL 1996 NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	136.00
						AL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	136.00
L. 596/1994	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994											
Art. 1 Com. 1	Contributi a favore degli enti locali	75.00	INT 7234	75.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00	.00
						AL 1996	.00	75.00	75.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESTINAZIONE PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO C/AL. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 644/1994	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE											
Art. 1 Com. 1f	Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la BNL - VEDI NOTA 1	117.46	TES 8019	117.46 ;	.00 .00 .00 .00 .00	HEL 1996 ; AL 1996	.00	27.00 117.46	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 8	Realizzazione programma di ricerca per l'osservazione della Terra dallo spazio - VEDI NOTA 2	9.88	RIC 7523	9.88 ;	2.00 .00 .00 .00 .00	HEL 1996 ; AL 1996	.00	.00 2.00	.00	1.94 1.94	.00	1.94
Art. 4 Com. 1	Rimborso all'IRI S.p.A., a titolo forfettario e definitivo, delle operazioni finanziarie per risanamento settore sider.	3000.00	TES 7738	3000.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	HEL 1996 ; AL 1996	.00	1300.00 3000.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 1bis	Completamenti interventi nella Sardegna Centrale previsti dall'Innesa di programma sottoscritto il 28 marzo 1991	400.00	BIL 7056	400.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	HEL 1996 ; AL 1996	.00	.00 400.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3527.34	**	3527.34 ;	2.00 .00 .00 .00 .00	HEL 1996 ; AL 1996	.00	1327.00 3519.46	.00	1.94 1.94	.00	1.94
L. 32/1995	D.L. N. 32 DELL'8 FEBBRAIO 1995, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 APRILE 1995 N. 104 - DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA CONCESSIONE DELLE AEROLIVAZIONI ALLE ATTIVITA' GESTITE DALLA SOPPRESSA AGENZIA MEZZOGIORNO, ECC. (O.M. 103146/95 MIN. TESORO)											
Art. 3 Com. 1f	Summa da assegnare alle Regioni Abruzzo e Molise per la costituzione di un fondo regionale per sostenere l'occupaz. PMI - VEDI NOTA 1	0.00	IND 7568	.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	HEL 1996 ; AL 1996	.00	.00 100.00	.00	.00	.00	.00

**D.O.L. N. 32 DELL'8 FEBBRAIO 1995,
CONVERTITO DALLA LEGGE 7 APRILE
1995 N. 104 - DISPOSIZIONI URGENTI
PER ACCELERARE LA CONCESSIONE
DELLE AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA'
GESTITE DALLA SOPPRESSA AGENZIA
MEZZOGIORNO, ECC. (D.M.
103/148/95 MIN. TESORO)**

Somma da assegnare alle Regioni
Abruzzo e Molise per la
costituzione di un fondo
regionale per sostenere
l'economia. PMI - VEDI NOTA 1

MISURE URGENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE
COUPLE DALLE ECCEZIONALI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1986 1987 1988 1989 2000	PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
DI PROTEZIONE CIVILE											
Art. 15bis Com. 1	Contributi per ricostruzioni immobili nei Comuni della Valnerina	9.00	TES 8779	9.00	3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	3.00	.00	.00	.00
Art. 15bis Com. 2	Contributi per la ricostruzione di edifici di culto	2.40	LIPP 9092	2.40	.90 .80 .70 .00 .00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15ter Com. 2	Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei Comuni della Valnerina - VEDI NOTA 1	3.43	LIPP 9062	3.43	2.43 .50 .00 .00 .00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	1.89	.04	.00	.50
Art. 9bis Com. 2	Providenze per opere di prevenzione a favore dell'Autorità di bacino del fiume Tevere	2.00	LIPP 7755	2.00	2.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	1.80	.00	.00	.20
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		16.83	**	16.83	8.33 4.30 4.20 .00 .00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	6.69	.04	.00	1.60
L. 401/1996 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO "LA FENICE" DI VENEZIA, MINOR PER L'EVENIO DISASTRO VERIFICATOSI A NAPOLI - SECONDO GLIANDO											
Art. 1 Com. 1	Interventi straordinari per il teatro "La Fenice" di Venezia e per l'evento disastroso verificatosi a NA - Secondigliano	20.00	RON 7998	20.00	20.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	20.00	.00	17.64	.00
Art. 3 Com. 1		10.00	INT 7237	10.00	10.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	10.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		30.00	**	30.00	30.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	30.00	.00	17.64	.00
L. 573/1996 MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA											
Art. 6 Com. 3	Contributo all'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN)	94.21	RIC 7526	94.21	29.21 20.00 15.00 15.00 15.00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	29.21	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 3a	Sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone	33.00	RIC 7528	33.00	7.00 5.00 7.00 7.00 7.00	.00 : NEL 1986 : AL 1986	.00	7.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO : CAPITOLO : AL 1996	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO QUINQUENNIO : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERCEP.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZI
	dei laboratori di Trieste e Gendole										
Art. 6 Com. 3b	Osservatori astronomici e astrofisici	40.00	RIC 7326	40.00	8.00 8.00 8.00 8.00	00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	8.00 8.00	00 00	8.00 8.00	00 00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	157.21	**	157.21	44.21 33.00 30.00 30.00	00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	44.21 44.21	36.21 36.21	8.00 8.00	00 00
L.579/1996	PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PER IL SERVIZIO DI TRASLOCAZIONE DEI DETENUTI E PER L'ACCELERAZIONE DELLE MODALITA' DI CONCLUSIONE DEGLI APPELLI RELATIVI AGLI EDIFICI GIUDIZIARI IN SICILIA E CALABRIA	81.00	LIPP 8624	81.00	27.00 27.00 27.00 27.00	00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	27.00 27.00	00 00	27.00 27.00	00 00
L.651/1996	MISURE URGENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000	7660.00	TES 4664 TES 9516 TOT	5354.21	00 72.70 390.06 376.27 4515.18	00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00
Art. 2 Com. 1	Grande Giubileo del 2000 (limiti di impegno quinquennali di 100 mld dal 1997 e di 540 mld dal 1998)			2305.79	00 27.30 149.94 163.74 1954.81	00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00
				7660.00	00 100.00 540.00 540.01 6479.99	00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00
L.662/1996	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA	400.00	LIPP 7277	400.00	00 20.00 20.00 20.00 20.00	320.00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00
Art. 2 Com. 86	Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona										
Art. 2 Com. 87	Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna										
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	800.00	**	800.00	00 40.00 40.00 40.00 40.00	640.00 : NEL 1996 ; AL 1996	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
F.I.O.	PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI										
A)	Progetti immediatamenti eseguibili di competenza regionale										
	Art.21 comma 1 e 5 della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983; Autorizzazione spesa per finanziamento di progetti pronti di competenza regionale)	1340.64	BIL 7050	1340.64	1340.64	.00 .00 .00 .00 .00 .00					
	Art.37 comma 1 e 3 della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	1262.12	BIL 7050	1262.12	1262.12	.00 .00 .00 .00 .00 .00					
	Art.12 comma 1 e 2 della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986; Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	1962.77	BIL 7050	1962.77	1962.77	.00 .00 .00 .00 .00 .00					
	Art.14 comma 1 e 3 della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986; Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	3908.76	BIL 7050	3908.76	3908.76	.00 .00 .00 .00 .00 .00					
	Art.17 comma 31 della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	2170.96	BIL 7050	2170.96	2170.96	.00 .00 .00 .00 .00 .00					
	Art.5 comma 1 della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994; Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31	232.32	BIL 7050	232.32	232.32	.00 .00 .00 .00 .00 .00					
	Art.5 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31	66.10	BIL 7050	66.10	66.10	.00 .00 .00 .00 .00 .00					
	Art.5 comma 1 della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998; Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31	212.61	BIL 7050	212.61	212.61	.00 .00 .00 .00 .00 .00					

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP. CAPITOL.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Sorno dalla L.64/1986 art.1 comma 1 cap. 02.0-9012 alla L.67/1988 art.17 comma 31		81L 7090			NEL 1990	326.00				
	TOTALE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	11156.28	81L 7090	11156.28	11156.28 .00 .00 .00 .00 .00	AL 1996 AL 1996	.00 326.00	256.08 11437.97	9.41 9.41	.00 .00	-61.88 34.90
9) Progetti immediatamente eseguibili di competenza di Amministrazioni Centrali											
	Art.21 comma 1 e 5a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Scuola inter. le studi avanzati IS - Università di Ancona (Facoltà Ing.) - Univ. Catania (Clinica Chirurgica))	116.71	RIC 7307	116.71	.00 .00 .00 .00 .00 .00		.00				
	Art.37 comma 1 e 3a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Università di L'Aquila, Napoli, Parma, Viterbo, Roma (Sapienza Politecnico), Milano) riforma L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a	176.86	RIC 7307	176.86	.00 .00 .00 .00 .00 .00		.00				
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Univ. Cagliari - Univ. Studi della Calabria - Univ. GE - Consol. e rest. Palazzo Corigliano - Napoli - Univ. PV) riforma L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a	149.60	RIC 7307	149.60	.00 .00 .00 .00 .00 .00		.00				
	Art.14 comma 1 e 3a della L.417/1986 (Legge finanziaria 1986: Policlinico Torino ed altri) riforma L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a	630.06	RIC 7307	630.06	.00 .00 .00 .00 .00 .00		.00				
	Art.17 comma 3in della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECUFONE e Istituto elettr. nazion. Galileo Ferraris) riforma L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a	413.37	RIC 7307	413.37	.00 .00 .00 .00 .00 .00		.00				
	Art.17 comma 28 della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECUFONE e Istituto elettr. nazion. Galileo Ferraris) riforma L.67/1988 art.17 comma 3in	5.06	RIC 7307	5.06	.00 .00 .00 .00 .00 .00		.00				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRICH PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO C.I.R.E. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.20 comma 1a della L.539/1993 (bilancio di previsione anno finanziario 1994.: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECDIDONE e Istituto elettr. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3in	26.24	RIC 7307	26.24	26.24	.00 .00 .00 .00 .00						
	Art.21 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECDIDONE e Istituto elettr. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3in	7.61	RIC 7307	7.61	7.61	.00 .00 .00 .00 .00						
	Art.21 comma 1b della L.551/1996 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio plurennale per il triennio 1996-1998: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECDIDONE e Istituto elettr. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3in	1.20	RIC 7307	1.20	1.20	.00 .00 .00 .00 .00						
	TOTALE CAPITOLO		RIC 7307	1526.71	1526.71	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1996 AL 1996	.00 .00	14.06 1521.51	.00 .00	-14.06 -4.00	1.20 1.20
	Art.21 comma 1 e 5b della L.130/1993 (legge finanziaria 1993: Costituzione nuova diga "Punta Riso" - Riassetto diga "Porto Augusta" e coste di Ostia e Torvaianica)	138.20	LLPP 7532	138.20	138.20	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1996 AL 1996	.00 .00	.09 128.54	.00 .16	.09 .50	.00 .00
	Art.21 comma 1 e 5d della L.130/1993 (legge finanziaria 1993: Sistemazione idraulica fiume Sele)	22.08	LLPP 7731	22.08	22.08	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1996 AL 1996	.00 .00	.01 20.02	.00 .00	.02 .02	.00 .00
	Art.21 comma 1 e 5e della L.130/1993 (legge finanziaria 1993: Sistemazione idraulica fiume Ofidaino)	48.73	LLPP 7732	48.73	48.73	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1996 AL 1996	.00 .00	.29 44.20	.00 .16	.29 .35	.00 .00
	Art.21 comma 1 e 5f della L.130/1993 (legge finanziaria 1993: Accasamento Carabinieri Tor di Quinto)	58.62	LLPP 8408	58.62	58.62	.00 .00 .00 .00 .00						
	Art.14 comma 1 e 3m della L.41/1996 (legge finanziaria 1996: Completamento insediamenti Arma dei Carabinieri Viale Tor di Quinto - III lotto) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5f	63.61	LLPP 8408	63.61	63.61	.00 .00 .00 .00 .00						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						PERICO- LO RIFILTO	STORNI	IMPEGN	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996	1997	1998	1999	2000	CLITRE						
	Art.10 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; Accasamento Carabinieri Tor di Quinto) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5f	6.03	LUPP 8408	6.03 : 8408	6.03	.00	.00	.00	.00	.00	:					
	TOTALE CAPITOLO		LUPP 8408	128.26 :	128.26	.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1996	.00	3.18	4.51	-1.12	-3.18
	Art.21 comma 1 e 5g della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983; Ristrutturazione Caserma Piave in Roma)	38.13	LUPP 8409	38.13 : 8409	38.13	.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1996	.00	177.95	124.76	1.26	1.93
	Art.14 comma 1 e 3o della L.41/1986 (legge finanziaria 1986; Ristrutturazione Caserma Piave - Comando Generale Guardia di Finanza) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5g	40.91	LUPP 8409	40.91 : 8409	40.91	.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		LUPP 8409	79.04 :	79.04	.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1996	.00	79.04	79.04	.00	.00
	Art.21 comma 1 e 5n della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983; Costruzione edificio per apparecchiature RMN - Policlinico Umberto I di Roma)	8.00	LUPP 8410	8.00 : 8410	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	:					
	Art.14 comma 1 e 3e della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986; Completamento e integrazione della struttura al servizio R.M.N. I Clinica Medica Universita' di Roma) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5n	12.00	LUPP 8410	12.00 : 8410	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	:					
	TOTALE CAPITOLO		LUPP 8410	20.00 :	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1996	.00	.00	.60	.42	.00
	Art.21 comma 1 e 5n della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983; Nuove sedi Museo Romano e di Pompei)	78.10	BBOC 8015	78.10 : 8015	78.10	.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.37 comma 1 e 3c della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Restauro castelli della Lunigiana - Restaurom e recup. funzionale teatri storici Marche e Veneto (mlid.5.4 da altre fonti))	79.10	BBOC 8014	79.10 : 8014	79.10	.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1996	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		BBOC 8014	79.10 :	79.10	.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1996	.00	79.94	75.88	3.04	.02

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 AL 1997 AL 1998 AL 1999 AL 2000	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMICHE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
Art.37 comma 1 e 3d della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Opere di fissa basso corso e delta del Po)		77.44	LUPP 7736	77.44 ;	77.44 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 76.52	.63 74.37	.00 .92	- .59 2.13	.00 .00
Art.37 comma 1 e 3e della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Molo 7 porto comm.IS - Barchina porto Rosega (Montalcone) - Bacino port.UE Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (revoc.))		295.36	LUPP 7533	295.36 ;	295.36 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 76.52	.63 74.37	.00 .92	- .59 2.13	.00 .00
Art.10 comma 000 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992; Molo 7 porto comm.IS - Barchina porto Rosega (Montalcone) - Bacino port.UE Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (revoc.) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e		25.00	LUPP 7533	25.00 ;	25.00 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 76.52	.63 74.37	.00 .92	- .59 2.13	.00 .00
Art.10 comma 1b della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994; Molo 7 porto comm.IS - Barchina porto Rosega (Montalcone) - Bacino port.UE Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (revoc.) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e		-60.14	LUPP 7533	-60.14 ;	-60.14 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 76.52	.63 74.37	.00 .92	- .59 2.13	.00 .00
Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.0-7754 dalla L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e - Cfr. D.M. Tesoro N. 179/67 del 1993			LUPP 7533	:		: NEL 1993	- .15					
TOTALE CAPITULO			LUPP 7533	260.22 ;	260.22 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	9.95 230.01	4.32 199.71	.04 30.06	4.59 15.35	- 9.99 4.95
Art.37 comma 1 e 3f della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Istituto Nazionale Ricerca Funari Milano)		34.70	LUPP 8414	34.70 ;	34.70 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 28.77	1.96 19.44	.00 5.93	.00 .00	.00 .00
Art.37 comma 1 e 3g della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Sistemazione idraulica Torrente Verrino)		28.66	LUPP 7737	28.66 ;	28.66 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 28.66	.00 27.26	.00 .00	.00 .40	.00 .00
Art.37 comma 1 e 3h della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Restauro e recupero Palazzo Carignani)		27.83	LUPP 8415	27.83 ;	27.83 .00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	.00 28.66	.00 27.26	.00 .00	.00 .40	.00 .00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO OLTRE : RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.1 comma 1 della L.152041/1994 (D. M. 152041:) rifinanzia L.730/1993 art.37 comma 1 e 3n	0.57	LUPP 8415	57 : 57	57 .00 .00 .00 .00 .00	0.00					
	Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.0-7754 della L.730/1993 art.37 comma 1 e 3n		LUPP 8415	:		NEL 1993	4.00				
	TOTALE CAPITOLO										
	Art.37 comma 1 e 3i della L.730/1993 (legge finanziaria 1994: Ristrutturazione centro storico di Bari)	15.00	LUPP 8416	15.00 : 15.00	15.00 .00 .00 .00 .00	0.00					
	Art.37 comma 1 e 3i della L.730/1993 (legge finanziaria 1994: Salvaguardia acque alte Venezia)	75.00	LUPP 7738	75.00 : 75.00	75.00 .00 .00 .00 .00	0.00					
	Art.37 comma 1 e 3n della L.730/1993 (legge finanziaria 1994: Completamento porto di Pozzallo)	106.24	PCON 7533	106.24 : 106.24	106.24 .00 .00 .00 .00	0.00					
	Art.37 comma 1 e 3n della L.730/1993 (legge finanziaria 1994: Protex (3 aerei G22) - Eliprotex (3 elicotteri OH47))	163.00	PCON 7591	163.00 : 163.00	163.00 .00 .00 .00 .00	0.00					
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1994 (legge finanziaria 1995: Sistema abt. di pronto intervento: S401 - Progetto Argo - Sistema abitativo modulare: CPIFER) rifinanzia L.730/1993 art.37 comma 1 e 3n	84.67	PCON 7591	84.67 : 84.67	84.67 .00 .00 .00 .00	0.00					
	Art.14 comma 1 e 3s della L.41/1996 (legge finanziaria 1996: Protex 86 (aerei antincendio)) rifinanzia L.730/1993 art.37 comma 1 e 3n	104.21	PCON 7591	104.21 : 104.21	104.21 .00 .00 .00 .00	0.00					
	Art.17 comma 31a della L.67/1998 (legge finanziaria 1998: Sist. abitat. pronto intervento: S401 - SAIRA - Protex 88 (2 elicotteri OH47 e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L.730/1993 art.37 comma 1 e 3n	89.25	PCON 7591	89.25 : 89.25	89.25 .00 .00 .00 .00	0.00					

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO : AL 1996	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
0.43	Art.2 comma 1 della L.530/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994.: Sist. abitat. pronto intervento: SAP1 - SAIPA - Protex 88 (2 elicotteri CH47 e 5 set parti ricambio elicotteri)) riforma L.67/1988 art.17 comma 31a	0.43	PCON 7581	.43 : .43	.00 .00 .00 .00	.00 :					
0.17	Art.2 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Sist. abitat. pronto intervento: SAP1 - SAIPA - Protex 88 (2 elicotteri CH47 e 5 set parti ricambio elicotteri)) riforma L.67/1988 art.17 comma 31a	0.17	PCON 7581	.17 : .17	.00 .00 .00 .00	.00 :					
	TOTALE CAPITOLO		PCON 7581	441.73 : 441.73	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00 .13	441.36	.01 431.35	.00 8.42	.59 .04
15.40 *	Art.37 comma 1 e 3q della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Ist.Naz.Fisica Nucleare: complet.laboratorio acceleratori a superconduttività applicata Milano; laboratorio Sud-Latania) - (ESAURO)	38.50	TPAS 7300	38.50 : 38.50	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	30.80	.00 31.76	.00 .04	.00 .00
120.00	Art.37 comma 1 e 3s della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Linea ferroviaria laziale - S. Pietro)	120.00	TES 7794	120.00 : 120.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	120.00	.00 120.00	.00 .00	.00 .00
48.89	Art.37 comma 1 e 3t della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Ammodernamento ferrovia Roma-Lido)	48.89	TPAS 7301	48.89 : 48.89	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	48.89	.71 48.26	.00 .63	.00 .00
258.93	Art.37 comma 1 e 3u della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Quadruplicamento ferrovia Nord-Milano - Bovisio-Saronno)	258.93	TPAS 7302	258.93 : 258.93	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	258.93	.00 257.02	.00 1.91	.00 .00
20.77	Art.37 comma 1 e 3v della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Avianamento aerostazione aeroporto Pisa)	20.77	TPAS 7508	20.77 : 20.77	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1996 : AL 1996	.00 .00	20.77	.00 20.09	.68 .68	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL. :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : OLTRE :	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Deriv. acque - Irr. Adda - Opere presa Adige - Ristr. irr. di Ofanto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Am. imp. irr. Mugone)	113.36	MVF 8120	113.36 :	113.36 : 113.36 : 113.36 : 113.36 : 113.36 : 113.36 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.14 comma 1 e 3b della L.4/1986 (Legge finanziaria 1986: Derivazione acque scopo irriguo Adda, ecc.) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	132.75	MVF 8120	132.75 :	132.75 : 132.75 : 132.75 : 132.75 : 132.75 : 132.75 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.17 comma 31f della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Consorzio Bonifica Villorosi - Collegan. basso Esaro e Tarsia sul Crati (CS) - Distr. irr. Riondino fond. distr. 1.2 AR) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	61.28	MVF 8120	61.28 :	61.28 : 61.28 : 61.28 : 61.28 : 61.28 : 61.28 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.5 comma 2a della L.50/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Deriv. acque irr. Adda - Opere presa Adige - Ristr. irr. di Ofanto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Am. imp. irr. Mugone) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	14.55	MVF 8120	14.55 :	14.55 : 14.55 : 14.55 : 14.55 : 14.55 : 14.55 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.21 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Deriv. acque irr. Adda - Opere presa Adige - Ristr. irr. di Ofanto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Am. imp. irr. Mugone) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	2.24	MVF 8120	2.24 :	2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.24 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Storno dalla L.64/1986 art.1 comma 1 cap. 02.0.9012 alla L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a - Cir. D.M. 149834/96 Ministero del Tesoro		MVF 8120	:	:	:	NEL 1996 : 16.55					
	TOTALE CAPITOL.		MVF 8120	324.18 :	324.18 : 324.18 : 324.18 : 324.18 : 324.18 : 324.18 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	NEL 1996 : 16.55 AL 1996 : 322.03	18.79	32.38	.00	57	-2.24
	Art.12 comma 1 e 2b della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Mf Cultura - Infr. mus. NA - Pal. Pitti e Uffizi - Rocca Albornoz - Galleria Naz. RM - Mura LU - Racconigi - Padula - Ostia)	144.63	8800 8021	144.63 :	144.63 : 144.63 : 144.63 : 144.63 : 144.63 : 144.63 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	NEL 1996 : .00 AL 1996 : 140.84	.00	144.45	.18	3.61	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.12 comma 1 e 2c della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Archivio di Stato Torino)	3.50	880C 8205	3.50 ;	AL 1996 : 3.50 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	AL 1996 : 0.00 ; AL 1996 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2d della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Infrastrutture addestre per per sottufficiali Aeronautica militare di Capua - I lotto)	60.35	DIF 4005	60.35 ;	60.35 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.14 comma 1 e 3d della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Infrastrutture addestre per per sottufficiali Aeronautica militare di Capua - II lotto)	90.80	DIF 4005	90.80 ;	90.80 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.13 comma 1d della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1998: Infrastrutture addestre per per sottufficiali Aeronautica militare di Capua - II lotto)	756.15	DIF 4005	756.15 ;	756.15 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLLO			907.30 ;	907.30 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	AL 1996 : 0.00 ; AL 1996 : 0.00	0.00	643.38	156.81	8.61	466.67	104.16
	Art.12 comma 1 e 2e della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento calata Arcom e sporgente fornelli nel porto di La Spezia (IV lotto))	50.88	LLPP 7534	50.88 ;	50.88 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	AL 1996 : 0.00 ; AL 1996 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2f della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento terminali contenitori ed accosti Ro-Ro a Capo Vado)	63.74	LLPP 7535	63.74 ;	63.74 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	AL 1996 : 0.00 ; AL 1996 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2g della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Ristrutturazione II braccio molo foraneo del porto di Bari con piazzale operativo)	21.00	LLPP 7536	21.00 ;	21.00 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	AL 1996 : 0.00 ; AL 1996 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2h della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Istituti universitari ed unita' ospedaliere Policlinico di Siera (I' imp. iniz. di 35 mld. e' aumentato di 17.59 mld))	52.59	LLPP 8420	52.59 ;	52.59 : 0.00 ; 1997 : 0.00 ; 1998 : 0.00 ; 1999 : 0.00 ; 2000 : 0.00	AL 1996 : 0.00 ; AL 1996 : 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO RIFERITO OLTRE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
	Art.12 comma 1 e 21 della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Scuola per 150 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza - L'Aquila)	54.50	LUPP 8421	54.50	54.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 21 della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Servizio Nazionale di Posta Elettronica)	20.00	TES 4482	20.00	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3r della L.41/1985 (Legge Naz. Serv. Postale, Serv. Postale Elettronica (1), finanziato di 94,35 mld. e stato incrementato di 10 mld. con D.M. n.151599 dell'8.7.91) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 21	104.36	TES 4482	104.36	104.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.3 comma in della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: Servizio Nazionale di Posta Elettronica) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 21	504.00	TES 4482	504.00	504.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		TES 4482	628.36	628.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Porto commerciale di Augusta)	43.00	PON 7831	43.00	43.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.2 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Porto commerciale di Augusta) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2n.	0.26	PON 7831	.26	.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		PON 7831	43.26	43.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2o della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Area di ricerca CNR di Frascati)	38.36	RIC 7506	38.36	38.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.148 D comma 7 della L.550/1995 (Legge Finanziaria 1996: Area di ricerca CNR di Frascati) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2o	3.80	RIC 7506	3.80	3.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		RIC 7506	42.16	42.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		RIC 7506	42.16	42.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000 Q.TRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art.12 comma 1 e 2q della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Nuova sede Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)		35.00	8051	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.12 comma 1 e 2r della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Circolazione e Cumana (mat.rot.) - Circonetnea (tratto città) - SFSM (10 elettrotreni) - Pot.ferr.ID-Aeroporto Caselle)		84.50	7303	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.11 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Circolazione e Cumana (mat.rot.) - Circonetnea (tratto città) - SFSM (10 elettrotreni) - Pot.ferr.ID-Aeroporto Caselle)		1.64	7303	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.12 comma 1 e 2s della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Aerostazione passeggeri aeroporto Marco Polo di Venezia (finanziamento revocato con delibera CIPE 24/5/1990)) - (ESAUITO)		56.88	7867	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica alveo S.Rocco)		400.12	8029	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.17 comma 26b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera CIPE 12 maggio 1988))		2.57	8029	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.17 comma 31m della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: N. 15 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 19.12.1988))		240.07	8029	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE CAPITOLO											
25.10 *											

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVADEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO DIRETTO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRII	STANZIATO
Art.18 comma 1b della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994; N. 15 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera Cipe 19.12.1993)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3lm	25.21	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.19 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera Cipe 12. marzo 1998)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.19 comma 1a della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998; N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera Cipe 12. maggio 1998)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	33.79	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Storno dalla L.64/1986 art.1 comma 1 cap. 02.0-9012 alla L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c - Cfr.: D.M. 149334/96 Ministero del Tesoro	8800 8029	8800 8029	8800 8029	8800 8029	29.73	29.73	29.73	29.73	29.73	29.73
TOTALE CAPITOLO	8800 8029	8800 8029	8800 8029	8800 8029	705.26	705.26	705.26	705.26	705.26	705.26
Art.14 comma 1 e 3f della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma)	48.08	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.14 comma 1 e 3g della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione fiume Paroglio)	15.36	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.14 comma 1 e 3h della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione alveo ed argini delle anse di Cortola e Bottrighe)	25.09	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica torrente Samento (tra ponte ss.92 e S. Giorgio Lucano))	28.22	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1996 1997 1998 1999 2000	PERIODO DIRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
12.04	Art.5 comma 2 della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Sistemazione idraulica torrente Samento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3i	12.04	LPP 7744	12.04 :	12.04 .00 .00 .00 .00 .00 :						
4.14	Art.10 comma 1p della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Sistemazione idraulica torrente Samento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3i	4.14	LPP 7744	4.14 :	4.14 .00 .00 .00 .00 .00 :						
TOTALE CAPITOLO											
23.50	Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Hotelamento affluente Sacco - Argini e protezione insediamenti produttivi valle del Sacco e abitato di Cacciano)	23.50	LPP 7742	23.50 :	23.50 .00 .00 .00 .00 .00 :	AL 1996 NEL 1996	.00 .00	44.40 41.37	.00 .00	-1.65 -3.03	.00 .00
86.88	Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Opere di difesa affluenti emilliani del Po: Parma, Enza, Crusolo, Panaro - Sordà della darsena del porto di Livorno)	86.88	LPP 7745	86.88 :	86.88 .00 .00 .00 .00 .00 :	AL 1996 NEL 1996	.00 .00	23.50 22.71	.00 .00	.00 .00	.00 .00
38.45	Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione e difese argini fiume Livenza nei comuni di Caorle e S.Stino di Livenza (VE))	38.45	LPP 7746	38.45 :	38.45 .00 .00 .00 .00 .00 :	AL 1996 NEL 1996	.00 .00	36.88 35.55	.00 .00	.45 .28	.00 .00
12.40	Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ampliamento complesso demaniale e sede clinica oculistica universitaria ospedale S.Martino - Genova)	12.40	LPP 8441	12.40 :	12.40 .00 .00 .00 .00 .00 :	AL 1996 NEL 1996	.00 .00	38.45 38.45	.00 .00	.00 .00	.00 .00
39.90	Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Area di ricerca CNR di Bologna)	39.90	RIC 7512	39.90 :	39.90 .00 .00 .00 .00 .00 :	AL 1996 NEL 1996	.00 .00	12.40 10.64	.00 .00	1.76 1.76	.00 .00

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIARIO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO QUINDE : RIFERITO	STORNII	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1996	1997	1998	1999	2000						
	Art. 21 comma 1c della L. 551/1995 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: Area di ricerca CNR di Bologna) riforma L. 41/1996 art. 14 comma 1 e 3v	2.17	RIC 7512	2.17	2.17	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.17
	TOTALE CAPITOLLO			42.07	42.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39.90	.00	.00	2.17
	Art. 14 comma 1 e 3v della L. 41/1996 (Legge finanziaria 1996: Ospedale oncologico Nuovo S. Andrea)	41.65	SAV 8052	41.65	41.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 17 comma 31g della L. 67/1998 (Legge finanziaria 1998: Ospedale oncologico Nuovo S. Andrea - I e II gruppo) riforma L. 41/1996 art. 14 comma 1 e 3v	35.00	SAV 8052	35.00	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 17 comma 31g della L. 539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Ospedale oncologico Nuovo S. Andrea - I e II gruppo) riforma L. 67/1998 art. 17 comma 31g	3.21	SAV 8052	3.21	3.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLLO			79.86	79.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	79.86	.00	.36	.00
	Art. 14 comma 1 e 3x della L. 41/1996 (Legge finanziaria 1996: Realizzazione centro biotecnologia avanzata I.S.I. - Genova)	35.87	SAV 8053	35.87	35.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 17 comma 31h della L. 67/1998 (Legge finanziaria 1998: Centro biotecnologie avanzate nell'ambito dell'I.S.I. di Genova) riforma L. 41/1996 art. 14 comma 1 e 3x	25.21	SAV 8053	25.21	25.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art. 18 comma 1 della L. 726/1994 (Legge bilancio 1995: Centro biotecnologie avanzate nell'ambito dell'I.S.I. di Genova) riforma L. 67/1998 art. 17 comma 31h	7.00	SAV 8053	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLLO			68.08	68.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	65.36	2.72	3.36	.00

ESTREMI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					A. 1996	1997	1998	1999	2000						
	Art.14 comma 1 e 3y della L.41/1996 (Legge finanziaria 1996: Aeroportazione passeggeri aeroporto Borgo Panigale - Bologna)	27.38	TRAS 7512	27.38 :	27.38	.00	.00	.00	.00	.00 :					
	Art.17 comma 28a della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998: Aeroportazione passeggeri aeroporto Borgo Panigale - Bologna) rifinanzia L.41/1996 art.14 comma 1 e 3y	5.78	TRAS 7512	5.78 :	5.78	.00	.00	.00	.00	.00 :					
	TOTALE CAPITULO		TRAS 7512	33.16 :	33.16	.00	.00	.00	.00	.00 :	NEL 1996	5.78	.00	5.78	-5.78
	Art.17 comma 31b della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998: Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro)	24.65	LIPP 8442	24.65 :	24.65	.00	.00	.00	.00	.00 :	AL 1996	33.16	.00	5.78	.00
	Art.0 comma 0 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) rifinanzia L.67/1998 art.17 comma 31b	14.00	LIPP 8442	14.00 :	14.00	.00	.00	.00	.00	.00 :					
	Art.5 comma 2b della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) rifinanzia L.67/1998 art.17 comma 31b	4.01	LIPP 8442	4.01 :	4.01	.00	.00	.00	.00	.00 :					
	TOTALE CAPITULO		LIPP 8442	42.66 :	42.66	.00	.00	.00	.00	.00 :	NEL 1996	.00	.11	.03	.00
	Art.17 comma 31c della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998: Porto di Napoli: molo F.Giulia levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina))	15.43	LIPP 7539	15.43 :	15.43	.00	.00	.00	.00	.00 :	AL 1996	42.66	.00	.01	.00
	Art.0 comma 00 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Porto di Napoli: molo F.Giulia levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina)) rifinanzia L.67/1998 art.17 comma 31c	3.19	LIPP 7539	3.19 :	3.19	.00	.00	.00	.00	.00 :					
	TOTALE CAPITULO		LIPP 7539	18.62 :	18.62	.00	.00	.00	.00	.00 :	NEL 1996	.00	.00	.00	.00
											AL 1996	14.47	.00	3.96	.19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO : AL 1996 : AL 1997 : AL 1998 : AL 1999 : AL 2000 : Q.TRE : RIFERITO	PERIODO Q.TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.17 comma 31d della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	28.60	LLPP 8443	28.60 : 28.60 : 28.60 : 28.60 : 28.60 : 28.60 : 28.60 : 28.60 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.5 comma 2c della L.50/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Uffici finanziari provinciali - Cosenza) riforma L.67/1988 art.17 comma 31d	5.27	LLPP 8443	5.27 : 5.27 : 5.27 : 5.27 : 5.27 : 5.27 : 5.27 : 5.27 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	TOTALE CAPITOLO		LLPP 8443	33.87 : 33.87 : 33.87 : 33.87 : 33.87 : 33.87 : 33.87 : 33.87 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.17 comma 31e della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Carabinieri - Reggio Calabria)	50.00	DIF 8200	50.00 : 50.00 : 50.00 : 50.00 : 50.00 : 50.00 : 50.00 : 50.00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.13 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Carabinieri - Reggio Calabria) riforma L.67/1988 art.17 comma 31e	49.21	DIF 8200	49.21 : 49.21 : 49.21 : 49.21 : 49.21 : 49.21 : 49.21 : 49.21 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	TOTALE CAPITOLO		DIF 8200	99.21 : 99.21 : 99.21 : 99.21 : 99.21 : 99.21 : 99.21 : 99.21 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	Art.17 comma 31o della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Area di ricerca CNR di Pisa (I lotto))	25.00	RIC 7509	25.00 : 25.00 : 25.00 : 25.00 : 25.00 : 25.00 : 25.00 : 25.00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7671.28	TOT	7630.78 : 7630.78 : 7630.78 : 7630.78 : 7630.78 : 7630.78 : 7630.78 : 7630.78 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						
	** TOTALE GENERALE	18827.56	**	18787.06 : 18787.06 : 18787.06 : 18787.06 : 18787.06 : 18787.06 : 18787.06 : 18787.06 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :						

**ANAS
LEGGI PLURIENNALI**

DIREZIONE CENTRALE
Amministrativa e Finanziaria
Area Bilancio

(Importi in Milia di Lire)																		
ESTREMI PROVVEDIMENTO	Durata	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				Impegni			Pagamenti			Economie e perequazione a tutto il 1996	Residui al 31/12/96		Pagamenti 1997 I Semestre		
			Importo complessivo	A tutto il 1996	1997	1998	1999 e seguenti	1996	A tutto il 1996		1996	A tutto il 1996		Proprii	di Stanz.		Totale	
									V.A.	% Aut.		V.A.						% Imp.
Legge 843/76 - 119/81 - 32/82 626/82 - 456/83 - 230/84 231/84 e 587/84 Viabilità statale e Progr. trienn. 75/81	79/81	257 (731)	5.187,80	5.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5.185,18	99,95	9,03	4.923,85	94,96	261,33	2,62	263,95	6,41
Legge 146/80 art. 29/a Prog. per completamento funzionale tronchi di arterie già avviati nell'area CASMEZ.	81/84	542 (746)	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,35	99,73	9,39	883,24	88,50	132,11	2,65	134,76	3,00
Legge 119/81 art. 10/bc Esecuzione opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.	81/83	543 (747)	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,29	99,68	0,92	205,92	93,90	13,37	0,71	14,08	0,05
Legge 531/82 Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale. Art. 4 Programma stralcio	82/87	507 (711)	840,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,76	99,98	3,43	1.212,64	97,65	29,12	0,24	29,36	2,10
Art. 6-Trattato dei Frejus "C.I." ai Lavori nuovi tronchi	82/85	579 (783)	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	100,00	0,00	402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge 526-85 e succ. inter Programma trienn. di int., dev'te rel al Piano decennal. di grande viabilità.	85/90		(a-b-c) 16.583,06	(c) 16.345,41	100,00	137,65	0,00	1.432,59	15.964,89	97,67	658,98	11.682,55	73,24	4.272,34	380,52	4.652,86	322,73	
							(a) Stanziamento ridotto di complessivi 25,14 mid a seguito di tagli apportati per 3,5 mid dalla L.F. 94, per 2,2 mid dalla L.F. 95 e 19,44 mid dalla L.F. 96 (b) Stanziamento ridotto di 134,8 mid per re-roca finanz. di compl. 602 mid (delibera CIPE 23/1/293 in appl. Legge 483/93) destinato ad interventi nella regione Liguria (vedi cap. 795) (c) Di cui 7.500 mid derivanti da iscrizioni in bilancio per accensione di prestiti.											
- Interventi per tutto il territorio	525 (729)		3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	100,00	10,89	3.129,30	95,76	138,70	0,00	138,70	4,86
- Interventi aree Mezzogiorno	546 (750)		(a-f) 6.144,86	(f) 5.907,21	100,00	137,65	0,00	911,85	5.737,77	97,13	254,81	3.720,51	64,84	2.017,26	169,44	2.186,70	86,62	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANAS
LEGGI PLURIENNALI
(Importi in Miliardi di Lire.)

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Durata	Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					Impegni		Pagamenti		Economie e precisazioni a tutto il 1995	Residui al 31/12/86		Pagamenti 1997 I Semestre		
			Importo complessivo	A tutto il 1996	1997	1998	1999 e seguenti	1996	A tutto il 1996		1996		A tutto il 1995				
									V.A.	% Aut.			V.A.	% Imp.			
Interventi nel Centro-Nord Legge 776/85 Completamento aree doganali valco autostradale di Tarvisio	86/88	547 (751)	(e-f) 7.170,20 7.170,20	(g) 0,00	0,00	0,00	0,00	520,74	6.859,10	97,06	391,26	4.842,74	69,59	2.116,38	211,08	2.327,46	231,13
		(d-e) Stanziamenti impegni e Pagamenti ridotti rispetti di 100 e 34,8 mld per revoca finanz. di compl. 602 mld (delibera CIPE in appl. Legge 493/93) destinato ad interventi nelle regione Liguria (vedi cap. 795 istituito con var. di bilancio per versamento suddetti importi al Tesoro)															
		500 (704)	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	100,00	0,00	0,00	61,35	94,38	3,65	0,00	3,65
Legge 879/88 Ricostruzione nelle zone terremotate.	86/90		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12	48,89	14,57	86,95	82,71	18,17	109,88	128,05	0,42
		496 (784)	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	58,43	13,47	54,05	77,08	16,07	49,88	65,95	0,42
		701 702 703	20,00 35,00 40,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 1,10 0,00	0,00 94,00 0,00	0,00 2,10 40,00	0,00 2,10 40,00	0,00 2,10 40,00	0,00 2,10 40,00	0,00 2,10 40,00	0,00 2,10 40,00
Legge 910/86. Art. 7/14c-Colegamento stradale valco di Fiemelt.	526 (730p)	(i) 2.689,80	2.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,31	99,83	7,90	2.440,05	90,87	245,36	4,24	249,60	1,31
		545 (749)	1.132,80	1.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,65	99,99	0,00	1.108,14	97,84	24,61	0,05	24,66	0,00
		(i) Stanziamenti, impegni e Pagamenti ridotti di 467,2 mld per revoca finanz. di compl. 602 mld (delibera CIPE in appl. Legge 493/93) destinato ad interventi nelle regione Liguria (vedi cap. 795 istituito con var. di bilancio per versamento suddetti importi al Tesoro)															
Arrondamento Autostrada SA-RC (let. c).	518 (722)	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,66	99,49	6,19	809,11	95,68	36,55	4,19	40,74	1,31
		589 (907)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	438,80	73,13	161,20	0,00	161,20	0,00
		(i) Stanziamenti, impegni e Pagamenti ridotti di 467,2 mld per revoca finanz. di compl. 602 mld (delibera CIPE in appl. Legge 493/93) destinato ad interventi nelle regione Liguria (vedi cap. 795 istituito con var. di bilancio per versamento suddetti importi al Tesoro)															
Legge 205/89 Campionati mondiali di calcio	89/91		697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,73	681,61	97,79	1,99	644,77	94,60	36,86	15,37	52,23	0,70
		789	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,73	458,55	99,68	1,77	435,46	94,97	23,05	1,45	24,51	0,54
		725	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,06	94,12	0,22	209,38	93,82	13,80	13,92	27,72	0,16

A N A S
LEGGI PLURIENNALI

DIREZIONE CENTRALE
Amministrativa e Finanziaria
Area Bilancio

(Importi in Miliardi di Lire)

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Durata	Cap	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				Impegni			Pagamenti			Economie e riezioni a tutto il 1996	Residui al 31/12/96			Pagamenti 1997 I Semestre
			Importo completo	A tutto il 1996	1997	1998	1999 e seguenti	1996	V A	A tutto il 1996 % Aut	1996	V A	% Imp	Propri	di Stanz	Totale	
Legge 433/91 Ricostruzione zone terremotate nel Dicembre 90 nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania.	91/93	794	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	3,52	0,00	0,00	0,00	2,29	62,71	65,00	1,21
Legge 493/93 Finanziamento di interventi nel settore della viabilità della regione Liguria in attuazione delibera CIPE del 2/11/93		795	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	175,48	175,48	29,15	8,67	8,67	4,94	166,81	426,52	593,33	11,57

NOTE

L. 949 / 1952

(1)

ART. 37 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7743 e' modificato per 1350,00 mld dall'art. 30/1 della L.526/1992 ; per 900,00 mld dall'art. 19/1/1 della L.130/1993 ; per 560,00 mld dall'art. 14/6 della L.887/1984 ; per 600,00 mld dall'art. 11/8 e 9 della L.41/1986 ; per 490,00 mld dall'art. 3/6 della L.910/1986 ; per 840,00 mld dall'art. 15/43 della L.67/1988 ; per 230,00 mld dall'art. 28/1 della L.38/1990 ; per 750,00 mld dall'art. 1/1 della L.32/1990 ; per 150,00 mld dall'art. 178 D/2 della L.415/1991 ; per 100,00 mld dall'art. 0/0 della L.1/1992 ; per 150,00 mld dall'art. 26/1 della L.500/1992 ; per -100,00 mld dall'art. 2/3 della L.237/1993 ; per 400,00 mld dall'art. 2/3 e 4 della L.237/1993 ; per 200,00 mld dall'art. 178 D/6 della L.538/1993 ; per 200,00 mld dall'art. 1/1 della L.644/1994 ; per 150,00 mld dall'art. 178 D/5 della L.725/1994 ; per 20,00 mld dall'art. 3/1b della L.726/1994 ; per -32,40 mld dall'art. 2/2 della L.85/1995 ; per -9,00 mld dall'art. 2/2d della L.85/1995 ; per 100,00 mld dall'art. 178 D/4 della L.550/1995 ; per -75,00 mld dall'art. 3/3 della L.425/1996 ; per 150,00 mld dall'art. 3/3 della L.425/1996 ; per 178 D/6 della L.663/1996 ;

L. 623 / 1959

(1)

ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 3189,71 mld sul cap. 13.0-7541 e' modificato per -628,35 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L.902/1976 art.1/1 e 2a) ; per -338,35 mld stornati nel 1989 al cap. 13.0-7545 (L.902/1976 art.1/1 e 2) ;

L. 1774 / 1962

(1)

ART. 1 / - : l'importo iniziale di 4,00 mld sul cap. 10.0-3958 e' modificato per 158,70 mld dall'art. 1/1 della L.798/1981 ; per 490,00 mld dall'art. 28/1 della L.84/1994 ; per 240,17 mld dall'art. 1/1c della L.419/1996 ;

L. 1 / 1963

(1)

ART. 70 / - : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1142 e' modificato per 0,01 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 0,07 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,08 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,08 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1143 e' modificato per 0,02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7769 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,02 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,02 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1214 e' modificato per 0,89 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 1,20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 1,90 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,08 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1215 e' modificato per 5,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 2,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 1,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ; per 0,15 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9004 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-2569 e' modificato per 2,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 2,76 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6672 e' modificato per 2,79 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/1b) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-9939 e' modificato per 300,00 mld dall'art. 1/1 della L.82/1996 ;
 l'importo iniziale di 50,70 mld sul cap. 02.0-6857 e' modificato per 97,00 mld dall'art. 1/1 della L.1114/1971 ; per 450,00 mld dall'art. 1/1 e 2 della L.373/1980 ; per 283,00 mld dall'art. 6/1b della L.26/1986 ; per -97,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.1114/1971 art.1/1) ; per -181,55 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -24,54 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -39,47 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -25,00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -0,07 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-2569 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -0,02 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -1,20 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -5,00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-1215 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -1,10 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -34,78 mld stornati nel 1994 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -0,08 mld stornati nel 1994 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -1,90 mld stornati nel 1994 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -0,03 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-7803 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -0,10 mld stornati nel 1994 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -2,76 mld stornati nel 1994 al cap. 01.0-2569 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -15,30 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -2,00 mld stornati nel 1994 al cap. 01.0-1215 (L.26/1986 art.6/1b) ; per -0,01 mld stornati nel 1994 al cap.

02.0-7769 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.08 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1142 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -2.79 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-6672 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.01 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7769 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.50 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7803 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -18.50 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -2.00 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7859 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.60 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.60 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -32.70 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-9412 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.02 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.60 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.00 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1215 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.10 mid stornati nel 1995 al cap. 17.0-1585 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.70 mid stornati nel 1995 al cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.08 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-1142 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.02 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.70 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -2.79 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-6672 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.01 mid stornati nel 1996 al cap. 02.0-7769 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -2.00 mid stornati nel 1996 al cap. 02.0-7803 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -20.50 mid stornati nel 1996 al cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -2.50 mid stornati nel 1996 al cap. 02.0-7859 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.40 mid stornati nel 1996 al cap. 13.0-5107 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7769 e' modificato per 0.01 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.01 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.01 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.01 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.00 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.00 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1143 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7803 e' modificato per 2.65 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.50 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.50 mid stornati nel 1996 dal cap. 09.0-9412 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.53 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-2569 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.01 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-1142 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.89 mid stornati nel 1993 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.10 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-7859 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 16.36 mid sul cap. 02.0-7837 e' modificato per 20.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 15.30 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 18.50 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 20.50 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -5.80 mid stornati nel 1993 al cap. 09.0-9412 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.50 mid stornati nel 1994 al cap. 13.0-5107 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -4.30 mid stornati nel 1994 al cap. 09.0-9412 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.08 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1214 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -3.15 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7803 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.60 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7859 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.13 mid stornati nel 1995 al cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -6.24 mid stornati nel 1995 al cap. 09.0-9412 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.40 mid stornati nel 1995 al cap. 13.0-5107 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 9.07 mid sul cap. 02.0-7859 e' modificato per 1.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 1.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 1.75 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 1.60 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 2.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 2.50 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-9004 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 148 D/10 della L.550/1995 ; per -0.15 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-1215 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -28.20 mid stornati nel 1996 al cap. 09.0-9412 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -1.65 mid stornati nel 1996 al cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9412 e' modificato per 97.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 11.14/1971 art.1/1) ; per 181.55 mid stornati nel 1999 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 24.07 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 24.35 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 20.54 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 25.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.13 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7803 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 5.80 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 34.78 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 4.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 6.24 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 32.70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 1996 dal cap. 02.0-9004 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-5107 e' modificato per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.15 mid stornati nel 1993 dal cap. 20.0-1512 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.40 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.40 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-1585 e' modificato per 0.67 mid dall'art. 2/lh della L.726/1994 ; per 0.10 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.10 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-6672 (L.26/1986 art.6/lb) ;

1° importo iniziale di 5.04 mid sul cap. 20.0-1512 e' modificato per 2.60 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.90 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 1.65 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-7837 (L.26/1986 art.6/lb) ; per 0.70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.05 mid stornati nel 1993 al cap. 13.0-5107 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.15 mid stornati nel 1993 al cap. 13.0-5107 (L.26/1986 art.6/lb) ;

02.0-9004 (L.26/1986 art.6/lb) ; per -0.15 mid stornati nel 1993 al cap. 13.0-5107 (L.26/1986 art.6/lb) ;

L. 822 / 1971

(1) ART. 5 / - : l'importo iniziale di 65.80 mid sul cap. 10.0-3952 e' modificato per 41.40 mid dall'art. 1/1 della L.681/1979 ; per -0.23 mid dall'art. 1/- della L.11/1982 ;

L. 920 / 1971

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.61 mid sul cap. 09.0-8702 e' modificato per 4.65 mid dall'art. 1/1 della L.598/1981 ;
1° importo iniziale di 0.38 mid sul cap. 09.0-8703 e' modificato per 3.10 mid dall'art. 1/1 della L.598/1981 ;

L. 295 / 1973

- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7775 e' modificato per 2290.00 mld dall'art. 11/1 della L.526/1992 ; per 2500.00 mld dall'art. 8/1 della L.130/1993 ; per -26.50 mld dall'art. 18/10 della L.730/1993 ; per 2500.00 mld dall'art. 18/7 della L.730/1993 ; per 2400.00 mld dall'art. 9/6 della L.887/1994 ; per 1000.00 mld dall'art. 11/6 della L.41/1996 ; per 134.70 mld dall'art. 1/1 della L.304/1990 ; per -1100.00 mld dall'art. 1/8 E/2-3a della L.415/1991 ; per 200.00 mld dall'art. 1/8 D/5 della L.500/1992 ; per 200.00 mld dall'art. 2/10 della L.237/1993 ; per 150.00 mld dall'art. 1/8 D/1 della L.538/1993 ; per 200.00 mld dall'art. 1/1c della L.644/1994 ; per 140.00 mld dall'art. 1/8 D/21 della L.725/1994 ; per 1377.00 mld dall'art. 2/1 della L.35/1995 ; per -48.75 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -8.20 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per 90.00 mld dall'art. 1/8 D/2 della L.550/1995 ; per -283.00 mld dall'art. 3/3a della L.425/1996 ; per 100.00 mld dall'art. 1/8 D/2 della L.663/1996 ;

L. 288 / 1974

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 02.0-7762 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 40/- della L.146/1990 ; per 33.20 mld dall'art. 1/- della L.443/1990 ; per 90.00 mld dall'art. 1/8 A della L.119/1991 ; per 150.00 mld dall'art. 5/1 della L.887/1994 ; per 200.00 mld dall'art. 11/14 della L.41/1996 ; per 230.00 mld dall'art. 8/16 della L.910/1996 ; per 330.00 mld dall'art. 1/1 della L.81/1999 ; per 200.00 mld dall'art. 24/1 della L.38/1999 ; per 250.00 mld dall'art. 0/0 della L.364/1990 ;

L. 517 / 1975

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 86.88 mld sul cap. 13.0-8042 e' modificato per 250.00 mld dall'art. 34/1 della L.146/1990 ; per 500.00 mld dall'art. 9/1 della L.887/1992 ; per 600.00 mld dall'art. 14/11 della L.887/1994 ; per -25.00 mld dall'art. 4/8 della L.887/1994 ; per 80.00 mld dall'art. 1/1e della L.110/1995 ; per 600.00 mld dall'art. 11/12 della L.41/1996 ; per 300.00 mld dall'art. 3/3 della L.910/1996 ; per 1000.00 mld dall'art. 15/23 della L.67/1988 ; per 130.00 mld dall'art. 2/- della L.174/1990 ; per -200.00 mld dall'art. 3/3 della L.174/1990 ; per -0.02 mld dall'art. 1/2 della L.200436/1990 ; per 50.00 mld dall'art. 2/1 della L.181/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 1/8 D/68 della L.500/1992 ; per 100.00 mld dall'art. 3/1 della L.237/1993 ; per 25.00 mld dall'art. 1/8 D/3 della L.538/1993 ; per 25.00 mld dall'art. 1/8 D/5 della L.550/1995 ; per 20.00 mld dall'art. 1/8 D/7 della L.663/1996 ;
- (2) ART. 6 / 7 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8043 e' modificato per 450.00 mld dall'art. 11/15-16 della L.41/1996 ; per 150.00 mld dall'art. 15/24 della L.67/1988 ; per 150.00 mld dall'art. 3/1 della L.174/1990 ; per 62.30 mld dall'art. 1/1 della L.181/1991 ; per 55.00 mld dall'art. 0/0 della L.421/1991 ; per 25.00 mld dall'art. 1/8 D/3A della L.500/1992 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; per 35.10 mld dall'art. 1/1 della L.421/1996 ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8044 e' modificato per 500.00 mld dall'art. 11/15-16 della L.41/1996 ; per 140.00 mld dall'art. 3/2 della L.174/1990 ; per 10.00 mld dall'art. 1/8 D/681 della L.500/1992 ;

L. 75 / 1976

- (1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0.20 mld sul cap. 09.0-8636 e' modificato per 0.13 mld dall'art. 11/13 della L.887/1994 ; per 20.00 mld dall'art. 1/8 D/4 della L.538/1993 ; per 2.00 mld dall'art. 1/8 D/2 della L.725/1994 ; per -0.06 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per 2.00 mld dall'art. 1/8 D/1 della L.550/1995 ; per -0.04 mld dall'art. 2/13a della L.662/1996 ; per 4.00 mld dall'art. 1/8 D/1 della L.663/1996 ;
- l'importo iniziale di 1.60 mld sul cap. 09.0-8646 e' modificato per 1.04 mld dall'art. 11/13 della L.887/1994 ;
- (2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0.70 mld sul cap. 09.0-8709 e' modificato per 0.45 mld dall'art. 11/13a della L.887/1994 ;
- (3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 09.0-8710 e' modificato per 0.98 mld dall'art. 11/13b della L.887/1994 ; per 0.61 mld dall'art. 10/1b della L.726/1994 ;

L. 203 / 1976

- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 10.0-7851 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 8/3 della L.220/1992 ; per -72.03 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3) ; per -20.00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8650 e' modificato per -0.60 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; per 72.03 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5) ; per 20.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5) ;

L. 261 / 1976

- (1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51.50 mld sul cap. 04.0-7081 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 21/4 della L.828/1992 ; per 50.00 mld dall'art. 26/1 della L.879/1996 ; per 44.41 mld

di n° art. 12/la della L. 53/1993 ; per 0,10 mld dall'art. -/- della L. 210/94/1994 ; per 640,00 mld dall'art. 4/1 della L. 46/1995 ; per -38,99 mld dall'art. 2/2cp della L. 85/1995 ; per 831,42 mld dall'art. 5/1b della L. 551/1995 ; per 8,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7078 (L. 208/1991 art. 1/1 - 2) ;

(2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7,00 mld sul cap. 09.0-9052 e' modificato per 26,00 mld dall'art. 1/- della L. 846/1980 ;

L. 336 / 1976

(1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400,00 mld sul cap. 02.0-8787 e' modificato per 400,00 mld dall'art. 1/1b della L. 546/1977 ; per 200,00 mld dall'art. 1/3 della L. 828/1992 ; per 340,00 mld dall'art. 1/2 della L. 879/1996 ; per 7,50 mld dall'art. 3/1c della L. 726/1994 ; per -0,75 mld dall'art. 2/2co della L. 85/1995 ; per -1,20 mld dall'art. 2/2cp della L. 85/1995 ; per -0,60 mld dall'art. 2/2cq della L. 85/1995 ; per -1,78 mld dall'art. 2/2cr della L. 85/1995 ;

L. 902 / 1976

(1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1120,00 mld sul cap. 13.0-7545 e' modificato per -25,00 mld dall'art. 10/2 della L. 119/1981 ; per -35,00 mld dall'art. 10/5 della L. 130/1983 ; per -55,00 mld dall'art. 35/1 della L. 730/1983 ; per -85,00 mld dall'art. 3/5 della L. 212/1994 ; per 150,00 mld dall'art. 9/1 e 2 della L. 196/1985 ; per 400,00 mld dall'art. 6/1 della L. 710/1986 ; per 10,00 mld dall'art. 5/4 - 7 della L. 119/1987 ; per 80,00 mld dall'art. 2/1 della L. 339/1987 ; per 10,00 mld dall'art. 18/3 della L. 47/1988 ; per 50,00 mld dall'art. 15/31 della L. 67/1988 ; per -121,00 mld dall'art. 178 E/1 della L. 405/1990 ; per -20,00 mld dall'art. 178 E/1 della L. 415/1991 ; per -10,00 mld dall'art. 178 E/3 della L. 725/1994 ; per 338,35 mld stornati nel 1989 dal cap. 13.0-7541 (L. 623/1989 art. 4/1) ;

L. 404 / 1977

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 09.0-8904 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 25/- della L. 146/1980 ; per 1050,00 mld dall'art. 20/1 della L. 119/1981 ; per 500,00 mld dall'art. 4/1 della L. 99/1985 ; per 1000,00 mld dall'art. 13/1 della L. 41/1986 ; per 1600,00 mld dall'art. 7/6 della L. 910/1986 ; per -20,00 mld dall'art. 1/1 della L. 1218/88/1990 ; per -16,50 mld dall'art. 2/2d della L. 85/1995 ; per -3,00 mld dall'art. 2/2cr della L. 85/1995 ; per -10,68 mld dall'art. 2/134c della L. 662/1996 ; per -97,98 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-754 (L. 236/1993 art. 3/4) ;

L. 546 / 1977

(1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 2275,00 mld sul cap. 02.0-8786 e' modificato per 1550,00 mld dall'art. 1/1 della L. 828/1992 ; per 835,00 mld dall'art. 1/1 della L. 879/1996 ; per 15,00 mld dall'art. 2/1 della L. 34/1992 ; per -0,33 mld dall'art. 2/2as della L. 85/1995 ; per -1,68 mld dall'art. 2/2e della L. 85/1995 ;

(2) ART. 10 / - : l'importo iniziale di 70,00 mld sul cap. 09.0-7723 e' modificato per 75,00 mld dall'art. 2/1 della L. 828/1992 ;

(3) ART. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 09.0-9050 e' modificato per 80,00 mld dall'art. 3/- della L. 828/1992 ; per 40,00 mld dall'art. 4/1 della L. 879/1996 ; per 20,00 mld dall'art. 3/2 della L. 34/1992 ;

(4) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 0,05 mld sul cap. 18.0-1086 e' modificato per 1,90 mld dall'art. 19/1b della L. 726/1994 ; per -0,05 mld dall'art. 2/2dt della L. 85/1995 ; per 0,96 mld dall'art. 19/1 della L. 551/1995 ;

l'importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 18.0-1610 e' modificato per 1,60 mld dall'art. 4/1 della L. 828/1992 ; per 2,88 mld dall'art. 6/1 della L. 879/1996 ; l'importo iniziale di 1,50 mld sul cap. 18.0-3048 e' modificato per 1,30 mld dall'art. 4/1 della L. 828/1992 ; per 2,88 mld dall'art. 6/1 della L. 879/1996 ; l'importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 18.0-3103 e' modificato per 0,70 mld dall'art. 4/1 della L. 828/1992 ; per 3,84 mld dall'art. 6/1 della L. 879/1996 ; l'importo iniziale di 10,90 mld sul cap. 18.0-8008 e' modificato per 8,30 mld dall'art. 4/1 della L. 828/1992 ; per 17,25 mld dall'art. 6/1 della L. 879/1996 ; per 0,14 mld dall'art. 19/1c della L. 726/1994 ; l'importo iniziale di 81,65 mld sul cap. 18.0-8101 e' modificato per 48,10 mld dall'art. 4/1 della L. 828/1992 ; per 61,06 mld dall'art. 6/1 della L. 879/1996 ; per 20,00 mld dall'art. 4/1 della L. 34/1992 ;

L. 675 / 1977

(1) ART. 29 / III : l'importo iniziale di 2500,00 mld sul cap. 13.0-7560 e' modificato per 125,00 mld dall'art. 1/1a della L. 405/1999 ; per 200,00 mld dall'art. 27/3 della L. 38/1990 ; per 210,00 mld

- dall'art. 0/0 della L.2/1992 ;
- (2) ART. 29 / IV : l'importo iniziale di 252.00 mld sul cap. 13.0-7558 e' modificato per 6.50 mld dall'art. 4/2 della L.910/1996 ; per 300.00 mld dall'art. 1/1b della L.408/1999 ; per 200.00 mld dall'art. 2/1 della L.38/1990 ; per 190.00 mld dall'art. 0/00 della L.2/1992 ;
- (3) ART. 29 / IVa : l'importo iniziale di 252.00 mld sul cap. 02.0-8018 e' modificato per 315.00 mld dall'art. 15/1b della L.67/1998 ; per 50.00 mld dall'art. 1/48 D/6a della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 0/00 della L.421/1991 ;
- (4) ART. 3 / I : l'importo iniziale di 4560.00 mld sul cap. 13.0-7546 e' modificato per -52.50 mld dall'art. 3/1 della L.544/1991 ; per 100.00 mld dall'art. 51/1(6a) della L.526/1992 ; per 5300.00 mld dall'art. 18/1a -1b della L.130/1993 ; per 80.00 mld dall'art. 19/7 della L.130/1993 ; per -500.00 mld dall'art. 9/2 della L.193/1994 ; per -150.00 mld dall'art. 7/1a della L.143/1995 ; per -150.00 mld dall'art. 12/2 della L.196/1995 ; per -75.00 mld dall'art. 1bis a) della L.387/1995 ; per -200.00 mld dall'art. 7/2 della L.710/1995 ; per -4.50 mld dall'art. 15/34 della L.67/1998 ; per -345.00 mld dall'art. 1/48 F della L.541/1998 ; per -420.00 mld dall'art. 1/48 E/9 della L.407/1999 ; per -460.00 mld dall'art. 1/48 E/2 - 3 della L.405/1999 ; per -80.00 mld dall'art. 43/2a della L.317/1991 ; per -50.00 mld dall'art. 43/2b della L.317/1991 ; per -450.00 mld dall'art. 1/48 E/3b della L.415/1991 ; per -3.00 mld dall'art. 2/2ai della L.86/1995 ; per -6.00 mld dall'art. 2/2f della L.86/1995 ; per 150.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.902/1976 art.1/1 e 2a) ; per 150.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -70.00 mld stornati nel 1993 al cap. 13.0-7558 (L.46/1992 art.14/1) ; per -150.00 mld stornati nel 1996 al cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -150.00 mld stornati nel 1996 al cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 218 / 1978
- (1) ART. 19 / - : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7736 e' modificato per 3000.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 497 / 1978
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 342.99 mld sul cap. 12.0-8001 e' modificato per 130.00 mld dall'art. 3/7 della L.730/1993 ; per 114.00 mld dall'art. 13/5 della L.41/1996 ; per 41.00 mld dall'art. 17/24 della L.67/1988 ; per 4.00 mld dall'art. 0/0 della L.366/1990 ; per 2.00 mld dall'art. 1/1b della L.366/1991 ; per 4.02 mld dall'art. 13/1b della L.726/1994 ;
- L. 843 / 1978
- (1) ART. 41 / 1 : l'importo iniziale di 2500.00 mld sul cap. 02.0-7789 e' modificato per -100.00 mld dall'art. 0/0 della L.119/1991 ; per 500.00 mld dall'art. 7/1 della L.119/1991 ; per -20.00 mld dall'art. 2/1 della L.32/1992 ; per 500.00 mld dall'art. 17/1 della L.526/1992 ; per -20.00 mld dall'art. 4/2 della L.156/1993 ; per -40.00 mld dall'art. 1/2 della L.230/1994 ; per -132.20 mld dall'art. 3/1 della L.233/1994 ; per 2000.00 mld dall'art. 8/23 della L.887/1994 ; per -5187.80 mld stornati nel 1999 al cap. 09.1-0731 (L.843/1978 art.41/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0731 e' modificato per 5187.80 mld stornati nel 1999 dal cap. 02.0-7789 (L.843/1978 art.41/1) ;
- L. 861 / 1978
- (1) ART. 1 / 1 - 3 : l'importo iniziale di 7.64 mld sul cap. 12.0-8152 e' modificato per 8.20 mld dall'art. 1/1 della L.342/1994 ; per 35.20 mld dall'art. 1/1 della L.51/1990 ;
- L. 863 / 1978
- (1) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 12.0-7233 e' modificato per 4.50 mld dall'art. 8/10 della L.910/1996 ; per -0.08 mld dall'art. 1/3 della L.200436/1990 ; per 1.56 mld dall'art. 13/1 della L.501/1992 ; per 1.60 mld dall'art. 13/1 della L.539/1993 ; per 1.64 mld dall'art. 13/1c della L.726/1994 ; per -0.05 mld dall'art. 2/2av della L.85/1995 ;
- L. 60 / 1980
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 20.10 mld sul cap. 09.0-7597 e' modificato per 27.20 mld dall'art. 1/1 della L.568/1992 ;
- L. 336 / 1980
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 08.0-3167 e' modificato per 220.00 mld dall'art. 1/1 della L.197/1995 ; per -0.90 mld dall'art. 5/1 della L.262/1999 ; per 1.80 mld dall'art.

9/la della L. 726/1994; per 16,81 mld dall'art. 9/b della L. 726/1994;
l'importo iniziale di 116,55 mld sul cap. 09.0-8438 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 5/1 della L. 197/1995; per 500,00 mld dall'art. 27/1 e 4 della L. 521/1998; per -1,50 mld dall'art. 2/2d della L. 85/1995; per -8,83 mld dall'art. 2/2g della L. 85/1995; per -4,05 mld dall'art. 2/13ca della L. 652/1996; per -1,47 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4);

L. 784 / 1980

(1) ART. 11 / 3 : l'importo iniziale di 605,00 mld sul cap. 02.0-7892 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 37/2 della L. 219/1991; per 50,00 mld dall'art. 19/8 della L. 130/1993; per 730,00 mld dall'art. 3/1 della L. 445/1997; per 300,00 mld dall'art. 15/36 della L. 67/1988; per 196,60 mld dall'art. 10/20 della L. 588/1988; per 100,00 mld dall'art. 7/48 D/1 della L. 415/1991; per 50,00 mld dall'art. 7/48 D/6c della L. 500/1992; per 160,00 mld dall'art. 5bis/6 della L. 237/1993; per 100,00 mld dall'art. 2/2a della L. 134/1994; per -1,20 mld dall'art. 2/2aa della L. 85/1995; per -1,20 mld dall'art. 2/2b della L. 85/1995;

L. 845 / 1980

(1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-9007 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 17/15 della L. 67/1988; per -25,16 mld stornati nel 1990 al cap. 21.0-8123 (L. 67/1988 art. 17/15); per -9,94 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-9419 (L. 67/1988 art. 17/15); per -15,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-7740 (L. 67/1988 art. 17/15); per -2,16 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-9419 (L. 67/1988 art. 17/15); per -5,46 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-7740 (L. 67/1988 art. 17/15); per -12,38 mld stornati nel 1991 al cap. 21.0-8123 (L. 67/1988 art. 17/15); per -6,20 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7740 (L. 67/1988 art. 17/15); per -8,70 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-9419 (L. 67/1988 art. 17/15); per -15,10 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8123 (L. 67/1988 art. 17/15);
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-7740 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 7/5 della L. 910/1996; per 23,34 mld dall'art. 17/15 della L. 67/1988; per 5,00 mld dall'art. 7/48 D/12d della L. 725/1994; per -0,61 mld dall'art. 2/265 della L. 85/1995; per -0,06 mld dall'art. 2/21 della L. 85/1995; per 5,00 mld dall'art. 7/48 D/12b della L. 550/1995; per -0,42 mld dall'art. 2/134d della L. 652/1996; per 14,00 mld dall'art. 7/48 D/12a della L. 653/1996; per 15,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per 5,46 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per 6,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per -10,91 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4);
l'importo iniziale di 95,50 mld sul cap. 09.0-9419 e' modificato per 60,00 mld dall'art. 16/11 della L. 41/1986; per 36,00 mld dall'art. 7/5 della L. 910/1996; per 22,30 mld dall'art. 17/15 della L. 67/1988; per 9,94 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per 2,16 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per 8,70 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per -6,05 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4);
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8123 e' modificato per 184,00 mld dall'art. 7/5 della L. 910/1996; per 54,36 mld dall'art. 17/15 della L. 67/1988; per 15,00 mld dall'art. 7/48 D/12d della L. 725/1994; per -0,30 mld dall'art. 2/2cn della L. 85/1995; per -0,90 mld dall'art. 2/2ec della L. 85/1995; per 15,00 mld dall'art. 7/48 D/12c della L. 550/1995; per -10,00 mld dall'art. 3/7b della L. 425/1996; per -1,47 mld dall'art. 2/134c della L. 652/1996; per 14,00 mld dall'art. 7/48 D/12b della L. 653/1996; per 25,16 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per 12,38 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15); per 15,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1988 art. 17/15);

L. 64 / 1981

(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 28,00 mld sul cap. 09.0-9009 e' modificato per 0,14 mld dall'art. 10/1c della L. 726/1994;
(2) ART. 1 / 2 e 3 : l'importo iniziale di 173,00 mld sul cap. 09.0-9051 e' modificato per 10,50 mld dall'art. 11/12 della L. 887/1994; per -3,34 mld dall'art. 0/0 della L. 439/1987; per 320,00 mld dall'art. 17/5 della L. 67/1988; per 10,34 mld dall'art. 10/1d della L. 726/1994; per 10,34 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-8817 (L. 493/1993 art. 2/10);
(3) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 5,00 mld sul cap. 09.0-8847 e' modificato per 4,50 mld dall'art. 11/12a della L. 887/1994; per 12,00 mld dall'art. 17/5b della L. 67/1988;
(4) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 180,00 mld sul cap. 09.0-9175 e' modificato per 105,00 mld dall'art. 11/12b della L. 887/1994; per 230,00 mld dall'art. 6/3 della L. 910/1996; per -230,00 mld dall'art. 13bis/14 della L. 120/1987;
(5) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8817 e' modificato per 216,40 mld dall'art. 13bis/9 della L. 120/1987; per 472,00 mld dall'art. 17/5a della L. 67/1988; per 94,00 mld dall'art. 8/1 della L. 433/1991; per 108,00 mld dall'art. 2/10 della L. 493/1993; per 35,00 mld dall'art. 7/48 D/12b della L. 725/1994; per -2,27 mld dall'art. 2/2ed della L. 85/1995; per -0,15 mld dall'art. 2/21 della L. 85/1995; per -10,34 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-9051 (L. 493/1993 art. 2/10a);
(6) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 4,00 mld sul cap. 09.0-7006 e' modificato per 4,00 mld dall'art. 13bis/9a della L. 120/1987; per 6,00 mld dall'art. 8/1b della L. 433/1991;
(7) ART. 5 / 2 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 06.0-1590 e' modificato per 9,60 mld dall'art. 13bis/9b della L. 120/1987; per 1,70 mld dall'art. 13bis/9c della L. 120/1987;

- (8) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9064 e' modificato per 56,98 mld dall'art. 1/2 della L.32/1992 ; per 232,86 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 99,95 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (9) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-1035 e' modificato per 1,47 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-1135 e' modificato per 0,30 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-1154 e' modificato per 1,53 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9065 e' modificato per 159,02 mld dall'art. 1/2a della L.32/1992 ; per 804,51 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 65,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (10) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7297 e' modificato per 85,80 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (11) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9176 e' modificato per 2340,00 mld dall'art. 1/2b della L.32/1992 ; per 1100,00 mld dall'art. 1/1 della L.211924/1996 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 12.0-1403 e' modificato per 75,00 mld dall'art. 13/1d della L.726/1994 ; per 1,60 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 12.0-4071 e' modificato per 0,69 mld dall'art. 13/1e della L.726/1994 ; per 3,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 12.0-4611 e' modificato per 34,98 mld dall'art. 13/1f della L.726/1994 ; per 24,66 mld dall'art. 13/1g della L.551/1995 ; per 0,45 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (12) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7407 e' modificato per 11,70 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7408 e' modificato per 4,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7410 e' modificato per 14,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8228 e' modificato per 12,40 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8230 e' modificato per 0,47 mld dall'art. 14/1e della L.726/1994 ; per 10,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 13,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (13) ART. 3 / 1n : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-7501 e' modificato per 273,30 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 70,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-8301 e' modificato per 215,00 mld dall'art. 1/2c della L.32/1992 ; per 187,37 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 30,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (14) ART. 3 / 1o : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1840 e' modificato per 1,50 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-5552 e' modificato per 50,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-8354 e' modificato per 4,50 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (15) ART. 3 / 1p : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1401 e' modificato per 3,54 mld dall'art. 2/1f della L.726/1994 ; per 1,32 mld dall'art. 2/1 della L.551/1995 ; per 0,02 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-5580 (L.219/1981 art.3/1p) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-5553 e' modificato per 0,60 mld dall'art. 2/1f della L.726/1994 ; per 0,55 mld dall'art. 1/1 della L.419/1996 ; per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-5580 (L.219/1981 art.3/1p) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-5556 e' modificato per 0,10 mld dall'art. 2/1 della L.551/1995 ; per 0,10 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-5580 (L.219/1981 art.3/1p) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-5580 e' modificato per 1,80 mld dall'art. 2/1b della L.726/1994 ; per -0,11 mld dall'art. 2/2ef della L.85/1995 ; per 1,26 mld dall'art. 2/1 della L.551/1995 ; per 4,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per -0,10 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-5556 (L.219/1981 art.3/1p) ; per -0,02 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-1401 (L.219/1981 art.3/1p) ; per -0,05 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-5553 (L.219/1981 art.3/1p) ;
- (16) ART. 3 / 1r : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7755 e' modificato per 1892,99 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1288,50 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 246,29 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (17) ART. 3 / 1s : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (18) ART. 3 / 1t : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7831 e' modificato per 30,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (19) ART. 3 / 1u : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 450,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (20) ART. 3 / 1v : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7759 e' modificato per 879,12 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 200,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 36,72 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;

- (21) ART. 3 / ix : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 07.0-4000 e' modificato per 0,19 ml stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1991 art.3/1) ;
- (22) ART. 3 / iy : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 20.0-7355 e' modificato per 403,01 ml stornati nel 1993 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1991 art.3/1) ;
- (23) ART. 00-85 / i : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 04.0-7038 e' modificato per 1050,00 ml dall'art. 10/2 della L.130/1993 ; per 2300,00 ml dall'art. 11/9 della L.637/1994 ; per 3000,00 ml dall'art. 16/4 della L.41/1995 ; per 3500,00 ml dall'art. 6/2 della L.910/1996 ; per 2500,00 ml dall'art. 17/3 della L.67/1993 ; per 5025,00 ml dall'art. 6/2a della L.156/1999 ; per 50,30 ml dall'art. 27a della L.05/1995 ; per 24,30 ml dall'art. 27a della L.05/1995 ; per 3725,00 ml stornati nel 1999 al cap. 02.0-7814 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; per 210,75 ml dall'art. 5/1a della L.551/1995 ; per 4490,00 ml stornati nel 1999 al cap. 02.0-7813 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; per 3725,00 ml stornati nel 1990 al cap. 02.0-7814 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; per 50,70 ml stornati nel 1990 al cap. 01.0-7692 (L.1616/1990 art.1/1) ; per 725,00 ml stornati nel 1991 al cap. 02.0-7814 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; per 220,00 ml stornati nel 1993 al cap. 02.0-7819 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; per 1,00 ml stornati nel 1995 al cap. 00.0-1002 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; per 109,90 ml stornati nel 1995 al cap. 02.0-7813 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; per 1424,30 ml stornati nel 1995 al cap. 02.0-7814 (L.219/1991 art.00-85/1a) ; l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 00.0-1003 e' modificato per 1,50 ml stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7038 (L.219/1991 art.10-02/1) ;
- (24) ART. 00-85 / ia : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 02.0-7813 e' modificato per 4450,00 ml stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7038 (L.219/1991 art.00-85/1) ; per 109,90 ml stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7038 (L.219/1991 art.00-85/1) ;
- (25) ART. 00-85 / ib : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 02.0-7814 e' modificato per 3725,00 ml stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7038 (L.219/1991 art.00-85/1) ; per 725,00 ml stornati nel 1991 dal cap. 04.0-7038 (L.219/1991 art.00-85/1) ; per 230,00 ml stornati nel 1993 dal cap. 04.0-7038 (L.219/1991 art.00-85/1) ; per 1424,30 ml stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7038 (L.219/1991 art.00-85/1) ;
- (26) ART. 32 / i : l'importo iniziale di 100,00 ml sul cap. 01.0-7406 e' modificato per 100,00 ml dall'art. 1/1 della L.423/1991 ; per 100,00 ml dall'art. 14/28 della L.201/1994 ; per 220,00 ml dall'art. 20/4 della L.67/1993 ; per 103,90 ml dall'art. 0/6 della L.1358/1994 ; per 200,00 ml dall'art. 5/1 della L.250/1993 ; per 130,00 ml dall'art. 70/2 della L.433/1991 ; per 20,00 ml dall'art. 70/1 della L.725/1994 ;
- (27) ART. 33 / i p.3 : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 01.0-7422 e' modificato per 1,30 ml dall'art. 0/00 della L.1353/1993 ; per 12,00 ml dall'art. 1/1 della L.1072/1994 ; per 47,51 ml dall'art. 1/1a della L.419/1996 ;
- (28) ART. 34 / 6 : l'importo iniziale di 40,00 ml sul cap. 10.0-7561 e' modificato per 40,00 ml dall'art. 21/- della L.67/1997 ;
- (29) ART. 535 / 1981
- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 01.0-7559 e' modificato per 250,00 ml stornati nel 1995 dal cap. 02.0-0778 (L.433/1991 art.1/1b) ; l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 02.0-7560 e' modificato per 65,00 ml dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 02.0-0772 e' modificato per 10,00 ml stornati nel 1996 dal cap. 02.0-0778 (L.433/1991 art.1/1b) ; l'importo iniziale di 104,00 ml sul cap. 02.0-0778 e' modificato per 5,00 ml dall'art. 20/- della L.462/1994 ; per 75,00 ml dall'art. 11/22 della L.537/1994 ; per 40,00 ml dall'art. 0/4 della L.910/1996 ; per 40,00 ml dall'art. 17/5 della L.67/1993 ; per 320,00 ml dall'art. 1/1b della L.433/1991 ; per 4,50 ml dall'art. 2/22a della L.05/1995 ; per 45,00 ml dall'art. 2/2a della L.05/1995 ; per 70,00 ml dall'art. 3/3c della L.425/1996 ; per 70,00 ml dall'art. 70/016 della L.551/1995 ; per 250,00 ml stornati nel 1996 al cap. 13.0-7053 (L.433/1991 art.1/1b) ; per 10,00 ml stornati nel 1996 al cap. 02.0-8172 (L.433/1991 art.1/1b) ; per 2,00 ml stornati nel 1996 al cap. 03.0-7562 e' modificato per 14,30 ml dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 03.0-7562 e' modificato per 65,40 ml dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 03.0-0005 e' modificato per 0,04 ml dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 12.0-1072 e' modificato per 0,04 ml dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; per 2439,27 ml dall'art. 13/1 della L.726/1994 ; per 1226,29 ml dall'art. 13/1a della L.551/1995 ;
- (2) ART. 12.0-2002 e' modificato per 14,10 ml dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; per 533,91 ml dall'art. 13/1g della L.726/1994 ; per 435,00 ml dall'art. 19/1a della L.551/1995 ; per 34,55 ml stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1991 art.3/1) ;
- (3) ART. 13.0-7053 e' modificato per 74,92 ml dall'art. 15/1a della L.551/1995 ; per 50,00 ml dall'art. 2 e 11/verr della L.74/1995 ; per 2,00 ml stornati nel 1996 dal cap. 02.0-8178 (L.433/1991 art.1/1b) ;
- (4) ART. 20.0-7323 e' modificato per 10,30 ml dall'art. 1/1 della L.433/1991 ;
- (5) ART. 1 / i : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 01.0-7300 e' modificato per 2,00 ml dall'art. 1/1 della L.433/1992 ; per 30,00 ml dall'art. 2/1c della L.726/1994 ; per 3,88 ml dall'art. 1/1b della L.419/1996 ; per 12,00 ml dall'art. 3/1 della L.53/1997 ;
- (6) ART. 01.0-7359 e' modificato per 3,00 ml dall'art. 1/1 della L.433/1992 ;

L. 41 / 1992

- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 10.0-1115 e' modificato per 1,20 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 1,65 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 0,47 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ;
- (2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 10.0-3522 e' modificato per 0,89 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 0,20 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (3) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 10.0-8567 e' modificato per 15,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (4) ART. 0 / 0000 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7977 e' modificato per 6,60 mid dall'art. 20/0 della L.302/1993 ; per 1,00 mid dall'art. 748 C/18c2 della L.538/1993 ; per 20,00 mid dall'art. 1/1 della L.466/1994 ; per 53,00 mid dall'art. 1/1 della L.655/1994 ; per 1,00 mid dall'art. 14/1 della L.726/1994 ; per -0,03 mid dall'art. 2/26n della L.85/1995 ; per 0,97 mid dall'art. 748 C/11b della L.550/1995 ; per 0,97 mid dall'art. 748 C/11b della L.653/1995 ; per 6,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 1,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 1,00 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;
- (5) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-3101 e' modificato per 0,14 mid dall'art. 14/1z della L.726/1994 ; per 0,15 mid dall'art. 748 C/11a della L.653/1995 ; per 0,06 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-3534 e' modificato per 0,33 mid dall'art. 14/1v della L.726/1994 ; per -0,01 mid dall'art. 2/2h della L.85/1995 ; per 0,15 mid dall'art. 748 C/11a della L.653/1995 ; per 0,06 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-3535 e' modificato per 1,94 mid dall'art. 748 C/18c1 della L.538/1993 ; per 3,82 mid dall'art. 1/1 della L.655/1994 ; per 2,20 mid dall'art. 14/1s della L.726/1994 ; per -0,05 mid dall'art. 46/1 della L.794/1994 ; per -0,13 mid dall'art. 2/2op della L.85/1995 ; per 3,57 mid dall'art. 14/1 della L.551/1995 ; per 5,59 mid dall'art. 748 C/11a della L.653/1995 ; per 1,45 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 2,30 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-3537 e' modificato per 9,00 mid dall'art. 14/1u della L.726/1994 ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-3593 e' modificato per 18,14 mid dall'art. 14/1t della L.726/1994 ;
- l'importo iniziale di 35,95 mid sul cap. 21.0-7973 e' modificato per 75,28 mid dall'art. 1/1 della L.31/1985 ; per 5,00 mid dall'art. 748 D/11a della L.500/1992 ; per 12,93 mid dall'art. 748 C/18c3 della L.538/1993 ; per 13,06 mid dall'art. 1/1b della L.655/1994 ; per 74,94 mid dall'art. 14/1q della L.726/1994 ; per -1,32 mid dall'art. 2/2op della L.85/1995 ; per 9,02 mid dall'art. 748 C/11a della L.550/1995 ; per 16,52 mid dall'art. 748 C/11a della L.653/1995 ; per 5,13 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 20,50 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 28,19 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 7,89 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 64,35 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 13,35 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 1,12 mid stornati nel 1994 dal cap. 21.0-7974 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ; per -8,90 mid stornati nel 1993 al cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 21,0-3101 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ; per -0,06 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-3534 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ; per -2,30 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-3101 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ; per -0,41 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-7979 (L.41/1992 art.20/1a) ; per -8,22 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-7972 (L.41/1992 art.9/1b) ; per -0,41 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-7979 (L.41/1992 art.20/1a) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7983 e' modificato per 16,00 mid dall'art. 14/1r della L.726/1994 ;
- (6) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 12,83 mid sul cap. 21.0-7974 e' modificato per 28,43 mid dall'art. 1/1b della L.31/1985 ; per 5,00 mid dall'art. 748 D/11 della L.500/1992 ; per 17,82 mid dall'art. 748 C/18c4 della L.538/1993 ; per 8,25 mid dall'art. 1/1bl della L.655/1994 ; per 31,20 mid dall'art. 14/1f della L.726/1994 ; per -0,37 mid dall'art. 2/2op della L.85/1995 ; per 21,06 mid dall'art. 748 C/11ab della L.550/1995 ; per -3,10 mid dall'art. 3/3g della L.425/1996 ; per 32,57 mid dall'art. 748 C/11ab della L.653/1995 ; per 2,50 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 10,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 14,30 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 13,75 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3,75 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 19,80 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 8,22 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ;
- 21.0-7979 (L.41/1992 art.20/1a) ; per -1,12 mid stornati nel 1994 al cap. 21.0-7973 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7979 e' modificato per 4,07 mid dall'art. 14/1ab della L.726/1994 ; per 0,78 mid dall'art. 14/1a della L.551/1995 ; per 1,09 mid dall'art. 748 C/11ab della L.653/1995 ; per 0,31 mid stornati nel 1994 dal cap. 21.0-7974 (L.41/1992 art.20/1a) ; per 0,41 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ;
- (7) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 2,00 mid sul cap. 21.0-7975 e' modificato per 3,56 mid dall'art. 748 C/18c5 della L.538/1993 ; per 2,16 mid dall'art. 1/1b2 della L.655/1994 ; per 10,49 mid dall'art. 14/1ac della L.726/1994 ; per 7,73 mid dall'art. 14/1b della L.551/1995 ; per 10,86 mid dall'art. 748 C/11ac della L.653/1995 ; per 0,37 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3,56 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 3,96 mid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 3,96 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 0,28 mid stornati nel 1993 dal cap. 21.0-7972 (L.267/1991 art.00/00) ; per 3,94 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.41/1992 art.10/1 e 2) ;
- (8) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 10.0-8564 e' modificato per 120,00 mid dall'art. 15/32 della L.67/1988 ; per 250,00 mid dall'art. 1/1 della L.267/1991 ;
- (9) ART. 9 / 1b : l'importo iniziale di 7,33 mid sul cap. 21.0-7972 e' modificato per 10,00 mid dall'art. 1/1c della L.31/1985 ; per 8,91 mid dall'art. 748 C/18c6 della L.538/1993 ; per 4,50 mid

dal 1° art. 1/163 della L. 555/1994 ; per 12.30 mld dal 1° art. 14/1ad della L. 726/1994 ; per -0.23 mld dal 1° art. 2/21 della L. 85/1995 ; per 21.93 mld dal 1° art. 748 C/11ac della L. 550/1995 ; per -1.90 mld dal 1° art. 3/3r della L. 425/1996 ; per 23.07 mld dal 1° art. 748 C/11ad della L. 663/1996 ; per 2.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 8.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 11.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 3.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 8.90 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ; per 9.90 mld stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 1/1) ; per 8.90 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 0/0) ; per 9.90 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art. 0/000) ; per 8.61 mld stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L. 41/1982 art. 10/1 e 2) ; per -0.28 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7975 (L. 267/1991 art. 0/000) ;

L. 46 / 1982

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700.00 mld sul cap. 20.0-7551 e' modificato per -27.30 mld dal 1° art. 1/- della L. 888/1992 ; per 1800.00 mld dal 1° art. 14/3 della L. 887/1994 ; per 370.00 mld dal 1° art. 1/1b della L. 110/1995 ; per 250.00 mld dal 1° art. 11/25 della L. 41/1982 ; per 150.00 mld dal 1° art. 3/5 della L. 910/1995 ; per 1750.00 mld dal 1° art. 15/2 della L. 67/1988 ; per 550.00 mld dal 1° art. 1/1d della L. 644/1994 ; per -15.00 mld dal 1° art. 2/1b della L. 726/1994 ; per -259.25 mld dal 1° art. 2/2ei della L. 85/1995 ; per 50.00 mld dal 1° art. 748 D/5 della L. 663/1996 ;

(2) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7879 e' modificato per 100.00 mld dal 1° art. 748 D/22b della L. 550/1995 ; per -50.00 mld dal 1° art. 3/3d della L. 425/1996 ; l'importo iniziale di 1500.00 mld sul cap. 13.0-7548 e' modificato per 100.00 mld dal 1° art. 5/1/(12b) della L. 526/1992 ; per 350.00 mld dal 1° art. 19/5 della L. 130/1993 ; per 65.00 mld dal 1° art. 3/4 della L. 212/1994 ; per 1930.00 mld dal 1° art. 14/1 e 2 della L. 887/1994 ; per 455.50 mld dal 1° art. 1/1a della L. 110/1995 ; per 200.00 mld dal 1° art. 7/1 della L. 710/1995 ; per 250.00 mld dal 1° art. 11/26 della L. 41/1982 ; per 1500.00 mld dal 1° art. 3/4 della L. 910/1995 ; per -0.75 mld dal 1° art. 2/2ei della L. 85/1995 ; per -6.00 mld dal 1° art. 2/2b della L. 85/1995 ; per -100.00 mld stornati nel 1999 al cap. 13.0-7548 (L. 655/1993 art. 1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7558 e' modificato per 1394.00 mld dal 1° art. 43/- della L. 317/1991 ; per 200.00 mld dal 1° art. 2/6 della L. 237/1993 ; per 200.00 mld dal 1° art. 748 D/17 della L. 725/1994 ; per 50.00 mld dal 1° art. 15/1 della L. 726/1994 ; per -8.25 mld dal 1° art. 2/2am della L. 85/1995 ; per -3.75 mld dal 1° art. 2/2b della L. 85/1995 ; per 90.00 mld dal 1° art. 748 D/22a della L. 550/1995 ; per 100.00 mld dal 1° art. 748 D/15 della L. 663/1996 ; per 70.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7546 (L. 675/1977 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7557 e' modificato per -100.00 mld dal 1° art. 3/3u della L. 425/1996 ; per 1000.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 50.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 750.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7548 e' modificato per 100.00 mld dal 1° art. 1/1e della L. 644/1994 ;

(3) ART. 20 / 2 : l'importo iniziale di 300.00 mld sul cap. 13.0-7549 e' modificato per 250.00 mld dal 1° art. 19/5 della L. 130/1993 ; per 550.00 mld dal 1° art. 9/1 della L. 193/1994 ; per 100.00 mld dal 1° art. 14/4 della L. 887/1994 ; per 150.00 mld dal 1° art. 7/1 della L. 143/1995 ; per 75.00 mld dal 1° art. 1bis/- della L. 387/1986 ; per 175.00 mld dal 1° art. 748 D/5 della L. 538/1993 ; per 72.3r mld dal 1° art. 14/1 della L. 539/1993 ; per -175.00 mld stornati nel 1994 al cap. 13.0-7556 (L. 481/1994 art. 1/1 e 7) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7556 e' modificato per 90.00 mld dal 1° art. 14/1 della L. 539/1993 ; per 790.00 mld dal 1° art. 1/1 e 7 della L. 481/1994 ; per -2.19 mld dal 1° art. 2/2an della L. 85/1995 ; per -11.31 mld dal 1° art. 2/2q della L. 85/1995 ; per 175.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7549 (L. 46/1982 art. 20/2) ;

L. 48 / 1982

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 09.0-7596 e' modificato per 40.00 mld dal 1° art. 8/15 della L. 910/1995 ; per 10.00 mld dal 1° art. 748 D/24 della L. 550/1995 ;

L. 86 / 1982

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2890.00 mld sul cap. 13.0-7054 e' modificato per 900.00 mld dal 1° art. 1/1 della L. 488/1985 ; per 500.00 mld dal 1° art. 11/27 della L. 41/1982 ; per 240.00 mld dal 1° art. 1/1 della L. 455/1996 ; per 240.00 mld dal 1° art. 1/1 della L. 875/1996 ; per 350.00 mld dal 1° art. 3/17 della L. 910/1995 ; per 350.00 mld dal 1° art. 1/1 della L. 73/1988 ; per 885.00 mld dal 1° art. 1/1 della L. 321/1993 ; per 700.00 mld dal 1° art. 1/1 della L. 281/1999 ; per 700.00 mld dal 1° art. 1/1 della L. 345/1990 ; per 1700.00 mld dal 1° art. 25/1 della L. 282/1991 ; per 550.00 mld dal 1° art. 14/1b della L. 539/1993 ; per 475.00 mld dal 1° art. 748 C/12 della L. 550/1995 ; per 450.00 mld dal 1° art. 748 C/12a della L. 663/1996 ;

L. 94 / 1982

(1) ART. 1 / 4 - 11 : l'importo iniziale di 540.00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -5.00 mld dal 1° art. Squatr/1 della L. 118/1985 ;

(2) ART. 1 / 6 : l'importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 02.0-7795 e' modificato per -1.50 mld dal 1° art. 2/2ao della L. 85/1995 ; per -17.10 mld dal 1° art. 2/2r della L. 85/1995 ; per -40.00 mld dal 1° art. 3/3e della L. 425/1996 ;

(3) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 02.0-8171 e' modificato per 400.00 mld dal 1° art. 3/10 della L. 118/1985 ;

L. 308 / 1992

- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 13.0-7708 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 1/12a della L.445/1987 ; per 2.20 mld dall'art. 1/1a della L.47/1989 ;
- (2) ART. 10 / 3 : l'importo iniziale di 415.00 mld sul cap. 13.0-7709 e' modificato per 656.60 mld dall'art. 1/1/2b della L.445/1987 ; per 207.16 mld dall'art. 1/1b della L.47/1989 ;
- (3) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 51.00 mld sul cap. 13.0-7710 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 35.80 mld dall'art. 1/1/2d della L.445/1987 ; per 10.61 mld dall'art. 1/1c della L.47/1989 ;
- (4) ART. 12 / 1a - 2 : l'importo iniziale di 126.00 mld sul cap. 21.0-7533 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/1h1 della L.110/1985 ; per 30.00 mld dall'art. 15/37a della L.67/1988 ;
- (5) ART. 12 / 1b - 3 : l'importo iniziale di 18.00 mld sul cap. 21.0-7534 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 15/37b della L.67/1988 ; per 5.18 mld dall'art. 14/1c della L.551/1995 ;
- (6) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 13.0-7713 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 1/1h2 della L.110/1985 ; per 92.60 mld dall'art. 1/1/2c della L.445/1987 ; per 27.45 mld dall'art. 1/1d della L.47/1989 ;
- (7) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 590.00 mld sul cap. 13.0-7706 e' modificato per 147.40 mld dall'art. 1/1/2 della L.445/1987 ; per 42.46 mld dall'art. 1/1 della L.47/1989 ;
- (8) ART. 8 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 2657.40 mld sul cap. 13.0-7707 e' modificato per 72.00 mld dall'art. 1/1 della L.445/1987 ; per -707.40 mld dall'art. 2/2 della L.445/1987 ; per 76.13 mld dall'art. 1/1e della L.47/1989 ;

L. 531 / 1992

- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 800.00 mld sul cap. 09.1-0711 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 1/1 della L.230/1984 ;
- (2) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 410.00 mld sul cap. 09.1-0783 e' modificato per -8.00 mld dall'art. 0/00 della L.79/1988 ;

L. 547 / 1992

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1008 e' modificato per 28.04 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2010 e' modificato per 0.25 mld dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 93.67 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.32 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.30 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.20 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2014 e' modificato per 0.17 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.15 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.05 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2015 e' modificato per 0.07 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.17 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2020 e' modificato per 0.82 mld dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 1.49 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2021 e' modificato per 0.11 mld dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0.02 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.09 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2022 e' modificato per 0.07 mld dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0.03 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2033 e' modificato per 56.37 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 23.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2035 e' modificato per 0.02 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.05 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2036 e' modificato per 1.32 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.60 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2038 e' modificato per 0.60 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.30 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2039 e' modificato per 0.28 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.34 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2045 e' modificato per 0.04 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2057 e' modificato per 0.34 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.10 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2058 e' modificato per 59.01 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 24.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2060 e' modificato per 2.64 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 08.0-4236 e' modificato per 1.20 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

L. 752 / 1982

- (1) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7911 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 9/4 della L.221/1990 ; per 5.00 mld dall'art. 748 0/11f della L.415/1991 ; per 55.00 mld dall'art. 1/4 della L.204/1993 ; per 18.25 mld dall'art. 1/5a della L.204/1993 ; per 9.73 mld dall'art. 15/1d della L.726/1994 ; per -0.60 mld dall'art. 2/2ep della L.556/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2t della L.485/1995 ;
- (2) ART. 14 / a-b-c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7909 e' modificato per 64.00 mld dall'art. 7/1 della L.221/1990 ; per -37.00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7902 (L.752/1982 art.20/1c) ; per -27.00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7904 (L.752/1982 art.20/1e) ;
- (3) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7906 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 7/1 della L.246/1984 ; per 70.00 mld dall'art. 2/1c della L.41/1989 ; per 13.54 mld dall'art. 15/1a della L.551/1995 ;
- (4) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 58.30 mld sul cap. 13.0-7900 e' modificato per -5.90 mld dall'art. 6 e 7/0 della L.246/1984 ; per -0.25 mld dall'art. 1/1 della L.688/1986 ; per 14.70 mld dall'art. 4/1a della L.399/1987 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1a della L.41/1989 ; per -0.04 mld dall'art. 1/- della L.357/1989 ; per -0.24 mld dall'art. 1/- della L.187202/1989 ; per 16.00 mld dall'art. 5/- della L.221/1990 ; per 8.00 mld dall'art. 748 0/11a della L.415/1991 ;
- (5) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 13.0-7901 e' modificato per -18.60 mld dall'art. 6 e 7/00 della L.246/1984 ; per 20.00 mld dall'art. 4/1b della L.399/1987 ; per 30.00 mld dall'art. 2/1ab della L.41/1989 ; per 10.00 mld dall'art. 6/- della L.221/1990 ; per 15.00 mld dall'art. 748 0/11b della L.415/1991 ;
- (6) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 13.0-7902 e' modificato per -43.80 mld dall'art. 6 e 7/000 della L.246/1984 ; per 50.00 mld dall'art. 11/29 della L.41/1986 ; per 95.00 mld dall'art. 4/1c della L.399/1987 ; per 45.50 mld dall'art. 7/1a della L.221/1990 ; per 32.00 mld dall'art. 748 0/11c della L.415/1991 ; per 50.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7903 (L.752/1982 art.20/1d) ; per 37.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;
- (7) ART. 20 / 1d : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 13.0-7903 e' modificato per -21.70 mld dall'art. 6 e 7/0000 della L.246/1984 ; per 70.00 mld dall'art. 4/1d della L.399/1987 ; per 60.00 mld dall'art. 2/1ac della L.41/1989 ; per 55.00 mld dall'art. 8/1 della L.221/1990 ; per 35.00 mld dall'art. 748 0/11d della L.415/1991 ; per -3.00 mld dall'art. 0/0 della L.460/1992 ; per 4.11 mld dall'art. 8/1 della L.559/1993 ; per 37.95 mld dall'art. 15/1b della L.551/1995 ; per -50.00 mld stornati nel 1990 al cap. 13.0-7902 (L.752/1982 art.20/1c) ;
- (8) ART. 20 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 13.0-7904 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 2/1b della L.41/1989 ; per 40.50 mld dall'art. 7/1b della L.221/1990 ; per 55.00 mld dall'art. 748 0/11e della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 748 0/9 della L.500/1992 ; per 24.17 mld dall'art. 1/5 della L.204/1993 ; per 25.00 mld dall'art. 748 0/14 della L.558/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 15/1a della L.726/1994 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2eq della L.85/1995 ; per 30.00 mld dall'art. 748 0/18 della L.550/1995 ; per 20.00 mld dall'art. 748 0/14 della L.653/1996 ; per 27.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;

L. 826 / 1982

- (1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-8809 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 11/21 della L.887/1984 ; per -0.07 mld dall'art. 2/2er della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2u della L.85/1995 ;
- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18.00 mld sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35.00 mld dall'art. 23/1 della L.879/1986 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 12/1 della L.879/1986 ;

L. 960 / 1982

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-8788 e' modificato per 170.00 mld dall'art. 7/14a della L.910/1986 ; per 910.00 mld dall'art. 1/1 della L.402/1994 ; per -5.70 mld dall'art. 2/2es della L.85/1995 ; per -11.40 mld dall'art. 2/2v della L.55/1995 ;
- (2) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 09.0-7206 e' modificato per 29.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 32.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; per 32.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; per 30.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; l'importo iniziale di 54.00 mld sul cap. 09.0-7272 e' modificato per 107.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 2914.61 mld dall'art. 10/1e della L.726/1994 ; per 3182.65 mld dall'art. 748 C/8c della L.550/1995 ; per 4760.00 mld dall'art. 748 C/8c della L.653/1996 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9490 e' modificato per 94,00 mld dall'art. 7/46b della L.910/1996; per -32,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1); per -32,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1);

L. 979 / 1992

(1) ART. 3 / 9 : l'importo iniziale di 25,00 mld sul cap. 10.0-3525 e' modificato per 34,00 mld dall'art. 7/12a della L.910/1996; per 29,50 mld dall'art. 17/46a della L.67/1988; per 12,00 mld dall'art. 1 bis/4 e 5 della L.283/1989; per 15,00 mld dall'art. 1/48 C/17-3a della L.407/1989; per -0,35 mld dall'art. 4/3 della L.57/1990; per 20,00 mld dall'art. 1/48 C/73a della L.405/1990; per 2,00 mld dall'art. 1/1a della L.366/1991; per 20,00 mld dall'art. 1/48 C/17 della L.415/1991; per 19,05 mld dall'art. 1/48 C/1 della L.500/1992; per 10,70 mld dall'art. 1/48 C/961 della L.538/1993; per -19,08 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4635 (L.979/1982 art.3/9);

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-8630 e' modificato per 97,13 mld stornati nel 1994 dal cap. 19.0-8630 (L.979/1982 art.7/1);

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-4635 e' modificato per 20,70 mld dall'art. 20/1 della L.726/1994; per -1,24 mld dall'art. 2/2et della L.85/1995; per 15,86 mld dall'art. 20/1a della L.551/1995; per 19,08 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3525 (L.979/1982 art.3/9);

(2) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 10.0-3527 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 7/12b della L.910/1996; per 12,50 mld dall'art. 17/46b della L.67/1988; per -0,46 mld dall'art. 6/0 della L.201/1989; per 2,00 mld dall'art. 1/48 C/17-3c della L.407/1989; per 7,00 mld dall'art. 1/48 C/73c della L.405/1990; per -2,00 mld dall'art. 18/1 della L.406/1990; per 7,00 mld dall'art. 1/48 C/15 della L.415/1991; per 6,50 mld dall'art. 1/48 C/2 della L.500/1992; per 7,70 mld dall'art. 1/48 C/962 della L.538/1993; per -13,94 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4637 (L.979/1982 art.39/1);

(3) ART. 39 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7751 e' modificato per 95,00 mld dall'art. 13/10 della L.41/1996; per 150,00 mld dall'art. 17/45 della L.67/1988; per 120,00 mld dall'art. 1/1 della L.34/1991; per -0,30 mld dall'art. 2/2eu della L.85/1995; per -1,50 mld dall'art. 2/2z della L.85/1995; per -0,67 mld dall'art. 2/134cb della L.662/1996; per -0,30 mld dall'art. 1/1 della L.101883/1996;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-4637 e' modificato per 7,70 mld dall'art. 20/1a della L.726/1994; per -0,59 mld dall'art. 20/1d della L.726/1994; per 0,33 mld dall'art. 1/1 della L.159046/1994; per -0,46 mld dall'art. 2/2ev della L.85/1995; per 7,53 mld dall'art. 1/1d della L.419/1996; per 13,94 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3527 (L.979/1982 art.32/1);

(4) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7761 e' modificato per 3,28 mld dall'art. 5/2 della L.183/1987; per 10,00 mld dall'art. 1/48 C/15b della L.415/1991; per 8,50 mld dall'art. 1/48 C/5 della L.500/1992; per 10,70 mld dall'art. 1/48 C/96 della L.725/1994; per -0,32 mld dall'art. 2/2gr della L.85/1995; per 8,45 mld dall'art. 11/1 della L.551/1995; per 7,28 mld dall'art. 1/48 C/96 della L.538/1993; per 10,70 mld dall'art. 1/1a della L.101883/1996;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7764 e' modificato per 0,80 mld dall'art. 1/48 C/96 della L.725/1994; per -0,17 mld dall'art. 1/1a della L.101883/1996;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7765 e' modificato per 0,02 mld dall'art. 1/1a della L.101883/1996; per -0,02 mld dall'art. 2/2gr della L.85/1995; per 2,93 mld dall'art. 11/1 della L.551/1995; per 0,76 mld dall'art. 1/48 C/96 della L.663/1996; per -0,02 mld dall'art. 1/48 C/96 della L.725/1994; per -0,02 mld dall'art. 2/2gr della L.85/1995; per 4,56 mld dall'art. 11/1 della L.551/1995; per 0,76 mld dall'art. 1/48 C/96 della L.663/1996; per -0,02 mld dall'art. 1/1a della L.101883/1996; per 1,81 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7823 (L.979/1982 art.6/1 e 3);

l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 19.0-8630 e' modificato per 75,00 mld dall'art. 14/6 della L.41/1996; per 37,40 mld dall'art. 7/12c della L.910/1996; per 65,00 mld dall'art. 17/46c della L.67/1988; per 10,00 mld dall'art. 1bis/4 della L.283/1989; per 7,00 mld dall'art. 1/48 C/17-3b della L.407/1989; per 1,35 mld dall'art. 18/1a della L.409/1989; per 29,00 mld dall'art. 1/48 C/73b della L.405/1990; per 33,00 mld dall'art. 1/48 C/14 della L.415/1991; per 150,00 mld dall'art. 8/2 della L.220/1992; per 21,45 mld dall'art. 1/48 C/3 della L.500/1992; per 23,70 mld dall'art. 1/48 C/963 della L.538/1993; per 23,70 mld dall'art. 1/48 C/17c della L.725/1994; per -1,20 mld dall'art. 2/2aa della L.85/1995; per -1,31 mld dall'art. 2/2az della L.85/1995; per 19,75 mld dall'art. 20/1b della L.551/1995; per -2,34 mld dall'art. 2/134cm della L.662/1996; per 19,35 mld dall'art. 1/48 C/17a della L.663/1996; per -97,13 mld stornati nel 1994 al cap. 10.0-8630 (L.283/1989 art.1 bis/4 e 5);

L. 156 / 1993

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 213,00 mld sul cap. 02.0-8791 e' modificato per 65,00 mld dall'art. 29/2 della L.879/1996;

(2) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 02.0-8797 e' modificato per -0,12 mld dall'art. 2/2ab della L.85/1995; per -0,05 mld dall'art. 2/21a della L.85/1995;

L. 189 / 1993

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700,00 mld sul cap. 02.0-7811 e' modificato per -4,20 mld dall'art. 2/2ac della L.85/1995; per -1,80 mld dall'art. 2/27b della L.85/1995; per -930,00 mld stornati nel 1989 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1); per -150,00 mld stornati nel 1990 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1); per -60,00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1);

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.1-0531 e' modificato per 930,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1); per 150,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1); per 150,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1);

L. 190 / 1983

(1) ART. 2 / 1b : l'importo iniziale di 9,00 mld sul cap. 09.0-9038 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; l'importo iniziale di 12,20 mld sul cap. 09.0-9059 e' modificato per 7,00 mld dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; per 8,00 mld dall'art. 1/48 D/1 della L.406/1990 ; per -0,70 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

(2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 9,00 mld sul cap. 13.0-7045 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 17/13 della L.67/1988 ; per 10,00 mld dall'art. 1/48 D/1 della L.407/1989 ; per 10,00 mld dall'art. 1/1 della L.236/1990 ;

(3) ART. 4 / - : l'importo iniziale di 77,50 mld sul cap. 13.0-7042 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 5/8b della L.910/1986 ; per 150,00 mld dall'art. 2/1 della L.235/1990 ;

L. 217 / 1983

(1) ART. 13 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 300,00 mld sul cap. 01.0-7540 e' modificato per 530,00 mld dall'art. 11/24 della L.41/1986 ; per 15,00 mld dall'art. 6/2 della L.470/1987 ; per 100,00 mld dall'art. 5/1 della L.424/1989 ; per 120,00 mld dall'art. 22/1 della L.292/1990 ;

L. 696 / 1983

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-7548 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1c della L.110/1986 ;

L. 80 / 1984

(1) ART. 5 / 1d : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 04.0-7069 e' modificato per 300,00 mld dall'art. 11/20 della L.887/1984 ; per 350,00 mld dall'art. 6/6 della L.910/1986 ; per -50,00 mld dall'art. 17/10 della L.67/1988 ; per -60,00 mld dall'art. 1/48 E/8 della L.415/1991 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2ad della L.85/1995 ; per -0,15 mld dall'art. 2/2fc della L.85/1995 ; per 1044,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-5012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -15,00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-2368 (L.80/1984 art.1/4) ;

L. 363 / 1984

(1) ART. 13 / 6 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7586 e' modificato per 358,99 mld dall'art. 2/1h della L.551/1995 ; per 15,00 mld dall'art. 1/48 D/8 della L.663/1995 ;

L. 395 / 1984

(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 68,74 mld sul cap. 06.0-7501 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.117/1991 ; per 0,66 mld dall'art. 1/1 della L.366/1991 ; per 2,50 mld dall'art. 0/0 della L.419/1992 ; per -1,20 mld dall'art. 2/2ae della L.85/1995 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2fd della L.85/1995 ; per 11,43 mld dall'art. 6/1 della L.419/1996 ; per -0,58 mld dall'art. 2/134cc della L.662/1996 ; per -0,58 mld dall'art. 2/134cn della L.662/1996 ;

L. 456 / 1984

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 226,00 mld sul cap. 12.0-4011 e' modificato per 2647,92 mld dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; per 1181,41 mld dall'art. 13/1b della L.551/1995 ; l'importo iniziale di 300,00 mld sul cap. 12.0-4031 e' modificato per 1758,38 mld dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; per 913,68 mld dall'art. 13/1b della L.551/1995 ; l'importo iniziale di 470,00 mld sul cap. 12.0-4051 e' modificato per 3013,91 mld dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; per 1734,09 mld dall'art. 13/1b della L.551/1995 ;

L. 798 / 1984

(1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 238,00 mld sul cap. 09.0-7733 e' modificato per 155,00 mld dall'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 217,75 mld dall'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 16,40 mld dall'art. 1/48 D/12a della L.415/1991 ; per -11,52 mld dall'art. 12/13 della L.537/1993 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2af della L.85/1995 ; per 1,35 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8560 (L.67/1988 art.17/12e) ; per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8649 (L.67/1988 art.17/12f) ; per 0,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9420 (L.67/1988 art.17/12m) ; per 3,55 mld stornati nel 1993 dal

- cap. 09.0-9449 (L.67/1988 art.17/120) ; per 1.40 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8273 (L.67/1988 art.17/120) ;
- (2) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0.40 mld sul cap. 09.0-1033 e' modificato per 0.05 mld dall'art. 10/In della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-1037 e' modificato per 1.74 mld dall'art. 7/1b della L.910/1996 ; per 2.05 mld dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 1.10 mld dall'art. 748 D/1b della L.415/1991 ; per 1.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9446 (L.67/1988 art.17/12b) ; per 0.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7735 (L.67/1988 art.17/12b) ; per 7.90 mld dall'art. 748 D/1b della L.415/1991 ; per 0.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (3) ART. 3 / 1c : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 09.0-7734 e' modificato per 23.00 mld dall'art. 7/1c della L.910/1996 ; per 12.50 mld dall'art. 17/12c della L.67/1988 ; per -1.83 mld dall'art. 12/13a della L.537/1993 ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (4) ART. 3 / 1d : l'importo iniziale di 7.50 mld sul cap. 09.0-7510 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 7/1d della L.910/1996 ; per 30.00 mld dall'art. 17/12d della L.67/1988 ; per 10.55 mld dall'art. 748 D/12d della L.415/1991 ; per -12.53 mld dall'art. 12/13b della L.537/1993 ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7734 (L.67/1988 art.17/12c) ; per 0.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8551 (L.67/1988 art.17/12i) ; per 0.25 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8711 (L.67/1988 art.17/12a) ; per 0.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9451 (L.67/1988 art.17/12a) ; per 0.45 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9450 (L.67/1988 art.17/12a) ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9421 (L.67/1988 art.17/12g) ;
- (5) ART. 3 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 09.0-8550 e' modificato per 80.00 mld dall'art. 7/1e della L.910/1996 ; per 18.65 mld dall'art. 17/12e della L.67/1988 ; per 29.00 mld dall'art. 748 D/12e della L.415/1991 ; per -2.47 mld dall'art. 12/13c della L.537/1993 ; per 4.45 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1988 art.17/12a) ; per -1.35 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8034 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 748 D/12e della L.415/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8125 e' modificato per 2.00 mld dall'art. 748 D/12e della L.415/1991 ;
- (6) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 16.50 mld sul cap. 09.0-8549 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 7/1f della L.910/1996 ; per 0.90 mld dall'art. 17/12f della L.67/1988 ; per 1.60 mld dall'art. 748 D/12f della L.415/1991 ; per -0.18 mld dall'art. 12/13d della L.537/1993 ; per -0.10 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (7) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 13.00 mld sul cap. 09.0-9421 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 7/1g della L.910/1996 ; per 13.00 mld dall'art. 17/12g della L.67/1988 ; per 36.70 mld dall'art. 748 D/12g della L.415/1991 ; per -1.83 mld dall'art. 12/13e della L.537/1993 ; per 4.25 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1988 art.17/12a) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12b) ;
- (8) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 09.0-7735 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 7/1h della L.910/1996 ; per 1.85 mld dall'art. 17/12h della L.67/1988 ; per 6.00 mld dall'art. 748 D/12h della L.415/1991 ; per -0.27 mld dall'art. 12/13f della L.537/1993 ; per -0.15 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-1037 (L.67/1988 art.17/12b) ;
- (9) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 09.0-8551 e' modificato per 2.00 mld dall'art. 7/1i della L.910/1996 ; per 2.85 mld dall'art. 17/12i della L.67/1988 ; per 2.00 mld dall'art. 748 D/12i della L.415/1991 ; per -0.27 mld dall'art. 12/13i della L.537/1993 ; per 0.30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1988 art.17/12a) ; per -0.15 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12b) ;
- (10) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 7.00 mld sul cap. 09.0-7012 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 7/1j della L.910/1996 ; per 0.80 mld dall'art. 17/12j della L.67/1988 ;
- (11) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 09.0-9420 e' modificato per 7.50 mld dall'art. 17/12m della L.67/1988 ; per 1.00 mld dall'art. 748 D/12m della L.415/1991 ; per -0.91 mld dall'art. 12/13g della L.537/1993 ; per -0.50 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (12) ART. 5 / 1a - b : l'importo iniziale di 82.00 mld sul cap. 02.0-8812 e' modificato per 175.00 mld dall'art. 7/1m della L.910/1996 ; per 300.00 mld dall'art. 17/12n della L.67/1988 ; per 16.00 mld dall'art. 2/1b della L.360/1991 ; per -30.20 mld dall'art. 12/13h della L.537/1993 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2ag della L.85/1995 ; per -0.09 mld dall'art. 2/2fe della L.85/1995 ;
- (13) ART. 167/88 / 17/12a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7402 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (14) ART. 167/88 / 17/12b : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7312 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (15) ART. 167/88 / 17/12c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-8711 e' modificato per 4.25 mld dall'art. 17/12c della L.67/1988 ; per 5.00 mld dall'art. 748 D/12c della L.415/1991 ; per -0.46 mld dall'art. 12/13-14c della L.537/1993 ; per 1.00 mld dall'art. 10/1f della L.726/1994 ; per -0.03 mld dall'art. 2/2ff della L.85/1995 ; per -0.25 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12b) ;
- (16) ART. 167/88 / 17/12d : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9451 e' modificato per 4.20 mld dall'art. 17/12d della L.67/1988 ; per 0.60 mld dall'art. 748 D/12d della L.415/1991 ; per -0.55 mld dall'art. 12/13-14d della L.537/1993 ; per -0.30 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12b) ;

(17) ART. 167/38 / 17/12e : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-9005 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 148 D/7 della L.726/1994 ; per -0,50 mld dall'art. 2/35 della L.85/1995 ; per -0,50 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-7011 (L.798/1994 art.3/1b) ; per -4,45 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-8560 (L.798/1994 art.3/1e) ; per -4,25 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-9421 (L.798/1994 art.3/1g) ; per -0,30 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-8651 (L.798/1994 art.3/1i) ;

L. 887 / 1984

(1) ART. 11 / 18 : l'importo iniziale di 130,00 mld sul cap. 02.0-7823 e' modificato per 175,00 mld dall'art. 6/7 della L.910/1996 ; per 150,00 mld dall'art. 17/9 della L.67/1998 ;

(2) ART. 11 / 23 : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 18.0-8017 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 7/9 della L.910/1996 ;

(3) ART. 19 / 3 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7001 e' modificato per 80,00 mld dall'art. 2/1 della L.124/1990 ; per 15,00 mld dall'art. 3/1 della L.7/1992 ; per 140,00 mld dall'art. 2/1 della L.458/1993 ; per 51,50 mld dall'art. 6/1 della L.539/1993 ; per 59,00 mld dall'art. 6/1a della L.726/1994 ; per -2,49 mld dall'art. 2/2ab della L.85/1995 ; per -2,50 mld dall'art. 1/1 della L.399/1995 ; per 51,41 mld dall'art. 6/1a della L.551/1995 ; per 56,62 mld dall'art. 6/1b della L.551/1995 ; per -5,40 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ; per 1,50 mld stornati nel 1996 dal cap. 05.0-7010 (L.124/1990 art.4/1) ; per -1,50 mld stornati nel 1994 al cap. 05.0-7010 (L.124/1990 art.4/1) ; per -1,87 mld stornati nel 1996 al cap. 05.0-7003 (L.458/1993 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7003 e' modificato per 31,00 mld dall'art. 3/2a della L.124/1990 ; per 14,00 mld dall'art. 3/1a della L.7/1992 ; per 81,15 mld dall'art. 3/1 della L.458/1993 ; per 10,08 mld dall'art. 6/1a della L.539/1993 ; per 2,87 mld dall'art. 6/1c della L.726/1994 ; per -1,17 mld dall'art. 2/29v della L.85/1995 ; per 2,86 mld dall'art. 6/1b della L.551/1995 ; per -0,18 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ; per 1,87 mld stornati nel 1996 dal cap. 05.0-7001 (L.124/1990 art.2/1) ; per 4,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 05.0-7004 (L.458/1993 art.2/1) ; per -12,00 mld stornati nel 1995 al cap. 05.0-7010 (L.458/1993 art.3 e 4/2a) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7004 e' modificato per 33,24 mld dall'art. 6/1 della L.551/1995 ; per -0,54 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ; per -4,00 mld stornati nel 1996 al cap. 05.0-7003 (L.458/1993 art.3/1) ;

(4) ART. 19 / 3a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7010 e' modificato per 95,64 mld dall'art. 4/1 della L.124/1990 ; per 25,50 mld dall'art. 4/1a della L.7/1992 ; per 58,85 mld dall'art. 3 e 4/2a della L.458/1993 ; per 53,70 mld dall'art. 6/1b della L.539/1993 ; per 52,00 mld dall'art. 6/1d della L.726/1994 ; per -1,98 mld dall'art. 2/29v della L.85/1995 ; per 54,00 mld dall'art. 1/1 della L.426/1995 ; per 50,47 mld dall'art. 6/1b della L.551/1995 ; per -3,03 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ; per 1,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 05.0-7001 (L.124/1990 art.2/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7003 (L.458/1993 art.3/1) ; per -1,50 mld stornati nel 1996 al cap. 05.0-7001 (L.124/1990 art.2/1) ; per 13,4 della L.4/1996 ; per 34,00 mld dall'art. 8/5 della L.910/1996 ; per 30,50 mld dall'art. 1/1 - 3 della L.401/1987 ; per 151,36 mld dall'art. 4/1a della L.124/1990 ; per 30,00 mld dall'art. 4/1b della L.7/1992 ; per 0,30 mld dall'art. 0/0 della L.125/1992 ; per 0,20 mld dall'art. 0/0 della L.126/1992 ; per 0,20 mld dall'art. 0/0 della L.127/1992 ; per 75,00 mld dall'art. 3 e 4/2 della L.458/1993 ; per 25,00 mld dall'art. 6/1c della L.539/1993 ; per 75,00 mld dall'art. 0/0 della L.97/1994 ; per 20,00 mld dall'art. 6/1b della L.726/1994 ; per -2,40 mld dall'art. 2/29v della L.85/1995 ; per 0,70 mld dall'art. 1/1b della L.399/1995 ; per 49,20 mld dall'art. 6/1b della L.551/1995 ; per -2,94 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ;

(4) ART. 19 / 3a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7005 e' modificato per 32,00 mld dall'art. 3/2b della L.124/1990 ; per 36,30 mld dall'art. 3/1b della L.7/1992 ; per 30,00 mld dall'art. 6/1d della L.539/1993 ; per 62,83 mld dall'art. 6/1 della L.726/1994 ; per -0,90 mld dall'art. 2/29v della L.85/1995 ; per 29,10 mld dall'art. 6/1c della L.551/1995 ; per -1,74 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ;

L. 16 / 1985

(1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 1450,00 mld sul cap. 09.0-8412 e' modificato per -20,00 mld dall'art. 1/7 della L.668/1992 ; per -2,67 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -0,75 mld dall'art. 2/2fg della L.85/1995 ; per -1,73 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ;

L. 49 / 1985

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90,00 mld sul cap. 02.0-8187 e' modificato per 70,00 mld dall'art. 15/17 della L.67/1998 ; per 100,00 mld dall'art. 10/3 della L.181/1989 ; per 50,00 mld dall'art. 148 D/7 della L.539/1993 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1b della L.644/1994 ; per -4,00 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -1,00 mld dall'art. 2/2fn della L.85/1995 ; per 20,00 mld dall'art. 148 D/8 della L.550/1995 ;

(2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mld sul cap. 02.0-7828 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 15/18 della L.67/1998 ; per 70,00 mld dall'art. 10/1 e 2 della L.181/1989 ;

L. 99 / 1985

(1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 592,00 mld sul cap. 09.0-7701 e' modificato per 62,00 mld dall'art. 10/1 della L.539/1993 ; per 62,66 mld dall'art. 10/1g della L.726/1994 ; per -1,56 mld dall'art. 2/241 della L.85/1995 ; per 50,44 mld dall'art. 10/1 della L.551/1995 ; per -1,01 mld dall'art. 2/134cs della L.662/1996 ;

L. 118 / 1985

- (1) ART. 3 / 6 : l'importo iniziale di 940.00 mld sul cap. 02.0-7820 e' modificato per -0.75 mld dall'art. 2/21 della L.86/1995 ;
- (2) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 280.00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per 450.00 mld dall'art. 22/3 della L.67/1988 ;

L. 222 / 1985

- (1) ART. 47 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 02.0-6878 e' modificato per -150.00 mld stornati nel 1991 al cap. 01.0-7602 (L.156674/1991 art.0/0) ;

L. 284 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-2051 e' modificato per 0.50 mld dall'art. 1/1 della L.350/1991 ;
l'importo iniziale di 230.00 mld sul cap. 20.0-7505 e' modificato per 356.60 mld dall'art. 1/1 della L.350/1991 ; per -15.00 mld dall'art. 7/2a della L.243/1993 ; per -65.00 mld dall'art. 7/48 E/8 della L.538/1993 ; per 0.70 mld dall'art. 2/22am della L.86/1995 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7519 e' modificato per 1.80 mld dall'art. 1/1 della L.350/1991 ; per -0.02 mld dall'art. 2/22am della L.86/1995 ;

L. 295 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 720.00 mld sul cap. 10.0-7702 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 12/5 della L.41/1996 ; per 415.00 mld dall'art. 3/9 della L.910/1996 ; per 450.00 mld dall'art. 3/73 e 4 della L.234/1989 ; per 780.00 mld dall'art. 1/1a della L.431/1991 ; per 152.00 mld dall'art. 11/1 della L.539/1993 ; per -4.81 mld dall'art. 1/1e della L.419/1996 ; per 50.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 50.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 78.75 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
- (2) ART. 1 / 1 e 8c : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 10.0-7711 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 3/9a della L.910/1996 ; per 9.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
- (3) ART. 1 / 1 e 8d : l'importo iniziale di 55.00 mld sul cap. 10.0-7551 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 3/9b della L.910/1996 ; per -10.00 mld dall'art. 6/2b della L.155/1989 ; per 5.29 mld dall'art. 11/1b della L.726/1994 ;

L. 331 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7109 e' modificato per 355.00 mld dall'art. 7/48 C/18d della L.663/1996 ;
l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 20.0-7324 e' modificato per 950.00 mld dall'art. 7/8 della L.910/1996 ; per 950.00 mld dall'art. 7/48 C/104 della L.405/1990 ; per 200.00 mld dall'art. 7/48 C/20d della L.500/1992 ; per 420.00 mld dall'art. 20/1b della L.539/1993 ; per 57.00 mld dall'art. 21/1c della L.726/1994 ; per -117.31 mld dall'art. 2/2ha della L.86/1995 ; per 500.00 mld dall'art. 7/48 C/18d della L.560/1995 ; per 26.19 mld dall'art. 21/1 della L.551/1995 ; per -70.00 mld dall'art. 3/35 della L.425/1996 ;
- (2) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7110 e' modificato per 25.90 mld dall'art. 1/2 della L.573/1996 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7325 e' modificato per 40.80 mld dall'art. 1/2 della L.573/1996 ;
- (3) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 280.00 mld sul cap. 20.0-7304 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 7/48 D/2 della L.405/1990 ; per 100.00 mld dall'art. 7/48 D/4 della L.415/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 7/48 D/8 della L.538/1993 ; per 70.00 mld dall'art. 7/48 D/8 della L.725/1994 ; per -2.10 mld dall'art. 2/27n della L.86/1995 ; per 50.00 mld dall'art. 7/48 D/9 della L.550/1995 ; per 5.00 mld dall'art. 7/48 D/9 della L.663/1996 ;

L. 335 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 64.00 mld sul cap. 12.0-8101 e' modificato per -0.52 mld dall'art. 1/- della L.409/1989 ;

L. 449 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1115,00 mld sul cap. 10.0-7509 e' modificato per 1200,00 mld dall'art. 14/1-2 della L.67/1988 ; per -18,00 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per -3,00 mld dall'art. 2/2fo della L.85/1995 ; per -9,02 mld dall'art. 2/134cd della L.662/1996 ; per -2,62 mld dall'art. 2/13act della L.662/1996 ;

L. 462 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 02.0-8793 e' modificato per 20,00 mld dall'art. 16/2bis della L.74/1996 ; per -20,00 mld dall'art. 1/4 della L.67/1996 ;

L. 526 / 1985

- (1) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 4875,00 mld sul cap. 09.0-7273 e' modificato per 2200,00 mld dall'art. 13/13 della L.41/1986 ; per -100,00 mld dall'art. 6/2h della L.155/1989 ; per -3368,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0729 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -927,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -590,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -348,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -302,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -400,00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -350,00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.1-0729 e' modificato per -100,00 mld dall'art. C/PE/23.12 della L.493/1993 ; per 3368,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;
l'importo iniziale di 3995,00 mld sul cap. 09.1-0750 e' modificato per 600,00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -3,50 mld dall'art. 748 E/6 della L.538/1993 ; per 927,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 348,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 400,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;
l'importo iniziale di 5073,00 mld sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 900,00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -34,80 mld dall'art. C/PE/23.12a della L.493/1993 ; per 590,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 302,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 350,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;

L. 662 / 1985

- (1) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 36,50 mld sul cap. 09.0-9071 e' modificato per 13,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7063 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 1,80 mld sul cap. 09.0-9072 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 1/- della L.148/1998 ;

L. 808 / 1985

- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 690,00 mld sul cap. 13.0-7552 e' modificato per 81,00 mld dall'art. 748 D/3 della L.405/1990 ; per 150,00 mld dall'art. 6/1 della L.181/1991 ; per 1000,00 mld dall'art. 6/4 della L.237/1993 ; per 1000,00 mld dall'art. 2/6 della L.644/1994 ; per 4500,00 mld dall'art. 5/1 della L.421/1996 ; per -50,00 mld dall'art. 3/3g della L.425/1996 ;
(2) ART. 3 / 1b-1c : l'importo iniziale di 750,00 mld sul cap. 13.0-7553 e' modificato per -120,00 mld dall'art. 748 E/10 della L.407/1988 ; per -110,00 mld dall'art. 6/2a della L.181/1991 ; per 20,00 mld dall'art. 0/00 della L.419/1992 ; per -7,50 mld dall'art. 3/3h della L.425/1996 ;

L. 26 / 1986

- (1) ART. 6 / 1c : l'importo iniziale di 95,00 mld sul cap. 13.0-5110 e' modificato per -0,50 mld dall'art. 2/2fp della L.85/1995 ;

L. 41 / 1986

- (1) ART. 11 / 10 : l'importo iniziale di 75,00 mld sul cap. 13.0-7543 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 748 E della L.541/1988 ; per 10,00 mld dall'art. 748 D/2 della L.407/1988 ; per 10,00 mld dall'art. 748 D/5a della L.405/1990 ; per 10,00 mld dall'art. 748 D/5 della L.415/1991 ;
(2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27,00 mld sul cap. 21.0-7542 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 4/3 della L.910/1996 ; per 60,00 mld dall'art. 15/10 della L.67/1988 ; per -60,00 mld dall'art. 8/1a3 della L.87/1990 ;

- (3) ART. 34 / 2 : l'importo iniziale di 500,00 mid sul cap. 10.0-727 e' modificato per 250,00 mid dall'art. 7/10 della L.910/1986 ; per 75,00 mid dall'art. 7/8 D/4 della L.407/1989 ; per 150,00 mid dall'art. 7/8 D/5d della L.405/1990 ; per 150,00 mid dall'art. 7/8 D/5d della L.415/1991 ;
- L. 44 / 1986
- (1) ART. 1 / 14 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7830 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 1/8 D/4 della L.405/1990 ; per 600,00 mid dall'art. 2/1 della L.275/1991 ; per 200,00 mid dall'art. 1/bis della L.408/1992 ; per 200,00 mid dall'art. 5bis/1 della L.237/1993 ; per 100,00 mid dall'art. 7/8 D/17 della L.538/1993 ; per -10,50 mid dall'art. 2/2an della L.86/1995 ; per -9,00 mid dall'art. 2/2ao della L.86/1995 ; per -6,00 mid dall'art. 2/2g della L.86/1995 ; per 400,00 mid dall'art. 1/1- della L.96/1995 ; per 90,00 mid dall'art. 7/8 D/30 della L.550/1995 ; per 50,00 mid dall'art. 10/- della L.180/1996 ; per 2200,00 mid stornati nel 1999 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 100,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.888/1992 art.1/1) ; per 100,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -10,00 mid stornati nel 1994 al cap. 02.0-8030 (L.44/1986 art.1/14) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-8030 e' modificato per 10,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7830 (L.488/1992 art.1/bis) ;
- L. 64 / 1986
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-1029 e' modificato per 7,44 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2530 e' modificato per 3,36 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2539 e' modificato per 16,73 mid dall'art. 3/1 della L.365/1996 ; per 11,44 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 10,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 24,67 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -5,70 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7640 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-6357 e' modificato per 0,02 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-6358 e' modificato per 0,01 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7640 e' modificato per 21,99 mid dall'art. 3/1a della L.365/1996 ; per 50,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 24,57 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 3,59 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 10,07 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 49,68 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 5,70 mid stornati nel 1995 dal cap. 01.0-2539 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -14,34 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7641 e' modificato per 3,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 3,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 3,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7733 e' modificato per 116,00 mid dall'art. 2/1b della L.551/1995 ; per 86,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7843 e' modificato per 10,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-2388 e' modificato per 9,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-4934 e' modificato per 6,06 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 13,36 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-5009 e' modificato per 50,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 70,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 35,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-5029 e' modificato per 0,35 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0,25 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-5030 e' modificato per 0,11 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0,08 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-5039 e' modificato per 0,09 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 14,24 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 7,85 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 3,37 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7881 e' modificato per 43,24 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7891 e' modificato per 500,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 500,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 527,11 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 150,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7892 e' modificato per 122,23 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7893 e' modificato per 1,00 mid dall'art. 3/1e della L.726/1994 ; per 62,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7894 e' modificato per 50,21 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 34,81 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 13,71 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 81,61 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7895 e' modificato per 3,90 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 5,18 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 2,86 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7896 e' modificato per 50,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 15,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

(L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,18 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-1034 e' modificato per 0,14 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-1035 e' modificato per 1,76 mid dall'art. 5/1g della L. 551/1995 ; per 0,24 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-1136 e' modificato per 4,42 mid dall'art. 5/1h della L. 551/1995 ; per 0,83 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-1163 e' modificato per 1,90 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 1,89 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,21 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-1165 e' modificato per 0,05 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-1167 e' modificato per 2,11 mid stornati nel 1995 dal cap. 04.0-1031 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 1,40 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 2,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-1168 e' modificato per 0,04 mid stornati nel 1995 dal cap. 04.0-1031 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7091 e' modificato per 30,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7092 e' modificato per 50,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 14,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 56,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7093 e' modificato per 39,78 mid dall'art. 5/1d della L. 551/1995 ; per 500,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 50,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 888,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 980,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 1307,33 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7094 e' modificato per 200,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7095 e' modificato per 400,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 238,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 200,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 700,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 947,26 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 405,97 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7097 e' modificato per 126,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 100,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 248,14 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7100 e' modificato per 74,59 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 04.0-7101 e' modificato per 21,49 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-1041 e' modificato per 1,53 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 0,70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-1042 e' modificato per -0,03 mid dall'art. 3/3t della L. 425/1996 ; per 0,20 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,14 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-1159 e' modificato per 0,40 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,42 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-9456 e' modificato per 1000,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 190,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 1259,10 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 480,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-3006 e' modificato per 1,30 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 0,70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,46 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,20 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-3007 e' modificato per 0,56 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,12 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,28 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-7302 e' modificato per 36,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 56,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 61,74 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-7556 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 2/1 della L. 408/1989 ; per 24,00 mid dall'art. 14/1c della L. 539/1993 ; per -7,00 mid dall'art. 3/3i della L. 425/1996 ; per 24,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 10,45 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 11,55 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 14,43 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 96,65 mid dall'art. 15/1c della L. 551/1995 ; per 1600,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 238,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 661,05 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 1748,95 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 1047,90 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 2614,82 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 29,75 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-7601 e' modificato per 1200,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 150,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 750,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-1029 e' modificato per 0,01 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 0,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-1030 e' modificato per 0,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-3678 e' modificato per 115,00 mid dall'art. 16/1 della L. 551/1995 ; per 15,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 20,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-3679 e' modificato per 55,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 80,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-8033 e' modificato per 80,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1) ; per 36,75 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

(L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-8058 e' modificato per 10,49 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-1033 e' modificato per 0,06 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 0,09 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 0,08 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,04 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-1034 e' modificato per 0,02 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,01 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-1159 e' modificato per 0,03 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-2052 e' modificato per 0,11 mid dall'art. 2/1r della L. 551/1995 ; per 0,08 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-2053 e' modificato per -0,11 mid dall'art. 2/13car della L. 562/1995 ; per 0,19 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-7103 e' modificato per 122,65 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 100,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-7181 e' modificato per 100,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-7524 e' modificato per 50,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-7525 e' modificato per 23,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-7525 e' modificato per 23,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-7552 e' modificato per 350,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 23,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 615,40 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 210,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-1034 e' modificato per 0,06 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 0,01 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,03 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-1035 e' modificato per 0,04 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 0,01 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 0,03 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-1134 e' modificato per 0,12 mid dall'art. 10/1o della L. 726/1994 ; per 0,13 mid dall'art. 14/1q della L. 551/1995 ; per 0,06 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 0,04 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7055 e' modificato per 20,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per 20,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7747 e' modificato per 216,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-8219 e' modificato per 216,00 mid dall'art. 14/1p della L. 726/1994 ; per 100,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 69,96 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per 88,91 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-8288 e' modificato per 21,02 mid dall'art. 14/1f della L. 551/1995 ; per 78,65 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c) ;

L. 113 / 1986

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-8057 e' modificato per 425,89 mid dall'art. 1/1 della L. 572/1994 ; per 78,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;
 (2) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7835 e' modificato per 622,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1986 art. 1/1) ;

L. 752 / 1986

- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7004 e' modificato per 0,50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2) ;
 (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 7000,00 mid sul cap. 04.0-7081 e' modificato per -295,00 mid dall'art. 7/8 E/11a della L. 407/1989 ; per -140,00 mid dall'art. 8/1a della L. 87/1990 ; per 1392,00 mid dall'art. 1/- della L. 201/1991 ; per 1495,04 mid dall'art. 1/1a della L. 554/1994 ; per 2328,22 mid dall'art. 5/1b della L. 726/1994 ; per 18,27 mid dall'art. 1/1 della L. 1415/1994 ; per 700,00 mid dall'art. 1/1 della L. 46/1995 ; per 113,90 mid dall'art. 5/1 della L. 551/1995 ; per 147,00 mid dall'art. 1/2b della L. 578/1996 ; per 550,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2) ; per 898,70 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2) ; per 724,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2) ; per 415,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2) ; per -6,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7056 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -10,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7057 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -24,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7559 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -70,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7560 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -10,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7561 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -10,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7562 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -3,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7564 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -6,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7565 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -2,40 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7567 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -2,60 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7563 (L. 752/1986 art. 4/2b) ; per -3,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7566 (L. 752/1986 art. 4/31) ;

ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 152.04 mld sul cap. 02.0-9008 e' modificato per -9.00 mld dall'art. 24/2 della L.911/1986 ; per -0.04 mld dall'art.1/- della L.183735/1989 ; per -140.00 mld dall'art. 8/1a2 della L.87/1990 ; per -3.00 mld dall'art. 1/7 della L.201/1991 ; per 388.00 mld dall'art. 1/1 e 2 della L.201/1991 ; per 1500.00 mld dall'art. 148 D/4 della L.500/1992 ; per -47.00 mld dall'art. 1/2 e 3 della L.237/1993 ; per -550.00 mld dal l'art. 7/2b della L.243/1993 ; per 1030.00 mld dall'art. 148 D/9 della L.538/1993 ; per -0.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-2030 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -5.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-2086 (L.752/1986 art.4/2f) ; per -0.80 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-5063 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7004 (L.752/1986 art.0/0) ; per -35.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7100 (L.752/1986 art.4/3a) ; per -0.70 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-722 (L.752/1986 art.4/2d) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-724 (L.752/1986 art.4/2d) ; per -0.40 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -3.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7241 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -9.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7243 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7244 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7247 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.46 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1594 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -1.40 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1598 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -0.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1599 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -3.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1602 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.14 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-2040 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -2.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-4013 (L.752/1986 art.4/3a2) ; per -3.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-4017 (L.752/1986 art.4/3a2) ; per -3.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-4073 (L.752/1986 art.4/3a3) ; per -0.05 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-5003 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.10 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-5004 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.20 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-5005 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.30 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-5064 (L.752/1986 art.4/2d) ; per -550.00 mld stornati nel 1992 al cap. 04.0-7081 (L.752/1986 art.3/1) ; per -50.00 mld stornati nel 1992 al cap. 04.0-7081 (L.752/1986 art.3/2a - b) ; per -3.10 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1140 (L.752/1986 art.4/3a4) ; per -0.25 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1146 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -1.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1145 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -10.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1267 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -1.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1264 (L.752/1986 art.4/2f) ; per -5.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1265 (L.752/1986 art.4/2f) ; per -0.10 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-1581 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -5.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7280 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -3.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7281 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -0.20 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7282 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -1.30 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7290 (L.752/1986 art.4/3c) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7291 (L.752/1986 art.4/3c) ; per -1.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7293 (L.752/1986 art.4/3c) ; per -3.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8221 (L.752/1986 art.4/3a1) ; per -52.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7006 (L.752/1986 art.4/2f) ; per -6.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7413 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.20 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7455 (L.752/1986 art.4/2c) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7545 (L.752/1986 art.4/2c) ; per -16.50 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8121 (L.752/1986 art.4/3d) ; per -2.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8122 (L.752/1986 art.4/3d) ; per -0.20 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7551 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -121.70 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-7550 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8226 (L.752/1986 art.4/3e) ; per -10.00 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8267 (L.752/1986 art.4/3e) ; per -41.30 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-7746 (L.752/1986 art.3/2a - b) ; per -488.70 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7283 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -2.50 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-1149 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.25 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7354 (L.752/1986 art.3/1) ; per -0.25 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-8000 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.50 mld stornati nel 1993 al cap. 04.0-7081 (L.752/1986 art.3/1) ; per -15.00 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7240 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -2.00 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7243 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.10 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7245 (L.752/1986 art.4/2c) ; per -0.35 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7551 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7546 (L.752/1986 art.4/2c) ; per -1.50 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7244 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.10 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-2040 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -2.00 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7281 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -0.55 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-725 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -0.35 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7251 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -0.35 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7545 (L.752/1986 art.4/2c) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7240 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.35 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7243 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.40 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7283 (L.752/1986 art.4/2a) ; per -0.08 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-5005 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.02 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-5200 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.01 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-8600 (L.752/1986 art.4/2e) ; per -0.23 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-1265 (L.752/1986 art.4/2f) ; per -1.50 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-8000 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -0.40 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2g) ; per -1.20 mld stornati nel 1993 al cap. 21.0-1598 (L.

cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.20 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 7.30 mid sul cap. 21.0-7244 e' modificato per 1.90 mid dall'art. 14/in della L.551/1995 ; per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 1.20 mid sul cap. 21.0-7247 e' modificato per 0.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7259 e' modificato per 3.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7559 e' modificato per 24.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7560 e' modificato per 70.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7561 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7562 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7564 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7565 e' modificato per 6.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7567 e' modificato per 2.40 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7565 e' modificato per 1.70 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

(6)

ART. 4 / 2b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-1551 e' modificato per 0.18 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-1574 e' modificato per 31.33 mid dall'art. 14/lq della L.726/1994 ; per -1.44 mid dall'art. 2/2nf della L.85/1995 ; per 36.18 mid dall'art. 14/in della L.551/1995 ; per -0.41 mid dall'art. 2/134caa della L.62/1996 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-2030 e' modificato per 0.05 mid dall'art. 14/in della L.551/1995 ; per 0.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.04 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.03 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 0.50 mid sul cap. 21.0-2040 e' modificato per -0.22 mid dall'art. 1/1 della L.19003/1991 ; per 0.05 mid dall'art. 14/in della L.551/1995 ; per 0.14 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-4019 e' modificato per 0.20 mid dall'art. 14/in della L.551/1995 ; per 0.05 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 3.80 mid sul cap. 21.0-7205 e' modificato per 0.20 mid dall'art. 1/1b della L.46/1995 ; per 0.15 mid dall'art. 14/in della L.551/1995 ; per 0.45 mid dall'art. 1/1d della L.578/1996 ; per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.20 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.22 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 26.30 mid sul cap. 21.0-7280 e' modificato per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 15.05 mid sul cap. 21.0-7281 e' modificato per 1.80 mid dall'art. 1/1d della L.578/1996 ; per 3.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 4.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 4.20 mid sul cap. 21.0-7282 e' modificato per 0.20 mid dall'art. 1/1d della L.578/1996 ; per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.55 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.30 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 504.00 mid sul cap. 21.0-7550 e' modificato per 11.05 mid dall'art. 1/1 della L.19003/1991 ; per 35.00 mid dall'art. 21/1 della L.539/1993 ; per 6.50 mid dall'art. 1/1 della L.723/1994 ; per 79.60 mid dall'art. 1/1c della L.46/1995 ; per 105.50 mid dall'art. 14/lp della L.551/1995 ; per 82.40 mid dall'art. 1/1f della L.578/1996 ; per 121.70 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 87.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 160.09 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 196 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2q) ;
 l'importo iniziale di 92.70 mid sul cap. 21.0-7551 e' modificato per 1.20 mid dall'art. 1/1g della L.578/1996 ; per 24.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.30 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 24.61 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 15.40 mid sul cap. 21.0-7552 e' modificato per 9.80 mid dall'art. 1/1g della L.578/1996 ; per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.05 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per -2.00 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2q) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7553 e' modificato per 2.60 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
 l'importo iniziale di 15.60 mid sul cap. 21.0-7564 e' modificato per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

(7)

ART. 4 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 21.0-7413 e' modificato per 6.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7443 e' modificato per 150.00 mid dall'art. 10/1h della L.726/1994 ; per 24.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7465 e' modificato per 834.81 mid dall'art. 10/1h della L.726/1994 ; per 24.77 mid dall'art. 14/lq della L.551/1995 ; per 11.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7493 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 389.00 mid sul cap. 21.0-7465 e' modificato per 1.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 30.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 7.50 mid sul cap. 21.0-7545 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 1/1h della L.578/1996 ; per 1.30 mid dall'art. 1/1h della L.578/1996 ; per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

- (8) **ART. 4 / 2d** : l'importo iniziale di 3,80 mld sul cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; per -0,30 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7546 e modificato per 43,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- ART. 4 / 2d** : l'importo iniziale di 3,80 mld sul cap. 21.0-1500 e modificato per 1,00 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 2,48 mld sul cap. 21.0-5164 e modificato per 0,30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 1,80 mld sul cap. 21.0-7222 e modificato per 0,70 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,40 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 10,80 mld sul cap. 21.0-7224 e modificato per 0,50 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,25 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 42,00 mld sul cap. 21.0-7283 e modificato per 1,50 mld dall'art. 1/1 della L.723/1994 ; per 6,80 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,82 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; per -1,70 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ;
- (9) **ART. 4 / 2e** : l'importo iniziale di 0,05 mld sul cap. 21.0-5003 e modificato per 0,01 mld dall'art. 14/1r della L.551/1995 ; per 0,04 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,05 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,08 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,04 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,03 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 1,70 mld sul cap. 21.0-5004 e modificato per -0,10 mld dall'art. 1/1b della L.126508/1991 ; per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,06 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0,60 mld sul cap. 21.0-5005 e modificato per 0,35 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-5050 e modificato per 1,50 mld dall'art. 14/1 della L.726/1994 ; per -0,09 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per 2,00 mld dall'art. 14/1r della L.551/1995 ; per 0,12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-5053 e modificato per 0,80 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 1,80 mld sul cap. 21.0-5055 e modificato per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0,70 mld sul cap. 21.0-5056 e modificato per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 21.0-5200 e modificato per -0,30 mld dall'art. 1/1c della L.126508/1991 ; per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,01 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 2,80 mld sul cap. 21.0-5300 e modificato per 0,02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 40,01 mld sul cap. 21.0-8500 e modificato per -2,00 mld dall'art. 1/1a della L.126508/1991 ; per 5,40 mld dall'art. 14/1r della L.551/1995 ; per 2,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per -1,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ; l'importo iniziale di 10,85 mld sul cap. 21.0-8601 e modificato per 0,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,23 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (10) **ART. 4 / 2f** : l'importo iniziale di 104,00 mld sul cap. 21.0-1264 e modificato per 1,48 mld dall'art. 14/1m della L.726/1994 ; per 2,00 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 64,00 mld sul cap. 21.0-1265 e modificato per 3,10 mld dall'art. 14/1n della L.726/1994 ; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-2006 e modificato per 6,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 81,00 mld sul cap. 21.0-7006 e modificato per 3,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 10,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7054 e modificato per 14,94 mld dall'art. 14/1o della L.551/1995 ; per -2,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7057 e modificato per 10,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1996 art.3/1) ;
- (11) **ART. 4 / 2g** : l'importo iniziale di 12,50 mld sul cap. 21.0-8800 e modificato per -2,20 mld dall'art. 1/1d della L.126508/1991 ; per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,40 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;

- 2.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 78.00 mld sul cap. 21.0-7294 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 1/1c della L.1965/1991; per 3.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 5.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 62.50 mld sul cap. 21.0-7354 e' modificato per 9.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 5.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 112.00 mld sul cap. 21.0-8266 e' modificato per 6.00 mld dall'art. 21/5ter della L.554/1994; per 0.60 mld dall'art. 14/1d della L.726/1994; per 24.90 mld dall'art. 1/1o della L.578/1996; per 23.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 17.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12.60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12.90 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
- (19) ART. 4 / 360 : 1° importo iniziale di 47.00 mld sul cap. 21.0-8267 e' modificato per 7.10 mld dall'art. 14/1h della L.726/1994; per 13.10 mld dall'art. 1/1p della L.578/1996; per 10.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 8.60 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 7.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (20) ART. 4 / 361 : 1° importo iniziale di 8.20 mld sul cap. 21.0-8221 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 21/1a della L.539/1993; per 4.17 mld dall'art. 2/2fs della L.85/1995; per 4.91 mld dall'art. 14/1s della L.551/1996; per 1.50 mld dall'art. 1/1q della L.578/1996; per -0.10 mld dall'art. 2/134cc della L.662/1996; per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (21) ART. 4 / 362 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4009 e' modificato per 0.40 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 0.28 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.55 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 10.70 mld sul cap. 21.0-4013 e' modificato per 0.17 mld dall'art. 1/1a della L.169/1991; per 2.20 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 2.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2.80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2.80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 12.70 mld sul cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 12.70 mld sul cap. 21.0-4017 e' modificato per 0.02 mld dall'art. 1/1b della L.169/1991; per 4.30 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 3.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3.50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4063 e' modificato per 0.30 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 0.12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.35 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 20.50 mld sul cap. 21.0-8223 e' modificato per 16.98 mld dall'art. 1/1 della L.105/1991; per 35.00 mld dall'art. 1/1 della L.497/1994; per 52.15 mld dall'art. 10/2g della L.726/1994; per 84.88 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 52.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 46.80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 17.56 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12.60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3); per -3.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g);
- (22) ART. 4 / 363 : 1° importo iniziale di 2.40 mld sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 2.10 mld dall'art. 1/1r della L.578/1996; per 0.05 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4064 e' modificato per 0.15 mld dall'art. 1/1v della L.578/1996; per 0.02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4065 e' modificato per 0.10 mld dall'art. 1/1v della L.578/1996; per 0.02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 1° importo iniziale di 20.60 mld sul cap. 21.0-4073 e' modificato per 1.76 mld dall'art. 14/1v della L.551/1995; per 0.20 mld dall'art. 1/1v della L.578/1996; per 3.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
- (23) ART. 4 / 364 : 1° importo iniziale di 6.00 mld sul cap. 21.0-1140 e' modificato per -0.12 mld dall'art. 46/1 della L.774/1994; per 2.00 mld dall'art. 14/1o della L.726/1994; per -0.12 mld dall'art. 2/2th della L.85/1995; per 0.50 mld dall'art. 14/1e della L.551/1995; per 3.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (24) ART. 4 / 365 : 1° importo iniziale di 51.00 mld sul cap. 21.0-7203 e' modificato per 0.75 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (25) ART. 4 / 31 : 1° importo iniziale di 5.88 mld sul cap. 21.0-1603 e' modificato per 8.35 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7566 e' modificato per 3.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7681 (L.752/1996 art.3/1);
- (26) ART. 5 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-8232 e' modificato per 8.54 mld dall'art. 14/1u della L.551/1995; per 0.20 mld dall'art. 1/1t della L.578/1996;
- (27) ART. 6 / 1 : 1° importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 04.0-7087 e' modificato per -25.00 mld dall'art. 7/8 E/11b della L.407/1993; per 100.00 mld dall'art. 14/1 della L.406/1990; per 68.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 100.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

L. 831 / 1986

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 09.0-8422 e' modificato per -3.00 mld dall'art. 2/2a della L.85/1985 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2f della L.85/1985 ; per -1.94 mld dall'art. 2/13a della L.662/1986 ;

L. 879 / 1986

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 280.00 mld sul cap. 09.0-7739 e' modificato per -0.90 mld dall'art. 2/2f della L.85/1985 ;
- (2) ART. 28 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 09.0-7509 e' modificato per -0.08 mld dall'art. 2/2f della L.85/1985 ; per 17.00 mld dall'art. 1/8 0/11 della L.663/1986 ;
- (3) ART. 30 / 1 : l'importo iniziale di 95.00 mld sul cap. 02.0-7847 e' modificato per -17.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0701 (L.879/1986 art.30/1) ; per -34.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0702 (L.879/1986 art.30/1) ; per -34.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0703 (L.879/1986 art.30/1) ; per -3.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0701 (L.879/1986 art.30/1) ; per -1.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0702 (L.879/1986 art.30/1) ; per -6.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (L.879/1986 art.30/1) ; per -1.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0701 e' modificato per 17.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 3.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;
- (4) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0702 e' modificato per 34.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 1.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;
- (5) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0703 e' modificato per 34.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 6.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;
- (4) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 12.00 mld sul cap. 02.0-8796 e' modificato per -0.06 mld dall'art. 2/2a della L.85/1985 ; per -0.03 mld dall'art. 2/2f della L.85/1985 ;
- (5) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 09.0-7276 e' modificato per 137.82 mld dall'art. 10/11 della L.726/1994 ; per 17.18 mld dall'art. 1/2a della L.399/1995 ; per -46.15 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ; per -42.86 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ; per -31.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ;
- (5) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0784 e' modificato per 46.15 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ; per 42.86 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ; per 31.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ;

L. 886 / 1986

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-4559 e' modificato per 7.10 mld dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -0.55 mld dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ; per 1.49 mld dall'art. 15/1b della L.726/1994 ;
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 35.00 mld sul cap. 13.0-7910 e' modificato per 52.90 mld dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -4.68 mld dall'art. 15/1 della L.406/1990 ; per -11.34 mld dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2a della L.85/1985 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2a della L.85/1985 ;

L. 910 / 1986

- (1) ART. 2 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7304 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 1/3 della L.611/1996 ;
- (2) ART. 2 / 6 : l'importo iniziale di 1000.00 mld sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 890.00 mld dall'art. 1/1 della L.385/1990 ; per -8725.00 mld dall'art. 1/2 della L.385/1990 ; per -1950.00 mld stornati nel 1990 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; per -3600.00 mld stornati nel 1991 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; per -3350.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ;
- (2) ART. 2 / 6 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.1-0536 e' modificato per 1950.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3600.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3350.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ;
- (3) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 1600.00 mld sul cap. 02.0-7839 e' modificato per -1150.07 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -349.93 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -100.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ;
- (3) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 1000.00 mld sul cap. 02.0-7841 e' modificato per -629.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15d) ; per -221.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15d) ;
- (3) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 02.0-7842 e' modificato per -300.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per -224.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per -53.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per -23.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ;

l'importo iniziale di 3500.00 mld sul cap. 09.0-7274 e' modificato per -2.20 mld dall'art. 748 E/4 della L.725/1994 ; per -19.44 mld dall'art. 2/2at della L.85/1995 ; per -2.20 mld dall'art. 2/2pb della L.86/1995 ;

(4) ART. 7 / 15a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0749 e' modificato per 1150.07 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ; per 349.93 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ; per 100.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ;

(5) ART. 7 / 15d : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0772 e' modificato per 629.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ; per 221.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ;

(6) ART. 7 / 15e : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0907 e' modificato per 300.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 224.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 53.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 23.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ;

L. 65 / 1987

(1) ART. 2 / 1bis : l'importo iniziale di 2700.00 mld sul cap. 01.0-7835 e' modificato per 1200.00 mld dall'art. 15/7 della L.67/1988 ; per 1720.00 mld dall'art. 1/1 della L.289/1989 ; per 10.00 mld dall'art. 748 D/9a della L.725/1994 ;

(2) ART. 2 / 1ter : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 01.0-7834 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 15/8 della L.67/1988 ; per 40.00 mld dall'art. 2/1 della L.289/1989 ; per -0.25 mld dall'art. 2/1 della L.406/1990 ; per -0.06 mld dall'art. 1/5 della L.200436/1990 ; per 180.00 mld dall'art. 2/3 della L.412/1991 ; per 10.00 mld dall'art. 748 D/9b della L.725/1994 ; per 1.66 mld dall'art. 2/1d della L.726/1994 ;

L. 120 / 1987

(1) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 09.0-7504 e' modificato per 5.17 mld dall'art. 10/11 della L.726/1994 ; per -0.45 mld dall'art. 2/2gc della L.85/1995 ; per 14.55 mld dall'art. 3/1b della L.551/1995 ; per -0.29 mld dall'art. 2/13acz della L.662/1996 ;

L. 121 / 1987

(1) ART. 3octie / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 13.0-8045 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 748 D/7 della L.406/1990 ; per -29.23 mld dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50.00 mld dall'art. 748 D/9 della L.415/1991 ; per -0.03 mld dall'art. 1/1 della L.19783/1991 ; per 60.00 mld dall'art. 4/1 della L.237/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 748 D/10 della L.725/1994 ; per -0.45 mld dall'art. 2/2ai della L.85/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2av della L.85/1995 ; per -2.25 mld dall'art. 2/2gd della L.85/1995 ; per -14.55 mld dall'art. 748 E/2 della L.663/1996 ; per -0.45 mld dall'art. 748 E/7 della L.663/1996 ;

L. 399 / 1987

(1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 13.0-7301 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 15/25 della L.67/1988 ; per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.181/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1g della L.644/1994 ; per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7563 (L.644/1994 art.1/1h) ; per -0.94 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;

L. 441 / 1987

(1) ART. 14 / 4 e 7 : l'importo iniziale di 45.00 mld sul cap. 19.0-2054 e' modificato per 1.19 mld dall'art. 20/1b della L.726/1994 ; per 10.98 mld dall'art. 20/1c della L.551/1995 ;

L. 449 / 1987

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 38.00 mld sul cap. 18.0-7503 e' modificato per 32.00 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 66.45 mld sul cap. 18.0-7604 e' modificato per 64.34 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 247.98 mld sul cap. 18.0-8026 e' modificato per 199.97 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 222.99 mld sul cap. 18.0-8112 e' modificato per 291.70 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

l'importo iniziale di 18,24 mld sul cap. 18.0-8206 e' modificato per 53,02 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
l'importo iniziale di 25,63 mld sul cap. 18.0-8252 e' modificato per 3,98 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; per 0,18 mld dall'art. 19/1d della L.726/1994 ;

L. 545 / 1987

- (1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 32,88 mld sul cap. 18.0-8028 e' modificato per -7,20 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ; per -7,70 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ;
l'importo iniziale di 76,64 mld sul cap. 18.0-8113 e' modificato per 0,01 mld dall'art. 19/1e della L.726/1994 ; per 7,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ; per 7,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ;

L. 66 / 1988

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 03.0-3001 e' modificato per 3995,00 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per 0,78 mld stornati nel 1995 dal cap. 03.0-3136 (L.66/1988 art.1/1) ; per 0,78 mld stornati nel 1996 dal cap. 03.0-3136 (L.66/1988 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 03.0-3012 e' modificato per 36,48 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ;
l'importo iniziale di 850,00 mld sul cap. 03.0-3136 e' modificato per -195,44 mld dall'art. 5/bis della L.216/1992 ; per -4,47 mld dall'art. 2/2ae della L.85/1995 ; per 17,06 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per -0,78 mld stornati nel 1995 al cap. 03.0-3001 (L.66/1988 art.1/1) ; per -0,78 mld stornati nel 1996 al cap. 03.0-3001 (L.66/1988 art.1/1) ;

L. 67 / 1988

- (1) ART. 13 / 15 : l'importo iniziale di 277,00 mld sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50,00 mld dall'art. 6/1a della L.246/1989 ;
(2) ART. 15 / 16 : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 21.0-7553 e' modificato per -27,50 mld dall'art. 1/7 della L.200436/1990 ; per -37,40 mld dall'art. 0/000 della L.419/1992 ;
(3) ART. 15 / 1a : l'importo iniziale di 415,00 mld sul cap. 13.0-7562 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 748 D/6b della L.415/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 0/000 della L.421/1991 ; per 11,70 mld dall'art. 15/1e della L.551/1995 ;
(4) ART. 15 / 1c : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7745 e' modificato per 300,00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7754 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;
(5) ART. 17 / 20 : l'importo iniziale di 120,00 mld sul cap. 19.0-7301 e' modificato per -0,45 mld dall'art. 2/2az della L.85/1995 ; per -0,15 mld dall'art. 2/2gf della L.85/1995 ; per -0,29 mld dall'art. 2/134cab della L.652/1996 ;
(6) ART. 17 / 39 : l'importo iniziale di 270,00 mld sul cap. 09.0-8882 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 748 D/12e della L.725/1994 ;
(7) ART. 17 / 40 : l'importo iniziale di 120,00 mld sul cap. 19.0-7405 e' modificato per -0,45 mld dall'art. 2/2ba della L.85/1995 ; per -0,15 mld dall'art. 2/2gg della L.85/1995 ;
(8) ART. 24 / 23 : l'importo iniziale di 180,00 mld sul cap. 12.0-4072 e' modificato per 0,41 mld dall'art. 13/1c della L.551/1995 ;

L. 556 / 1988

- (1) ART. 1 / 1B : l'importo iniziale di 210,00 mld sul cap. 01.0-7836 e' modificato per 0,51 mld dall'art. 2/1e della L.726/1994 ; per -10,86 mld dall'art. 2/1f della L.551/1995 ;

L. 13 / 1989

- (1) ART. 10-12 / 1 : l'importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 09.0-8275 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 748 D/13 della L.550/1995 ;

L. 122 / 1989

(1) ART. 4 / 3 : l'importo iniziale di 5250.00 mld sul cap. 01.0-7651 e' modificato per -4150.00 mld dall'art. 12/1b della L.537/1993 ;

L. 181 / 1989

(1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 660.00 mld sul cap. 13.0-7553 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 7/8 D/8 della L.415/1991 ; per 40.00 mld dall'art. 7/8 D/7 della L.500/1992 ; per 100.00 mld dall'art. 5/6is/3 della L.237/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 7/8 D/11 della L.538/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1g della L.547/1994 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1h della L.644/1994 ; per 100.00 mld dall'art. 7/8 D/13 della L.725/1994 ; per -10.00 mld dall'art. 7/8 E/7 della L.725/1994 ; per 9.00 mld dall'art. 15/1c della L.725/1994 ; per -0.90 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; per -3.30 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per 65.00 mld dall'art. 7/8 D/14 della L.550/1995 ; per 24.87 mld dall'art. 1/1f della L.419/1996 ; per 10.00 mld dall'art. 7/8 D/13 della L.663/1996 ; per -50.00 mld stornati nel 1994 al cap. 13.0-7301 (L.399/1987 art.3/1) ;

L. 183 / 1989

(1) ART. 30 / 3 : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20.00 mld dall'art. 5/4 della L.195/1991 ;

(2) ART. 30 / 3a : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 09.0-7748 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 4/4 della L.525/1992 ; per -0.09 mld dall'art. 2/2c della L.85/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2d della L.85/1995 ; per -0.06 mld dall'art. 2/134ca della L.662/1996 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 2.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;

(3) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 860.17 mld sul cap. 02.0-9010 e' modificato per -130.00 mld dall'art. 5/4a della L.195/1991 ; per 150.00 mld dall'art. 7/8 D/8 della L.500/1992 ; per 150.00 mld dall'art. 7/8 D/2p della L.538/1993 ; per 330.00 mld dall'art. 7/8 C/2p della L.725/1994 ; per -16.50 mld dall'art. 2/2nd della L.85/1995 ; per 350.00 mld dall'art. 7/8 C/2p della L.550/1995 ; per -30.00 mld dall'art. 3/31 della L.425/1996 ; per 420.00 mld dall'art. 7/8 C/21 della L.663/1996 ; per -180.17 mld stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L.409/1989 art.0/00) ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7748 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -175.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -10.10 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7750 (L.183/1989 art.31/5b) ; per -305.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -17.00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7602 (L.409/1989 art.0/00) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7511 (L.505/1992 art.1/9) ; per -2.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7748 (L.505/1992 art.4/4) ; per -3.00 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8105 (L.505/1992 art.9/1) ; per -22.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7766 (L.505/1992 art.4/1) ; per -285.00 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-7748 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -0.19 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6352 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -0.10 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-1175 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -7.60 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6387 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -20.52 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -320.00 mld stornati nel 1996 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ;

(4) ART. 31 / 5a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1175 e' modificato per 0.09 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6352 e' modificato per 1.09 mld dall'art. 2/1g della L.551/1995 ; per 0.19 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6353 e' modificato per 0.13 mld dall'art. 2/1g della L.551/1995 ; per 0.10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6387 e' modificato per 14.22 mld dall'art. 2/1g della L.551/1995 ; per 7.60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; l'importo iniziale di 63.75 mld sul cap. 01.0-7701 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 3/1d della L.554/1994 ; per 4.00 mld dall'art. 3/1d della L.725/1994 ; per -0.12 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per 14.78 mld dall'art. 2/1g della L.551/1995 ; per 10.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per 20.52 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; l'importo iniziale di 976.83 mld sul cap. 09.0-7749 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 10/1a della L.539/1993 ; per -27.43 mld dall'art. 1/1g della L.419/1996 ; per 175.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 305.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 285.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 320.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per -25.00 mld stornati nel 1992 al cap. 01.0-7602 (L.505/1992 art.1/1) ; per -10.00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a) ;

(5) ART. 31 / 5b : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7750 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 13.17 mld dall'art. 10/1m della L.725/1994 ; per 7.02 mld dall'art. 10/1a della L.551/1995 ; per 10.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per -10.00 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-9001 (L.324/1992 art.0/0) ; l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 09.0-7765 e' modificato per 47.00 mld dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 55.00 mld dall'art. 7/8 D/20 della L.725/1994 ; per -2.10 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per 22.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;

L. 234 / 1989

(1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7709 e' modificato per 35.00 mld dall'art. 1/1d della L.431/1991 ;

(2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7710 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 21/6 della L.132/1994 ; per 140.00 mld dall'art. 2 e 3/1 e le della L.343/1995 ; per 4.81 mld dall'art. 1/1h della L.419/1996 ;

- (3) ART. 2 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 449,60 mld sul cap. 10.0-7703 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 1/1 della L.107/1991 ; per 1745,00 mld dall'art. 1/1 della L.431/1991 ; per 600,00 mld dall'art. 11/1 della L.237/1993 ; per 1720,00 mld dall'art. 2/1 e 4 della L.132/1994 ; per 1765,00 mld dall'art. 2 e 3/1, la-c della L.343/1995 ; per 134,90 mld dall'art. 11/1a della L.551/1995 ; per 101,00 mld dall'art. 14/1a della L.647/1996 ;
- (4) ART. 27 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 64,00 mld sul cap. 10.0-7951 e' modificato per 160,00 mld dall'art. 1/3 della L.107/1991 ; per 120,00 mld dall'art. 11/4 della L.237/1993 ; per 30,00 mld dall'art. 2/1d della L.343/1995 ;
- (5) ART. 37 / 3 - 4b : l'importo iniziale di 780,00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 180,00 mld dall'art. 11/3 della L.237/1993 ; per 482,66 mld dall'art. 11/1a della L.539/1993 ; per 250,00 mld dall'art. 21/3 della L.132/1994 ; per 481,52 mld dall'art. 11/1c della L.726/1994 ; per 100,00 mld dall'art. 2/2 della L.343/1995 ; per 388,97 mld dall'art. 11/1b della L.551/1995 ;
- (6) ART. 6 / 9 : l'importo iniziale di 47,00 mld sul cap. 10.0-7704 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1b della L.431/1991 ; per 100,00 mld dall'art. 21/1, della L.132/1994 ; per 0,09 mld dall'art. 11/1d della L.726/1994 ; per 75,00 mld dall'art. 2 e 3/1a e 1 della L.343/1995 ;
- (7) ART. 7 / 5 : l'importo iniziale di 15,00 mld sul cap. 10.0-7705 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/1c della L.431/1991 ; per -0,27 mld dall'art. 1/1i della L.419/1996 ;
- (8) ART. 9 - 12 / 4 : l'importo iniziale di 305,00 mld sul cap. 10.0-7706 e' modificato per 467,50 mld dall'art. 1/2 della L.107/1991 ; per 510,00 mld dall'art. 2/1 della L.431/1991 ; per 200,00 mld dall'art. 11/2 della L.237/1993 ; per 880,00 mld dall'art. 21/2 e 5 della L.132/1994 ; per 1205,00 mld dall'art. 2/1b, 1d della L.343/1995 ; per 10,50 mld dall'art. 11/1c della L.551/1995 ;
- L. 246 / 1999
- (1) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 600,00 mld sul cap. 01.0-7652 e' modificato per 117,05 mld dall'art. 3/1 della L.559/1993 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7657 e' modificato per 234,66 mld dall'art. 3/1 della L.559/1993 ;
- L. 274 / 1999
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1800,00 mld sul cap. 20.0-7508 e' modificato per 400,00 mld dall'art. 748 D/12 della L.538/1993 ; per 469,00 mld dall'art. 748 D/14 della L.725/1994 ; per -14,07 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per 500,00 mld dall'art. 748 D/15 della L.550/1995 ; per -23,45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ; per -25,00 mld stornati nel 1996 al cap. 20.0-7520 (L.274/1999 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7520 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 20/1 della L.539/1993 ; per 30,00 mld dall'art. 2/10 della L.644/1994 ; per -24,79 mld dall'art. 2/2d della L.85/1995 ; per 387,68 mld dall'art. 3/1 della L.95/1995 ; per -10,00 mld dall'art. 748 E/8 della L.550/1995 ; per 104,75 mld dall'art. 21/1a della L.551/1995 ; per 50,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ; per 23,45 mld stornati nel 1995 dal cap. 20.0-7520 (L.274/1999 art.1/1) ; per 23,45 mld stornati nel 1995 dal cap. 20.0-7508 (L.274/1999 art.1/1) ; per 25,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 20.0-7508 (L.274/1999 art.1/1) ; per -50,00 mld stornati nel 1994 al cap. 20.0-7520 (L.644/1994 art.2/10) ; per -23,45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ;
- L. 283 / 1999
- (1) ART. 2bis / 4 : l'importo iniziale di 1276,00 mld sul cap. 19.0-7708 e' modificato per -29,65 mld dall'art. 23/1 della L.409/1999 ; per 50,00 mld dall'art. 748 D/14 della L.415/1991 ; per 130,00 mld dall'art. 20/1c della L.726/1994 ;
- L. 305 / 1999
- (1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 04.0-7099 e' modificato per 85,00 mld dall'art. 2/2 della L.486/1996 ; per 5,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 19.0-7712 (L.305/1999 art.8/2) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-7705 e' modificato per 121,32 mld dall'art. 2/2 della L.486/1996 ; per 73,00 mld dall'art. 748 C/17b della L.663/1996 ; per 21,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 19.0-7712 (L.305/1999 art.8/2) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-8501 e' modificato per 144,39 mld dall'art. 2/2 della L.486/1996 ; per 36,50 mld dall'art. 748 C/17b della L.663/1996 ;
- (2) ART. 10 / 2 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 19.0-7408 e' modificato per 1,00 mld dall'art. 2/2a della L.486/1996 ;
- (3) ART. 11 / 4 : l'importo iniziale di 28,45 mld sul cap. 19.0-7714 e' modificato per -28,45 mld dall'art. 23/2 della L.406/1990 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-8360 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 748 D/10c della L.415/1991 ; per 14,20 mld dall'art. 1/1c della L.554/1994 ;

- (4) ART. 12 / 1 : l'importo iniziale di 28.65 mld sul cap. 19.0-8001 e' modificato per -7.85 mld dall'art. 23/2b della L.405/1990 ; per 7.00 mld dall'art. 748 D/5 della L.415/1991 ;
- (5) ART. 13 / - : l'importo iniziale di 194.00 mld sul cap. 19.0-7951 e' modificato per -54.00 mld dall'art. 23/2a della L.405/1990 ; per -0.60 mld dall'art. 2/2nd della L.85/1995 ; per -20.00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-8002 (L.305/1990 art.13/-) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8002 e' modificato per 26.00 mld dall'art. 20/1 della L.551/1995 ; per 20.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 19.0-7951 (L.305/1990 art.13/-) ;
- (6) ART. 15 / 2 : l'importo iniziale di 1.00 mld sul cap. 19.0-7716 e' modificato per -1.00 mld dall'art. 23/1c della L.405/1990 ;
- (7) ART. 7 / 3 : l'importo iniziale di 351.50 mld sul cap. 19.0-8502 e' modificato per 19.00 mld dall'art. 748 D/10b della L.415/1991 ; per -58.74 mld dall'art. 2/2ba della L.85/1995 ;
- (8) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 518.25 mld sul cap. 19.0-7712 e' modificato per 19.00 mld dall'art. 748 D/10a della L.415/1991 ; per -3.63 mld dall'art. 2/2nd della L.85/1995 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2cs della L.85/1995 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/16 della L.550/1995 ; per -21.00 mld stornati nel 1996 al cap. 19.0-7705 (L.405/1990 art.2/2) ; per -5.00 mld stornati nel 1996 al cap. 04.0-7099 (L.405/1990 art.2/2) ;
- (9) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 408.50 mld sul cap. 19.0-7104 e' modificato per -2.49 mld dall'art. 2/2bg della L.85/1995 ;
- (10) ART. A / 0 : l'importo iniziale di 69.65 mld sul cap. 19.0-7001 e' modificato per -21.65 mld dall'art. 23/1a della L.409/1999 ;
- L. 424 / 1999
- (1) ART. 1 / 8 e 12 : l'importo iniziale di 204.00 mld sul cap. 01.0-7838 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 748 D/10 della L.405/1990 ; per 90.00 mld dall'art. 8/2 della L.195/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 2/3 della L.284/1991 ;
- L. 38 / 1990
- (1) ART. 27 / 2 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 13.0-7556 e' modificato per 200.00 mld dall'art. 1/1 della L.42/1991 ;
- L. 57 / 1990
- (1) ART. 1 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61.00 mld dall'art. 8/1b della L.195/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/13 della L.415/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/10 della L.500/1992 ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7605 (L.57/1990 art.1/2) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7521 (L.57/1990 art.1/2a) ; per -16.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-7802 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -19.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-8053 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -5.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -4.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7601 (L.57/1990 art.1/2a) ; per -1.30 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-7802 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -7.70 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-8053 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -20.50 mld stornati nel 1993 al cap. 19.0-7605 (L.57/1990 art.1/2) ; per -14.47 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7521 (L.57/1990 art.1/2a) ; per -0.03 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7522 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7522 e' modificato per 0.03 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (2) ART. 1 / 2b : l'importo iniziale di 69.00 mld sul cap. 10.0-7802 e' modificato per 24.00 mld dall'art. 748 D/11a della L.405/1990 ; per 9.00 mld dall'art. 8/1 della L.195/1991 ; per 16.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 1.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8053 e' modificato per 19.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 19.0-7717 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 1/1 della L.195/1991 ;
- (4) ART. 1 / 2d : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7403 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 748 D/11c della L.405/1990 ; per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 14.47 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per -7.50 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7502 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 13.10 mld sul cap. 20.0-7502 e' modificato per 1037.00 mld dall'art. 748 C/18c della L.725/1994 ; per -31.11 mld dall'art. 2/2ct della L.85/1995 ; per 1050.00 mld dall'art. 746 C/18c della L.550/1995 ; per 1013.00 mld dall'art. 746 C/18c della L.653/1996 ; per 7.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2b) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7521 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (5) ART. 1 / 2f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-7605 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 8/1c della L.195/1991 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a)

; per 20.50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;

L. 87 / 1990

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 340.00 mlid sul cap. 21.0-7554 e' modificato per 200.00 mlid dall'art. 1/1 della L.252/1991 ; per -140.00 mlid dall'art. 1/1 della L.104981/1991 ;

L. 100 / 1990

(1) ART. 1 / 1 e 5 : l'importo iniziale di 250.00 mlid sul cap. 15.0-7561 e' modificato per -3.00 mlid dall'art. 2/25h della L.85/1995 ; per -18.00 mlid dall'art. 748 E/3 della L.663/1996 ;

L. 102 / 1990

(1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2375.00 mlid sul cap. 04.0-7083 e' modificato per -15.00 mlid dall'art. 748 E/7 della L.538/1993 ; per -27.66 mlid dall'art. 2/261 della L.85/1995 ; per -53.50 mlid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7752 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; per -13.00 mlid stornati nel 1994 al cap. 09.0-9071 (L.584/1994 art.7/4) ; l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 09.0-7752 e' modificato per 53.50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7083 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ;

(2) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 100.00 mlid sul cap. 02.0-7796 e' modificato per -0.30 mlid dall'art. 2/261 della L.85/1995 ;

L. 135 / 1990

(1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 2100.00 mlid sul cap. 17.0-7531 e' modificato per -1405.00 mlid dall'art. 20/1 della L.501/1992 ;

L. 209 / 1990

(1) ART. 1 / 4 e 6 : l'importo iniziale di 20.00 mlid sul cap. 21.0-7579 e' modificato per 165.00 mlid dall'art. 748 D/13 della L.538/1993 ; per 95.00 mlid dall'art. 748 D/15 della L.725/1994 ; per -9.50 mlid dall'art. 2/2c2 della L.85/1995 ; per 5.00 mlid dall'art. 748 D/17 della L.550/1995 ;

L. 218 / 1990

(1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 1800.00 mlid sul cap. 02.0-8017 e' modificato per -75.10 mlid dall'art. 2/23m della L.85/1995 ; per -50.00 mlid dall'art. 748 E/7 della L.550/1995 ;

L. 240 / 1990

(1) ART. 17 / - : l'importo iniziale di 155.00 mlid sul cap. 10.0-7309 e' modificato per -40.00 mlid dall'art. 1/5 della L.84/1995 ; per -0.30 mlid dall'art. 2/2cu della L.85/1995 ;

(2) ART. 6 / 4 : l'importo iniziale di 1050.00 mlid sul cap. 10.0-7308 e' modificato per -15.00 mlid dall'art. 748 E/5 della L.500/1992 ;

L. 245 / 1990

(1) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 207.00 mlid sul cap. 20.0-7102 e' modificato per -40.00 mlid dall'art. 7/2 della L.243/1993 ;

L. 366 / 1990

(1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 101.00 mlid sul cap. 02.0-7845 e' modificato per -5.00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -9.00 mlid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -42.00 mlid stornati nel 1992 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 09.1-0912 e' modificato per 5.00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 9.00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ;

art.5/1) ; per 42.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7845 (L.356/1990 art.5/1) ;

L. 360 / 1990

(1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 10.0-7211 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 198 0/15 della L.538/1993 ;

L. 365 / 1990

(1) ART. 8 / 2 - 3 : l'importo iniziale di 75.00 mld sul cap. 10.0-7310 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 11/1b della L.539/1993 ;

L. 366 / 1990

(1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 339.00 mld sul cap. 01.0-7900 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 198 C/7 della L.500/1992 ; per -39.00 mld dall'art. 3bis/1 della L.243/1993 ; per 59.20 mld dall'art. 2/1 della L.539/1993 ; per 100.00 mld dall'art. 198 C/11 della L.725/1994 ; per -0.52 mld dall'art. 2/6 della L.726/1994 ; per 200.00 mld dall'art. 198 C/1f della L.550/1995 ; per -25.00 mld dall'art. 3/2m della L.425/1996 ; per 165.00 mld dall'art. 198 C/1f della L.663/1996 ; per -0.80 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.270/1986 art.0/0) ; per -14.50 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8030 (L.356/1990 art.9/6) ; per -1.80 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8116 (L.356/1990 art.9/6) ;

(2) ART. 9 / 3 : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 12.0-8002 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 13/1 della L.726/1994 ;

(3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 76.50 mld sul cap. 18.0-8030 e' modificato per 14.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; l'importo iniziale di 26.50 mld sul cap. 18.0-8116 e' modificato per 1.80 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ;

L. 401 / 1990

(1) ART. 21 / 1 : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 06.0-8001 e' modificato per 1.06 mld dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ; per 3.28 mld dall'art. 7/1 della L.726/1994 ; per -0.03 mld dall'art. 2/2cv della L.65/1995 ; per 3.00 mld dall'art. 198 0/19 della L.550/1995 ;

L. 431 / 1990

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 11.00 mld sul cap. 18.0-7605 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 18/1 della L.539/1993 ;

L. 200436 / 1990

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5032 e' modificato per 466.65 mld dall'art. 3/1a della L.726/1994 ; per 245.79 mld dall'art. 3/1c della L.551/1995 ; per 0.94 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7301 (L.359/1987 art.3/1) ; per 0.67 mld stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.41/1982 art.20/1c) ; per 0.33 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;

L. 10 / 1991

(1) ART. 38 / 1 : l'importo iniziale di 262.60 mld sul cap. 13.0-7715 e' modificato per -10.00 mld dall'art. 198 E/7 della L.500/1992 ;

(2) ART. 38 / 2a : l'importo iniziale di 1337.30 mld sul cap. 13.0-7717 e' modificato per -51.50 mld dall'art. 198 E/7a 199 della L.500/1992 ; per -878.80 mld dall'art. 12/1 della L.537/1993 ;

(3) ART. 38 / 2b : l'importo iniziale di 199.40 mld sul cap. 13.0-7718 e' modificato per -7.60 mld dall'art. 198 E/7b della L.500/1992 ; per 0.60 mld dall'art. 1/1d della L.554/1994 ; per -2.07 mld dall'art. 2/2bn della L.65/1995 ; per -4.00 mld dall'art. 198 E/4 della L.663/1996 ;

(4) ART. 38 / 2c : l'importo iniziale di 86.00 mld sul cap. 13.0-7719 e' modificato per -3.50 mld dall'art. 198 E/7c della L.500/1992 ; per -0.50 mld dall'art. 1/1e della L.554/1994 ; per -0.56 mld dall'art. 2/2bo della L.65/1995 ;

(5) ART. 38 / 4 : l'importo iniziale di 721,70 mld sul cap. 13.0-7716 e' modificato per -27,40 mld dall'art. 178 E/7d della L.500/1992 ; per -15,26 mld dall'art. 2/2ap della L.85/1995 ; per -254,13 mld dall'art. 2/46b della L.549/1995 ; per -31,81 mld dall'art. 178 E/4a della L.663/1996 ;

L. 19 / 1991

(1) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 24,00 mld sul cap. 02.0-5955 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 59/1 della L.542/1993 ; per 7,00 mld dall'art. 3/1 della L.726/1994 ; per 7,68 mld dall'art. 3/1d della L.551/1995 ;

(2) ART. 7 / 2a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8777 e' modificato per 165,00 mld dall'art. 2/13b della L.237/1993 ; per -4,43 mld dall'art. 2/2ap della L.85/1995 ; per 8,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8166 (L.19/1991 art.7/1) ; per 12,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8775 (L.19/1991 art.vari/vari) ;

(3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 13.0-7557 e' modificato per -30,00 mld dall'art. 2/16 della L.237/1993 ;

(4) ART. vari / vari : l'importo iniziale di 432,00 mld sul cap. 02.0-8775 e' modificato per -12,00 mld dall'art. 0/00000 della L.419/1992 ; per -98,00 mld dall'art. vari/vari della L.237/1993 ; per 2,00 mld dall'art. 1/2 della L.542/1993 ; per -3,15 mld dall'art. 2/2or della L.85/1995 ; per -0,66 mld dall'art. 2/2da della L.85/1995 ; per 2,00 mld dall'art. 3/1e della L.551/1995 ; per -12,00 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a) ; l'importo iniziale di 59,00 mld sul cap. 02.0-8776 e' modificato per 42,00 mld dall'art. vari/vari della L.237/1993 ; per -0,16 mld dall'art. 2/2or della L.85/1995 ; per -0,69 mld dall'art. 2/2da della L.85/1995 ; per 10,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7557 (L.19/1991 art.9/6) ;

L. 208 / 1991

(1) ART. 1 / 1 - 2 : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 02.0-7878 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 178 D/21 della L.550/1995 ; per -8,50 mld stornati nel 1994 al cap. 04.0-7031 (L.261/1976 art.3/-) ;

L. 233 / 1991

(1) ART. 1 e 4 / 0 : l'importo iniziale di 45,00 mld sul cap. 18.0-9121 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 178 D/16 della L.538/1993 ;

L. 358 / 1991

(1) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 200,00 mld sul cap. 03.0-7853 e' modificato per -20,00 mld dall'art. 178 E/8a della L.500/1992 ; per -3,95 mld dall'art. 1/1 della L.419/1996 ; per -3,95 mld dall'art. 2/134ce della L.662/1996 ; per 100,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 03.0-7903 (L.358/1991 art.9/4) ; l'importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 03.0-7903 e' modificato per -100,00 mld stornati nel 1993 al cap. 03.0-7853 (L.358/1991 art.9/4) ;

L. 360 / 1991

(1) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 2,00 mld sul cap. 10.0-7513 e' modificato per 60,00 mld dall'art. 2/2 della L.139/1992 ; per 7,14 mld dall'art. 7/2 della L.539/1995 ; per 44,25 mld dall'art. 1/2 della L.515/1995 ;

L. 382 / 1991

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2,42 mld sul cap. 02.0-8011 e' modificato per 114,00 mld dall'art. 1/1 della L.114/1992 ; per 1408,50 mld dall'art. 3/1f della L.551/1995 ;

L. 394 / 1991

(1) ART. 4 / 9 : l'importo iniziale di 156,00 mld sul cap. 19.0-7303 e' modificato per -1,20 mld dall'art. 2/2db della L.85/1995 ; l'importo iniziale di 156,00 mld sul cap. 19.0-7410 e' modificato per -1,20 mld dall'art. 2/2db della L.85/1995 ; per 48,00 mld dall'art. 178 D/23 della L.550/1995 ; per -20,00 mld dall'art. 3/3n della L.425/1996 ;

L. 430 / 1991

- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 1500,00 mld sul cap. 02.0-7882 e' modificato per -200,00 mld dall'art. 6/1 della L.445/1993 ; per 13,00 mld dall'art. 7/18 della L.725/1994 ; per -38,00 mld dall'art. 2/1 della L.399/1995 ; per 225,00 mld dall'art. 4/1 della L.23/1996 ; per -15,00 mld dall'art. 2/1 della L.419/1996 ; per 231,00 mld dall'art. 1/1 della L.431/1996 ;

L. 56 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 18.0-7905 e' modificato per -0,09 mld dall'art. 2/20d della L.85/1995 ;

L. 68 / 1992

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 420,00 mld sul cap. 10.0-7294 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 7/18 della L.500/1992 ; per 0,09 mld dall'art. 11/1 della L.726/1994 ; per -133,93 mld dall'art. 1/5a della L.84/1995 ; per -1,50 mld dall'art. 2/20a della L.85/1995 ; per -0,90 mld dall'art. 2/20d della L.85/1995 ; per 20,24 mld dall'art. 11/1d della L.551/1995 ; per 74,00 mld dall'art. 3/2 della L.11/1996 ; per -84,00 mld dall'art. 9/2 della L.611/1996 ; per -41,00 mld dall'art. 7/18 E/10 della L.663/1996 ; per -120,00 mld dall'art. 7/18 E/5 della L.663/1996 ;

L. 113 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 15,00 mld sul cap. 21.0-8253 e' modificato per -0,15 mld dall'art. 2/20c della L.85/1995 ; per 0,83 mld dall'art. 14/1h della L.551/1995 ;

L. 139 / 1992

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 1387,50 mld sul cap. 09.0-9425 e' modificato per 287,77 mld dall'art. 7/2b della L.539/1995 ; per 1135,50 mld dall'art. 1/1 della L.515/1996 ;
- (2) ART. 2 / 3 : l'importo iniziale di 955,25 mld sul cap. 02.0-7864 e' modificato per 121,88 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ; per 415,80 mld dall'art. 1/1b della L.515/1996 ; l'importo iniziale di 107,25 mld sul cap. 02.0-7865 e' modificato per 13,54 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ; per 46,20 mld dall'art. 1/1c della L.515/1996 ;
- (3) ART. 2 / 4 : l'importo iniziale di 930,00 mld sul cap. 09.0-9454 e' modificato per 308,79 mld dall'art. 7/2d della L.539/1995 ; per 942,00 mld dall'art. 1/1a della L.515/1996 ;
- (4) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 37,50 mld sul cap. 09.0-9453 e' modificato per 27,66 mld dall'art. 7/2e della L.539/1995 ;
- (5) ART. 2 / 9 : l'importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 20.0-7107 e' modificato per 27,90 mld dall'art. 7/2e della L.539/1995 ; per 53,25 mld dall'art. 1/1d della L.515/1996 ;
- (6) ART. 2 / 9a : l'importo iniziale di 37,50 mld sul cap. 20.0-7108 e' modificato per 17,23 mld dall'art. 7/2f della L.539/1995 ; per 27,00 mld dall'art. 1/1e della L.515/1996 ;

L. 140 / 1992

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8217 e' modificato per 451,00 mld dall'art. 1/2 della L.237/1993 ; per 200,00 mld dall'art. 2/2 della L.644/1994 ; per -6,12 mld dall'art. 2/20a della L.85/1995 ; per -4,50 mld dall'art. 2/20b della L.85/1995 ; per -2,67 mld dall'art. 2/134 della L.662/1996 ; per -4,20 mld dall'art. 2/134cf della L.662/1996 ;

L. 145 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 25,00 mld sul cap. 18.0-7602 e' modificato per 69,17 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 28,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 28,37 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ;
- l'importo iniziale di 24,00 mld sul cap. 18.0-7606 e' modificato per 12,50 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 5,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ;
- l'importo iniziale di 5,00 mld sul cap. 18.0-7607 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 9,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ;
- l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 18.0-7801 e' modificato per 11,50 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 14,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 17,52 mld dall'art. 19/1b della L.726/1994 ;

- L. 551/1995 ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-7909 e' modificato per 0,80 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ;
 l'importo iniziale di 59,00 mld sul cap. 18.0-8001 e' modificato per 22,74 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 2,47 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 30,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ;
 l'importo iniziale di 131,00 mld sul cap. 18.0-8005 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 1/9a della L.505/1992 ; per 7,00 mld dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 365,42 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 1,00 mld dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per 197,61 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 182,56 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 25,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ; per -5,71 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8036 (L.145/1992 art.1/1) ; per -29,69 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8100 (L.145/1992 art.1/1) ;
 l'importo iniziale di 35,00 mld sul cap. 18.0-8019 e' modificato per 130,30 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 62,83 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 68,53 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ;
 l'importo iniziale di 35,00 mld sul cap. 18.0-8036 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 6,71 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ;
 l'importo iniziale di 24,00 mld sul cap. 18.0-8100 e' modificato per 55,00 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 56,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 46,80 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 29,69 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-8103 e' modificato per 8,00 mld dall'art. 1/9b della L.505/1992 ; per 33,00 mld dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 146,13 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 4,00 mld dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per 113,28 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per -0,60 mld dall'art. 2/2ca della L.85/1995 ; per 102,96 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 11,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ;
 l'importo iniziale di 13,80 mld sul cap. 18.0-8203 e' modificato per 74,64 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 23,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 39,90 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ;
 l'importo iniziale di 34,20 mld sul cap. 18.0-8230 e' modificato per 17,90 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 9,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 8,02 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 14,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ; per -14,00 mld dall'art. 1/1m della L.419/1995 ;
- L. 179 / 1992
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 80,00 mld sul cap. 09.0-8276 e' modificato per -60,00 mld dall'art. 9/8 della L.537/1993 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2cb della L.85/1995 ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-8277 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 1/1 della L.85/1994 ;
- L. 185 / 1992
- (1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 510,00 mld sul cap. 02.0-8317 e' modificato per -5,00 mld dall'art. 0/0 della L.471/1992 ; per 170,00 mld dall'art. 3/1a della L.539/1993 ; per 125,00 mld dall'art. 8/3 della L.328/1994 ; per 150,00 mld dall'art. 8/3 della L.471/1994 ; per 350,00 mld dall'art. 1/48 C/2o della L.725/1994 ; per 375,00 mld dall'art. 1/1 della L.36/1995 ; per 250,00 mld dall'art. 1/48 C/2a della L.550/1995 ; per 10,00 mld dall'art. 3/2 della L.74/1996 ; per -50,00 mld dall'art. 3/3o della L.425/1996 ; per 250,00 mld dall'art. 1/48 C/2a della L.663/1996 ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7451 e' modificato per 215,74 mld dall'art. 14/1 della L.551/1995 ; per 200,00 mld dall'art. 1/48 C/1ic della L.663/1996 ;
- L. 211 / 1992
- (1) ART. 9 / - : l'importo iniziale di 6675,00 mld sul cap. 10.0-7279 e' modificato per 75,00 mld dall'art. 1/48 D/25 della L.550/1995 ; per 3000,00 mld dall'art. 1/1 della L.611/1996 ;
- L. 212 / 1992
- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 02.0-9011 e' modificato per -195,00 mld dall'art. 1/48 E/11 della L.500/1992 ; per -53,00 mld dall'art. 6/11 della L.243/1993 ; per -8,50 mld dall'art. 2/2cc della L.85/1995 ; per -66,50 mld dall'art. 3/1g della L.551/1995 ;
- (2) ART. 7 / 2 : l'importo iniziale di 150,00 mld sul cap. 02.0-7886 e' modificato per 148,32 mld dall'art. 3/1h della L.551/1995 ;
- L. 257 / 1992
- (1) ART. 14 / 8 : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 13.0-7560 e' modificato per -0,75 mld dall'art. 2/2cd della L.85/1995 ;

- (1) ART. 1/2: l'importo iniziale di 15781,33 mlid sul cap. 08.0-722 è modificato per 375,00 mlid dall'art. 9/1 della L.596/1994; per 150,00 mlid dall'art. 198 C/ff della L.550/1995; per 825,00 mlid dall'art. 9/1 della L.551/1995; per 200,00 mlid dall'art. 198 C/ff della L.653/1996; per 15781,33 mlid stornati nel 1994 dal cap. 08.0-722 (L.539/1993 art.1/2); per -15781,33 mlid stornati nel 1994 al cap. 08.0-722 (L.596/1994 art.1/2);

L. 97 / 1994

- (1) ART. 25 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 04.0-7102 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 748 D/19 della L.663/1996 ; per 50.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 07.0-1622 e' modificato per 78.11 mld dall'art. 8/1 della L.551/1995 ; per 5.37 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4088 e' modificato per 19.50 mld dall'art. 14/11 della L.551/1995 ; per 26.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4088 e' modificato per 0.50 mld dall'art. 14/11 della L.551/1995 ; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ;
 l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 21.0-8375 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 748 D/23 della L.725/1994 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2ch della L.86/1996 ; per 15.00 mld dall'art. 748 D/27 della L.530/1995 ; per -1.00 mld dall'art. 14/11 della L.551/1995 ; per -26.50 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4088 (L.97/1994 art.25/1) ; per -2.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4088 (L.97/1994 art.25/1) ; per -5.37 mld stornati nel 1996 al cap. 07.0-1622 (L.97/1994 art.25/1) ;

L. 644 / 1994

- (1) ART. 1 / 1f : l'importo iniziale di 123.46 mld sul cap. 02.0-8019 e' modificato per -6.00 mld dall'art. 2/2ch della L.86/1996 ;
 (2) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7523 e' modificato per -0.12 mld dall'art. 2/2di della L.86/1996 ;

L. 32 / 1995

- (1) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7568 e' modificato per 100.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ;

L. 35 / 1995

- (1) ART. 3bis / 1 : l'importo iniziale di 178.50 mld sul cap. 02.0-7868 e' modificato per 29.00 mld dall'art. 1/6 della L.507/1995 ; per 32.50 mld dall'art. 3/1m della L.551/1995 ; per 60.00 mld dall'art. 11/2bis della L.74/1996 ;
 (2) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 1550.00 mld sul cap. 09.0-9087 e' modificato per -50.00 mld dall'art. 4/1ter della L.265/1995 ; per 15.00 mld dall'art. 748 D/29 della L.550/1995 ; per 509.00 mld dall'art. 10/1b della L.551/1995 ;

L. 341 / 1995

- (1) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8048 e' modificato per 150.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ;

L. 549 / 1995

- (1) ART. 2 / 32 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 18.0-7908 e' modificato per 15.79 mld dall'art. 19/1c della L.551/1995 ;

L. 74 / 1996

- (1) ART. 15ter / 2 : l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 09.0-9062 e' modificato per 1.93 mld dall'art. 10/1c della L.551/1995 ;

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ARTT. 29-33

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", negli artt. 29-33 prevede finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici, nonché imprese editrici di libri, per ristrutturazioni tecnico-produttive mirate allo sviluppo economico-produttivo delle stesse.

A tal fine, l'art. 29 ha previsto l'istituzione presso la P.C.M. di un fondo per i contributi in conto interessi su mutui bancari di durata decennale a carico del bilancio dello Stato; con l'art. 30 sono stati accordati contributi in conto canoni alle imprese editrici di cui sopra per effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria, di durata decennale, a valere sul fondo di cui all'art. 29.

Le dotazioni finanziarie di tale fondo, previsto dall'art. 32, sono state costituite da un contributo dello Stato di 100 mld. così ripartiti:
5 mld. per l'esercizio '82, 10 mld. per ciascuno dei 9 esercizi finanziari successivi e 5 mld. per l'esercizio 1992.

Il fondo è stato integrato con la legge 4.8.84, n. 428 (art. 1) con un ulteriore contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1984-1993, in ragione di 10 mld. annui, nonché con la legge n. 887/84 (art. 14) con altro contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1985-1994, in ragione di 10 mld. annui.

Le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/81 sono state prorogate per il quinquennio 1986-1990 con la legge 25.2.87, n. 67 (art. 20), con un ulteriore stanziamento al fondo di lire 230 mld. così ripartiti:
15 mld. per gli esercizi finanziari '86-'87 e 25 mld. per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1995; la legge 24.12.93,

n. 538 (finanziaria '94) ha operato uno slittamento della durata della legge di un anno, e pertanto, fermo restando lo stanziamento di 50 mld. per gli anni 94-95, per gli esercizi finanziari 94, 95 e 96 le somme disponibili risultano così rimodulate:

10 mld. per il 1994, 20 mld. per il 1995 e 20 mld. per il 1996.

La legge 7.8.90, n. 250, recante "provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, ecc." (art. 5), ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di lire 200 mld. per gli esercizi finanziari 1991-2000 in ragione di 20 mld. annui.

Il fondo in questione è stato per ultimo incrementato di 13 mld. annui per gli esercizi finanziari 1991-2000 per un totale di 130 mld (v. legge 30.12.1991, n. 413).

Tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate sono stati interamente impegnati (compresi i 53 mld. dell'esercizio '94) non solo per effetto di nuove delibere agevolative, ma in virtù di ricadute annuali di impegni pluriennali afferenti a precedenti concessioni, salvo somme deliberate dal Comitato ma non impegnate con D.P.C.M. di concessione/impegno, stante la necessità di svolgere ulteriori più approfonditi accertamenti, disposti dal Comitato stesso.

Si avverte che gli stanziamenti sono stati utilizzati non per singole leggi, ma complessivamente, per il sovrapporsi di rifinanziamenti del fondo per effetto di norme intervenute prima che la precedente disponibilità fosse esaurita.

Gli stanziamenti complessivi, previsti dalle leggi richiamate, hanno consentito di ammettere a contributo n. 485 richieste di agevolazioni, a fronte di 734 domande presentate, sulla base di delibere del Comitato, di cui all'art. 32 della legge 416/81, formalizzate con D.P.C.M. di concessione/impegno.

Il contributo, pari al 50 per cento degli interessi, è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della riunione del Comitato per le operazioni di locazione finanziaria e sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato.

I decreti autorizzativi di spesa ed i relativi ordinativi

di pagamento, emessi a favore degli istituti di credito e/o delle società di leasing, sono emanati secondo appositi piani di ammortamento, che comportano sempre una riduzione delle somme impegnate di circa il 30 per cento; di qui il disimpegno e la ricaduta di tale percentuale nella voce "economie", nella quale peraltro confluiscono gli importi di concessioni poi revocate, o per mancata stipula del contratto di mutuo nel termine previsto dalla legge (1 anno), o per rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, o per decadenza e/o archiviazione comunicata dall'istituto di credito, o per estinzione anticipata, o per cessazione dell'attività editoriale, ecc.

Alla liquidazione dei contributi si procede sulla base del piano di ammortamento per annualità posticipate rispetto alle scadenze fissate nel piano di ammortamento stesso.

In merito agli **impegni** di spesa si precisa che non è stato possibile assumerne di nuovi in quanto la legge 28 dicembre 1995, n. 550 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 1996) li aveva bloccati per il triennio 97-99 e il decreto legge 20.6.96, n. 323 "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" (manovra Prodi) convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, aveva reso indisponibili anche i fondi del '96.

Decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

L'art. 17 (credito agevolato) autorizza la spesa di lire 35 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006, ad integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e proroga per il quinquennio 1996-2000 le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 della stessa legge.

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATOLEGGII N T E R V E N T I

- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	8 7 8 6
- L. 8.8.1977, N. 546		8 7 8 7
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c. 1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c. 1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di svilup po delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8 8 0 9
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.	8 7 9 7
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 5)	Disposizioni per il completa mento della ricostruzione del le zone del Friuli-Venezia G. colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Mar che colpite da calamità	8 7 9 6
- L. 27.3.1987, N. 120 di conversione del D.L. 26.1.1987, N. 8 (art. 13-bis)	Interventi in favore della regione Siciliana per la rico struzione e riparazione edili zia nelle zone del Belice col pite dal terremoto del 1960	8 8 1 7
- L. 11.3.1988, N. 67 (art. 17, c. 5)		
- L. 31.12.1991, N. 433 (art. 8, c. 1)		
- L. 29.12.1990, N. 432	Misure urgenti per l'attuazio ne dell'intervento idrogeolo gico e forestale nella regio ne Calabria	8 7 8 9
- DD.LL. 10.3.1993, N. 57 e 20.5.1993, N. 148 (art. 3, c. 9)		

LEGGIINTERVENTI

- L. 9.1.1991, N. 19 e successive modificazioni ed integrazioni	Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitro fe	5 9 5 5 (art. 14, c. 1) 8 7 7 5 (art. 2, c. 10, art. 12 art. 13) 8 7 7 7 (art. 7, c. 2)
- L. 31.12.1991, N. 433 (artt. 1, c.1 e 8, c.2)	Disposizioni per la ricostruzio ne e la rinascita delle zone col pite dagli eventi sismici del di cembre 1990 nelle province di Si racusa, Catania e Ragusa	8 7 7 8
- L. 23.6.1994, N. 402 di conversione del : D.L. 26.4.1994, N. 248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8 7 8 8
- L. 26.2.1966, N. 74 di conversione del D.L. 29.12.1995, n. 560	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezio nali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizio ni riguardanti precedenti alluvioni	8 7 7 9 (art. 15, c. 1)

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi. (cap. 8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786) nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare con il comma 1, del predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 30 miliardi e lire 30 miliardi quelle da prevedere per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), poi, ha ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, nel mentre ha contenuto in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

La legge finanziaria 1995 (Tab. F), ha ridotto poi a lire 9 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8786), in relazione alla predetta autorizzazione di spesa (legge 879/86, art. 1, c. 1), facendo slittare all'anno 1997 il restante importo di lire 21 miliardi precedentemente previsto per il medesimo anno 1995, confermando invece in lire 30 miliardi l'importo previsto per l'anno 1996.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1994 (tab. F) è stata disposta la riduzione da 20 a 14 miliardi per l'anno 1994 della predetta autorizzazione di spesa, facendo slittare al 1997 e successivi la differenza, pari a lire 6 miliardi, nel mentre la legge finanziaria 1995 (tab. F) ha confermato in lire 27 miliardi (20+7) l'importo da iscrivere in bilancio per gli anni 1995 e 1996, individuando invece in lire 13 miliardi (6 + 7) ed in lire 63 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 e successivi (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art. 2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/'86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

Si evidenzia che per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa di cui trattasi sono stati ridotti per l'anno 1995 nella misura del 3% (pari a lire 330 milioni per il cap. 8786 e a lire 1.785 milioni per il cap. 8787), nonché le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,90 miliardi per il cap. 8786 e - 2,16 miliardi per il cap. 8787) e 1997 (- 0,78 miliardi per il cap. 8786 e - 1,59 miliardi per il cap. 8787), intendendosi ridotte analogamente le corrispondenti autorizzazioni di spesa che vengono così a rideterminarsi, rispettivamente, in complessive lire 4.972,99 miliardi (cap. 8786) e in lire 1.334,465 miliardi (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1996 (Tab. F), inoltre, è stata disposta la rimodulazione degli stanziamenti in precedenza previsti per l'anno 1996 sui cap. 8786 (30 miliardi - 3% = 29,1 miliardi) e 8787 (72 miliardi - 3% = 69,84 miliardi), derivanti dalla legge 879/'86, facendo slittare all'anno 1997 l'importo di lire 2,17 miliardi per il cap. 8786 e all'anno 1998 l'importo di lire 13, 12 miliardi per il capitolo 8787.

A seguito della conferma da parte della legge finanziaria 1997 (tab. F) degli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per l'anno 1997, gli stanziamenti iscritti sui capp. 8786 e 8787 per tale anno vengono a determinarsi in, rispettivamente, lire 27,390 miliardi (ultimo anno di intervento) e lire 51,410 miliardi.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.972,99
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	4.945,60
b) Pagamenti eseguiti	4.945,60
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.334,465
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	1.151,935
b) Pagamenti eseguiti	1.151,935
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>Anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/1989	2,5	per anno
2000 e seg.	7,5	

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (lire 2,5 miliardi) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a lire 75 milioni) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha interessato inoltre le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa, che pertanto, complessivamente, passa da lire 300 miliardi a lire 299,775 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tab. F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, hanno confermato poi in lire 2,425 miliardi (2,5 miliardi - 3 %), l'importo da iscrivere al cap. 8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari 1996 e 1997 in relazione alle finalità di cui trattasi.

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	299,775
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	284,850
b) Pagamenti eseguiti	284,850
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	0,727
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal
movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994, facendolo slittare agli anni 1997 e seguenti.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 60 milioni) e 1997 (- 60 milioni) nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,820 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tabb. F), hanno poi confermato in lire 1,940 miliardi, gli impegni da iscrivere sul cap. 8797 per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	39,820
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	25,880
b) Pagamenti eseguiti	25,880
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab. A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 30 milioni) e 1997 (- 30 milioni). Pertanto la corrispondente autorizzazione di spesa si è ridotta da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,910 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tabb. F) hanno poi confermato in lire 970 milioni l'importo da iscrivere al capitolo 8796 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1996 e 1997, tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11,910
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	9,940
b) Pagamenti eseguiti	9,940
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910 pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi, pari a complessive lire 216,4 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e della legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (Tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab. F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi e lire 20 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1993 e 1994.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab. F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994, determinando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi nelle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente, in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al capitolo 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del tesoro per gli anni 1992 e 1993. La legge finanziaria 1993 (Tab. F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab. F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di lire 35 miliardi, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F) nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive lire 36 miliardi, in precedenza posta a carico del solo cap. 8817/tesoro, di una quota parte, pari a lire 10,341 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del

Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a lire 25,659 miliardi di quelli finanziati dal Ministero del tesoro (cap. 8817).

Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85 lo stanziamento del cap. 8817/tesoro per l'anno 1995, pari a complessive lire 75,659 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 2.269.770.000), nonché la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni) intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Quest'ultime, pertanto, passano - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge finanziaria 95 (+ 35 miliardi) - da complessive lire 915,06 miliardi a complessive lire 912,640 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab. F) ha confermato in lire 4,85 miliardi l'importo da iscrivere al cap. 8817 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, tenuto conto della riduzione come sopra disposta, a saldo dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dall'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	912,640
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	912,640
b) Pagamenti eseguiti	906,367
c) Residui propri	6,273
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992, tab. D), è stato inoltre provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a lire 446,5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 497,3 miliardi per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a lire 446,5 miliardi, ha provveduto a rideterminare in lire 396,5 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di

lire 50 miliardi integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (Tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789, pari a lire 447,3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13,419 miliardi), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 3 miliardi), intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973,8 miliardi a lire 2.957,38 miliardi.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di lire 97 miliardi (100 miliardi - 3%) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la Tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di lire 196 miliardi. Infine, la Tab. D allegata alla legge finanziaria 1997 ha previsto l'ulteriore rifinanziamento per il 1997 delle finalità di cui alla citata legge 236/93 per l'importo di lire 150 miliardi. In conseguenza di ciò, la relativa autorizzazione di spesa complessiva si è incrementata complessivamente di lire 249 miliardi, passando da lire 2.957,38 miliardi a lire 3.206,38 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.206,380
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	3.016,380
b) Pagamenti eseguiti	2.934,713
c) Residui propri	81,667
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	38,747

LEGGE 9 GENNAIO 1991, n. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

a) articolo 2

Con l'articolo in questione è stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché nella provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia (Cap. 8775) i seguenti contributi speciali:

lire 200 miliardi per i periodi 1991-1997, di cui:

lire 30 miliardi per l'anno 1991
lire 27 " " " 1992
lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, e in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775), della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame, e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente a lire 77 miliardi (capitolo 8166) a lire 10 miliardi (capitolo 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia: lire 120 miliardi per il periodo (comma 1) (cap. 8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93 quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restando pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

d) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Ferneti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale Jugoslava è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 è stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con legge 13 luglio 1995, n. 295 (art. 1, comma 2), le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997, prevedendo a tale scopo una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1997.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il

periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1997 nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994, lire 7 miliardi per l'anno 1995 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, trovano corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa, tenendo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3% (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura, anche le corrispondenti proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonché, conseguentemente, le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Inoltre, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93 (Misure di completamento della manovra di finanza pubblica), nonché di quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1996, n. 105 (Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'art. 17, comma 5, della legge 724/94), lo stanziamento di lire 8 miliardi di cui al predetto art. 14, comma 1, della legge 19/91, e successive integrazioni, ha subito, per l'anno finanziario 1996, una riduzione di circa 321 milioni di lire, rideterminandosi in lire 7,679 miliardi, come per la relativa proiezione per l'anno 1997, intendendosi ridotta anche la relativa autorizzazione di spesa.

In sede di approvazione del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1997 il Parlamento ha successivamente disposto una integrazione dello stanziamento del predetto capitolo, per lire 1 miliardo, che si è così determinato in complessive lire 8,679 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei finanziamenti da iscrivere in bilancio nell'anno 1997 e successivi, in relazione al complesso delle norme sopra richiamate, nonché alla luce di quanto previsto dalla tab. F

della legge finanziaria 1997 e dall'art. 3, comma 1, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, si evidenzia, per i capitoli di spesa interessati, la seguente situazione:

	1997	1998	Totale
Cap. 5955	8,679 mld	===	8,679 mld
Cap. 8775	32,00 mld	35,96 mld	67,96 mld
Cap. 8777	40,00 mld	36,63 mld	76,63 mld

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli - V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	53,358
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	44,679
b) Pagamenti eseguiti	44,679
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	2,603
b) Pagamenti eseguiti	===

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli - V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	314,19
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	246,23
b) Pagamenti eseguiti	246,23
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	===
b) Pagamenti eseguiti	===

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli - V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	192,56
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	115,93
b) Pagamenti eseguiti	115,93
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	===
b) Pagamenti eseguiti	===

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100	miliardi
- anno 1994	lire	100	miliardi
- anno 1995	lire	150	miliardi
- anno 1996	lire	500	miliardi
- anno 1997	lire	1.000	miliardi
- anno 1998 e segg.	lire	1.575	miliardi

Totale	lire	3.425	miliardi

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro

anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 15 mld) e 1997 (- 30 mld), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.820,5 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (Tab. F), peraltro ha rimodulato gli stanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997, determinando in lire 340 mld l'importo da iscrivere al cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in lire 450 mld la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997, al netto già delle riduzioni sopra indicate. Corrispondentemente è stato determinato in lire 700 mld l'importo da iscrivere per l'anno 1998, con una autorizzazione di spesa residuale per gli anni 1999 e seguenti pari a lire 1.540 mld.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a lire 340 mld, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di lire 270 mld, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393, convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (lire 250 miliardi) nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (lire 20 miliardi). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di lire 70 miliardi a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 340 mld) passando da complessive lire 3.820,5 mld a lire 3.480,5 mld.

Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997 è stato provveduto poi al rifinanziamento della legge 433/91, per l'anno 1997, dell'importo di lire 70 miliardi, mentre la tab. F ha di conseguenza individuato in lire 370 miliardi, in lire 500 miliardi ed in lire 700 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio sul predetto cap. 8788 per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999, determinando in lire 1.190 miliardi l'autorizzazione di spesa residuale da utilizzare negli anni 2000 e successivi.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.550,5
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	790,5
b) Pagamenti eseguiti	790,5
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	===
b) Pagamenti eseguiti	===

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994-1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Lo stanziamento iniziale di lire 190 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1995, ha subito, peraltro, nel corso del medesimo anno, una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 5,7 miliardi) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 5,7 mld) e 1997 (- 5,7 mld).

L'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione è passata, pertanto, da lire 910 miliardi a lire 892,9 miliardi.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.

Con D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato disposto, con l'art. 3, comma 4, la riduzione dello stanziamento relativo all'anno 1996 del corrispondente capitolo di bilancio (cap. 8788) di lire 50 mld, con contestuale slittamento all'anno 1998.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997, nel rimodulare gli stanziamenti precedentemente individuati per gli anni 1997 e 1998 dalla legge finanziaria 1996, e tenendo conto di quanto disposto dalla predetta legge n. 425/96, ha determinato in lire 100 miliardi, in lire 150 miliardi ed in lire 174,3 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio, sul cap. 8788/tesoro, per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999.

Le risorse finanziarie come sopra individuate saranno utilizzate dalla regione Sardegna sulla base del programma degli interventi formulati dalla stessa regione e approvato dal CIPE.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	892,9
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	468,6
b) Pagamenti eseguiti	334,3
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	===
b) Pagamenti eseguiti	===

LEGGE 26 FEBBRAIO 1996, N. 74 DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 DICEMBRE 1995, N. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni.

Scopo della legge di cui trattasi è quella di fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi in varie Regioni dell'Italia a seguito degli eccezionali eventi alluvionali manifestatisi nell'anno 1995, nonché di prevedere ulteriori interventi in favore di alcune zone del Paese colpite da precedenti eventi calamitosi.

Per quanto riguarda più specificamente gli interventi i cui finanziamenti fanno carico al Ministero del tesoro, gli stessi derivano dall'articolo 15-bis, comma 1, con il quale è stata destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115 (ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della Comunità montana della Valnerina.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997 ha confermato in lire 3 miliardi gli importi della predetta autorizzazione di spesa da iscrivere in bilancio sul cap. 8779/tesoro per gli anni 1997 e 1998.

CAPITOLO 8779 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	9,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	3,00
b) Pagamenti eseguiti	3,00
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	1,5
b) Pagamenti eseguiti	==

PAGINA BIANCA

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 468 art.15, IV e V comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25 luglio	1952	n.	949
Legge	28 maggio	1973	n.	295
Legge	28 novembre	1980	n.	784
Legge	14 maggio	1981	n.	219
Legge	25 marzo	1982	n.	94
Legge	10 maggio	1983	n.	189
Legge	27 febbraio	1985	n.	49
Legge	5 aprile	1985	n.	118
Legge	5 aprile	1985	n.	135
Legge	2 maggio	1990	n.	102
Legge	30 luglio	1990	n.	218
Legge	9 gennaio	1991	n.	19
Legge	28 giugno	1991	n.	208
Legge	23 gennaio	1992	n.	32
Legge	5 febbraio	1992	n.	139
Legge	14 febbraio	1992	n.	185
Legge	18 gennaio	1993	n.	68
Legge	24 settembre	1994	n.	644
Legge	11 gennaio	1996	n.	23
Legge	7 marzo	1996	n.	108
Legge	5 novembre	1996	n.	578

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68 ART.1

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La legge 68/93 all'art.1 comma 3 stabilisce che: la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n.412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato, ed a tal fine, è stato istituito il capitolo 7885 (Tesoro). La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, su tale capitolo di spesa, al conto corrente, in essere presso la Tesoreria Centrale, a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993, pertanto nell'anno 1993 lo stanziamento iniziale di lire 20 md. è stato ridotto di lire 19 md con legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità di 1 md. è stata inviata in economia.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato le procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi.

La Cassa DD.PP. ha quindi, nel '95, concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%. La legge di bilancio ha attribuito al capitolo 7885, per l'esercizio finanziario 1995, 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85). Il Tesoro ha provveduto al pagamento di 4.73 md. (0,27 md. in economia).

Per l'esercizio finanziario 1996 la legge 551/95 ha stanziato 20 md. ridotti di 4 md. dalla legge di assestamento 419/96. Il Tesoro ha effettuato pagamenti a favore della Cassa per 13,20 md., a fronte di mutui concessi dalla stessa per 121,27 md., mentre il rimanente importo di 2,80 md. è stato inviato in economia.

Situazione a tutto il 1996

(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	186,50
b) autorizzazioni a tutto il 1996	22,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	17,93
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	4,07
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	14,40
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	14,40

LEGGE N. 430/91 E SUCCESSIVE

Interventi e norme per l'edilizia scolastica.

La legge 430/91 prevede (in attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro), per interventi urgenti di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di 1.500 md., i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari degli immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento è a carico dello Stato.

Successivamente è emanata la **legge 23/96**, il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale di attuazione il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 225 md., il cui onere è a carico dello Stato ed è pari a 37 md. annui, a partire dal '96.

La legge 431/'96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in 456 md., con un maggiore onere per lo Stato di 13 md. annui a decorrere dal '96.

Situazione a tutto il 1996

(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive (al netto interessi)	1.637,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	439,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	378,43
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	378,43
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi (al netto interessi)	1.198,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	37,47
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	37,47
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	37,47
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	37,47

LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione nel Mezzogiorno

La legge 784/80 art.11 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione nel Mezzogiorno autorizzando una spesa di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Successivamente altri finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89. Incrementano le autorizzazioni di spesa: la legge finanziaria 88 (L.67/88 art.15) con 300 md., la L.F. '92 alla tab.D con 100 md. e la L.F. '93 tab.D con 50 md..

E' inoltre assegnata al cap. 7802 la somma 198,6 md. per l'anno '93 in forza della L.183/87, art.6 e del DPR.n.568/88, art.10 comma 2 (delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rfinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il '94 e 80 md. per il '95).

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Tali importi sono stati ridotti del 3% (38,80 md.) per effetto della legge 85/95.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md., pagati nell'anno.

Nel '96 i perenti riassegnati e pagati sono ammontati a 0,06 md..

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.391,20	(*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	2.391,20	
c) impegni assunti a tutto il 1996	2.391,20	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	2.233,63	
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-	

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,17
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,17
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	149,73
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	149,73

(*) riduzione per effetto della legge 85/95 (le quote del 1995 e del '96 decurtate del 3%)

LEGGE n 118/85 ART. 3 COMMA 6

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

La legge 118/85 (L. di conversione del DL. 12/85), recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede un onere di 1.750 md. a carico del bilancio statale ripartiti in: 150 md. nell'85, 750 md. nell'86 e 850 md. nell'87.

In particolare, per l'edilizia sovvenzionata, con l'art. 3 comma 6, sono assegnati 940 md. al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (DGT), inizialmente ripartiti in 100 md. per l'86, 520 md. per l'97, 170 md. per l'88 e 50 md. per ciascuno degli anni '89, '90, '92.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul citato capitolo di spesa 7820, sul c/c infruttifero n. 20103 in essere presso al Tesoreria Centrale dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti

Le leggi finanziarie hanno, nei vari anni, rimodulato gli stanziamenti.

L'art. 2 comma 2 della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione, ha disposto tra l'altro riduzione dello stanziamento inizialmente iscritto per il '95 da 25 a 24,25 md..

Il pagamento di tale somma è stato effettuato in c/residui nell'esercizio 1996.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	939,25 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	939,25
c) impegni assunti a tutto il 1996	939,25
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	939,25
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	

* riduzione da 940 md. a 939,25 per effetto della L.85/95

LEGGE n.49/85 ART.17

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. Tesoro 7828), al quale conferisce la somma di 90 md.

Il fondo eroga contributi a fondo perduto alla cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità (art.23 e 26 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n.1577/47), che realizzino in tutto ed in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese in difficoltà (art.14 della legge), mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai contributi richiesti. Le modalità di concessione e di erogazione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 18° prevede un conferimento al fondo di 30 md.

IL D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in **legge 181/89**, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, all'art. 10 stabilisce che la durata del fondo è prorogata di tre anni e che è conferita, per il triennio, la somma di 70 md. da suddividersi in 10 md. per l'89 e 30 md. per ciascuno degli anni '90 e '91.

Con la legge 236/93 (L. di conversione DL 148/93) è conferita la somma di 15 md. per il '93

L'art. 10 del DL. 40/96, più volte reiterato (DL.301/96, 511/96), sottrae al fondo il connotato di specialità, aumenta il numero delle categorie dei soggetti abilitati a costituire cooperative e stabilisce che lo stesso non abbia più limite di durata nel tempo. Prevede inoltre un conferimento di 130 md. (30 md. per il '95 e 50 md. per ciascuno degli anni dal '96 al '97).

Decaduto il decreto suddetto, quanto indicato nell'art.10 è stato inserito nell'art.2 (commi dal 216 al 224) della legge 662/96, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo, per l'anno '96, di 30 md.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	305,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	255,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	205,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	205,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	50,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	30,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	30,00

LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

Il fondo, inizialmente alimentato da una anticipazione di 90 md. disposta dalla legge istitutiva, è stato in seguito rifinanziato con:

- Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) che all'art.15, comma 17° indica un incremento, per l'anno 1988, di lire 70 miliardi,

- D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, che al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,

- Legge Finanziaria '94 (538/94) che stabilisce un aumento di 50 miliardi.

La Legge 644/94, ha ulteriormente integrato il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 (725/94) in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti. (19 md. per '95, 57 md. per il '96 e 19 md. per il '97)

Con la tab. D della legge finanziaria '96 (550/95) sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 da 57 a 7 md, stabilendo che i 50 md. vengano reiscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Gli stanziamenti previsti dal '95 non sono stati ancora trasferiti alla Coopercredito SpA, in attesa della comunicazione della "non opposizione" da parte della Commissione UE competente e delle "nuove direttive" da seguire per le istruttorie dei relativi finanziamenti.

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	425,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	356,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	356,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	69,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	46,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	46,00

LEGGE 28.6.1991, n. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata dalla legge stabilita in lire 20 md., per l'esercizio finanziario 1992 e 30 md. per il '93.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Tesoro, per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878, con uno stanziamento di bilancio di 20 md..

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91, la D.G.Tesoro dovrà provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato dei lavori debitamente certificato.

Nell'esercizio '92 con D.M. n.957268 del 31.12.92 è stata impegnata la somma di competenza di 20 md..

La Legge Finanziaria '93 (L.500/92) ha rimodulato lo stanziamento di lire 30 md., attribuito all'anno 1993, ripartendolo in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto rimangono a carico del predetto capitolo del Tesoro i 20 md. in c/residui, impegnati nel '92.

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopeditoni in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

La tab.D della legge finanziaria 1996 (L. 550/95) ha rifinanziato gli interventi per gli itinerari, assegnando al capitolo 7878 un importo 10 md. per l'anno '96.

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	30,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1996	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	20,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	0,64
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,20
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,20
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) l'art.12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste: 20 md..

LEGGE n. 185/92 ART. 1**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n.590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n.185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art.1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 in 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n.8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n.24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (L. di conversione del D.L.328/94), recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L.401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà,
- la legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo: per il 1995 di 350 md.,
- la L.35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94)) che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 md. per l'anno 1995.
- la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 md. per il '96,
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionale eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 md. per l'anno '96.

La legge 425/96 (L. di conversione D.L. 20.6.96 n.323 ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno 96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 md..

La L.F. 97 (663/96) prevede 250 md. per ciascuno degli anni dal '97 al '99.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.815,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.565,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.565,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.565,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	250,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	250,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	250,00

LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata per il quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ulteriormente ridotto di 40 md., ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 425/96, intendendosi correlativamente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La spesa già rimodulata, nei vari anni, con le leggi Finanziarie alla Tabella F, è stata con l'ultima L.F. '97 n. 663/'96 ridistribuita in: 50 md. per il '97, 150 md. per il '98 e 271,9 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.941,40 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.469,50
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.469,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.469,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	471,90

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	50,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) cifra ridotta per effetto della L.85/95 e della L.425/96

LEGGE n.578/96 ART.1 COMMA 2 (lettera c)

Interventi programmati in agricoltura

La legge finanziaria 1996 (n.550/95), nella tabella B, tra l'altro prevede, per il finanziamento della legge riguardante gli interventi programmati in agricoltura (752/86), accantonamenti di 517 md. per ciascuno degli esercizi '96 e '97 e 566 md. per il '98. La legge 549/95 (contenente misure di razionalizzazione delle finanza pubblica) con l'introduzione del meccanismo del "federalismo fiscale" ha modificato gli stanziamenti previsti, assegnando alle regioni 1.130 md. vincolati agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriali e delle foreste (art.3, comma 8). Il comma 9 del medesimo articolo inoltre stabilisce che: "fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate, nel settore agricolo, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale".

Il DL. 489/96, convertito con modificazione in **legge 578/96**, per dare al settore la possibilità di utilizzare le somme previste per il '96, evitando l'interruzione del processo degli interventi programmati, con l'art. 1 dispone l'utilizzazione dell'accantonamento di 517 md, a completamento delle risorse finanziarie già assegnate alle regioni.

In particolare una quota dello stanziamento previsto dalla L.578/96 (art.1, comma, 2 lettera c), per un importo di 87,95 md., è destinata alla copertura finanziaria delle rate dei mutui di miglioramento fondiario regionale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge 984/77.

Il 3 comma del predetto articolo stabilisce che la somma venga ripartita tra le varie Regioni con delibera del CIPE.

Il DM 204611 del 5.11.96, debitamente registrato alla Corte dei Conti ha provveduto ad apportare, per l'anno finanziario '96, una variazione in aumento di 87,95 md. sul capitolo di spesa del Tesoro n. 7746.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	87,95
b) autorizzazioni a tutto il 1996	87,95
c) impegni assunti a tutto il 1996	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	

LEGGE n.102/90 ART. 16 COMMA1

Ricostruzione e rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987.

L'art. 16 comma 1 della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di 100 md. nei sei anni dal 1989 al 1994 in ragione di 10 md. nel '89 e nel '90, 20 md. dal '91 al '94, per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987.

Il Ministero del Tesoro trasferisce le somme, assegnate al capitolo 7796 (DGT), mediante accreditamento sul c/c infruttifero n.22710 aperto presso la Tesoreria Centrale a favore della Regione Piemonte, dalla quale sono in seguito erogate nell'ambito di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dalla legge 470/87, nonché di interventi a carattere socio-economico.

Le varie leggi finanziarie, alla tab. F, hanno rimodulato gli stanziamenti iniziali: la L.F. '94 ha suddiviso il contributo del '94 in due quote di 10 md. ciascuna da erogarsi nel '94 e nel '95 e successivamente la L.F. '95 ha ripartito in due quote da 5 md. (per il '95 ed il '96) il contributo relativo al '95.

In attuazione di quanto disposto dalla legge 85/95 le quote relative agli anni '95 e '96 sono state ridotte da 5 md. a 4,85 md..

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	99,70 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	99,70
c) impegni assunti a tutto il 1996	99,70
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	99,70
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-

(*) ridotto da 100 md. a 99,70 md. per effetto della legge 85/95.

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di 1.800 md. per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti saranno costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97 come rimodulate dalla tab. F della L.F. '96)) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '97 ha ridistribuito le disponibilità residue (225 md.) in 100 md. per il '97 e 125 md. per il '98.

**Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	1.674,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.449,90
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.449,90
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.449,90
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	225,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	52,78
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	52,78
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	47,22
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	47,22

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95 e della Tab. E della L.F. '96

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md.. Al finanziamento si provvede con specifiche sovvenzioni del Ministero del Tesoro da iscrivere tra le entrate in c/capitale del bilancio dell'Azienda.

Le autorizzazioni di spesa sono state indicate e rimodulate, nei vari anni, dalle leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La rimanente somma è stata ripartita dalla L.F. '96 (58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98), mentre la L.F. '97 ha fatto slittare le quote '97/'98 di un anno.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.694,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.526,20
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.468,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.468,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	167,60

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	58,20
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	58,20

* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, regolati dalle disposizioni del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94.

La quota relativa al '94, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

La Legge finanziaria 94 (538/93) rinvia la prima annualità del limite di impegno (520 md.) autorizzata per il '94 al '95.

Per il '97 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro la somma di 780 md., con nota di variazione al bilancio '97 si è proceduto alla suddivisione dell'importo in c/capitale per 430 md. ed in componente interesse per 350 md..

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.700,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.980,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.980,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	849,39
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	5.720,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	83,21
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	83,21
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) 7.800 a 7.700 md. per effetto della decurtazione (100 md.) dovuta alla legge di assestamento 554/94

LEGGE n. 139/92 ART. 4

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

La legge 139/92 per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L. 798/84), autorizza limiti di impegno quindicennali.

In particolare l'art. 4 della legge prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art. 2 comma 3 della legge). L'onere è a carico del Ministero del Tesoro sul capitolo 7864.:

La legge 539/95 (art. 7 comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L. 515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md.).

A fronte di tali disposizioni la Regione ha stipulato un mutuo con l'IMI che è entrato in ammortamento nel 1996:

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.502,94
b) autorizzazioni a tutto il 1996	165,89
c) impegni assunti a tutto il 1996	98,55
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	4,38
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	1.337,05

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	26,28
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	26,28
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE n. 139/92 ART. 5

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - progetto integrato

All'articolo 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE SpA), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota, pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2 comma 3 della L.139/92, viene destinata alla esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md. a decorrere dal '93 e di 3,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni. L'onere è a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7865).

La legge 539/95 (art.7, comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md. dal '96 e 0,57 md. dal '97 (10% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.)).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 1,98 md. dal '97 e 1,10 md. dal '98 (10% di 19,8 md. e 11,0 md.).

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	166,99
b) autorizzazioni a tutto il 1996	18,43
c) impegni assunti a tutto il 1996	10,95
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	-
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	148,56

Esercizio 1997

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi 6 mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi

LEGGE N. 108/96 ART. 15

Disposizioni in materia di usura

L'art. 15 della legge 108/96, istituisce presso il Ministero del Tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a 300 md., da costituire con quote di 100 md. per ciascuno degli anni finanziari 1996, '97 e '98 (capitolo 4501 del Tesoro).

La disponibilità del capitolo dovrà essere utilizzata per l'erogazione di contributi a favore:

- di appositi fondi speciali (70% del fondo), costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali;
- delle fondazioni ed associazioni (30% del fondo) il cui scopo, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia la prevenzione del fenomeno dell'usura, e che siano iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

La prevenzione deve essere attuata attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, offrendo anche garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è prevista sia l'istituzione di una commissione costituita dai rappresentanti dei ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Dipartimento per gli affari sociali, che l'adozione di un regolamento di gestione (comma 8).

A tutt'oggi, a causa della mancata emanazione di detto regolamento, non risulta effettuata alcuna concreta attività di erogazione dei fondi. E' comunque disposto, per espressa indicazione dell'art.7 lettera g del DL. 67/97, il mantenimento in bilancio delle disponibilità iscritte nell'anno '96.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	100,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	200,00

LEGGE 24 SETTEMBRE 1994 n. 644 ART. 1 COMMA 1f

Interventi urgenti a sostegno dell' economia - credito alla cooperazione - BNL

La legge 466/94, nell'esigenza di assicurare, in una situazione di ristagno dell'economia, un adeguato flusso di investimenti pubblici e di evitare una ulteriore discesa dei livelli occupazionali, adotta misure urgenti nei settori economici trainanti. In particolare, al fine di sostenere le piccole e medie imprese, tra l'altro, provvede ad integrare il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro (legge 30/53) per un importo complessivo di 123,46 md..

Il comma 1f dell'art.1 disponendo il versamento della quota residua (da parte del Tesoro) permette di completare l'aumento del fondo come deliberato dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla sezione autonoma, nel maggio del '93, reso necessario per le perdite pari al 50% della consistenza del fondo stesso.

Le autorizzazioni, inizialmente previste in 63,46 md. per l'anno '94 ed in 60 md. per il '95, hanno subito una riduzione del 10% limitatamente alla quota del '95, per effetto della legge 85/95. L'importo decurtato è stato, poi, rimodulato dalla legge finanziaria '95: 27 md. nel '95 e 27 md. nel '96.

Nell'esercizio 1996 è stata completata l'integrazione del fondo (27 md.).

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	117,46 . (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	117,46
c) impegni assunti a tutto il 1996	117,46
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	117,46
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-

* ridotte da 120,46 a 117,46 per effetto della legge 85/95

LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni**Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale**

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.,
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n. 730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md.

Fanno capo allo stesso capitolo di conferimento del fondo considerato (n.7775 della DGTesoro) anche:

- il fondo contributi per le finalità (agevolazioni per l'acquisto di macchinari) di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965, che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D, di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D, 100 md. dalla L.F. '97 (663/96) tab. D,
- il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato di 1.377 md. con la legge 35/95 art.2,c.1 (per gli eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994).

La legge finanziaria '97 ha rimodulato la cifra residua in: 386,80 md. (per il 1997 esclusi i 100 md. della tab.D), 397,00 md. (1998) e 402,00 md. (1999) e 826 md. negli anni successivi

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.784,25
b) autorizzazioni a tutto il 1996	9.671,85
c) impegni assunti a tutto il 1996	9.671,85
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	9.595,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	2.112,40

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	50,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	485,15
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	512,00

LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti**Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.**

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 avevano esaurito le autorizzazioni di competenza e non avevano più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) dalla legge n. 526/82 art.30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D) e per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D),
- b) dalla legge 130/83 art.19 comma 1 per 980 md.,
- c) dalla legge 887/84 art.14 comma 6 per 560 md.,
- d) dalla legge 41/86 art.11 comma 8 e 9 per 750 md.,
- e) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,
- f) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,
- g) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,
- h) dalla legge 321/90 art.1 per 750 md.,
- i) dalla legge 237/93 per 400 md.,
- l) dalla legge 644/94 art.1 comma 1a per 200 md.,
- m) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art.3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

Il DL:323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7743 per 75 md., ed ha inoltre decurtato autorizzazioni '96 per un importo di 100 md., da riscrivere nello stesso capitolo per l'anno '98.

I finanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla Legge Finanziaria '97 (L.663/96) in: 243,7 md. (1997), 260,00 md. (1998) e 299,5 md. (1999). La stessa L.F. '97 nella tabella D prevede per il '97 ulteriori 150 md. per il rifinanziamento della legge sopramenzionata n.526/82 (recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia).

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.384,60
b) autorizzazioni a tutto il 1996	6.431,40
c) impegni assunti a tutto il 1996	6.431,40
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	6.220,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	953,20

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	150,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	150,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	250,33
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	461,73

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicinale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge dell'80.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

Con l'entrata in vigore della legge 98/94, che reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85, potranno essere utilizzate le cospicue giacenze del capitolo 7760. Tale legge precisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;

- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto viene autorizzato a liquidare alle ditte, che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,500
b) autorizzazioni a tutto il 1996	64,500
c) impegni assunti a tutto il 1996	36,216
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	21,665
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	33,000

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	1,074
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,074
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,500
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	1,500

LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati uno dal Sindaco di Napoli e l'altro dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

La legge è stata modificata ed integrata con ulteriori finanziamenti da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 (2.300 md. per gli anni dall'85 all'87),

legge 41/86 art. 6 comma 4 (3.000 md. dall'86 all'88),

legge 910/86 art. 6 comma 2 (3.500 md.),

legge 67/88 art. 17 comma 3 (2.500 md.).

Tali leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli importi destinati all'attuazione degli interventi, stornati dal capitolo 8908 del Tesoro, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 hanno subito una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

La 341/95, inoltre, al comma 8 dell'art. 22 stabilisce che le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della L.219/81, iscritte al capitolo 8908 per l'anno '95 e successivi, non ancora trasferite alla data del 31.12.95 dal CIPE al funzionario incaricato, devono essere assegnate al capitolo del Bilancio 7089 ai fini del successivo trasferimento agli enti indicati dal decreto del Ministero bilancio del 4 novembre '94 (662,95 md.).

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	10.589,20
c) impegni assunti a tutto il 1996	10.589,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	10.489,24
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	(**)

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	99,96

(*) ridotte a 11.252,15 per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95

(**) i rimanenti 662,95 md. sono stati assegnati al capitolo del Bilancio n.7089

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

R E L A Z I O N E

STATO ATTUATIVO LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

SETTORI D'INTERVENTO E LEGGI

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo -
legge 281/70 art. 91.1. Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3 lett. a) e b)1.2. Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (art. 6, lett. a)

Legge 10 maggio 1976, n. 352 (art. 15, lett. c)

Legge 1° luglio 1977, n. 403 (art. 2)

Rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752

1.3. Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261

Legge 1° dicembre 1986, n. 879

Legge n. 122/89, artt. 3 e 6

Legge n. 208/91

Legge n. 292/68, art. 1.

Legge n. 10/91, n. 11

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Fondo per la ricostruzione della Valtellina

Legge 102/90

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi
sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondi investimenti ed occupazione 1984 - 1985 - 1986/88 e 1989

Legge 26 aprile 1983, n. 130 (art. 21)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

6. Interventi di competenza delle regioni P.R.S. e Az. Org. 6.3

Legge 64/86 (ex Agensud)

7. Somme da erogare per interventi per la Sardegna Centrale

Legge 644 del 12.11.1994 art. 8 bis

8. Fondo per competenza residue ex Agensud

Legge 64/86

9. Fondo per il completamento programma abitativo

Titolo VIII Legge 219/81

10. Fondo nazionale per la montagna

Legge 97/94

11. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

* * *

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni e non richiedendo rendicontazioni della spesa, non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi.

1. FONDO FINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI-CAP. 7081-LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART 9

L'art. 9 della legge 281/70, modificato dalla legge 158/90, art. 3, istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

In tale fondo affluiscono la quota fissa e quella variabile di cui alla legge 158/90 e gli stanziamenti di leggi varie di settore.

Si fa presente inoltre che in applicazione dell'art. 3 c. 10 della legge 549/95 cessano i finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario dal 1.1.96.

1.1 a) LEGGE 158/90 ART. 3 lett. a)

Autorizza un limite d'impegno di cui alla legge 574/65 per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici facendo capo alla quota fissa. Lo stanziamento di lire 4,651 miliardi a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome è stato impegnato ed erogato.

b) LEGGE 158/90 ART. 3 lett. b)

Rappresenta la quota variabile di lire 132,690 miliardi in conto residui 1995. L'importo è stato impegnato ed erogato a favore delle Regioni.

1.2 AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, lett. a)

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

Nel decorso esercizio 1996 sono state impegnate ed erogate a favore delle regioni complessive lire 16,580 miliardi ed hanno riguardato somme perenti reiscritte in bilancio.

Nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'erogazione di lire 6,026 miliardi in conto residui 1991/92.

Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 69,651 miliardi.

Sono state accertate al 31.12.1995, perenzioni di provenienza 1991 per lire 14,353 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, lett. c)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Nel corso dell'esercizio 1996 sono state impegnate ed erogate lire 0,935 miliardi, provenienti da importi perenti reiscritti in bilancio. Sono stati accertati residui propri per lire 3,844 miliardi e perenzioni di provenienza 1991 per lire 0,890 miliardi.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario

Autorizza un limite d'impegno, per il 1977, pari a lire 30 mld, per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1996 sono state impegnate ed erogate complessive lire 1,415 miliardi in conto competenza.

I fondi recati dalle predette leggi 153, 352 e 403 vengono devoluti, a valere su annualità di limiti di impegno, sulla base di un predeterminato quadro finanziario rappresentativo delle anticipazioni effettuate dalle Regioni sul concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli per il finanziamento dei piani di sviluppo agricoli e, quindi, le somme trasferite rispecchiano corrispondenti spese per opere realizzate.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura

Il decreto legge 19 gennaio 1986, n. 26 ha rifinanziato la legge 752/86, art. 3, autorizzando per l'esercizio 1986 risorse per complessive lire 700 miliardi.

Il citato importo è stato impegnato ed erogato.

Lo stato attuativo degli interventi previsti nei programmi regionali viene illustrato al Parlamento attraverso la relazione che il Ministro dell'Agricoltura presenta entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art. 2, comma 6, dell'ex lege 752/86.

1.3 ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

La competenza di lire 0,970 miliardi è stata impegnata ed erogata, si è inoltre provveduto ad impegnare ed erogare l'importo di lire 1,940 miliardi in conto residui 1995.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla precedente legge, assegna alla regione Marche ulteriori risorse per gli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

La competenza pari a lire 4,850 miliardi è stata impegnata ed erogata, si è inoltre provveduto ad impegnare ed erogare l'importo di lire 4,850 miliardi in conto residui 1995.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93 viene disposta la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni dalle leggi n. 122/89, 208/91, 292/68 e 10/91.

• LEGGE 122/89, ARTT. 3 E 6

Autorizza limiti di impegno ammontanti a complessive lire 52,490 miliardi per il finanziamento di parcheggi realizzati da amministrazioni comunali appartenenti a Regioni a statuto speciale e Province autonome.

La competenza è stata impegnata ed erogata per lire 38,750 miliardi pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni integrati dalle delibere di approvazione dei programmi regionali.

LEGGE 208/ 91

I fondi provenienti dal Ministero del Tesoro, riguardano interventi per piste ciclabili e pedonali.

Lo stanziamento di tale legge è cessato nel 1995, gli impegni sono stati regolarmente assunti. Le erogazioni avvengono in tre tranches (40%+40%+20%). Nel corso dell'anno si è provveduto ad erogare residui propri per lire 0,706 miliardi.

LEGGE 292/68, ART. 1

I fondi provenienti dal Ministero Beni Culturali riguardano interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Con i criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni sono state stabilite le assegnazioni, i cui impegni debbono avvenire all'inizio di ciascun esercizio mentre le erogazioni in base ai programmi deliberati dalle Regioni in tre tranches (40%+40%+20%).

Nell'esercizio 1996 è affluita nel capitolo una competenza pari a lire 18,048 miliardi.

Tale somma è rimasta quale residuo di stanziamento da ripartire da parte della Conferenza Stato-Regioni a favore delle sole Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome.

LEGGE N. 10/91, art. 11

Trattasi di risorse per il risparmio energetico provenienti dal Ministero dell'Industria per competenze trasferite alle Regioni.

Lo stanziamento, per il 1996, è stato di lire 24,582 miliardi, per il quale si è provveduto all'impegno e all'erogazione a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 - CAP. 7082

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

Nel corso dell'esercizio 1996 si è provveduto all'erogazione della somma di lire 281 miliardi in conto residui 1995.

Al 31 dicembre 1996 è stato accertato un residuo di stanziamento di lire 520 miliardi pari alla copertura, riguardante interventi in conto capitale. La somma di lire 19 miliardi, residuo di stanziamento 1995, destinata agli istituti zooprofilattici sperimentali ed agli istituti di ricovero e cura, ha costituito economia di bilancio in quanto non è stata concessa la richiesta deroga al blocco degli impegni.

3. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, ART. 1, COMMA 2 - CAP. 7083

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze, colpite dagli eventi atmosferici

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

Sono stati impegnati ed erogati lire 145,500 miliardi, in conto residuo di stanziamento 1995, la competenza pari a lire 291 miliardi è stata solo impegnata.

Inoltre è stato erogato l'importo di lire 72 miliardi in conto residui propri 1995.

4. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80 - CAP. 7089

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati

Le risorse disponibili da trasferire unicamente alla Regione Campania comprendono lire 9,700 miliardi di residui di stanziamento 1996, lire 35,850 miliardi di residui propri e lire 65 miliardi provenienti dall'esercizio 1991 che al 31.12.1996 sono perenti agli effetti amministrativi.

Non sono stati effettuati impegni ed erogazioni.

5. LEGGI 26 APRILE 1983, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17. COMMI 31) (FONDI FIO) - CAP. 7090

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetto di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza Regionale, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da

sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, sono messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Restano da devolvere i fondi di provenienza BEI, introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata n. 7090 ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BEI rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

Nel decorso esercizio 1996 sono confluite nel fondo complessivamente lire 212,607 miliardi.

Gli impegni assunti e le relative erogazioni in conto residui sono stati pari a lire 48,989 miliardi e lire 178,394 miliardi sono stati impegnati ed erogati sulla competenza.

Al 31.12.1996 residuano lire 14,776 miliardi.

6. FONDO PER INTERVENTI P.R.S. E AZ.ORG. 6.3 -CAP. 7095-
LEGGE 64/86

Delle disponibilità 1996, affluite al Cap. 7095 con provvedimento del Tesoro, di lire 1.353,223 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 943,256 miliardi con un residuo proprio di lire 4 miliardi ed un residuo di stanziamento di lire 405,967 miliardi.

Inoltre sono stati impegnati ed erogati i residui di stanziamento di lire 16 milioni ed erogati i residui propri del 1995 pari a lire 2,984 miliardi.

7. FONDO PER INTERVENTI PER LA SARDEGNA CENTRALE - CAP. 7096
- LEGGE 644/94, ART 8 BIS

Sul capitolo si registrano residui propri provenienti dal 1995 pari a lire 200 miliardi

8. SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI ED ENTI LOCALI IN ORDINE A
COMPETENZE RESIDUE ATTRIBUZIONI AL MINISTERO DEL BILANCIO
RIGUARDANTI IL SOPPRESSO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL
MEZZOGIORNO - CAP. 7097

Su tale capitolo è affluita la somma di lire 248, 137 miliardi, gli impegni sono stati di lire 10,384 miliardi, i residui di stanziamento di lire 237,753 miliardi. In conto residui è stata inoltre impegnata la somma di lire 179,830 miliardi di cui lire 162,757 miliardi a favore del Tesoro. I pagamenti in conto residui sono stati di lire 25 miliardi ed in conto competenza di lire 8,760 miliardi.

9. FONDO COMPLETAMENTO PROGRAMMA ABITATIVO TITOLO VIII L.
219/81 E ART. 22 D.L. 244/95 CONVERTITO NELLA L. 341 -
CAP. 7098

Nell'esercizio 1996 sono stati stanziati lire 368,950 miliardi di cui lire 24,600 miliardi sono stati impegnati ed erogati a favore della contabilità speciale delle aree esterne del Comune di Napoli.

Inoltre il programma è stato decurtato di lire 200 miliardi per cui si è registrato un residuo di stanziamento di lire 144,350 miliardi.

10. FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA LEGGE 97/94 - CAP. 7102

Capitolo di nuova istituzione per interventi a favore delle zone di montagna.

Lo stanziamento assegnato di lire 50 miliardi non è stato impegnato e rappresenta residuo di stanziamento al 31.12.96.

11. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 - CAP. 7500

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici

Nell'esercizio 1996, si è provveduto ad impegnare la somma di lire 94,190 miliardi in conto residui di stanziamento 1995.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Legge 15 novembre 1993, n.458**“Interventi urgenti per il sistema informativo, per le attrezzature, e per i servizi dell'Amministrazione Giudiziaria”**

La legge 458/93 si propone come obiettivo la prosecuzione degli interventi già prevista dal D.L. 31 luglio 1987 n.320, convertito nella Legge 3 ottobre 1987 n.401, e in tal senso, le modalità già previste dal D.L. 26 marzo 1990 n.64, convertito dalla Legge 25 maggio 1990 n.24, tendenti a semplificare le procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di varia natura.

Le spese autorizzate sono quindi finalizzate da un lato alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture edilizie, dall'altro al potenziamento del sistema informativo ed all'acquisizione dei beni strumentali: ciò sia in relazione alle accresciute esigenze derivate dal nuovo processo penale sia in relazione alle necessità di dare piena attuazione alla legge istitutiva del Giudice di Pace.

Art.2

In questa prospettiva, l'art.2 ha autorizzato sul cap. 7001 una spesa pari a L.30 miliardi per il 1993, L.50 miliardi per l'anno 1994, L.20 miliardi per l'anno 1995 e L.38,8 miliardi per l'anno 1996.

Tali importi sono stati così rideterminati dalle Leggi Finanziarie e sono state destinate ad interventi di ristrutturazione di edifici, anche non demaniali nonché all'acquisizione di altri edifici da destinare ad uffici giudiziari, a servizi minorili o all'amministrazione centrale.

Alla scopo di operare in modo quanto più spedito possibile, si é fatto ricorso alle procedure di assegnazione fondi regolate dall'art.17, comma 23 della Legge 67/88 (assegnazione fondi a favore dei Provveditorati Regionali alle opere Pubbliche).

Nel corso del 1996 sono state assegnate somme ai suddetti Provveditorati per interventi come di seguito specificati:

1. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia in conto competenza 1996 per lavori di manutenzione straordinaria all'aula bunker di Via Sandron - Palermo e per la costruzione di un aula di massima sicurezza ad Agrigento. Inoltre sono stati interessati da lavori i Palazzi di Giustizia di Catania e Palermo. Con i residui 1995 sono stati autorizzati lavori di ristrutturazione al Palazzo di Giustizia di Palermo e creato un parcheggio per l'Aula bunker di Catania Bicocca.
2. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia, in conto competenza 1996 per lavori al Commissariato per la liquidazione agli usi civici di Bari.
3. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Umbria per la realizzazione di interventi al Palazzo di Giustizia e all'Aula bunker di Perugia.

4. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto per la ristrutturazione del Tribunale di Venezia
5. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in conto competenza per la costruzione di due Aule bunker a Milano e in conto residui 1995 per la realizzazione di due montacarichi al Tribunale di Milano.
6. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna, in conto competenza 1996, per lavori di ristrutturazione al Tribunale di Parma e in conto residui 1995 per lavori allo stesso Tribunale.
7. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana in conto competenza 1996 per la ristrutturazione del Palazzo Buontalenti di Firenze e in conto residui 1995 per la ristrutturazione allo stesso Palazzo.
8. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Trentino Alto Adige in conto residui 1995 per la ristrutturazione della Corte di Appello di Trento.
9. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, in termini di competenza per lavori al Tribunale Penale di Roma e in conto residui per lavori alla Pretura e al Tribunale di Roma.

LEGGE 15 novembre 1996, n. 579

Conversione con modificazione del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, recante “Provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l’accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti.....”

La legge 579/96 ha autorizzato una spesa di L.27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale (art.2 d.l. 479/96) la suddetta somma é iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici. Questa Amministrazione é tenuta ad assicurare esclusivamente, il supporto tecnico nell’attività di progettazione ed esecuzione delle opere.

Nuove Leggi intervenute dopo la**Presentazione della R.P.P. 1977**

Si comunica che dopo la presentazione della R.P.P. 1997 è stata approvata e pubblicata sulla G.U. n.192 del 19/08/97 la legge 22/07/97 n.276 recante “Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari...”.

Tale legge all’art.14, comma 7, autorizza una spesa di L.10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 per l’approntamento di strutture mobiliari necessarie all’attività delle sezioni stralcio.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 28 MARZO 1991, N. 117 - ARTT. 1 E 2

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale.

La legge 117/91 ha finanziato, per sei anni decorrenti dal 1990, il capitolo di bilancio 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, sul quale gravano le spese per "acquisto, relativi oneri accessori, ristrutturazione e costruzione e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché ad alloggi per il personale".

Esso è gestito dall'ufficio IX della Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione del M.A.E.

Con le leggi di bilancio successive, l'importo globale di 100 miliardi stanziato dalla Legge 117/91 è stato distribuito su sette esercizi finanziari, fino al 1997 compreso, in luogo dei sei originariamente previsti.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 è stato stipulato il contratto d'appalto per la costruzione della nuova Cancelleria diplomatica a Washington, con un impegno di spesa di Lit. 32.080.000.000 così ripartito:

- es. fin. 1995 Lit. 6.408.000.000;
- es. fin. 1996 Lit. 19.200.000.000;
- es. fin. 1997 Lit. 6.472.000.000.

Oltre al predetto importo sono state impegnate le somme relative ai seguenti appalti, aggiudicati a seguito di gare pubbliche:

- Cons. Generale CASABLANCA: ristrutturazione della residenza Lit. 174.971.957;
- Amb. MANILA: acquisto di locali aggiuntivi per la Cancelleria - lit. 598.500.000;
- Amb. BUDAPEST: acquisto della residenza dell'Ambasciatore Lit. 3.124.800.000;
- Amb. VIENNA: rifacimento di una parte del tetto lit. 256.461.696;
- Amb. TIRANA: ampliamento della Cancelleria Lit. 394.319.940;
- Amb. KIEV: acquisto della Residenza dell'Ambasciatore Lit. 1.336.000.000;
- Amb. WASHINGTON: atto aggiuntivo al contratto per la costruzione della nuova Canc. dipl. - Lit. 1.917.804.620.

Sono state inoltre impegnate spese per interventi minori e per oneri accessori.

Globalmente gli impegni di spesa assunti nell'esercizio finanziario 1996 sono stati pari a Lit. 29.693.803.795.

Per il rifinanziamento del capitolo alla scadenza della legge 117/91, è stato già proposto uno schema di disegno di legge che

finanzi per altri cinque anni, senza slittamenti, con almeno 30 miliardi annui, il programma di ristrutturazioni ed acquisti di questa Amministrazione.

Tenuto conto della vastità ed importanza del patrimonio immobiliare dello stato italiano all'estero, infatti, si ritiene una simile previsione appena sufficiente a mantenere decorosamente tale patrimonio.

Inoltre, l'Amministrazione degli Affari Esteri sta varando un programma quinquennale di acquisti di nuove sedi per gli uffici all'estero attualmente in affitto, assumendo come parametri per la definizione di una scala di priorità la stabilità politica dei Paesi, il progetto di razionalizzazione degli uffici all'estero e l'onerosità degli attuali canoni di locazione.

Tale programma verrà realizzato con la nuova legge di finanziamento del capitolo di bilancio 7501, su cui graveranno i relativi costi e con le alienazioni di immobili demaniali all'estero non più utilizzabili per fini istituzionali, i cui ricavi, ai sensi della legge 34/79, vengono imputati in entrata al predetto capitolo.

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, N.217 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N.9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.

La legge 28 febbraio, n.217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di Polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art.8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art.6 della legge 1° aprile 1981, n.121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art.18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonché per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di Polizia Giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art.14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n.276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n.359.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art.8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali, costituenti l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n.521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma di cui all'art.8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n.192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 1992, Reg.40 Tesoro - foglio n.2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, i capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma pluriennale di interventi si forniscono i seguenti elementi:

Cap. 7401 - "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici ecc."

Stanziamiento di L.260 miliardi sul quale sono stati assunti i seguenti impegni:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI ASSUNTI
- Arma dei Carabinieri	L.95.680.000.000	L.10.154.764.528
- Guardia di Finanza	L.47.840.000.000	L.23.792.931.995
- P.S. settore accasermamento	L.38.017.803.058	L.13.513.803.055
- P.S. settore motorizzazione	L.25.023.996.942	L.15.168.905.140
- P.S. settore impianti tecnici	L.32.638.200.000	L.31.981.813.073
- Vigili del Fuoco	L.20.800.000.000	L.12.741.945.923

Gli impegni assunti durante l'esercizio 1996, come sopra riportato, relativi ai limiti di impegno degli esercizi 92, 94, e 95, sono stati pari a complessive L.107.354.163.714, mentre quelli da assumere pari a 152.645.836.278 sono stati conservati in bilancio tra i residui di stanziamento ai sensi dell'art.36 della legge di contabilità generale dello Stato nonché della legge n.644/94 che consente di utilizzare gli stanziamenti nei cinque anni successivi alla loro iscrizione in bilancio.

Dell'anzidetta somma di L.107.354.163.714 sono state pagate L.56.635.963.485 e sono rimaste da pagare L.50.718.200.229 le quali si riferiscono a contratti di acquisto di apparecchiature elettroniche, reti radio, forniture centrali telefoniche, computers sistemi telematici, acquisto auto e veicoli vari.

Capitolo 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria".

Stanziamento di L.40.000.000.000 sul quale sono stati assunti i seguenti impegni:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI ASSUNTI
- Arma dei Carabinieri	L.16.000.000.000	L. 268.384.270
- Guardia di Finanza	L. 8.000.000.000	L. 69.130.432
- Polizia di Stato	L.16.000.000.000	L.6.355.532.537

Gli impegni assunti nell'esercizio 1996 relativi al limite d'impegno dell'esercizio 1992 sono stati pari a L.6.693.047.239 mentre quelli da assumere pari a L.33.306.952.761 sono stati conservati tra i residui di stanziamento come per il capitolo 7401.

Della somma di L.6.693.047.239, L.268.384.270 sono state pagate, mentre L.6.424.662.969 rimaste da pagare si riferiscono a contratti per spese di forniture di apparecchiature tecniche e telefoniche.

E' prevista inoltre l'ipotesi di un rifinanziamento della legge in esame volta a conseguire l'integrale utilizzazione delle risorse finanziarie previste nella medesima, in quanto allo stato attuale, per effetto della legge n.644/94 risulta possibile, impegnare le disponibilità, solo, entro i 5 anni successivi a quello della loro iscrizione in bilancio.

Il rifinanziamento ipotizzato non comporta nuovi oneri per il bilancio, ma consente di reimpiegare interamente le risorse esistenti.

DECRETO LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1994, N. 596.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo per lo sviluppo degli investimenti è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Per l'anno 1996 detto fondo è stato maggiorato a lire 150.000 milioni per le procedure di risanamento ulteriormente attivate rispetto a quelle definitive.

Si fa presente che, mentre i mutui di nuova costituzione sono acquisiti da questo Ministero l'anno successivo alla loro concessione, i mutui per il risanamento finanziario concessi dalla Cassa depositi e prestiti per effetto delle disposizioni previste dal Capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, sono acquisiti solo dopo il deposito del piano di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione nominati presso gli enti dissestati.

La differenza tra il fondo stanziato e le somme erogate è dovuta alla mancata presentazione dei piani di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione insediati presso i comuni di notevole consistenza demografica.

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LAVORI PUBBLICIINDICE DELLE LEGGI

Legge	1 luglio 1997, n.404
"	10 dicembre 1980, n.845
"	14 maggio 1981, n.219
"	23 febbraio 1982, n.48
"	26 aprile 1983, n.130
"	27 dicembre 1983, n.730
"	29 novembre 1984, n.798
"	22 dicembre 1984, n.887
"	6 febbraio 1985, n.16
"	28 febbraio 1986, n.41
"	1 dicembre 1986, n.831
"	1 dicembre 1986, n.879
"	22 dicembre 1986, n.910
"	19 novembre 1987, n.470
"	11 marzo 1988, n.67
"	5 dicembre 1988, n.521
"	18 maggio 1989, n.183
"	8 novembre 1991, n.360
"	5 febbraio 1992, n.139
"	30 ottobre 1992, n.422
"	12 agosto 1993, n.317
D.Lvo	26 febbraio 1994, n.43

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO****PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

In riferimento alla nota n.1093 del 7 luglio 1997 relativa alla situazione degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa, si ribadisce quanto già precisato negli anni precedenti ossia che, in virtù del meccanismo posto in essere dalla legge per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal C.E.R. (leggi 865/71 457/78), gli stanziamenti statali delle varie leggi pluriennali vengono iscritti per l'edilizia sovvenzionata nel bilancio di previsione del Ministero del Tesoro e per l'Edilizia agevolata-convenzionata in quello dei Lavori Pubblici e da entrambi detti Dicasteri globalmente impegnati e versati alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 13 della legge 457/78.

Analoga procedura è seguita anche per i fondi relativi ai programmi straordinari di edilizia agevolata gestiti direttamente dal C.E.R. ed iscritti sul capitolo LL.PP. 8267 (art.3 comma 7 bis legge 118/85, art.22 comma 3 legge 67/88, art. 18 legge 203/91, art.2 lett.f legge 457/78, art.3 lett.q legge 457/78).

In conseguenza sugli stanziamenti dei sottoclenati capitoli di bilancio gestiti da questo Segretariato generale non esistono residui passivi propri od impropri, secondo il concetto della contabilità generale dello Stato;

Capitolo 8267 (edilizia agevolata e ordinaria e straordinaria)

Capitolo 8269 (edilizia agevolata - completamente programmi ante legge 457/78)

Capitolo 8270 (mutui agevolati individuali)

Capitolo 8236 (cogestito con altre Direzioni Generali)

Capitolo 8276 (edilizia agevolata legge 179/92)

Il compito del Ministro dei Lavori Pubblici - Presidente del C.E.R. - relativamente ai fondi statali per l'edilizia agevolata-convenzionata si esaurisce, pertanto, con l'emissione del formale provvedimento di impegno

globale (emanato di norma nel medesimo esercizio in cui lo stanziamento figura riportato in conto competenza dalle varie leggi finanziarie o di bilancio) con il quale si provvede a trasferire i relativi fondi presso la Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.. Detta Sezione provvederà a porre i fondi stessi a disposizione del C.E.R. (per programmi straordinari) ovvero delle regioni (per programmi ordinari di edilizia agevolata-convenzionata).

Tali ultimi enti territoriali, infine, secondo le direttive del C.E.R.-CIPE, provvedono alla concreta programmazione ed attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in tale settore di intervento, ripartendo i fondi loro assegnati a favore delle relative categorie dei beneficiari (enti pubblici, Cooperative edilizie, Imprese e loro Consorzi, singoli privati).

Il versamento nell'apposito c/c della Cassa DD.PP. dei detti fondi, che avviene anch'esso per l'intero importo stanziato ed iscritto in conto cassa, è disposto mediante l'emissione di un ordinativo diretto speciale nell'anno finanziario nel quale lo stesso è stato previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio.

L'unico problema che presenta la cennata procedura è dato dallo slittamento delle annualità in corso di erogazione che alcuni stanziamenti pluriennali (capitoli 8267-8269-8270) hanno, subito di recente con la legge 23.12.92 n.168 art.1 comma 9 (annualità 1993) e con la legge 24.12.93 n.538 art.13 comma 8 (annualità 1994) e con la legge 23.12.1994 n.725 art.38 (annualità 1995), 28 dicembre 1995, n.550, art.1, comma 60 (annualità 1996).

In conseguenza, è stato annullato sui corrispondenti capitoli di spesa il trasferimento dei fondi sui c/c della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. - da disporsi ai sensi dell'art.13, lettere d) ed e), della legge 457/78 - per un totale di complessive L. 6.870 miliardi.

Tale operazione finanziario-contabile è stata favorita dall'accumulo sui c/c della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. di risorse non utilizzate per il pagamento delle annualità impegnate senza tener conto della nuova normativa posta in essere con la legge 17.2.1992 n.179 che con l'art.2 c.2, modificato dall'art.10 c.2 bis del D.L. 5.10.1992 n.298 convertito in legge 4.12.93 n.493, ne ha fatto, invece, il nuovo canale di finanziamento dei programmi di edilizia agevolata.

Il C.E.R.-CIPE con deliberazione 21.12.93, definitivamente approvata il 16.3.1994 ha, infatti, operato la programmazione del loro ammontare calcolato a tutto il 1991 in circa L.5.000 miliardi fissandone gli obiettivi nazionali per il quadriennio 1992/95.

Lo slittamento, per soli fini di bilancio, delle annualità 1993-94-95 e 96 oltre il termine di ciascun limite di impegno senza la previsione normativa sul reperimento delle risorse da attribuire alle regioni per le semestralità di

contributi concessi sui mutui agevolati stipulati con gli Istituti di Credito dagli operatori per i programmi realizzati e in corso di realizzazione, ha rischiato di paralizzare il settore con riflessi negativi sia per l'indotto già ampiamente penalizzato dall'attuale recessione economica che per i risvolti di ordine sociale sulle famiglie interessate dal problema.

L'immediato intervento del Segretariato Generale del C.E.R. ha consentito di tamponare la situazione con una soluzione amministrativa di carattere temporaneo: il Ministero del Tesoro con D.M. 29.7.1994 ha autorizzato, infatti, due girofondi di complessive L.3.000 miliardi dai fondi dell'edilizia sovvenzionata a quelli dell'edilizia agevolata per il trasferimento alle regioni delle annualità 1993, 1994, 1995 e 96 e per i programmi straordinari C.E.R. per i quali, utilizzate le giacenze di cassa, risultavano scoperti dei fondi necessari al pagamento delle annualità slittate.

Lo slittamento di L.6.870 miliardi, che verrà reintegrato come previsto solo con parziali rientri alla scadenza di ciascun limite di impegno è stato temporaneamente fronteggiato con le risorse destinate all'edilizia sovvenzionata provenienti dai fondi ex Gescal, che, comunque, avranno termine con il 31/12/98

In conseguenza il Ministero del Tesoro interessato in proposito con telegramma 18/9/97 ha evidenziato di voler provvedere al reintegro di detti girofondi mediante le economie che sulle annualità iscritte in bilancio potranno accertarsi annualmente in rapporto alla minore spesa da sostenere causa l'abbattimento degli interessi bancari decrescenti sui mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata.

=====

Per quanto riguarda i dati relativi all'edilizia sovvenzionata si rappresenta che i rispettivi programmi sono stati finanziati fino al 1987 con fondi di bilancio ed extra bilancio, dal 1988 in poi solo con fondi extra bilancio.

Nel mentre questi ultimi (rientri per contributi ex Gescal) affluiscono direttamente presso la citata Sezione Autonoma Cassa DD.PP. quelli di bilancio sono temporaneamente iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, che - come prima evidenziato - provvede direttamente al loro trasferimento nei conti correnti della stessa sezione autonoma.

Gli elementi relativi a tali specifici stanziamenti sia di competenza che di cassa, dovranno, pertanto essere forniti dal citato Dicastero, che deve ancora iscrivere in bilancio e versare sui conti correnti Cassa oltre 1000 miliardi dello stanziamento previsto dalle leggi 94/82 e 118/85.

I dati relativi ai programmi di edilizia residenziale pubblica che utilizzano, invece, fondi extra bilancio possono essere acquisiti dalle situazioni semestrali allegate alla relazione predisposta da questo Segretariato per il Parlamento.

Ciò posto si restituiscono le schede inviate con la nota in riferimento senza alcuna indicazione in quanto le stesse si riferiscono a capitoli di bilancio non di competenza di questo Segretariato generale.

Si richiama, comunque, l'attenzione sul capitolo 8276 cancellato dal bilancio 1997 sul quale dovrebbe essere iscritto l'importo di L.60,300 miliardi riferito allo stanziamento di L.80 miliardi disposto dall'art.2 comma 1 della legge 17 febbraio 1992 n.179, del quale è stato finora iscritto e versato nei conti correnti della Cassa DD.PP. l'importo di L.19,700 miliardi.

Al riguardo come ampiamente illustrato in altre occasioni il completamento dello stanziamento consentirebbe una proposta di programmazione al CIPE per nuovi programmi di edilizia agevolata.

Si rammenta, infine, che per i finanziamenti da concedere ai sensi della legge 13/89, l'art.1 della legge 2 ottobre 1997 n.345 comma 4 ha stanziato 10 miliardi per l'anno 1997 e L.20 miliardi per ciascuno degli anni 1998-99 e 2000. In conseguenza è necessaria la conseguente iscrizione nel bilancio 1998 di detti fondi al capitolo 8275.

OGGETTO: relazione sullo stato di attuazione sulle leggi pluriennali di spesa. LEGGE 468/78 ART. 15 C.3 E 4.

Lo Scrivente ufficio cura l'attuazione finanziaria delle seguenti leggi pluriennali di spesa:

-a) L.5/2/1992, n.139 concernente "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna"

-b) L. 20/12/1995 n. 539 concernente "Conversione in legge del decreto legge 27/10/1995 n.444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale" il cui art. 7 riguarda "Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia"

-c) L. 4/10/1996, n.515 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2/08/1996 n.408, recanti interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa".

Il sistema di realizzazione dei lavori di cui alla legislazione sopracitata prevede interventi diretti da parte dalle amministrazioni dei comuni di Venezia e di Chioggia nonché della provincia di Venezia finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito di cui lo scrivente provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento. Del pari prevede altresì il ricorso di interventi diretti del ministero dei LL.PP. da attuare attraverso il regime della concessione. Per questi ultimi sono utilizzati i limiti di impegno quindicinali di cui alle predette leggi nella misura seguente:

-legge di cui alla lett. a) lire 67.5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993; lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994;

- legge di cui alla lett. b) lire 6.410 milioni a partire dall'anno 1996; lire 12.775 milioni a partire dall'anno 1997;

- legge di cui alla lett. c) lire 49100 milioni a partire dall'anno 1997.

Per quanto riguarda invece gli interventi diretti attuati dai predetti enti locali si riportano in allegati gli schemi di attuazione distinti per singola legge di previsione di spesa dalla quale risultano le date dei singoli contratti di mutuo nonché gli estremi dei singoli decreti di impegno con riferimento alla durata degli stessi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PLURIENNALE DI SPESA N. 139 DEL 5/2/92

ENTE	Contratto	atto aggiunt.	CAPITOLO	D.M. Impegno	PARTITA	Limite impegno	da	a	Istituto finanziatore	Residuo stanziamento
Provincia Venezia	23/12/92	22/12/95	9453	0478/19.01.94	467792	1.500.000.000	1993	2007	I.M.I.	0
Provincia Venezia	28/12/93	22/12/95	9453	1973/14.03.95	493825	1.000.000.000	1994	2008	I.M.I.	0
Comune Venezia	22/12/92		9455	0885/02.02.94	467809	6.000.000.000	1993	2007	I.M.I.	0
Comune Venezia	22/12/92		9454	2745/30.03.94	471849	27.000.000.000	1993	2007	I.M.I.	0
Comune Chioggia	23/12/92	22/12/95	9454	2745/30.03.94	471849	4.000.000.000	1993	2007	I.M.I.	0
Comune Venezia	21/07/94		9454	7240/08.10.94	479342	8.710.000.000	1994	2008	I.M.I.	0
Comune Chioggia	26/07/94	18/10/94	9454	7240/08.10.94	479342	1.290.000.000	1994	2008	I.M.I.	0
Comune Venezia	09/06/95		9454	5748/25.07.95	501503	9.293.570.000	1995	2009	I.M.I.	0
Comune Chioggia	09/06/95		9454	5748/25.07.95	501497	1.376.430.000	1995	2009	I.M.I.	0
Comune Venezia	23/06/95		9454	1457/08.02.96	517220	8.709.000.000	1996	2010	I.M.I.	0
Comune Chioggia	22/12/95		9454	1457/08.02.96	517220	1.291.000.000	1996	2010	I.M.I.	0
Comune Venezia	28/12/93		9455	10208/29.12.9	519433	5.000.000.000	1994	2008	I.M.I.	0
Mag. Acque Venezia			9425	4254/11.06.93		67.500.000.000	1993	2007		0
Mag. Acque Venezia			9425	1278/15.02.94		25.000.000.000	1994	2008		0

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PLURIENNALE N. 515 DEL 04.10.96 ART. 1

ENTE	Contratto	atto aggiunt.	CAPITOLO	D.M. Impegno	PARTITA	Limite impegno	da	a	Istituto finanziatore	Residuo stanziamento
Comune Chioggia	29/11/96		9454	2571/13.03.97	541088	41.800.000.000	1997	2011	I.M.I.	0
Comune Venezia	30/08/96		9454	2571/13.03.97	541088		1997	2011	CREDIOP	0
Provincia Venezia	17/12/96		9453	0969/30.01.97	538243	5.200.000.000	1997	2011	Cassa Riscatto Venezia	0
Mag. Acque Venezia			9425	0951/30.01.97	538243	49.100.000.000	1997	2011		0

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PLURIENNALE DI SPESA N. 539 DEL 20/12/95 ART. 7

ENTE	Contratto	atto aggiunt.	CAPITOLO	D.M. Impegno	PARTITA	Limite impegno	da	a	Istituto finanziatore	Residuo stanziamento
Comune Chioggia	29/11/96		9454	0853/28.01.97	537440	13.460.000.000	1997	2011	I.M.I.	0
Comune Venezia	24/07/96		9454	0853/28.01.97	537440		1997	2011	CREDIOP	
Provincia Venezia	22/12/95		9453	0545/16.01.96	515954	475.000.000	1996	2010	CREDIOP	0
Comune Venezia	22/12/95		9454	2935/20.03.96	519102	7.126.000.000	1996	2010	CREDIOP	0
Comune Chioggia	28/12/95		9454	2935/20.03.96	519102		1996	2010	CREDIOP	0
Provincia Venezia	17/12/96		9453	0968/30.01.97	538252	1.369.000.000	1996	2010	Cassa Risparmio Venezia	0
Mag. Acque Venezia			9425	1458/08.02.96		6.410.000.000	1996	2010		0
Mag. Acque Venezia			9425	0990/31.01.97		12.775.000.000	1997	2011		0

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N°404 - ART.1 (CAPITOLO 8404)

RIFINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA PENITENZIARIA.

La legge 1 luglio 1977 n°404, recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art.1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.1.21971 n°1133 di lire 4.000 miliardi di cui: lire 30 per il 1977; 70 miliardi per il 1978; 60 miliardi per il 1982.

Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n°156/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste.

L'attuale legge finanziaria 1997, come risulta dalla relativa tabella F, stanza lire 178 miliardi per il 1996, 184.600 miliardi per il 1997 e 200 miliardi per il 1998.

In attuazione del D.L. 20.6.1996 n°323 convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1996 n°425 per l'anno finanziario in corso è stata apportata una riduzione di lire 50 miliardi con conseguente slittamento del relativo importo all'esercizio finanziario 1998.

In relazione al programma di interventi stabiliti inizialmente con D.L. 30 marzo 1972 successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto dal Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per L'Edilizia Penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola, e successive modificazioni ed integrazioni sono stati realizzati n°73 nuovi istituti penitenziari, unitamente ad interventi di completamento e ristrutturazione di edifici già esistenti, geograficamente così distribuiti:

- PIEMONTE: ALBA, ALESSANDRIA, ASTI, AOSTA, BIELLA, CUNEO, IVREA, NOVARA, SALUZZO, TORINO, VERCELLI;

- LIGURIA: GENOVA, SAN REMO;

- EMILIA ROMAGNA: BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI;
- TOSCANA: FIRENZE (2 C.C.), LIVORNO, PRATO, SAN GIMIGNANO,;
- MARCHE: ASCOLI PICENO, PESARO;
- VENETO: PADOVA, VICENZA, VERONA;
- FRIULI: TOLMEZZO;
- LAZIO FROSINONE, VELLETRI, VITERBO, CIVITAVECCHIA
- BASILICATA: MELFI
- UMBRIA: SPOLETO, TERNI
- ABRUZZO: TERAMO, VASTO,
- MOLISE: LARINO
- CAMPANIA: ARNO IRPINO, AVELLINO, BENEVENTO, CARINOLA, NAPOLI, SALERNO
- PUGLIA: FOGGIA, TARANTO, TRANI, LECCE
- CALABRIA: COSENZA, CROTONE, PALMI, PAOLA, CATANZARO, CASTROVILLARI
- SICILIA: AUGUSTA, CATANIA, AGRIGENTO, PALERMO
- SARDEGNA: CAGLIARI.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa 4.100 miliardi.

Sono infine in fase di completamento o di realizzazione le seguenti ulteriori case circondariali per le quali è prevista una spesa di circa 510 miliardi:

- LIGURIA: GENOVA
- MARCHE: ANCONA
- UMBRIA: PERUGIA
- LOMBARDIA: MILANO BOLLATE
- CALABRIA: REGGIO CALABRIA
- SICILIA: FAVIGNANA E MARSALA

Infine nel corso degli anni 1995 e 1996 è stata assegnata ai Provveditorati Regionali alle OO.PP. territorialmente competenti, a complessiva somma di lire 14 miliardi circa per far fronte ai pagamenti dovuti in esecuzione di sentenze degli Organi giudiziari per lavori eseguiti presso i seguenti Istituti Penitenziari:

PRATO, GENOVA, PONTEDECIMO, BIELLA, AGRIGENTO, CASTROVILLARI, LUCCA, PRATO, SALUZZO, VASTO, NAPOLI POGGIO REALE- PAD.LIVORNO, VELLETRI, PRATO, CAMPOBASSO, VARESE, BERGAMO, COSENZA, VASTO, CARINOLA, FOGGIA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, AGRIGENTO, PALERMO, BRESCIA, REGGIO CALABRIA, CHIETI, BARI, VOLTERRA, IMPERIA, MODENA, LODI E PARMA.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845**Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.**

Con la legge 10.12.1980 n. 845 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale descritto, autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

La legge 11.3.88 n. 67 (legge finanziaria 88), per consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 10.12.80 n. 845, ha elevato l'autorizzazione di spesa già disposta con l'art. 7 comma 5 della legge 22.12.86 n. 910, di L. 200 miliardi di cui L. 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di:

- 1989	60 miliardi
- 1990	70 miliardi
- 1991	70 miliardi

La successiva legge finanziaria n. 407/89 ha soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990	50 miliardi
- 1991	70 miliardi
- 1992	80 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991	20 miliardi
- 1992	80 miliardi
- 1993	50 miliardi

Pertanto con D.M. 24.8.91 n. 1222, si è provveduto al riparto della

somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare) come segue:

	cap. 9419		cap 7740
1991 -	7.260 milioni	2.160 milioni	5.460 milioni
1992 -	35.700 milioni	15.700 milioni	20.000 milioni
1993 -	24.840 milioni	15.300 milioni	9.540 milioni
TOTALI	68.160 milioni	33.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992	30 miliardi
- 1993	50 miliardi
- 1994	50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L.60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419		cap. 7740
1992 -	14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 -	23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 -	22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI	60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45.640 milioni in ragione di:

- 1993	13.300 milioni
- 1994	22.340 milioni
- 1995	10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690 milioni, riservando la somma di L. 5.810 milioni per la Direzione Generale delle opere Marittime.

Con D.M.360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 800 milioni.

La legge 538/93 (legge finanziaria 1994) ha rimodulato lo

stanziamento residuo pari a L. 32.340 milioni in ragione di:

- 1994 15.000 milioni
- 1995 17.340 milioni

Con D.M. 355 del 16.2.94 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza, la somma di L. 9.800 milioni relativa all'esercizio in corso, completando, così, per quanto concerne tale capitolo il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap 7740, in termini di competenza, la somma di L. 5.200 milioni. Su tale capitolo resta ancora da assegnare la somma di L. 17.340 milioni per poter completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

La successiva Legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto, alla allegata tabella D, un rifinanziamento della legge n. 67/88 per un complessivo importo di L. 20 miliardi ripartito in ragione di L. 5 miliardi a favore del cap. 7740 del bilancio di questo Ministero e di L. 15 miliardi a favore del cap. 8123 del bilancio del Ministero delle Risorse Agricole.

La stessa legge finanziaria, alla allegata tabella F, ha rimodulato il predetto rifinanziamento di L. 5 miliardi in ragione di L. 3 miliardi per il 1995 e L. 2 miliardi per il 1996.

Con D.M. n.2023 del 31.10.95 è stata assegnata la complessiva somma di L.19.700 milioni in conto competenza, così ridotta dal 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per quanto attiene l'esercizio finanziario in corso si è provveduto ad assegnare la somma di L. 6.801 milioni, in conto residui 1996, sul Cap. 7740 al Magistrato per il Po di Parma, previo ottenimento dell'apposito parere di deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Analogo provvedimento di deroga non è stato adottato per lo stanziamento in termini di competenza, pari a L. 14.000 milioni che, pertanto, si provvederà ad assegnare nei successivi esercizi finanziari.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap.9065)**RICOSTRUZIONE OPERE EDILIZIA DEMANIALE, CULTO E INTERESSE STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980, IN CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA.**

La legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Gli interventi di alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico-artistico e monumentale (cap. 9065) e di edifici demaniali (cap. 9064).

Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1992 ammontano a lire 165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli	n. 138
Avellino	n. 12
Benevento	n. 8
Caserta	n. 15
Salerno	n. 12

per complessivi 186 edifici.

Gli interventi finanziati risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 91%.

Nella stessa regione, per quanto riguarda, invece gli interventi su edifici di Culto di cui al Cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a L. 725,9 miliardi.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n. 145
Avellino	n. 360
Benevento	n. 156
Caserta	n. 260
Salerno	n. 336

per complessivi 1253 edifici di culto.

I lavori per n.1217 interventi risultano appaltati e completati al 75% mentre per n. 36 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per L. 60.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto i relativi programma di intervento per n. 32 opere nella Provincia di Potenza e n. 11 opere in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

- ultimati e/o collaudati	n. 39
- in fase di collaudo	n. 4
- in fase di avanzata esecuzione	n.
- in corso di esecuzione	n. -

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico, sono stati disposti finanziamenti per L. 136.039.000.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Potenza e n. 79 in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per n. 105
- ultimati n. 52
- in corso n. 1
- fase avanzata progettazione n. 4

PUGLIA

Per la Puglia sono stati disposti finanziamenti di L. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e L. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso n. 8 interventi
- ultimati n. 7 interventi
- in fase di progettazione n. - interventi

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'analisi dei pagamenti pone in risalto che fino al 1987 l'attività risulta essere stata quella della definizione dei programmi d'intervento nelle varie aree interessate ed all'acquisizione del prestito B.E.I. con il quale si provvedeva alla copertura finanziaria della spesa.

Dal 1988 iniziava la concreta realizzazione del programma con conseguente continuo incremento dei pagamenti sui due capitoli interessati

Con la legge 32/92 e successiva delibera C.I.P.E. 30.12.92 è stato previsto un rifinanziamento degli interventi di ricostruzione nelle regioni della Campania e della Basilicata pari a lire 215 mld.

Tale somma è stata ripartita - a cura del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica in due tranche (la 1° pari a L. 110.611.500.000, la 2° pari a L. 104.388.500.000).

Pertanto le somme assegnate ai Provveditorati alle OO.PP. interessati risultano essere:

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI NAPOLI

Cap. 9064	L. 32.104 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 23.262 mil. - " " " " " 2° tranche
Cap. 9065	L. 43.750 mil. - delibera C.I.P.E. 13.4.94
	L. 55.891 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 60.240 mil. - " " " " " 2° tranche

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI POTENZA

Cap. 9064	L. 600 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 1 mil. - " " " " " 2° tranche
Cap. 9065	L. 24.250 mil. - delibera C.I.P.E. 13.4.94
	L. 22 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche
	L. 19.886 mil. - " " " " " 2° tranche

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI BARI

Cap. 9065	L. 10.685.095 mil. - legge 32/92 delibera C.I.P.E. 30.12.92 1° tranche

La legge in questione riguarda esclusivamente località del Mezzogiorno.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)

COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI PALERMO.

Con la legge n.48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la Società concessionaria Bacino 5 ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 registrato alla Corte dei Conti l'11.8.1988, reg.12, foglio 231 fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziario 1987) autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e L.20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1982 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziario 1990) dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990 fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziario 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1991 fosse iscritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di L.10 miliardi per il 1992 sia iscritto per L.5 miliardi nel bilancio '92 e per L.5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n.488 si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi di cui L.10 miliardi in conto residui 1991 e L.5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria 1993) ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi per il 1993 sia iscritto per L.1 miliardo nel bilancio 1993 e per L.4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 3.3.1993 n.440 si è proceduto all'impegno della somma di L. 1 miliardo in conto competenza '93 e di L.4 miliardi sullo stanziamento di competenza '94.

Attualmente il capitolo 7596 presenta una disponibilità di L. 10 miliardi come da legge di bilancio 28 dicembre 1995 n. 551 non ancora impegnata alla data del 31.12.1996.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpi. con vasca di ml.310,00 x ml.52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml.10,00 x ml.35,68 in pianta ad altezza media ml.13,80.

La platea ha lo spessore di m.2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml.20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, è pari al 63% dell'importo totale del progetto.

Attualmente i lavori sono sospesi a causa di un annoso contenzioso in atto.

Tale situazione ha dato luogo alla nomina, con D.P.C.M. del 4.7.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.7.1997, n. 171 del Commissario ad acta di cui all'art.13 Legge 23.5.1997, n. 135.

LEGGE 26 APRILE 1983 N.130 (CAP.7532 - FIO 1983)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

COSTRUZIONE NUOVA DIGA FORANEA "PUNTA RISO" NEL PORTO DI BRINDISI,
PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO DI AUGUSTA, NONCHE'
DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:

L.99,7 miliardi per Brindisi, 14,5 miliardi per Augusta e 24,00 miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un prestito della BEI per l'importo massimo di L.80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate, L.138,2 miliardi), di L.15,133, di L.15,993, di L.2,481, di L.9,995 ancora di L.9,995, di L.5,997, ancora L.5,997, L.12,361 e L.4,606 per un totale di L.137,839 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n.1319 registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1989 reg.12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di L.24 miliardi sul Cap.7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n.229/335 registrato alla Corte dei Conti il 3.4.1991 reg.6, foglio 288, è stata approvata per l'importo di L.4.590.814.500, una perizia suppletiva relativa ai lavori di cui sopra; detti lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

I lavori dei porti di Brindisi ed Augusta sono ultimati.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n.33 del 9.6.93, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione

stessa. Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto con D.M. 9.11.93 n.1625 la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

A tale riguardo, per le opere a terra i lavori sono stati aggiudicati mentre per le opere a mare l'istruttoria tecnico-amministrativa è tuttora in corso.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml.546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n.26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n.25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n.24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

Con D.M. 19.12.95 n.3554 è stato approvato nell'importo di L. 3.382.874.667 il progetto per la realizzazione dei piazzali e l'arredo ferroviario presso la nuova darsena, mentre con D.M. 20.12.95 n.3526 è stato approvato nell'importo di L.3.972.044.563 il progetto per la realizzazione della palazzina uffici, magazzini ed alloggi sempre presso la nuova darsena.

La legge 29 dicembre 1990, n.405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: L. 10 miliardi per il 1991, L. 35 miliardi per il 1992 e L. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a L. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n.913 furono impegnati L. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n.1688 fu approvata nell'importo di L.54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n.3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di L. 10 miliardi per il '93 sia iscritto per L. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per L.5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n.538, ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per L.2.5 miliardi nel bilancio '94 e per L.2.5 miliardi nel bilancio '95 (ridotto a 2,425 miliardi a seguito D.L. 23.2.95 n.41 convertito nella legge 22.3.95 n.85).

Restano attualmente disponibili sul Cap.7509 L.1.682.982.725 in conto residui '92, L.5 miliardi in conto residui '93, L. 2,5 miliardi in conto residui '94 e L.2.425 miliardi in conto residui '95 per un totale di L.11.607.982.725, più uno stanziamento di L. 17 miliardi in conto competenza '97 come da legge di bilancio 23.12.1996 n. 664.

Con i D.M. 19.11.1996 n. 1191 e 27.11.1996 n. 1302 sono stati approvati rispettivamente per L. 416.500.000 e L. 452.200.000 due progetti per gli studi di progettazione delle opere relative all'ampliamento del porto di Ancona (convenzione con l'Università di Ancona) e per le indagini geognostiche integrative per la progettazione esecutiva.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730 (CAP.7533 FIO 1984) LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984.

COSTRUZIONE DEL MOLO VII NEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE (1° LOTTO) PER L.21.875 MILIARDI - COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTOROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE PER 15 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DEL BACINO PORTUALE DI GENOVA VOLTRI PER L.160 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA TOSCANA NEL PORTO DI LIVORNO PER L.58.473 MILIARDI, NONCHE' COSTRUZIONE DEL TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A" DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA PER 40 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295.348), L.3 miliardi, di L.19,990 miliardi, di L.9.994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997 miliardi, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990, di L.29.985, di L.29,985, di L.9,995 per un totale di L.265,19 in c.t.

Si deva tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.156;634 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, L.31;533 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.236,340 in c.t. alla data del 31.12.1996.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

Con D.M. 24.12.1991 n.3084 è stata impegnata la somma di L.2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il Capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO"

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml.2390,00 di cui ml.1310,00 a scogliera e ml.1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati.

Restano da eseguire l'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di L.952.000.000.-

PORTO DI AUGUSTA:DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml.1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO DI OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al pontile della Vittoria, per circa ml.3.000 di costa.

L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa. I lavori sono ultimati e collaudati.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 (CAP.7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art.3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84,85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n.910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, L. 20 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n.67, autorizzò una ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n.104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 101 miliardi di cui L. 12 miliardi nel 1988, L. 38 miliardi nel 1989 e L. 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2 marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	--	--	--	--
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990, reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui '87, L.32 miliardi in c/residui '88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza '90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

Con nota 22 gennaio 1991 n.1200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945 fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dal Ministro pro-tempore con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presentava una disponibilità di L. 6.850.000.000; la stessa disponibilità era presente, sul cap. 7510, anche nel bilancio 1994.

Senonchè per gli effetti dell'art.12, commi 13 e 14, della legge 24.12.1993 n.537 (il quale stabilisce che gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22.12.1986 n.910, 11.3.1988 n.67 e 8.11.1991 n.360 non impegnati o per i quali comunque non siano state assunte obbligazioni alla data del 31.7.1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di L.80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni) le disponibilità '93 e '94 pari a L.13,700 miliardi sono state decurtate di L.12,526 miliardi con una differenza residua da impegnare pari a L.1,174 miliardi. Detta somma, secondo quanto disposto dal D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7, è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994, con D.M. 2.5.1994 n.1346.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella progettazione ed esecuzione di opere riguardanti la difesa dal mare del muraio di Caroman, perizia suppletiva marzo 94 e del maggio 96, i relativi lavori sono stati ultimati;
- nella difesa del litorale del Cavallino con ripascimento protetto, per un'estesa di 200,00 m.; i lavori sono ultimati;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml. 50,00 con imbasamento a (3,50 m.<9' con massi prefabbricati a palancone in c.a.v.; i lavori sono ultimati;
- negli interventi di ripristino e rafforzamento del litorale dell'Isola di Pallestrina, nell'aprile '93 e nel giugno 96 sono state presentate due varianti al progetto originario, ed i lavori risultano ultimati.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L.600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed anti inquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12.7.95, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova,, gli studi, le progettazione e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l) dell'art 3 della legge 798/8, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L.300 mld per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/84)

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato Alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 mld.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n. 67, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (700 mld per il 1988, 300 mld per il 1989 e 400 mld per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i

soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia ed alla Procuratoria di S. Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito, tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n. 407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con la legge n. 360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento, non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Infine la legge n. 139 del 5.2.92 ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1.700 mld idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.92.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti L. 100 mld che pure la legge finanziaria n. 415 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro - Lavori Pubblici sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art. 4, nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo dei predetti fondi si è potuto provvedere solo alla fine dell'esercizio 1993 dopo la concessione della deroga necessaria per procedere all'impegno dei finanziamenti disponibili.

Nell'esercizio finanziario 1994, sulla base delle richieste pervenute da parte del Magistrato alle Acque di Venezia ed in considerazione delle riduzioni apportate dal Ministero del Tesoro sui capitoli afferenti la Salvaguardia di Venezia si è provveduto all'assegnazione dei fondi residui e di gran parte dei fondi in conto competenza.

La legge finanziaria 23.12.94 n. 725 ha rimodulato lo stanziamento previsto per il 1995, pari a L. 10 miliardi, in ragione di L. 5 miliardi per il 1995 e di L. 5 miliardi per il 1996.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 si è provveduto ad assegnare sia i fondi in conto dei residui, pari a L. 1.080 milioni e con D.M. n.1225 del 03.08.95 la totalità dei fondi disponibili in conto competenza che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 85/95, sono stati ridotti a L.4.850 milioni.

La vigente legge finanziaria (legge 28.12.95, n.550) ha previsto uno stanziamento, per il 1996 pari a L.4.850 milioni, successivamente ridotti a L.4.753 milioni dal D.L. 565/95.

Con D.M. n.830 del 07.05.96 è stata trasferita in conto competenza la somma riservata agli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia.

Le leggi riguardanti la salvaguardia di Venezia non sono state, per il 1997, rifinanziate.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 - ART. 11/1^a c. (cap. 8411)**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985)****ATTIVITÀ'**

La legge 22 dicembre 1984 n. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1^a comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi di cui lire 80 miliardi per il 1985; lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in strutture industrializzate.

Successive leggi finanziarie hanno rinnovellato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.I. (Grazia e Giustizia-Lavori Pubblici) 8 aprile 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n. 13 interventi di cui 3 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n. 5 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per agenti di custodia e magazzini vestiario in strutture già esistenti.

- Strutture di semilibertà: Torino, Messina, Avellino.
- Costruzioni di C.C.: S.M. Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa.
- Caserme Agenti di Custodia: Aversa, Roma-Rebibbia, Crotone, Rimini, Udine.

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Servizi Tecnici ex Edil.Pro. S.p.A. del gruppo IRI-ITALSTAT e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986 Rep. n. 1482 e con successivi atti aggiuntivi Rep. n. 1517 del 21.1.1987 n. 1761 del 28.2.1991 e n. 1806 in data 20.3.1992 per tale scopo è stato assunto un impegno sul citato capitolo 8411 di complessive lire 480 miliardi con DD.MM. n. 48 in data 28 gennaio 1987 e n. 673 del 14.7.1989.

La differenza dello stanziamento iniziale recato dalla legge 887/84 pari a lire 50 miliardi è stata direttamente impegnata ed utilizzata dai Provveditorati Regionali per ristrutturazioni e completamento di complessi penitenziari esistenti.

La dilatazione dei tempi verificatesi sia durante l'iter di approvazione del programma realizzativo degli interventi ed il relativo Capitolato di Programma, sia durante l'iter approvativo dei progetti di massima ed esecutivi, non ha permesso di evitare che i relativi impegni di spesa fossero colpiti da perenzione amministrativa.

Allo stato attuale risultano approvati n. 14 progetti esecutivi degli interventi da realizzare.

In particolare l'intervento della caserma agenti di Napoli è stato stralciato dal programma con D.I. dell'11.3.1995, pubblicato nella G.U. del 22.5.1995 n. 117 mentre il competente Comitato paritetico per l'Edilizia Penitenziaria nella seduta del 17.9.1996 ha

deliberato lo stralcio dal programma degli interventi di Avellino ed Aversa e l'inserimento nello stesso di un magazzino vestiario presso la C.C. di Napoli Secondigliano e di una sezione femminile nonché della strada di accesso alla C.C. di Vibo Valentia.

ANDAMENTO DELLA SPESA

Il ritardo nella realizzazione del programma dovuto ad una serie di cause in parte amministrative ed in parte legate a difficoltà tecniche di localizzazione degli interventi, ha limitato la spesa fino al 1990 alla sola erogazione dell'anticipazione sul contratto dovuto alla concessionaria Servizi Tecnici S.p.A.

Dal 1991 e per gli anni 92-93-94-95 invece, in conseguenza dell'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi, sono stati corrisposti alla suddetta concessionaria gli importi dovuti per la progettazione e per i quadri di avanzamenti del programma e relativi oneri concessori.

Allo stato attuale, la Divisione II ha provveduto al pagamento alla Soc. Edil.pro S.p.A. ora SERVIZI TECNICI S.p.A. di un importo complessivo di L. 383.689.000

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA - L. 887/84									
Intervento	tipologia intervento	Approvazione progetto esecutivo	estremi registrazione	importo progetto esecutivo	approvazione perizia variante	estremi registrazione	importo complessivo per.	approvazione perizia variante	estremi registrazione
1	Avellino	Padiglione Semilibertà	DM 137 del 25.2.92	C.d.C. 23.4.92 reg. 4 fgl. 364	3.683.952.000				
2	Aversa	Magazzino vestiario	DM 1104 del 23.12.91	C.d.C. 15.2.92 reg. 2 fgl. 334	10.102.532.000				
3	Castellagire	Casa Circondariale	DM 909 del 23.10.91	C.d.C. 5.12.91 reg. 20 fgl. 96	59.149.434.000	DM 272 del 20.3.96	61.870.460.732 n. 129		
4	Crotone	Caserma Agenti	DM 938 del 18.11.91	C.d.C. 17.3.92 reg. 4 fgl. 123	4.590.013.000	DM 308 del 28-4-97	4.591.577.546 n. 208		
5	Messina	Padiglione Semilibertà	DDMM 1107-137 del 22.12.92-9.5.94	C.d.C. 17.2.93 reg. 3 fgl. 363 Rag. 2.7.94 n. 161	8.484.315.000	DM 300 del 8.3.96	5.770.846.093 in corso n. 119		
6	Rimini	Caserma Agenti	DM 910 del 18.11.91	C.d.C. 5.12.91 reg. 20 fgl. 94	10.608.108.000	DM 467 del 18.5.95	10.608.108.000 DM 216 del 21.3.97		C.d.C. 29.4.97 reg. 1 fgl. 270
7	Roma Rebibbia	Deposito casermaggio	D.M. 976 del 26.11.91	C.d.C. 11.1.92 reg. 2 fgl. 284	4.326.136.000	DM 49 del 30.1.95	5.683.469.000 DM 589 del 21.5.96		C.d.C. 20-1-97 reg. 2 fgl. 22
8	Rossano Calabro	Casa Circondariale	DM 875 del 3.10.91	C.d.C. 2.12.91 reg. 19 fgl. 389	59.535.186.000	DM 1235 del 23.12.94	59.535.186.000 DM 402 del 10.4.96		Rag. 26.4.96 n. 134
9	Santa Maria C.V.	Casa Circondariale	D.M. 1187 del 15.1.92	C.d.C. 17.3.92 reg. 4 fgl. 123	117.963.819.000	DM 1240 del 23.12.94	120.692.536.883 DM 1148 del 27.11.95		Rag. 18.2.96 n. 47
10	Siracusa	Casa Circondariale	DM 902 del 6.11.91	C.d.C. 15.12.91 reg. 20 fgl. 97	66.791.707.000	DM 243 del 4.3.96	66.824.147.494 n. 112		
11	Torino "Le Vallette"	Padiglione Semilibertà	DM 906 del 6.11.91	C.d.C. 5.12.91 Reg. 20 fgl. 95	23.976.620.000	DM 916 del 26.9.95	25.160.881.393 n. 392		
12	Vibo Valentia	Casa Circondariale	DM 782 del 26.8.91	C.d.C. 18.11.91 reg. 19 fgl. 64	64.079.059.000	DM 1104 del 20.11.95	70.197.816.034 n. 21	DM 974 del 19-9-96	C.d.C. 20.1.97 reg. 1 fgl. 4
13	Udine	Caserma Agenti-poligono tiro	D.M. 1103 del 23.12.91	C.d.C. 15.1.92 reg. 195	12.326.735.000	DM 1193 del 5.12.94	12.888.689.309 n. 83		

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA - L. 887/84							
SEGUE	importo complessivo per.	stato lavori	consegna opera				
Avellino		intervento stralciato con D.L. 12-11-96					
Aversa		intervento stralciato con D.L. 12-11-96					
Castellirone		in corso					
Crotone		lavori eseguiti al 98%	in corso				
Messina		ultimati	24-6-97				
Rimini	11.331.356.493	lavori fabbricato ultimati- lavori allaccio fognario eseguiti al 90%					
Roma Rebibbia	4.806.408.750	ultimati	04/06/96				
Rossano Calabro	66.454.026.823	in corso					
Santa Maria C.V.	120.562.116.683	ultimati	29.1.96				
Siracusa		ultimati	2.12.96				
Torino "Le Vallette"		ultimati	in corso consegna				
Vibo Valentia	70.130.299.685	ultimati	28/04/97				
Udine		ultimati	18/12/96				

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N.887

(CAP. 7534 - 7535 - 7536 - FIO 1985)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE II BRACCIO MOLO FORANEO CON PIAZZALE OPERATIVO NEL PORTO DI BARI PER L.21 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO NEL PORTO DI SAVONA PER L. 63,740 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM DELLO SPORGENTE FORNELLI - IV LOTTO NEL PORTO DI LA SPEZIA PER L. 50,879 MILIARDI - SPESA GLOBALE AUTORIZZATA L. 135,619 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L. 10,465 miliardi per Bari, L. 63,740 miliardi per Savona, di L. 50,879 miliardi per La Spezia, per un totale di L. 125,084 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L. 19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap.7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap. 7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap.7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n.139058 e la cifra di L. 10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap. 7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati completamente finanziati per la cifra assegnata di L. 50.879 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap. 7534.

Lo stesso dicasi dei lavori del porto di Savona, completamente finanziati con l'azzeramento totale del Cap.7535.

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati in corso di collaudo.

Con un distinto progetto (n.5015 del 19.6.1990) è previsto l'utilizzo delle economie, complessivamente stimate in circa L.4,90 miliardi, per finanziare il consolidamento del fronte interno del II braccio.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO).

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml. 150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni cellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori in ultimati e collaudati.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00; lavori ultimati;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml. 150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq.; lavori ultimati;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml. 303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m.; lavori ultimati;

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO I STRALCIO I LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente cave
- Viadotto tra casello autostradale e varco portuale
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi
- capannone svuotamento contenitori
- fabbricati di servizio, infrastrutture, pavimentazione
- bilici stradali e ferroviari;
- mezzi meccanici
- cabine elettriche ed impianti elettrici
- impianti ferroviari
- modifica casello autostradale
- convenzione ENEL
- convenzione acqua/gas.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI TRIESTE : COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml. 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml. 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (-14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (-10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml. 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio. I lavori sono ultimati.

Le somme impegnate di L.236,340 miliardi più quelle andate in economia pari a L.28.854 miliardi danno un totale che è appunto di circa L.265 miliardi.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva :

- la costruzione di ml. 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed anticendio.

I lavori sono stati sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda ovest della Darsena Toscana, per uno sviluppo di banchine di ml. 525,00 e allo scavo subacqueo antistante fino a quota (- 12,00) oltre alla sistemazione di piazzali e fognature.

Le opere di cui trattasi furono aggiudicate a seguito di licitazione privata in data 1.2.1989, per l'importo di L. 22 m.di di c.ca al R.T.I. CIDONIO-FONDEDILE.

A tale aggiudicazione non è stato dato seguito per una serie di vicende collegate a contenzioso.

In relazione a ciò il R.T.I. inoltrava istanza, per l'attivazione delle procedure di aggiudicazione alla Commissione appositamente costituita di cui all'art. 7 del D.L. 551/94 e succ. reiterazioni.

Con D.M. 1121 del 7.2.1996 il Ministro dei LL.PP. ha accolto la proposta formulata dalla Commissione che ha ritenuto congruo l'aggiornamento del prezzo con il criterio revisionale nell'importo aggiornato di L. 33 m.di. c.ca per lavori.

A seguito, quindi, di autorizzazione della scrivente l'Ispettorato Contratti di questo Ministero ha proceduto alla stipula del contratto avvenuta in data 19.9.1996.

In data 16.12.1996 questa Amministrazione procedeva ad approvare il citato progetto, il verbale di gara, il contratto e ad impegnare parte dell'importo delle opere fino all'ammontare di L. 9.994.935.000 sul cap. 7593 del proprio bilancio, facendo riserva di provvedere, con successivo provvedimento all'impegno della restante cifra, sia con fondi Opere Marittime, sia con fondi FIO, ad approvazione della riprogrammazione dei progetti ammessi a suo tempo a finanziamento in attuazione della delibera CIPE 8.8.1995.

In data 8.3.1997 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma procedeva a consegnare al R.T.I. i lavori.

Infine, con delibera in data 18.12.1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di marzo 1997 il CIPE ha provveduto ad approvare detta riprogrammazione.

I lavori sono in corso.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985 N. 16 (CAP. 8412)**PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI****ATTIVITA'**

Con la legge in esame è stata autorizzata inizialmente la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed in completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati al Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa.

Il programma, a seguito delle variazioni approvate, prevede n.327 interventi di cui n. 309 per nuove costruzioni e n. 18 per ristrutturazioni, oltre agli acquisti di n. 3 edifici da adibire a caserme.

Sono di competenza dei Provveditorati alle OO.PP. n. 184 interventi di cui n. 168 nuove costruzioni e n. 16 ristrutturazioni.

Il programma viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di L. 1.430 milioni risultati dallo stanziamento di cui alla legge n. 16/85 successivamente ridotti di lire 20 miliardi e ulteriormente ridotti ai sensi del decreto legge 23.2.1995 n. 41 convertito in legge 22.3.1995 n. 35 per l'anno 1995 e 1996 del 3%.

Per gli interventi che su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A., ora Servizi Tecnici, la convenzione n. 1463 e successivi atti aggiuntivi in data 24.4.86 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi.

Il programma in questione è stato necessariamente rimodulato e finanziato per 141 interventi effettivi.

Una serie di cause, in parte amministrative ed in parte legate a difficoltà tecniche di localizzazione degli interventi (consultazione e pronuncia dei CO.MI.PA. in ordine alla localizzazione degli interventi sentenza della Corte Costituzionale 1065/88) hanno determinato un notevole ritardo nei tempi di esecuzione previsti inizialmente per la realizzazione del programma in questione, con la conseguenza, tra l'altro, che per gran parte degli interventi realizzati è stato necessario redigere perizie di variante e/o suppletive.

per i motivi suddetti la sopracitata Convenzione n. 1463/86, stipulata per la durata di sette anni, è stata successivamente prorogata al 28.3.97 con il terzo atto aggiuntivo 1929/94 ed al 31.12.2000 con D.M. 1299 del 12.6.97, in corso di registrazione.

La somma stanziata inizialmente a copertura del programma costruttivo in argomento pari a L. 870.220 milioni, si è ridotta, per effetto della legge 23.12.92 n. 498 (-20.000 milioni) dal D.L. 23.2.95 n. 41, convertito in legge 22.3.95 n. 85 (-3%) e dal D.L. 30.12.95 n. 565 (-2%) a L. 845.073 milioni.

Dei 141 interventi presentati

- a) per n.130 risulta approvato il progetto esecutivo;
- b) per n.130 risultano appaltati i lavori;
- c) per n. 71 degli interventi di cui al punto b) i lavori risultano ultimati.

Nel programma da realizzare ai sensi della citata legge, sono compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma. Detti interventi risultano ultimati.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono pressoché ultimati.

La legge in questione prevede, inoltre, l'acquisto di immobili da destinare all'Arma dei Carabinieri.

Con nota del 10.2.1987 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato le procedure da seguire per l'espletamento dei suddetti acquisti, suddividendo i compiti tra il Dicastero delle Finanze e questa Amministrazione.

A tutt'oggi sono stati predisposti dal Ministero delle Finanze 10 provvedimenti di acquisto per l'importo di lire 9,727 miliardi circa.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

ANDAMENTO DELLA SPESA

I dati rilevati, che si riferiscono all'andamento della spesa negli anni interessati dall'attuazione della legge, evidenziano un andamento sinusoidale che ha risentito delle decisioni di politica economica prese negli anni medesimi attraverso le rimodulazioni degli stanziamenti recate dalle leggi finanziarie che hanno di fatto trasformato un programma quinquennale in uno decennale.

Gli importi pagati come competenza 1996 risultano in gran parte costituiti dai residui passivi perenti rescritti in bilancio con Decreti del Ministero del Tesoro ai sensi delle attuali norme di Contabilità di Stato.

LEGGE 28.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34
CAP.7538 FIO 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST
DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA. II STRALCIO. I LOTTO. I PARTE.
DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL
21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi (6.3.92) e L.4.997.540.000 (12.12.92).

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 in conto residui 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

- nella costruzione di vie di corsa per gru; lavori ultimati;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto; lavori ultimati;
- nella costruzione impianti ferroviari portuali; lavori ultimati, in corso di collaudo.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2^a della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero nei tre settori: Nuove Costruzioni - ristrutturazioni - Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle Nuove costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, 1992 e 1993 operate dalle leggi finanziarie 1990 (L. 27.12.89 n. 407) e 1991 (L. 29.12.90 n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (L. 31.12.91 n. 415), è stata quindi adottata, sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

Le ulteriori rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie 1993-1996 hanno rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente a L. 3,9 miliardi lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui, d'intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei LL.PP. ha provveduto a modificare nuovamente il suddetto piano finanziario.

Considerando che lo stanziamento dell'es. 96 è stato ridotto del 2% ai sensi del D.L. n. 565 del 30.12.95, attualmente il programma degli interventi sopra distinto per regioni è pertanto il seguente (importi in miliardi).

RISTRUTT. COMPLET. AMPLIAM.

	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	5	28,55	28,55
LIGURIA	2	32,2	32,2
LOMBARDIA	4	48,5	48,5
VENETO	-	-	-
FRIULI V. GIULIA	-	-	-
TRENTINO A. ADIGE	1	3,00	3,00
EMILIA ROMAGNA	-	-	-
MARCHE	-	-	-
TOSCANA	1	71,25	71,25
LAZIO	8	277,8	267,789
CAMPANIA	3	15,7	15,7
PUGLIA	-	-	-
CALABRIA	1	10,00	10,00
SICILIA	1	20,00	20,00
SARDEGNA	1	8,6	8,6
	26	505,6	505,6

NUOVE COSTRUZIONI

	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	1	7,5	7,5
LOMBARDIA	1	3	3
FRIULI V. GIULIA	1	20	20
TRENTINO A. ADIGE	1	8	8
EMILIA ROMAGNA	1	10,9	10,9
MARCHE	1	42	42
TOSCANA	2	11	11
LAZIO	2	16,6	16,6
CAMPANIA	1	6,-	6,-
PUGLIA	1	35,-	34,99
SICILIA	1	8	8
	13	168	167,99

RIEPILOGANDO:

Somme stanziare per:

1. ristrutturazioni etc.	L. 505,6	miliardi
2. Nuove costruzioni	L. 168	miliardi
3. Acquisti	L. 3,9	miliardi
4. riserva	L. 1,067	miliardi
5. fondi in economia	L. 14,992	miliardi

di cui all'art. 1 comma 1

della legge stessa L. 693,560 miliardi*

* così ridotti per effetto dell'art. 2 comma 2 del D.L. 41/95 convertito in legge 85/95 e dell'art. 2 comma 1 del D.L. 565/95.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'andamento della spesa ha risentito delle varie rimodulazioni degli stanziamenti operati dalle leggi finanziarie nonché dalle riduzioni apportate con il D.L. 41/95 convertito in legge 85/95 e dell'art. 2 comma 1 del D.L. 565/95.

Infatti si nota dopo una iniziale stasi dovuta ai tempi tecnici per l'approvazione dei programmi e per l'appalto dei lavori da parte dei Provveditorati alle OO.PP., un incremento della spesa negli ultimi anni.

Le assegnazioni relative all'anno 1996 sono state pari ad un importo di L. 93,99 mld.

Il capitolo in questione non è soggetto all'osservanza della legge 64/86.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986 N. 879 - ART. 4 - COMMA 1 E 3 - ART. 8 (CAP. 9077)

DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA COLPITA DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITÀ.

L'art. 4 comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto che, per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nonché di quelli di interesse storico artistico, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991.

In base alle vigenti disposizioni, i fondi stanziati a carico del capitolo 9050 del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli Venezia Giulia.

L'art. 4 comma 3 della legge 1 dicembre 1986 n. 879 ha riservato la quota di lire 45 miliardi a valere del finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991, per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nella provincia di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'Interno.

Questo Ministero ha provveduto per ciascuno degli anni indicati e nei limiti dell'importo risultante in bilancio, all'assegnazione dei fondi per gli interventi di cui sopra che prevedono il completamento della sede provinciale dei vigili del fuoco di Udine e la costruzione della sede della Questura di Pordenone.

Tali interventi risultano tutti in corso di avanzata realizzazione.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di L. 90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n.67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L. 25 miliardi per il 1989, L.25 miliardi per il 1990 e L.20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L. 15 miliardi per il 1989, L. 25 miliardi per il 1990, L.20 miliardi per il 1991 e L. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di L. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a L. 5.104.400.000 a seguito di variazioni di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n.155 (riduzione di L. 9.895.6000.000 pari al 50% dei residui sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè L. 20 miliardi per il 1991 e L. 35 miliardi per il 1992. La differenza di L.9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di L.3.194.315.000 sul Cap.7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n.2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00 m), quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250.000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono sospesi a causa di un annoso contenzioso in atto.

Lo stato di avanzamento dei lavori è del 63%.

Tale situazione ha dato luogo, con D.P.C.M. del 4.7.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.7.1997, n. 171, alla nomina del Commissario ad acta di cui all'art. 13 Legge 23.5.1997, n.135.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq.18.000.

I lavori sono ultimati in corso di collaudo.

In data 6.02.1996 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma ha redatto il progetto relativo al I lotto, II parte della banchina sulla sponda est della Darsena Toscana, dalla progr. 802.00 alla progr. 635.00.

Il progetto dell'importo di L. 24.949.866.000, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con "voto" del 20.11.1996 e della Commissione per il parere sulle modalità di appalto di cui all'art. 19 D.L. 124/65 e sulle leggi di convenzione e proroga, è stato trasmesso all'Ispettorato contratti di questo Ministero per l'espletamento della gara di appalto il 6.3.1997.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986. N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L' art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa dei L. 280 mld nel Periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag. Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg. Veneto	1 mld	2 mld		3 mld	4 mld
TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993 L. 10 miliardi
- 1994 L. 10 miliardi
- 1995 L. 30 miliardi

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per il corrente esercizio finanziario, per il suddetto capitolo non è stato previsto in bilancio nessuno stanziamento.

Sono state intraprese iniziative presso il C.I.P.E. per il rifinanziamento.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987, N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987, N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 é stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi o vivono solo per i residui.

LEGGE 11 Marzo 1988 N. 67

Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"

L' art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma e ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 100 mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come e noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, e stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO.	FINANZIAMENTO
		(in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria	Bari	216.000

Acquedotto del Fiora a Firenze 30.000
servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio

Acquedotto del Basso Li- Venezia 18.000
venza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia

Acquedotto della Valle Firenze 650
del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000. =

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò' Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Prov. to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Prov. to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992) il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10	mld
- 1990	L. 60	mld
- 1991	L. 100	mld
- 1992	L. 20	mld
- 1993	L. 40	mld
- 1994	L. 40	mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20	mld
- 1995	L. 30	mld
- 1996	L. 10	mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld
- 1997	L. 10 mld

Per l'esercizio finanziario 1996 non è stato possibile assegnare agli Istituti decentrati le quote spettanti, a seguito del blocco degli impegni di spesa intervenuto con la legge 425 del 1996.

Con provvedimenti, ancora in corso di perfezionamento, si sta provvedendo all'assegnazione dei fondi in conto residui 1996.

Per il corrente esercizio finanziario non è possibile disporre i provvedimenti di assegnazione dei fondi a seguito del blocco degli impegni di spesa, disposto con il D.L. 31.12.96, n. 669 convertito nella legge n. 30 del 1997.

LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521 (CAP. 8438)

POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON PRECEDENTE LEGGE 8.7.1980 N. 336.

ATTIVITA'

Con la legge 521/88 riguardante "misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" agli artt. 27-31 è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Lo stato di attuazione del programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989 n.333/U.P.P. - è il seguente:

Regione	N° Interventi programmati	Somme stanziare (MLD)	finanziamenti effettuati fino a tutto il 1996 (MLD)
PIEMONTE	7	23	4,9
LIGURIA	8	23,597	9,797
LOMBARDIA	4	22	10
FRIULI V.GIULIA	7	20,384	11,184
VENETO	8	28,600	15,600
EMILIA ROMAGNA	8	33,700	5,5
MARCHE	5	27,450	6,450
TOSCANA	6	44,288	28,088
UMBRIA	4	24,300	17,700
LAZIO	11	81,058	52,558
ABRUZZO	4	8,5	3
MOLISE	2	11,5	1,5
CAMPANIA	9	32	15,060
PUGLIA	6	23,500	16,300
BASILICATA	1	2	-
CALABRIA	7	20,400	18,900
SICILIA	12	41,747	10,747
SARDEGNA	3	20	19,900
riserva		2,662	
		490,686*	247,924

(*) Il programma ha subito riduzioni delle disponibilità per gli effetti del D.L. n. 41/95 convertito con modificazioni nella legge 85/95, del D.L. n. 565/95e, da ultimo del D.L. 323/96, convertito in legge 8.8.96 n. 425 che ha ridotto di 20 mld lo stanziamento previsto per il 1996, trasferendo detto importo all'anno finanziario 1998..

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3/4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provveditorati Reg.li alle OO.PP.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 18 MAGGIO 1989. M. 183**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all' art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all' art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all' art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all' art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di

difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L.1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - ``Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)``: sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP.7749 - ``Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino``: sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L.743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L.30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175

mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92. Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Peraltro non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di

spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul cap.7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziata per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si è provveduto al trasferimento delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n.725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n.85/95.

La legge 28.12.95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 350 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 320 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotto a L. 292,573 miliardi dalla L. 08.08.96, n. 419 (assestamento di bilancio).

Per il corrente esercizio finanziario sono stati predisposti trasferimenti per L.182,994 miliardi in conto residui 1995 e L.301,270 miliardi circa in conto competenza 1996.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L.23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Per l'anno finanziario 1995, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Per il 1996 la somma di L. 3 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1995 è stata ridotta del 3% dalla Legge 22.03.95, n.85 e del 2% dal D.L. 30.12.95, n.565 e successive reiterazioni pertanto lo stanziamento risulta essere pari a L.2.851.800.000.

Nel corso del 1996 si è provveduto al trasferimento della complessiva somma di L. 9.600 milioni, in conto residui 1995, e all'impegno di L. 100 milioni.

Per quanto concerne il trasferimento dei fondi provenienti dall'esercizio finanziario 1996, si è provveduto a trasferire solo la somma di L. 1.300 milioni, in quanto è operante il blocco degli impegni di spesa, disposto con il D.L. n. 669 del 31.12.1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.

Per il 1997 è stata richiesta più volte l'iscrizione della somma di L. 420 miliardi previsti dalla Tabella "C" della Legge 663 del 23.12.96 (Finanziaria 97) per gli interventi di cui all'art. 31 della Legge n. 183 del 1989.

Tali richieste non sono state prese in considerazione dal Ministro del Tesoro, in quanto la ripartizione dei fondi non era ancora stata deliberata dal Comitato dei Ministri per i Servizi Tecnici Nazionali e gli interventi nel settore della Difesa del Suolo.

Solo in data 17.7.97 il citato Comitato ha approvato il piano di riparto dei fondi su base triennale, prevedendo altresì

una riserva di L. 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 - 1998 - 1999, a favore dei Servizi Tecnici Nazionali.

Sulla base di tale delibera e dello schema di D.P.R., che a tutt'oggi è in corso di perfezionamento presso gli Organi di Controllo, è stata ancora una volta reiterata la richiesta di iscrizione dei fondi sul Cap. 7749 del bilancio di questo Ministero.

LEGGE 30.10.1992 N. 422 (cap. 8444)

norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di massima sicurezza di Pianosa ed Asinara.

La legge n. 422 del 30.10.1992 recante norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, ha autorizzato uno stanziamento di L. 50 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. nel capitolo 8444 destinandolo agli Istituti penitenziari di Pianosa ed Asinara.

Il programma degli interventi da realizzare sulle due isole, in attuazione della citata legge, è stato predisposto e messo a punto sulla base delle esigenze manifestate dalle Amministrazioni usuarie (Carabinieri, Polizia di Stato e Forze Armate.).

In particolare per quanto riguarda l'intervento sull'Isola di Pianosa, sono tuttora in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione degli edifici ed opere di urbanizzazione.

Stipulato il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria in data 6.12.93, ed assunto l'impegno finanziario sul pertinente capitolo 8444 di complessivi 19,417 miliardi, attualmente sono stati autorizzati i pagamenti delle anticipazioni e degli stati di avanzamento per un importo di lire 8,505 miliardi.

Per ciò che attiene all'intervento sull'isola dell'Asinara, in conformità alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, predisposto ed approvato il progetto esecutivo degli interventi da realizzare sull'isola per un importo complessivo di lire 23 miliardi si è proceduto all'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento di detti lavori e della stipula del relativo contratto di appalto in data 6.10.1994.

Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati autorizzati la liquidazione all'anticipazione di importo pari a lire 1,332 miliardi ed il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di lire 4,896 miliardi.

LEGGE 12 AGOSTO 1993 N. 317

PIANI DI RICOSTRUZIONE

La legge 12.8.1993 n. 317 ha abrogato tutte le norme in vigore relative alla attuazione dei piani di ricostruzione.

Ha altresì revocato di diritto le concessioni in corso, che sono risultate le seguenti:
p.r. di Ariano Irpino
p.r. di Macerata
p.r. di Pantelleria

Inoltre la medesima legge ha confermato l'annullamento delle concessioni relative al p.r. di Ancona disposto con il D.M. n. 992/S del 7.10.1992.

L'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato per il completamento delle opere in corso relative alle concessioni revocate o annullate, 230 miliardi che la legge finanziaria 23.12.1994 n. 724 ha rimodulato gli stanziamenti sempre previsti per il triennio 1994-1996.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 317/93 è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto con il quale è stato predisposto il programma di completamento da realizzare con il relativo quadro finanziario per il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti. Ottenutone il parere favorevole, lo stanziamento è stato così ripartito:

p.r. Ancona	L. 91.183 milioni
p.r. Ariano Irpino	" 39.118 milioni
" " Macerata	" 62.357 "
" " Pantelleria	" 36.894 "
accantonamento	" 448 "
	<u>230.000 milioni</u>

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei richiamati Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere.

Per quanto riguarda Ancona, con riferimento all'attività svolta per delega, il Comune ha certificato l'idoneità di una prima parte delle opere esistenti al fine della loro utilizzazione.

Inoltre, per l'Asse Nord-Sud, il comune medesimo ha redatto due progetti esecutivi riguardanti il versante sud, nonché lo svincolo A Baraccola, la cui spesa risulta pari a L. 8.600.000.000 e il versante nord per la spesa di L. 10.430.000.000.

Ottenuto il parere favorevole da parte del competente C.T.A., detti progetti verranno approvati da parte di questo Ministero.

Comunque, con riferimento alla attività delegata nel corso del 1996 è stato pubblicato un bando di gara e sulla scorta dei risultati sono stati conferiti gli incarichi per la progettazione relativa ai quattro interventi programmati.

In riferimento al comune di Macerata, si è reso necessario su richiesta del medesimo un approfondimento di problematiche attuative per le opere programmate, in particolare per la galleria da realizzare.

Sono state, altresì delegate al Comune interessato ulteriori attività ed il relativo disciplinare è stato approvato e reso esecutivo.

E' iniziata anche l'attività di stesura degli atti di consistenza delle opere realizzate parzialmente.

Infine il Comune di Pantelleria nell'ambito della delega concessa ha fatto pervenire i progetti esecutivi delle opere di viabilità urbana per un importo totale di L. 7.195.000.000=m C.T. che sono all'esame del competente C.T.A.:

per quanto attiene l'intervento non delegato, riguardante il completamento della diga foranea a protezione del porto di Pantelleria, acquisita la proprietà della quota parte da realizzare dell'esistente progetto generale esecutivo con D.M. n. 313 dell'8.11.1996 è stato approvato il progetto stralcio redatto dall'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Palermo importo di L. 29.356.000.000.

Svolta la relativa gara di asta pubblica europea, con successivo D.M. n. 430 del 23.12.1996 è stato, tra l'altro, aggiudicato l'appalto al raggruppamento di Imprese risultato vincitore.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.1985

FIO 1984

Progetto n. 10 - cap. 8414 - Milano "Istituto Nazionale ricerca tumori"

Finanziamento Lire 34.700.000.000

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 38% degli interventi programmati.

Progetto n. 12 - cap. 8415 - Torino "Restauro e recupero di Palazzo Carignano"

finanziamento lire 27.832.000.000

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 98% degli interventi programmati.

Progetto n. 13 - cap. 8416 - Bari "Ristrutturazione centro storico"

finanziamento lire 15.000.000.000

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 27.11.96

FIO 1986

Progetto n. 38 - cap. 8408 - Roma "Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale Tor di Quinto) - IV^ lotto"

Finanziamento Lire 63.606.000.000

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Provveditorato Regionale alle OO.PP. somma di L. 11.504.000.000, derivante dalle economie realizzate nell'ambito del Prog. FIO 1989 - n. 19 (ristrutturazione ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria)

DELIBERA C.I.P.E. 12.5.88

FIO 1986-88

Progetto n. 32 - cap. 8410 Roma "Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. Istituto I^a Clinica medica Università di Roma"

Finanziamento Lire 12.000.000.000

Al competente Provveditorato Regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 10.280.000.000

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Istituto l'ulteriore somma di L. 1.720.000.000

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l'85% degli interventi programmati.

Progetto n. 38 - cap. 8408 Roma "Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (viale Tor di Quinto) - III^a lotto"

Finanziamento Lire 63.606.000.000

Al competente Provveditorato Regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 59.425.341.000

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 19.12.1989

FIO 1989

Progetto n. 21 - cap. 8443 Catanzaro "Uffici finanziari provinciali (Cosenza)" Roma"

Finanziamento Lire 28.603.000.000

Al competente Provveditorato alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 18.182.995.000

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 1994, N. 43 - ART. 3

Programmi triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'istituire l'Ente Nazionale per le Strade quale ente pubblico economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, lo ha sottoposto all'alta vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici, che ne detta le direttive e gli indirizzi programmatici.

Ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto delegato le entrate dell'Ente sono costituite prevalentemente da trasferimenti da parte dello Stato, oltre agli introiti provenienti dai canoni di concessione autostradali.

La quantificazione di detti trasferimenti è stabilita annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. d) della legge 468/78 e successive modifiche ed integrazioni e le relative somme sono iscritte, sia per la parte corrente sia per le quote in conto capitale, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, che provvede ad erogarli all'Ente con le modalità stabilite in appositi accordi di programmi stipulati annualmente.

I programmi triennali di intervento dell'Ente, contenenti le opere per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale, inclusi gli ammodernamenti e le nuove costruzioni, sono approvati dal Ministro dei Lavori Pubblici, in coerenza con i piani triennali di viabilità dallo stesso Ministro approvati, su conforme delibera del CIPE.

La coordinata attuazione dei programmi è assicurata mediante la stipula di accordi di programma tra il Ministro e l'Ente che ne fissano direttive fasi e tempi dello sviluppo.

Le predette somme da trasferire all'ANAS per il triennio 1997/1999, sulla base delle previsioni della legge n. 663/96 (lab. C) sono così fissate:

- quale contributo per le spese di finanziamento iscritto al capitolo 2102, a Lit. 990 miliardi per l'anno 1997, Lit. 995 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 995 miliardi per l'anno 1999;
- quale contributo per le spese di investimento iscritto al capitolo 7272, a Lit. 4.760 miliardi per il 1997, Lit. 4.925 miliardi per il 1998 e Lit. 4.925 miliardi per l'anno 1999, dei quali 2.000 miliardi, per ciascuna annualità, per ammortamento mutui.

Le ulteriori risorse previste in bilancio consistono in:

- Lit. 100 miliardi per l'anno 1997 e Lit. 137,65 miliardi per l'anno 1998 (capitolo 7274 - tab. F), quale contributo straordinario per il completamento di programmi pregressi;
- Lit. 20 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni 1997, 1998 e 1999 (capitolo 7277 - tab. F), quale contributo per ammortamento mutui per il completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino - Savona da erogare a favore della società concessionaria;
- Lit. 20 miliardi, per ammortamento mutui, per ciascuna annualità, per gli anni 1997, 1998 e 1999 (capitolo 7278 - tab. F), quale contributo per l'avvio della realizzazione della variante di valico dell'autostrada Firenze - Bologna da trasferire alla Società Autostrade p.A..

Le cennate autorizzazioni di spesa, ad eccezione di quelle concernenti i lavori autostradali, sono riferite alla sola competenza, mentre non sono state previste le corrispondenti dotazioni in termini di cassa, se non limitatamente all'importo di Lit. 607,05 miliardi iscritto nel capitolo 7272, anche in considerazione delle rilevanti giacenze dei residui passivi risultanti sul conto intestato all'Ente Nazionale per le Strade alla data del 1° gennaio 1997.

La mancata disponibilità della cassa ed il vincolo posto ai sensi dell'art. 3 comma 214 della legge 662/96 che, come è noto, ha subordinato la possibilità di accreditare erogazioni in contabilità speciale alla condizione di previa riduzione delle disponibilità del conto medesimo ad un valore non superiore al 20 % delle giacenze rilevate al 1° gennaio 1997, hanno di fatto impedito a questo Ministero l'erogazione dei previsti contributi, se non limitatamente alla somma di Lit. 500 miliardi con Decreto del Direttore Generale n. 106/segreteria del 28 marzo 1997 sul capitolo 7272, al fine di consentire all'Ente il rimborso delle rate di mutui contratti in scadenza entro il primo trimestre 1997, alla somma di Lit. 20 miliardi con Decreto del Direttore Generale n. 886 del 9 giugno 1996 sul capitolo 7277, al fine del completamento ed adeguamento dell'autostrada Torino - Savona alle norme di sicurezza del Codice della Strada ed alla somma di Lit. 20 miliardi con Decreto del Direttore Generale n. 922 del 9 giugno 1997 sul capitolo 7278, al fine dell'avvio del nuovo tratto Aglio - Canova dell'autostrada Firenze - Bologna.

Nel frattempo, per fronteggiare le esigenze di pagamento dell'ANAS che nel corso del 1996 aveva impegnato contrattualmente notevoli risorse finanziarie in opere rapidamente cantierabili con immediati, benefici riflessi sui livelli occupazionali diretti ed indiretti, lo stesso Ente, con decreto del Ministro del Tesoro n. 854153 del 9 maggio 1997, in deroga all'art. 8, comma 3, del decreto - legge 669/96, è stato autorizzato ad effettuare pagamenti per 6.450 miliardi di lire per tutto l'arco del 1997.

Infatti, la positiva dinamica dei pagamenti registrata nel primo semestre dell'anno in corso ed il conseguente progressivo riassorbimento dei residui rispetto alle giacenze

accertate al 1° gennaio dell'anno nel conto intestato all'Ente, sono ora indici di una capacità realizzativa in via di netto recupero da parte dell'ANAS.

In considerazione di quanto sopra, e del conseguente andamento dei fabbisogni di cassa, relativamente tanto all'avanzamento dei lavori, quanto alla scadenza di rate di mutui e delle ulteriori spese obbligatorie di parte corrente necessarie per il funzionamento dell'Ente, questo Ministero, in sede di proposte per la legge di assestamento del bilancio 1997, ha, come è noto, richiesto l'integrazione delle dotazioni di cassa sui capitoli di bilancio interessanti l'ANAS, al fine di poter dar corso ai necessari trasferimenti di risorse, ai sensi del decreto legislativo n. 143/94.

Nel frattempo, sulla proposta di programma triennale predisposta dall'Ente, sulla base delle direttive programmatiche imposte dal Ministro dei Lavori Pubblici con atto in data 16 dicembre 1996, nel corso di una serie di riunioni tenutesi presso il Ministero dei Lavori Pubblici, sono stati sviluppati confronti ed intese con le Regioni ed, in data 22 maggio 1997, è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Lo stesso programma triennale 1997/1999 è stato così approvato con D.M. n. 125/Segr. del 22 maggio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 24 Luglio 1997 registro n. 2 foglio 152.

Attualmente è in corso la stipula dell'accordo di programma, già deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS nel luglio 1997.

Nell'ambito del programma triennale, rispetto all'ammontare complessivo dello stanziamento per il triennio (circa 18.000 miliardi di lire) si è proceduto ad un primo accantonamento di circa 9.000 miliardi di lire per le spese di funzionamento dell'Ente e per l'ammortamento dei mutui precedentemente contratti.

Al citato accantonamento è stata aggiunta una somma pari a circa 2.500 miliardi di lire per gli interventi di manutenzione, in accordo con quanto espresso dalla risoluzione Vigni, approvata dalla Camera dei Deputati, Commissione VIII in data 18 febbraio 1997, che ha inteso segnalare la particolare attenzione che deve essere assicurata alle opere di tutela del patrimonio stradale esistente.

Le restanti risorse (circa 6.200 miliardi di lire) sono state destinate ad investimenti dell'area nazionale e di quella di interesse regionale, selezionati secondo gli obiettivi della summenzionata direttiva ministeriale.

All'interno della cifra così determinata, circa 850 miliardi di lire sono finalizzati ad assicurare la quota nazionale per la realizzazione di opere oggetto di cofinanziamento europeo, ciò in linea con quanto espressamente raccomandato dalla risoluzione parlamentare, anche in vista di una maggiore integrazione internazionale attraverso il costante adeguamento delle grandi direttrici alle crescenti esigenze di mobilità in sede comunitaria. Altri 2.000 miliardi di lire circa sono stati impegnati per il cofinanziamento di opere che godono di altro contributo nazionale, proveniente sia da espresse previsioni normative sia da impegni sottoscritti dalle società concessionarie di autostrade.

Per quanto attiene ai criteri di riparto tra le Regioni, questa Direzione Generale, come peraltro sottolineato anche dall'VIII Commissione della Camera, si è posta il problema della vetustà degli stessi e si è già adoperata affinché siano studiati nuovi criteri più consoni alle attuali esigenze di mobilità ed alle realtà locali, ciò nonostante, ha ritenuto che un accurato lavoro in tal senso richiedesse tempi non compatibili con le scadenze previste per la predisposizione del programma triennale 1997/1999, ma costituisse il primo passo per un'efficace programmazione per i trienni successivi.

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno utilizzare gli stessi parametri e coefficienti di ripartizione fissati nella delibera CIPE 28 marzo 1985, ma con taluni accorgimenti, come l'esclusione di quei fattori che non hanno più alcuna corrispondenza con le effettive situazioni locali, mentre si è tenuto conto di altri quali la popolazione residente, il traffico merci e passeggeri, l'orografia del territorio ed altri, parametri che conservano, obiettivamente, la loro influenza.

Determinata la somma spettante ad ogni regione, è stato richiesto alle stesse di deliberare le proprie priorità sulla base di una griglia di valutazione specificamente indicata nella direttiva del Ministro e condivisa dalla Commissione Camerale, ossia privilegiando il completamento e la canteribilità, dando priorità agli interventi dotati di progetto esecutivo o carente soltanto di qualche parere amministrativo, in sintesi prossimi all'avvio dei lavori.

A tale proposito, occorre precisare che è stato definito un sistema di monitoraggio sull'attuazione degli interventi programmati, con la funzione di verificare il rispetto dei tempi realizzativi previsti e porre tempestivamente in essere le opportune misure correttive in relazione a ritardi od inadempimenti.

Infine, con riferimento alla prospettazione del fabbisogno per il triennio 1998/2000, si richiede che non si proceda a rimodulazioni degli stanziamenti esistenti, che vengano confermate le quote di stanziamento così come previste in tabella C per gli anni 1998 e 1999, prevedendo pari dotazione anche per l'anno 2000 ed in tabella F e che venga prevista un'adeguata autorizzazione di cassa.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 9 GENNAIO 1962, n. 1 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di modifica e di rifinanziamento: 10/06/1982, n.361; 11/12/1984, n.848; 12/06/1985, n.295; 28/02/1986, n.41; 22/12/1986, n.910; 11/03/1988, n.67; 14/06/1989, n.234; D.L. 20/05/1993, n.149, convertito in Legge 20/05/1993, n.237; D.L. 24/12/93, n.564, convertito nella legge 22/02/94, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Norme per l'esercizio del credito navale**(Capitolo 7701)**

Il titolo II della legge 11 dicembre 1984, n. 848, che ha integrato e modificato la legge 10 giugno 1962, n. 361, ha disciplinato la concessione del credito navale a favore delle iniziative di costruzione, trasformazione e riparazione navale assunte a tutto il 31 dicembre 1986.

Nell'anno 1996 sono stati emessi n. 4 provvedimenti per un impegno annuo di £. 19.025.600.000 e sono state emesse, altresì, n. 510 autorizzazioni di pagamenti, con relativi mandati, per un importo complessivo di £. 465.220.109.492, a fronte di impegni assunti essenzialmente negli anni precedenti.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979Disposizioni per la difesa del mare.**(Capitolo 7761)**

Il capitolo ha avuto, per l'E.F. 1996, uno stanziamento di L. 8,448 miliardi ridotto nel corso dell'anno a L. 8,279 miliardi; sono stati effettuati pagamenti per L. 6,094 miliardi, di cui L. 5,523 miliardi in conto residui, mediante mandati a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

Nel corso dello stesso anno, sono stati presi impegni per un totale di L. 2,865 miliardi, di cui L. 2,725 miliardi a carico dell'Esercizio Finanziario 1995 e L. 0,140 miliardi relativi al 1996.

Detti impegni hanno riguardato:

- lire 76.184.300 per acquisto di due coppie di motori e accessori d'uso;
- lire 203.475.831 per acquisto coppia di motori alleggeriti e parti di ricambio;
- lire 2.416.650.390 acquisizione di ulteriori tre unità navali in lega leggera classe 800;
- lire 140.441.400 per acquisto coppia di motori I.F. per M/V CP 404;
- lire 28.385.500 per sperimentazione della costruendo motovedetta CP 818.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979Disposizioni per la difesa del mare.**(Capitolo 7764)**

Nell'anno 1996 il capitolo de quo ha avuto una assegnazione iniziale di L. 0,776 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per L. 2,397 miliardi di cui L. 0,170 in conto residui, a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

Gli impegni presi nel 1996 per complessive L. 410.646.656 riguardano:

- lire 31.114.875 riguardanti 3 apparecchiature antincendio per elisezione Sarzana;
- lire 84.003.000 per la fornitura Kit controllo vibrazioni - 3° Nucleo Aereo Pescara;
- lire 79.722.562 apparato analisi batterie;
- lire 79.722.562 acquisto sistema manutenzione batterie Ni/cd per il 3° Nucleo Aereo Pescara;
- lire 90.824.667 per banco prova per altimetri;
- lire 45.258.990 acquisto batterie al litio e relativi Kit di modifica.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979Disposizioni per la difesa del mare.**(Capitolo 7765)**

La competenza per l'anno 1996 sul capitolo in esame, è stata pari a L. 0,776 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per L. 4,568 miliardi, di cui lire 0,789 in conto residui e L. 3,779 miliardi (fondi perenti anno 92) per il versamento alla Fincantieri.

Gli impegni presi risultano complessivamente pari a L. 0,760 miliardi.

LEGGE 22 MARZO 1985, n. 111

(Ultime leggi di modifica o di rifinanziamento: 14/06/1989, n.234;
31/12/1991, n. 431.)

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali**(Capitolo 7702)**

La legge 22 marzo 1985, n. 111, prevede contributi ai cantieri nazionali per i lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di unità navali superiori alle 1000 T. S. L. (effettuati nel periodo di vigenza della V Direttiva CEE per l'industria navalmeccanica), al fine di consentire l'acquisizione di un sufficiente carico di lavoro.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel 1996 sono stati effettuati solo pagamenti pari a £ 67.857.318.904, essendosi esaurita la fase dell'intervento dello Stato per il settore.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

LEGGE 14 MARZO 1988, N. 67

LEGGE 30 GENNAIO 1991, N. 34

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'art. 39 della Legge 979/82.

(Capitolo 7751)

Autorizza risorse articolo 13 comma 10 legge 41/86.

Autorizza risorse articolo 17 comma 45 legge 67/88.

Autorizza risorse articolo 1 legge 34/91.

L'articolo 13 comma 10 della 28.1.1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.85 del Ministero della Marina Mercantile, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, e successive modifiche, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12. 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'articolo 17 comma 45 ha autorizzato nel triennio 1988/90 un ulteriore stanziamento di L. 150 miliardi per la realizzazione del citato programma quadriennale.

La legge 34/91 ha stanziato ulteriori 120 miliardi ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 rimodulati dalla finanziaria 1997, per la quota rimanente, come segue:

1997	1998
19,6 miliardi	13,23 miliardi

Per l'attuazione del programma è stato seguito, come è noto, il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato articolo 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato da una Convenzione-quadro con la Società Itabo S.p.A. - Società per la realizzazione di programmi integrati - ora Servizi Tecnici S.p.A. - ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al citato programma, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere, affidando ad idonee imprese di costruzione, secondo la normativa vigente, l'esecuzione dei relativi lavori.

L'oggetto della concessione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edificio che eventualmente occorranza per la realizzazione dei previsti interventi.

La convenzione prevedeva una durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto, prorogata con atto aggiuntivo fino al 3.11.2000 per consentire il completamento e la collaudazione degli interventi in corso.

Per la disciplina del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n. 1137, nonché, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25 maggio 1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Nell'anno 1996 rispetto allo stanziamento annuale di lire 15 miliardi ridotto in corso di esercizio a 14,7 miliardi, sono state impegnate lire 14,7 miliardi.

Detti impegni hanno riguardato:

Marina di Carrara	lire 2.848.595.984
Trapani	lire 501.228.000
Trieste	lire 4.734.296.096
Genova	lire 6.441.202.469
Mazara del Vallo	lire 174.677.451

LEGGE N. 67/88**(Capitolo 7950)**

Il capitolo 7950 (ex 7802 tab. 10, ex 7803 tab. 17) " Spese per l'adozione di un sistema VTS (...) nello stretto di Messina", è stato finanziato con legge finanziaria n. 67/88 per un importo di L. 23 miliardi, ai fini del pagamento delle spese relative alla realizzazione del sistema VTS nello stretto di Messina. In data 22.10.1992 è stato assunto sul capitolo 7803 l'impegno di L. 22,41 miliardi, al fine di fronteggiare le spese derivanti dal contratto stipulato il 16.4.1992 con la società ALENIA S.p.A. per la realizzazione del sistema predetto. Nel mese di settembre 1993 sono stati eseguiti sul capitolo 7803 pagamenti per un totale di L. 2,24 miliardi (anticipazione del 10%).

Negli anni 1994 e 1995 non sono stati effettuati altri pagamenti, a causa di vicende processuali che hanno determinato la sospensione delle attività contrattuali. Tali vicende si sono concluse nel mese di luglio 1995 con il riconoscimento della legittimità del detto contratto. A seguito della ripresa delle attività contrattuali, si è provveduto, al fine di consentire l'avvio dei lavori, alla definizione delle procedure, con altre Amministrazioni, per l'acquisizione delle aree relative alla installazione di alcune apparecchiature, nonché dell'area sulla quale doveva essere costruito il Centro di Controllo del Sistema. Nel 1996, in conseguenza del collaudo delle prime quattro fasi del contratto, sono stati erogati pagamenti per un importo complessivo di circa L. 8,5 miliardi.

La prima tranche di fondi comunitari, pari a L. 0,80 miliardi rispetto ai previsti due miliardi, è stata assegnata sul citato capitolo 7950 nel mese di novembre 1996. Dopo la detta variazione, è stata richiesta al Ministero del Tesoro - Ragioneria Centrale, la conservazione dei fondi 1996 ed il trasporto dei medesimi all'esercizio finanziario 1997.

La successiva legge 23 dicembre 1996, n. 647 di conversione del D.L. n. 535/96 ha disposto, tra l'altro, che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto esercita le competenze in materia di sicurezza della navigazione. A seguito del passaggio di competenze è stata attribuita al suddetto Comando Generale la relativa gestione amministrativa e finanziaria, insieme con le dotazioni di bilancio, comprese le ulteriori assegnazioni, sui capitoli pertinenti, tra cui il capitolo 7950, per il triennio 1997 - 1999.

LEGGE 23 DICEMBRE 1988, N. 543**Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.****(Capitolo 8051)**

La legge 23.12.1988, n. 543 ha autorizzato la spesa di Lit. 60 miliardi, in ragione di 20 miliardi annui nel triennio 1989-91, per la costruzione di opere nei due porti idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali.

Nel corso degli anni i fondi sono stati riassegnati nel seguente modo:

Anno 1989	20 miliardi
Anno 1990	10 miliardi
Anno 1991	10 miliardi
Anno 1992	10 miliardi
Anno 1993	10 miliardi

I fondi relativi agli anni 1989 e 1990 (30 miliardi in totale) sono stati impegnati nel 1990 in conseguenza della convenzione stipulata tra l'Amministrazione e la SAPIR S.p.A. con la quale è stato affidato a tale società il compito di curare la realizzazione delle opere nel porto di Ravenna individuate con i decreti predisposti ai sensi dell'art. 2 della stessa L. 543/88.

I 10 miliardi relativi al 1991 invece, pur conservati in conto residui fino al 31.12.1992, non sono stati impegnati entro tale data non essendo stata accolta la richiesta di autorizzazione all'assunzione di impegni di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 4, comma 3.

Pertanto dal 31.12.1992 devono considerarsi persi.

I restanti 20 miliardi sono tuttora iscritti in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione in virtù dei decreti legge ripetutamente reiterati recanti disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, a da ultimo a mente dell'art. 7 del Decreto Legge 21.10.1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23.12.1996, n. 647.

Di tali fondi parte erano stati destinati all'Azienda dei Mezzi Meccanici di Ancona per la realizzazione dell'arredamento della banchina 25 del porto con nastri trasportatori.

Detta Azienda aveva provveduto ad appaltare la realizzazione della progettazione esecutiva e la costruzione dell'impianto a nastri trasportatori quale arredamento della banchina 25 del porto in argomento.

Nel dicembre del 1993 fu autorizzata la stipula del contratto tra l'Azienda dei Mezzi Meccanici e l'impresa che aveva effettuato l'offerta più vantaggiosa. Il relativo contratto veniva approvato con Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 31.12.1993, provvedimento successivamente ritirato poiché la Ragioneria Centrale presso l'Amministrazione muoveva una serie di rilievi, ritenuti non superabili, e quindi esso è stato ritirato con provvedimento emanato il 28.11.1994.

Avverso l'atto di ritiro l'impresa che si era aggiudicata i lavori ha presentato ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, che solo nel corso dell'anno 1996 si è pronunciato in senso favorevole a questa Amministrazione.

Questo Ministero non dispone, peraltro, di un organo tecnico in grado di provvedere alla progettazione esecutiva di detti nastri trasportatori. Parimenti non in grado di provvedere a tale progettazione si è dichiarato il competente Organo locale del Ministero dei Lavori Pubblici. Pertanto su conforme avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato sono state avviate nell'anno 1996 le azioni finalizzate all'acquisizione del progetto a suo tempo redatto dall'impresa che si era aggiudicata i lavori, nel quadro di una transazione che si sta perfezionando.

Gli altri fondi erano destinati al completamento delle opere di potenziamento dello scalo di Ancona. Per la loro realizzazione originariamente si era determinato di affidare, mediante concessione di servizi o di committenza, la cura delle varie attività all'Azienda dei Mezzi Meccanici

di Ancona che invece, successivamente, ha manifestato di non ritenere opportuno provvedere in proprio alla realizzazione degli ulteriori lavori, pur necessari.

La progettazione delle opere da realizzarsi con questi fondi è quindi stata curata dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona che per una sola di esse ha ultimato tale attività sul finire dell'anno 1996.

Da tale periodo, pertanto, sono state avviate le attività finalizzate all'affidamento dei lavori.

**LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.2 e SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI****LEGGE 20 FEBBRAIO 1994, n.132 - ARTT. 3 e 4**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella legge 8/08/1995, n.343, D.L. 535/96 convertito nella legge 23/12/1996, n.647).

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali**(Capitolo 7703)**

La legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede, all'art. 2, contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni di unità superiori a 1000 T. S. L., realizzata nel periodo di VI Direttiva CEE (1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990).

Il D.L. 535/96 convertito nella Legge 647/96 ha rifinanziato l' art. 2 della Legge 234/89 con L. 110 miliardi (di cui 100 miliardi per il 1996 e 10 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla Legge 431/91.

In applicazione della VII^a Direttiva CEE, il medesimo D.L. 535/96 convertito nella Legge 647/96, ha rifinanziato gli artt. 3 e 4 del D.L. 564/93 convertito nella Legge 132/94 con L. 95 miliardi (di cui L. 35 miliardi per il 1996, L. 20 miliardi per il 1997 e L. 40 miliardi per il 1998) in limiti di impegno della durata di 10 anni, da erogare sempre con il sistema previsto dalla Legge 431/91, quale contributo ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni e trasformazioni di unità navali superiori a 400 tsl. internazionali, per il periodo 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1998.

Nel 1996 sono stati emessi 207 provvedimenti per un impegno annuo di lire 295.040.037.654, inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 531.237.052.752.

**LEGGE 14 GIUGNO 1989, n.234 - ART. 6 e SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n. 431; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella legge 8/08/1995, n.343).

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale**(Capitolo 7704)**

L'art. 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di un contributo pari, rispettivamente, al 40% e all'80% degli importi relativi ad investimenti programmati dai cantieri navali in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica.

Nel 1996 sono stati emessi 43 provvedimenti per un impegno annuo di lire 3.812.922.894, inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 15.938.947.798.

**LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 7 e SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

(Ultima legge di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431)

Provvidenze a favore delle industrie cantieristiche di demolizione**(Capitolo 7705)**

L'art. 7 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio alle imprese navalmeccaniche di settore per il periodo 1^a gennaio 1987 - 31 dicembre 1990.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel 1996 sono stati effettuati solo pagamenti, per impegni assunti negli anni precedenti, pari a £ 703.970.655, essendosi ormai esaurito l'intervento dello Stato per il settore.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 9**LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n. 132 - ART. 10**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella legge 8/08/1995, n.343, D.L. 535/96 convertito nella legge 23/12/1996, n.647).

Norme per l'esercizio del credito navale**(Capitolo 7706)**

Sia l'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che l'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, prevedono la concessione di un contributo alle imprese armatoriali, al fine di ridurre gli oneri derivanti dagli interessi dei finanziamenti finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi mercantili ricadenti, rispettivamente, sotto il regime della VI (1° gennaio 1987-31 dicembre 1990) e VII (1° gennaio 1991-31 dicembre 1998) Direttiva CEE.

Il D.L. 535/96 convertito nella legge 647/96 ha rifinanziato l' art. 10 della legge 132/94 con 65 miliardi in limiti di impegno (di cui 15 per il 1996, 10 per il 1997 e 40 per il 1998).

Nel corso del 1996 sono stati emessi 55 decreti di concessione del contributo di credito navale per un importo di £.42.450.231.429 annui per la durata di otto anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati emessi 733 mandati di pagamento per lire 289.504.441.599, a fronte di impegni assunti anche negli anni precedenti.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 11

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

(Capitolo 7706)

L'art. 11 della legge 14 giugno 1989 n. 234 ha disposto, per le imprese che hanno sostenuto oneri relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e lavori di grande riparazione effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri della CEE, la concessione di un contributo nel caso che l'impresa proprietaria della nave assuma l'impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per 4 anni dalla fine dei lavori per i quali è stato concesso il contributo ex art. 9, aggiungendo 2 punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Tesoro.

Per le suddette finalità la legge 237/93 ha autorizzato, per la durata di 8 anni e sei mesi, un limite d'impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1993 e di L. 5 miliardi per l'anno 1994.

Con la legge 132/94 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 5 miliardi per l'anno 1994 e con legge n. 343/95 limiti d'impegno in ragione di L. 12 miliardi per l'anno 1995 e di L. 15 miliardi per l'anno 1996.

Infine con la legge 647/96 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 9,45 miliardi a partire dal 1997.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 14

(finanziato con legge 31/12/1991, n.431)

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

Capitolo 7709

L'art. 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede un contributo per il rimborso del Trattamento di Fine Rapporto effettuato dalle imprese navalmecchaniche per operatori usciti dal settore.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha stabilito le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento .

Nel corso del 1996 sono stati effettuati solo pagamenti, a fronte delle rate di ammortamento scadute per i mutui accesi secondo la predetta legge n. 431/91, pari a £. 2.053.662.056. L'intervento dello Stato per le finalità previste dalla norma è da tempo esaurito.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234 - ART. 27

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

(Capitolo 7951)

L'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ha disposto la concessione di un contributo semestrale, pari al 2% del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della Marina Mercantile, alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli art. 143 e 144 del codice della Navigazione e che, successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990, abbiano acquistato navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci.

Il contributo ha una durata massima di otto annualità per cui nel suddetto articolo è stato autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a L. 8 miliardi.

Con la legge n. 107/1991 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 20 miliardi per l'anno 1990 e con la legge 237/1993, per consentire l'accoglimento delle ulteriori istanze per le iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 rimaste inevase per carenza di fondi, è stata autorizzata la spesa di L. 12 miliardi quale limite d'impegno per l'anno 1993.

Infine con la legge 343/95 vi è stato un ulteriore rifinanziamento di L. 3 miliardi e con la legge n. 647/96 di L. 0,55 miliardi per il 1997 sempre come limite d'impegno per l'elevazione del contributo per le navi altamente specializzate.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 - ART. 5

Contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia per la realizzazione delle opere di trasferimento del porto franco, nonché per l'acquisizione e l'attrezzatura delle relative aree funzionali.

(Capitolo 8052)

Con legge 9.1.1991, n. 19, è stato autorizzato il trasferimento del punto franco del porto di Venezia e previsto un finanziamento di Lit. 5.000 milioni quale contributo straordinario al Provveditorato al porto per la realizzazione delle opere di trasferimento, per l'acquisizione e l'attrezzatura delle relative aree funzionali.

La disponibilità di bilancio del capitolo all'uopo istituito, 8052, sono state previste in:

Lit. 3.000 milioni A.F. 1991

Lit. 2.000 milioni A.F. 1992.

Il complesso iter di perfezionamento del prescritto decreto interministeriale per l'individuazione e delimitazione della nuova area, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 7.4.1993, non ha consentito l'impegno dei fondi suindicati nei tempi utili, essendo nel frattempo intervenute le disposizioni per il contenimento della spesa pubblica dettate dal D.L. 11 luglio 1993, n. 333, convertito in legge 359/93, e dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 243/93.

Per tali ragioni non si è potuto utilizzare lo stanziamento per l'A.F. 1991 di Lit. 3.000 milioni che al 31.12.1992 è passato tra le economie di bilancio.

Allo scopo di provvedere, almeno in parte, alla corresponsione del suddetto contributo in data 17 dicembre 1993 è stata chiesta al Ministero del Tesoro - I.G.B. - la conservazione in bilancio per l'A.F. 1994 delle residue

disponibilità del capitolo ammontanti, al 31.12.93, a Lit. 2 miliardi, e con D.M. 31.12.93 è stato assunto l'impegno per il pagamento della suddetta somma.

Il contributo di che trattasi è stato quindi erogato con provvedimento in data 25 ottobre 1994.

La legge in oggetto non ha avuto ulteriori finanziamenti.

LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 - ART. 28Riordino della legislazione in materia portuale.**(Capitolo 3958)**

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive integrazioni e variazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale ha previsto all'art. 28 che le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle organizzazioni portuali al 31.12.93, le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al T.F.R. dei dipendenti in servizio alla medesima data, siano posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi.

Per far fronte a tali necessità è stato previsto uno stanziamento annuo di 91 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero - cap. 3958 - a decorrere dal 1994 mediante l'utilizzo di entrate così come individuate al comma 2 del predetto art. 28.

Invero, rispetto al predetto stanziamento, gli oneri complessivi da sostenere nel periodo 1994-1996 risultavano di importo superiore, mentre per gli anni successivi e fino al 2004 detti oneri risultavano essere inferiori.

Inoltre, la cospicua emanazione di disposizioni di urgenza, modificative di significativi tratti della legge 84/94 fin dalla sua emanazione e, in particolare, il differimento dei termini di applicazione delle norme relative alle entrate destinate alla copertura degli oneri hanno condizionato la procedura di istituzione del capitolo di spesa 3958 avvenuta, in conseguenza, a fine novembre 1994 con un ridotto stanziamento di 20 miliardi peraltro reso spendibile in termini di cassa dall'ottobre 1995 (vedi legge 21.9.1995, n. 399, di assestamento del bilancio).

Solo dal 1995, con l'approvazione della legge di bilancio che per la prima volta ha previsto lo stanziamento di 91 miliardi (capitolo 3958) è stato

possibile iniziare il pagamento delle rate dei mutui scaduti entro il primo semestre 1995, fino al completo esaurimento del suddetto stanziamento e di quello di 20 miliardi per il 1994.

Di conseguenza lo stanziamento del 1996 è stato interamente utilizzato per il pagamento delle rate dei mutui scadute nel 1995 restando in tal modo scoperto il pagamento degli interessi di mora maturati sulle predette rate, l'ammontare delle predette rate del 1996, dei disavanzi accertati al 31.12.93 e del T.F.R. maturato alla medesima data.

Considerato che la situazione debitoria degli Enti, costretti a ricorrere a onerosi finanziamenti a breve presso il sistema bancario a fronte delle necessità derivanti dai pregressi disavanzi, posta all'attenzione di questo Ministero dagli Enti maggiormente indebitati, ove non tempestivamente risolta, rischiava di vanificare le finalità stesse della legge di riforma, in data 10 aprile 1996 è stato chiesto per l'anno 1996 un ulteriore stanziamento di Lit. 240 miliardi allo scopo di consentire sia il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in scadenza nel 1996, evitando in questo modo il maturare di interessi di mora, degli ulteriori disavanzi definitivamente accertati al 31.12.93 che il rimborso del T.F.R.

Con la legge di variazione n. 419 dell'8 agosto 1996, è stata disposta una variazione incrementativa - di competenza e cassa - di Lit. 240 miliardi che, nel corso dell'esercizio finanziario 1996 ha consentito di regolarizzare i pagamenti delle rate dei mutui in scadenza nel 1996, di estinguere i debiti per gli interessi di mora maturati a causa del ritardo nel pagamento delle rate scadute nell'anno 1995 e 1996, di ripianare i disavanzi degli Enti portuali accertati al 31.12.93 e di corrispondere circa il 70% degli importi per T.F.R. maturati alla medesima data.

Il nuovo quadro economico della spesa, commisurato alla consistenza delle rate di ammortamento dei mutui man mano decrescenti, prudenzialmente stimate in relazione alle variazioni dei tassi di interesse, al residuo rimborso da corrispondere a titolo di T.F.R. e al pagamento del debito IRITECNA relativo all'Autorità portuale di Genova, già in origine compreso nel computo degli oneri da porre a carico dello Stato, conferma la previsione di minore spesa contenuta nella richiesta di variazione di bilancio ed espone in Lit. 889.119.000.000 il fabbisogno complessivo degli oneri previsti dall'art. 28 e determina in Lit. 110.881.000.000 l'importo complessivo da accantonare per economie di spesa in conto esercizi futuri, come di seguito evidenziato.

ANNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA		ECONOMIE (A) - (B)
	Previsione L. 84/94 (A)	Rimodulazione (B)	
1994	91.000	20.000	71.000 -
1995	91.000	91.000	- -
1996	91.000	331.000	240.000 +
1997	91.000	91.000	- -
1998	91.000	91.000	- -
1999	91.000	91.000	- -
2000	91.000	65.000	26.000 -
2001	91.000	43.000	48.000 -
2002	91.000	26.000	65.000 -
2003	91.000	24.000	67.000 -
2004	91.000	8.119	81.881 -
2005	- -	8.000	8.000 +
	1.000.000	889.119	110.881

In data 18 novembre 1996, prot. 5192086, la suddetta modulazione di spesa in conto esercizi futuri è stata trasmessa alla Ragioneria Centrale di questo Ministero per i necessari adempimenti.

LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 132 - ARTT. 14 e 15

(Ultime leggi di rifinanziamento: D. L. 287/95, convertito nella legge 8/08/1995, n. 343, art. 3, terzo comma).

Contributi a favore dell'I.N.S.E.A.N., nonché del CE.TE.NA., relativi al programma di ricerca nel settore navale per il triennio 1991-1993

(Capitolo 7710)

L'art. 3, terzo comma, del D.L. 287/95, convertito nella legge n. 343/95, secondo le modalità previste agli artt. 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, concerne la concessione dei contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1994-1996 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dal Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.), secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Tale provvedimento ha recato un rifinanziamento di £. 5 miliardi per il 1996 per il precedente programma di ricerca dei due istituti, relativo al triennio 1991/93, nonché un finanziamento di £. 9 miliardi per il 1997, relativamente ai programmi del triennio 1994/96, per un totale di £. 14 miliardi in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Nel 1996 sono stati emessi 2 provvedimenti di concessione per un impegno annuo complessivo di £. 3.252.950.992 e, nel contempo, sono stati effettuati pagamenti per £. 7.639.456.808, a fronte di impegni assunti negli anni precedenti.

D. L. 287/95 convertito, con modificazioni, nella LEGGE 8 AGOSTO 1995, n. 343 ART. 3, COMMA 4

Concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione sostenuti dalla Fincantieri- Cantieri navali italiani - S.p.A. nel periodo 1° gennaio 1992/31 dicembre 1994

(Capitolo 7715)

L'art. 3, quarto comma, del D.L. 287/95, convertito nella legge 343/95, concerne il concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione sostenuti dalla Società Fincantieri-Cantieri navali italiani- S. p. A. nel triennio 1992/94.

Tale provvedimento ha recato un finanziamento di £. 33,5 miliardi (di cui £. 5 miliardi per il 1996 e £. 28,5 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Nel corso del 1996 si sono avviate le procedure per l'emanazione degli impegni relativi da effettuarsi nel corso del 1997.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 449

Interventi di ampliamento e ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva, compresi oneri per revisioni prezzi, é di f. 1.115 miliardi.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a f. 1.000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato, nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

La realizzazione delle opere é affidata in concessione alle Società concessionarie delle gestioni aeroportuali le quali devono redigere anche i piani regolatori e i progetti.

Data l'insufficienza dei fondi stanziati, con la legge finanziaria 67/1988 si é provveduto al rifinanziamento dei lavori, con una maggiore autorizzazione di spesa di f. 1.200.= miliardi.

Il finanziamento complessivo di f. 2.315 miliardi é così ripartito:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.319	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	936	MLD.
- Assistenza al volo AAAVTAG	f.	60,00	MLD.

Il 9% circa di detto stanziamento é destinato per convenzione alle società di gestione aeroportuale (SEA - SAR) a titolo di rimborso spese generali; rimangono disponibili per lavori, quindi:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.200	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	852	MLD.

Al 31/12/1996 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 1.810,38 MLD
- impegno di spesa	£. 1.712 MLD
- pagamenti	£. 992,92 MLD
- residui di stanziamento	£. 98,38 MLD
- residui propri	£. 719,08 MLD

Di seguito si allegano i tabulati relativi allo stato di attuazione al 31.12.96 del programma degli interventi sugli aeroporti di Roma - Fiumicino e Milano - Malpensa

FIO 1984

Ampliamento aerostazione aeroporto di Pisa

L'importo del finanziamento ammonta a £. 20.765 milioni dei quali sono stati iscritti a bilancio £.18,80 MLD.

I lavori sono curati in regime di concessione dalla S.A.T., concessionaria della gestione dell'aeroporto di Pisa.

Con variazione di bilancio nel giugno 1997 é stata disposta l'assegnazione dell'ultima tranche di £. 1.964,285 mil.

Al 31/12/1996 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 18,80 MLD.
- impegni	£. 18,80 MLD.
- pagamenti	£. 18,13 MLD.
- perenzione	£. 0,67 MLD.

FIO 1986

Aerostazione passeggeri aeroporto di Bologna - Borgo Panigale.

L'importo del finanziamento ammonta a £.27.383 mil., di cui l'ultima tranche é stata assegnata in bilancio alla fine del 1995.

I lavori sono curati dalla SAB, concessionaria della gestione dell'aeroporto di Bologna.

Al 31/12/1996 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£.	27,38	MLD.
- impegni	£.	27,38	MLD.
- pagamenti	£.	19,53	MLD.
- residui propri	£.	5,78	MLD.
- perenzioni	£.	2,07	MLD.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139.

Interventi urgenti per l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Con la legge, concernente la salvaguardia di Venezia, la società concessionaria SAVE é stata autorizzata a contrarre mutui, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Gli oneri di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui in questione, di durata quindicennale, sono a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, la citata legge prevedeva limiti di impegno di £.3.000 mil. a decorrere dal 1993 e in aggiunta £. 1.000 mil. a decorrere dal 1994.

Con d.l. 444/95 convertito con legge 539/1995 riguardante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" é stato previsto un ulteriore finanziamento con limiti di impegno di £. 476 mil. a decorrere dal 1996 e £. 1.369 mil. a decorrere dal 1997.

Inoltre, con d.l. 408 convertito con legge 515/1996 é stato previsto un nuovo finanziamento con limiti di impegno di £. 2.050 mil. a decorrere dal 1997 e £. 900 MIL. a decorrere dal 1998.

Al 31/12/1996 risulta il seguente stato di attuazione:

autorizzazione di spesa	£.	14,476	MLD.
impegni	£.	14,476	MLD.
pagamenti		4,45	MLD.
residui propri	£.	10,026	MLD.

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

INTERVENTI PUBBLICI DIRETTI.**1 - Pagamenti effettuati nel 1° semestre 1997 -**

- a) Cap. 7501 (Progettazione, costruzione, ampliamento e ammodernamento degli aeroporti...)

Il programma di spesa é stato redatto sulla base dei soli fondi conservati, pari a £. 18.330 milioni; infatti il finanziamento di competenza é stato soppresso a datare dal 1995, ai sensi della legge 537/93. Nel corso dei primi sei mesi del 1997 sono stati assunti impegni per £. 1.591 milioni ed effettuati pagamenti per £. 12.030 milioni.

- b) Cap. 7503 (spese per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali)

Il programma di spesa é stato redatto sulla base di soli fondi conservati pari a £. 39.038 milioni; sono stati assunti impegni per £. 1.313 milioni ed effettuati pagamenti per £. 28 milioni.

- c) Cap. 7504 (spese per l'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale)

Sono stati effettuati pagamenti per £. 10 milioni.

- d) Cap. 7509 (spese per la realizzazione.....dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa....) - Leggi 449/85 e 67/88 -

I pagamenti effettuati ammontano complessivamente a £. 72.655 milioni; essi hanno riguardato in particolare,

- per l'aeroporto di Roma-Fiumicino, l'aerostazione internazionale passeggeri e relative pertinenze.

- per l'aeroporto di Milano-Malpensa, la realizzazione di opere civili e strutturali della nuova aeropax, la realizzazione del sistema viario di adduzione aeropax, la centrale tecnologica e la stazione ferroviaria.

- e) Cap. 7510 (spese per la manutenzione straordinaria , l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti....)

il programma di spesa é stato redatto sulla base dei fondi conservati (28.061 milioni) e dallo stanziamento 1997, pari a £. 95 milioni.

Sono stati effettuati pagamenti per £. 180 milioni.

- f) Cap. 7513 (annualità quindicennale per interventi relativi.....Marco Polo di Venezia)

Con la legge 139/92, concernente la salvaguardia di Venezia, la Soc. concessionaria SAVE é stata autorizzata a contrarre mutui per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato.

La citata legge prevedeva limiti di impegno di £. 3.000 milioni a datare dal 1993 e in aggiunta £. 1.000 milioni a decorrere dal 1994; con D.L. 444/95 sono stati previsti ulteriori limiti di impegno di £. 476 milioni dal 1996 e £. 1.369 milioni dal 1997; con successivo D.L. 311/1996 sono stati previsti in aggiunta limiti di impegno di £. 2.050 milioni dal 1997 e £. 900 milioni dal 1998.

Nel primo semestre 1997 non sono stati effettuati pagamenti.

2 - Previsione di cassa al 31/12/97

Se con legge di assestamento saranno accolte le richieste avanzate dall'Amministrazione, si prevede che verranno effettuati ulteriori pagamenti per £. 300 mld.

3 - Previsione di cassa per il 1998

A seguito delle disposizioni legislative di cui all'art.5 del d.l. 67/1997 convertito con legge 135/1997 nel bilancio del 1998 sarà iscritto un nuovo capitolo per il rimborso alle società di gestione aeroportuale delle annualità quindicennali di mutui accesi per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture aeroportuali.

Si prevede di effettuare pagamenti pari al limite di impegno annuale di £. 45 mld.

Circa il cap. 7509 può prevedersi che i pagamenti ammonteranno a £. 400 mld.

Per quanto riguarda tutti gli altri capitoli si prevedono pagamenti per £. 100 mld.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 13 COMMA 15**Accordo di programma di cui al D.P.C.M. del 26 gennaio 1990**

L'Accordo di Programma di cui al DPCM del 26 gennaio 1990 è finalizzato alla "realizzazione di nuovi approdi e di infrastrutture di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi".

L'art. 3 del citato Accordo di Programma individua una serie di interventi che riguardano sia misure di riorganizzazione per la razionalizzazione dei servizi nell'area dello Stretto di Messina sia il potenziamento delle infrastrutture portuali, viarie ed aeroportuali dei Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni.

A decorrere dal 1 gennaio 1992, per effetto della legge n. 416 del 31.12.91, la Direzione Generale Programmazione Organizzazione Coordinamento del Ministero dei Trasporti ha assunto la competenza in ordine alla spesa relativa all'Accordo di programma.

La citata legge n. 416/91, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-94, ha istituito il capitolo 7601, (Rubrica 4 categoria XII - Trasferimenti) sul quale sono affluiti i finanziamenti residui del soppresso capitolo 7210 (Rubrica 2, categoria X) già appartenenti alla Direzione Generale M.C.T.C..

Le autorizzazioni di spesa sul capitolo 7601 ammontano complessivamente a lire 227 miliardi (anno 1988 lire 100 miliardi, anno 1990 lire 75 miliardi, anno 1991 lire 52 miliardi) e sono così ripartite per tipologia di intervento:

-studio di fattibilità per assetto sistema trasporti area metropolitana dello Stretto	£. 2 miliardi;
-studi di fattibilità per nuovi approdi fuori dell'area portuale di Messina e Villa San Giovanni e per assetto collegamento urbano con il porto di Reggio Calabria	£. 3 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari a Messina	£. 122 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari, portuali, aeroportuali a Reggio Calabria	£. 43 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari e portuali a Villa San Giovanni	£. 44 miliardi;
-intervento infrastrutturale portuale a Messina	£. 13 miliardi.

Tali autorizzazioni di spesa sono scaturite dalle successive modifiche definite dalle leggi di seguito riportate.

Il decreto legge del 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989 n. 160, ha autorizzato il Ministro dei trasporti a promuovere, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, un Accordo di programma tra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'ex Ente F.S.

Successivamente il DPCM del 26 gennaio 1990 ha approvato l'Accordo di programma, stipulato tra i soggetti di cui sopra in data 19 dicembre 1989.

La legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), ha autorizzato, per la realizzazione di tale Accordo, la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Tali autorizzazioni sono state iscritte sul capitolo 7210 (Rubrica 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione).

Il decreto legge n. 166 dell'8 maggio 1989, convertito dalla legge n. 246 del 5 luglio 1989, "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria", disponeva una riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 per il 1989 di 50 miliardi.

La legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (finanziaria 1991) trasferiva 23 miliardi dal capitolo 7210 del Ministero dei trasporti al capitolo 7803 del Ministero della marina mercantile destinandoli alla realizzazione di un sistema Vessel Traffic Service (VTS) per la sicurezza e l'assistenza al traffico marittimo sullo Stretto di Messina; intervento previsto dall'art.3 dell'Accordo di programma.

A tutto il 31.12.1996 sono state impegnate sul capitolo 7601 lire 210,91 miliardi (lire 100 miliardi sui residui del 1988, lire 71,91 miliardi sull'anno 1990, lire 39 miliardi sull'anno 1991) e sono andate in economia lire 16,09 miliardi.

Ciò in quanto l'importo di lire 3,09 miliardi (di cui lire 3 miliardi stanziati per gli studi di fattibilità sopra citati), residuo di stanziamento del 1990, non è stato impegnato entro il 31.12.1991 e l'importo di lire 13 miliardi (stanziamento per l'intervento infrastrutturale portuale a Messina), residuo di stanziamento del 1991, non è stato impegnato entro il 31.12.1992.

A tutto il 31.12.1996 sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 12,33 miliardi (lire 5 miliardi in conto residui del 1988, lire 5,38 miliardi in conto residui del 1990 e lire 1,95 miliardi nel 1991), mentre sono andate in perenzione lire 198,58 miliardi (lire 95 miliardi residui 1988, lire 66,53 miliardi residui 1990, lire 37,05 miliardi residui 1991).

Nel corso dell'anno finanziario 1996, non sono stati effettuati pagamenti.

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma, questa ha risentito e risente della complessità delle procedure, che, riguardando più Enti e più interventi, si rivelano particolarmente complicate.

Infatti, pur considerando che l'Accordo di programma rappresenta una procedura di programmazione destinata ad innovare i vigenti iter approvativi, visto che al momento della stipula non erano ancora state emanate le leggi 142/90 e 241/90 in materia di accordi e di conferenze di servizi, si è costretti a seguire le procedure ordinarie per l'attuazione degli interventi.

Lo stesso Comitato di Coordinamento di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma non riesce ad incidere nel processo autorizzativo in quanto non può sostituirsi agli organi istituzionalmente competenti.

Per tale motivo non si sono ottenuti gli attesi effetti di accelerazione delle procedure e della spesa.

Con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali viari a Messina, che hanno un peso rilevante nell'ambito dei finanziamenti dell'Accordo (quasi il 50%) e che sono parte integrante della variante al P.R.G., è pervenuta l'approvazione del progetto definitivo da parte della Regione Sicilia e sono state avviate da parte del Comune le procedure per l'affidamento dell'appalto.

Per quanto concerne gli altri interventi è stata completata in gran parte la progettazione esecutiva delle opere programmate e si è comunque raggiunto il risultato di avere stabilito un costruttivo rapporto tra Amministrazioni centrali e Comuni che ha portato a definire i criteri di pianificazione dell'area metropolitana dello Stretto mediante lo studio di fattibilità per l'assetto del sistema dei trasporti nell'area suddetta.

Tutto ciò premesso ed in considerazione della rilevante importanza che gli studi di fattibilità per la nuova localizzazione di approdi per traghetti a Messina e a Villa San Giovanni e per l'assetto del traffico di attraversamento a Reggio Calabria rivestono per la definizione dello scenario di medio-lungo periodo dell'area dello Stretto, la Direzione generale P.O.C. ha chiesto, ma non ottenuto, la reiscrizione di lire 3 miliardi in bilancio sul capitolo 7601 per l'anno finanziario 1996; stanziamento previsto per tali studi dall'Accordo ma andato in economia.

Successivamente la stessa Direzione ha confermato tale necessità richiedendo, nell'ambito dell'assestamento del bilancio 1996 e della formazione del bilancio 1997 e del bilancio 1998, la reiscrizione sul citato capitolo della pari somma di lire 3 miliardi.

Sarebbe opportuno che tale istanza fosse fatta propria anche dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA (CAP. 7206 - LEGGE 297/1978).

Il fondo comune, di cui all'art. 10 della legge 297/78, prevede una quota annua di circa lire 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione e in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che la quota venga congruamente aumentata onde poter intervenire in modo più incisivo specie nel settore degli impianti di sicurezza e segnalamento ed in tutte le altre tipologie di opere, dove si presentano situazioni da sanare che hanno una stretta attinenza con la sicurezza dell'esercizio. Si precisa, infine, che detti interventi sono indipendenti o comunque hanno finalità diverse rispetto agli interventi di ammodernamento finanziati con la l. 910/86, attualmente in corso.

L'assegnazione del fondo per gli anni 1994 e 1995 è stata così stabilita:

	1994	1995
Ferrovie in concessione	£ 51.152.000.000	£ 45.670.000.000
Ferrovie in gestione governativa	£ 51.848.000.000	£ 57.330.000.000

Per l'anno 1996, con decreto di impegno 928(24) del 29/4/94, registrato alla Ragioneria Centrale in data 30/5/94 (conto impegni n°70, partita n°181350), l'assegnazione del fondo alle ferrovie è stata così ripartita:

- £ 46.150.000.000 alle ferrovie in concessione
- £ 56.850.000.000 alle ferrovie in gestione

A fronte di quanto su esposto, si ritiene congruo un importo pari a lire 350 miliardi.

Allo stato attuale non è ancora stato predisposto un ulteriore decreto interministeriale per le assegnazioni relative agli anni 1997/98/99.

LEGGE 10 APRILE 1981, N.151: LEGGE QUADRO PER L'ORDINAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL T.P.L.

Com'è noto, la legge 151/81, per i pubblici esercizi di trasporto locali non di competenza statale, ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione del settore delle spese correnti l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

A decorrere dal 1996, però, il Fondo Nazionale Trasporti è stato soppresso.

Il secondo fondo, relativo agli investimenti (art.11 della citata l. 151/81) ha avuto una dotazione iniziale di lire 2.000 miliardi distribuiti in ragione di lire 550 miliardi per gli anni 1981/82 e lire 450 miliardi per gli anni 1983/84.

L'art.34 della legge finanziaria 1986 ha previsto il rifinanziamento del fondo per ulteriori 1.500 MLD, con quote annue così rideterminate:

anno 1982	550 MLD
" 1983	550 "
" 1984	450 "
" 1985	450 "
" 1986	300 "
" 1987	600 "
" 1988	600 "

Con decreto 3/10/85, pubblicato sulla G.U. n.269 del 15/11/85 si è provveduto, di concerto con il Tesoro, ad approvare per il triennio 85/87 l'aliquota minima dei costi d'esercizio da coprire con i ricavi da traffico dei pubblici esercizi di trasporto locali.

Con la legge finanziaria 1987 il fondo è stato ulteriormente finanziato per lire 1.000 miliardi.

Con le leggi finanziarie 1989 e 1990 le quote annuali del fondo sono state così rideterminate:

anno 1982	550 MLD
" 1983	550 MLD
" 1984	450 MLD
" 1985	450 MLD
" 1986	300 MLD
" 1987	700 MLD
" 1988	700 MLD
" 1989	400 MLD
" 1990	330 MLD

L'art.18-ter della legge 12/7/91, n.202 ha previsto espressamente, a decorrere dall'anno 1991, la possibilità per le regioni di contrarre mutui per lire 100 miliardi per il 1991 e lire 175 miliardi per il 1992 le cui procedure sono state fissate con D.M. Tesoro del 24/2/92 e con successivo D.M. Tesoro del 20/6/92.

Tali mutui non sono stati attivati sino a dicembre 1993 in conseguenza del blocco introdotto e poi confermato dalla legge 23/12/92, n.498.

Onde sopperire alle gravi situazioni venutesi a creare nel settore, con D.L. 5/10/93, n.399 e D.L. 4/12/93, n.498, sono stati trasformati in contributo straordinario di complessive lire 450 miliardi i limiti di impegno non utilizzati nel triennio 1991/1993.

Con decreti 20/11/93, n.2773 e 25/1/94, n.140, si è provveduto ad effettuare le rispettive erogazioni nei confronti delle regioni a statuto ordinario sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990.

Detti decreti sono stati più volte reiterati sino a quello in data 1/4/95, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/5/95, n.204, nel quale all'art.5 è previsto l'ulteriore contributo di lire 175 miliardi, erogato con D.M. 20/11/1995, n.2740.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219 (ART.4): CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19/3/81, N.75, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL NOVEMBRE '80 E DEL FEBBRAIO '81. PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI (CAP. 7297).

La legge 14/5/1981, n.219 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi va valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa lire 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammontava a lire 48.270 milioni.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge 219/81 sono stati di lire 6.000 milioni per il 1981, lire 20.765 per il 1983 e lire 18.000 milioni per il 1984, per un importo complessivo di lire 44.765 milioni a tutto il 1984.

Nel corso dell'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa lire 42.000 milioni.

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 22/12/86, n.910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8/4/87 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di lire 40.600 milioni per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente per quanto riguarda gli anni 1981, 1983 e 1984 mentre, per quanto riguarda l'assegnazione dell'anno 1987, per la residua disponibilità - andata in perenzione in quanto non utilizzata entro il 31/12/92 - viene predisposta la reiscrizione in bilancio mano a mano che pervengono i vari stati di avanzamento lavori. In totale i pagamenti effettuati a tutto il 1994 ammontano a lire 4.822.491.420. Nel corso del 1995 è stata richiesta la riassegnazione per lire 81.706.880 circa. Per il 1996 è stata richiesta l'assegnazione per lire 54.145.550.

LEGGE 4 AGOSTO 1990, N.240: INTERPORTI (CAP. 7308).

Al capo 1 di detta legge sono state dettate diverse disposizioni in materia di interporti: in primo luogo è stata prevista la creazione di un piano quinquennale ove sono indicati, sulla base del Piano Generale Trasporti, gli interporti di 1° e 2° livello di rilevanza nazionale, piano da predisporre da parte del Comitato di Ministri di cui all'art.2 della legge 15/6/84, n.245, su proposta congiunta del Ministro dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, sentite le regioni interessate e da adottarsi con decreto del Ministro dei Trasporti, quale presidente del predetto Comitato.

Per quanto riguarda l'ammissione alle provvidenze, la legge prevede procedure differenziate tra gli interporti di 1° livello, individuati dall'art.9 della legge medesima, e di 2° livello.

Per gli interporti di 1° livello, per buona parte già realizzati, essendo in tutti i casi definiti i soggetti gestori, l'ammissione alle provvidenze è prevista previa stipula di convenzione, con decreto interministeriale Trasporti - Lavori Pubblici. Per gli interporti di 2° livello la legge prevede, invece, che la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture interportuali siano affidate in concessione.

In materia finanziaria la legge autorizza la contrazione di mutui di importo definito per ognuno degli anni dal 1989 al 1993 per un volume complessivo di 700 miliardi di lire.

E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, della spesa per investimenti autorizzata per gli anni 1989/1993, con l'autorizzazione di limiti di impegno quindicinali a carico dello Stato.

Va sottolineato come con l'art.6 del D.L. 1/4/95, n.98, convertito dalla L. 204/95, recante interventi urgenti in materia di trasporto ha disposto alcune norme modificative di quanto inizialmente previsto con L. 240/90. In particolare, è stata abolita la distinzione fra 1° e 2° livello ed è stato soppresso l'istituto della concessione previsto dall'art.3 della L. 240/90. Inoltre, è stato previsto l'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla L. 240/90 delle nuove disposizioni impartite.

Nell'ambito del programma di contributi destinati alla realizzazione e/o potenziamento di detti interporti di cui al capo I della L. 240/90, è stata data attuazione all'art.9 della legge stessa relativamente agli interporti ex 1° livello. Per questi è stato autorizzato, con D.M. Trasporti 368(50)240/I del 2/4/92, un volume di investimenti pari a lire 482 miliardi, a fronte del volume di

investimenti globalmente autorizzato dalla legge pari a lire 700 miliardi: Gli interventi sugli interporti di 1° livello sono già avviati ed il programma è attualmente in fase esecutiva.

Le suddette lire 482 miliardi sono stati ripartiti fra gli interporti di seguito elencati:

- Interporto di Bologna	£ 58 MLD
- " di Padova	£ 61 MLD
- " di Verona	£ 62 MLD
- " di Orbassano	£ 54 MLD
- " di Rivalta Scrivia	£ 40 MLD
- " di Segrate Lacchiarella	£ 65 MLD
- " di Marcianise Nola	£ 60 MLD
- " di Parma	£ 33 MLD
- " di Livorno	£ 49 MLD

Con DD.MM. dal n.1790 al n.1798 del 10/10/92, regolarmente registrati alla Corte dei Conti, si è provveduto ad impegnare sul capitolo 7308, a partire dall'anno finanziario 1992 e fino al 2007, le 30 rate di contributo semestrale spettanti alle società titolari degli interporti di ex 1° livello.

A tutto il 1996 sono state costituite in deposito, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, su appositi c/c infruttiferi, le somme relative alle prime 9 rate semestrali di contributo ammontanti a lire 24,1 miliardi ciascuna (complessive lire 216,9 miliardi) nei limiti, cioè, del 5% semestrale a fronte dell'investimento autorizzato.

Per il corrente anno e per quelli successivi si provvederà alla predetta costituzione in deposito nonché allo svincolo delle semestralità a fronte della prevista documentazione tecnico-amministrativa.

Per quanto riguarda i rimanenti interporti, sono stati predisposti gli atti previsti dal citato D.L. 98/95 convertito dalla legge 204/95.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (CAP. 7211).

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990/1992 uno stanziamento di lire 110 miliardi. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia; Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

In particolare, sono previsti una serie di complessi adempimenti quali la definizione ed approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e la predisposizione del relativo piano pluriennale di attuazione nonché l'approvazione dei progetti e l'affidamento in concessione e di costruzione e gestione del sistema stesso.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90, è stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'art. 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31/12/92, si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a lire 4.906 miliardi.

E' stata data, inoltre, attuazione all'art. 6 della legge stessa, assegnando lire 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero di Lavori Pubblici (Presidente del Magistrato per il Po) per la realizzazione di interventi prioritari

relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Le somme impegnate sono costituite un deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato su appositi c/c infruttiferi intestati a ciascuna delle regioni interessate.

La legge finanziaria 1994 ha previsto l'ulteriore quota di finanziamento di lire 20 miliardi sul capitolo 7211 che sembra opportuno destinare alla redazione delle progettazioni necessarie al fine di poter procedere alla fase realizzativa con le indispensabili garanzie di fattibilità tecnica ed economica degli interventi.

Il suddetto importo è stato impegnato nel 1995 e successivamente costituito in deposito presso la Tesoreria Centrale.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N.211 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAP.7279 E CAP. 7311).

La legge è intesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali. La legge prevede l'istituzione di due fondi: uno relativo all'art.9, con possibilità di contributi da parte dello Stato, ed uno all'art.10, con possibilità di finanziamento dello Stato. Possono essere ammessi ai benefici previsti dall'art.9 le città metropolitane nonché i comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere corrisposti contributi in misura non superiore al 10% dell'investimento, per la durata massima di trent'anni in relazione ad operazioni di mutuo contratto. A tal fine è prevista l'attivazione di limiti di impegno trentennali di 225 miliardi di lire.

Per quanto attiene l'art.10 possono essere ammessi ai benefici della legge gli enti indicati dall'art.8 della legge 385/90, ossia le Ferrovie dello Stato SpA e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa che possono accendere mutui per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati, nonché per la realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale. Per le finalità di cui sopra la legge autorizza limiti di impegno decennali di lire 350 miliardi.

Con deliberazione del 31/3/92 il CIPET ha emanato alcune direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92. In particolare, è stata prevista la gestione coordinata delle risorse rese disponibili, anche con altre leggi, ed è stato quantificato l'ammontare complessivo degli investimenti attivabili in lire 5.650 miliardi. Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande ed è stato fissato un quadro delle esigenze da considerarsi prioritarie nelle aree metropolitane.

Entro il 20/5/92 sono state presentate le domande di contributo sugli artt. 9 e 10 della legge e la relativa documentazione. Entro il 30/6/92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazioni da parte dei soggetti richiedenti sull'art.9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18/5/92.

Va segnalato che con la legge 23/12/92, n.498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, è stata sospesa a tutto il 1993 la facoltà di contrarre mutui con il contributo dello Stato prevista dalla legge 211/92. La conseguente incertezza sull'effettivo ammontare del finanziamento ha determinato un ritardo nelle procedure attuative che, di fatto, sono riprese con l'avvenuta conferma in bilancio per il 1994 ed il 1995 degli importi autorizzati dalla legge, così come rimodulati dalla legge finanziaria.

Con decreto interministeriale n.1503 del 22/12/93 Trasporti - Aree Urbane è stata richiesta la documentazione integrativa delle proposte presentate dai soggetti proponenti. I termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta sono scaduti in data 2/5/94. Il quadro delle

richieste presentate a fronte dei finanziamenti attivabili e valutabili globalmente in lire 4.500 miliardi è il seguente:

- n° richieste presentate: 70 (36 ex art.9 e 34 ex art.10);
- finanziamenti richiesti su L.211/92: lire 11.103 miliardi;
- ammontare complessivo degli investimenti attivabili (tenendo conto del cofinanziamento): lire 17.128 miliardi.

E' stata completata l'istruttoria da parte della D.G. M.C.T.C. sui progetti presentati. Detta istruttoria è stata consegnata al Ministro pro-tempore i primi del mese di novembre 1994.

Secondo quanto disposto dalla stessa legge 211/92, così come integrata dal D.L.98/95, è previsto l'esame delle domande presentate da parte di una Commissione di Alta Vigilanza e la trasmissione al CIPE di una proposta di riparto dei fondi.

Nel corso del 1996 con D.I. (Trasporti - Tesoro) n.1835 del 17/7/1996 è stata autorizzata la cessione a favore della Cassa DD.PP. del contributo di lire 1.721.336.812 per 28 anni ai fini dell'ammortamento del finanziamento assentito per lire 17.500.000.000 a favore del Comune di Roma per la realizzazione della tranvia veloce Casaletto - Centro.

Si segnala che, rispetto alle notizie fornite lo scorso anno sullo stesso argomento, sono da evidenziare le seguenti attività relative all'attuazione delle leggi pluriennali di spesa n.910/86 e n.204/95.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (LEGGE FINANZIARIA 1987): DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO (CAP. 7304).

La legge in questione ha disposto la concessione di contributi a carico dello Stato, in misura pari agli oneri per capitali ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa possono contrarre nel limite complessivo di lire 5.000 miliardi per la realizzazione di investimenti ferroviari.

Nell'anno finanziario 1996 è stato disposto l'impegno pluriennale, con appositi D.I. (Trasporti - Tesoro), della complessiva somma di lire 450.300.254.282, per la realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento delle singole linee ferroviarie, somma destinata all'ammortamento dei mutui suddetti.

Nello stesso anno il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni dal 1990 al 1995, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge 910/86, ha comportato una spesa complessiva di lire 370.553.014.515.

Per quanto riguarda in particolare gli anni 1994 e 1995, gli impegni e i pagamenti, per il titolo in questione, sono risultati rispettivamente:

anno 1994	di £ 350.352.167.389 (imp)	di £ 261.309.076.112 (pag)
anno 1995	di £ 426.022.473.193 (imp)	di £ 323.553.014.515 (pag)

LEGGE 30 MAGGIO 1995, N.204: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 1 APRILE 1995, N.98 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI.

ARTICOLO 1 - parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di TPL - (cap. 1668 e cap. 1670).

Il detto articolo, al fine di contribuire al risanamento dei trasporti pubblici di competenza regionale, ha previsto contributi decennali finalizzati alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

Il comma 2 di detto articolo, così come sostituito dall'articolo 5, comma 3-bis della legge 20 dicembre 1995, n.539, ed il comma 5 prevedono un contributo complessivo di lire 730 miliardi annue in favore delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1987/1993 (a carico del cap. 1668).

Con D.M. 13/6/1996, n.1494 si è provveduto ad erogare, in conformità a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 1, il 50% del contributo di lire 660 miliardi previsto al comma 2.

Con D.I. Trasporti - Tesoro del 4/11/1996, n.2691, il citato contributo di cui al comma 2, è stato ripartito ed assegnato alle regioni, unitamente all'erogazione dei 48 miliardi al Lazio e dei 22 miliardi alla Campania.

Con il medesimo decreto interministeriale è stato altresì assegnato alle regioni a statuto speciale un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nel periodo 1987/1989, così come previsto al comma 15 dello stesso articolo 1 (a carico del cap. 1670).

ARTICOLO 2 (cap. 1669).

La legge 204/95 prevede, per le aziende esercenti linee in regime di concessione ed in gestione governativa, l'autorizzazione a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi d'esercizio rilevati al 31/12/1993. La predetta autorizzazione è subordinata alla presentazione di piani finanziari da definirsi con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello del Tesoro, sentite le regioni interessate.

A fronte di detti disavanzi la legge di cui trattasi ha previsto lo stanziamento del limite di impegno decennale a decorrere dal 1995, ammontante a lire 150 miliardi.

Con il D.I. (Trasporti - Tesoro) n.2328 del 25 settembre 1996 sono stati definiti i piani finanziari, predisposti dalle varie aziende sulla base delle direttive impartite con circolare della Direzione Centrale II n.2598 del 7/11/95 e n.2882 del 13/11/95, e con il successivo decreto del Ministero del Tesoro n.751673 del 29 ottobre 1996 sono state impartite le modalità ed i criteri per l'accensione dei mutui a copertura dei deficit a tutto il 31/12/93.

La stipula dei contratti, effettuata per tutte le aziende nel mese di dicembre 1996, ha attivato un finanziamento complessivo di lire 1.053.600.000.000 a fronte di un disavanzo cumulato a tutto il 31/12/93 di circa lire 1.089.900.000.000, rimanendo, pertanto, scoperto a tale ultima data, un ulteriore disavanzo di circa lire 36.300.000.000.

Pertanto, alle scadenze trimestrali del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 1997 a sino al 2006, questa Amministrazione provvederà a corrispondere ai vari istituti bancari mutuanti le rispettive rate di ammortamento per capitale ed interessi maturati secondo i tassi fissi concordati.

LEGGE 16 MARZO 1976, N.86: DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA - CAP.7293 -

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n.877 del 13.5.86, il C.T.P. di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo. Al 31.12.1994 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 27 miliardi circa. E' stata altresì richiesta una riassegnazione di somme perente per l'importo complessivo di circa 1.900 milioni di lire necessarie per il pagamento di saldi arretrati. Riassegnazione che è stata disposta dalla R.G.S. nel corso del 1996.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'investimento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in corso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Il quadro complessivo dei fondi, affluiti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della M.C.T.C., a valere sui fondi FIO e BEI, espone i seguenti dati contabili:

Finanziamenti complessivi (FIO/82-83-84-85)	(in milioni di lire)	Pagamenti effettuati al 31.12.1996
Cap. 7298	61.000	61.000
Cap. 7299	78.000	78.000
Cap. 7300	38.500	30.800
Cap. 7301	48.891	48.309
Cap. 7302	258.930	257.120
Cap. 7303	84.400	65.100
Importi complessivi	569.821	540.320

Con delibera CIPE del 12.5.1988 (FIO '86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per £.207.586milioni per la ferrovia Milano-Malpensa 'progetto n.300 - collegamento ferroviario Saranno Malpensa) e £.55.678milioni per la ferrovia Circumetnea (progetto n.301 - potenziamento e trasformazione del tratto urbano della ferrovia Circumetnea nella città di Catania).

La delibera CIPE 19.12.1989 (FIO '89), sempre a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, ha assegnato somme per £.63.656milioni per le ferrovie Nord-Milano (progetto n.186 - soppressione passaggi a livello); con nota n.284 del 30.1.91 la Direzione Generale della M.C.T.C. ha proposto al Ministero del Bilancio - che ha accettato - di far gravare gli oneri relativi a detto progetto sui fondi della legge 385/90 anziché su quelli della legge 910/86. Sul capitolo 7303 sono confluiti, altresì, con di per £.1.635milioni con cui si è provveduto ad integrare quanto occorrente all'acquisto di 10 elettrotreni a favore della Gestione Governativa Ferrovia Circumvesuviana.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI - CAP.7277 -

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessive £.1.125miliardi, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

Le autorizzazioni di spesa sono state cadenzate nel modo seguente:

a tutto il 1989: 415 miliardi di lire
per l'anno 1990: 275 miliardi di lire

per l'anno 1991: 250 miliardi di lire (comprendenti il rifinanziamento di 150 miliardi di lire previsto in Tabella D)
per l'anno 1992: 150 miliardi di lire (rifinanziamento disposto con legge finanziaria 1992, n.415/91 per 150 miliardi di lire)
per l'anno 1993: 35 miliardi di lire (rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1992, n.415/91, Tabella F)

I pagamenti effettuati, a tutto il 31.12.1996, ammontano a 1.043 miliardi di lire.

Capitolo 1667

Contributi agli autotrasportatori C.E.E.

D.L. 29.03.93 n.82 convertito con legge 27.05.93 n.162

D.M. 23.04.93

D.L. 22.11.94 n.642 convertito con legge 22.03.95 n.84

D.M. 24.11.94

D.L. 29.03.95 n.92 convertito con legge 5.01.96 n.11

Le succitate norme prevedono la concessione:

- a) a favore degli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo;
- b) alle imprese di autotrasporto dei Paesi membri della U.E. un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati sul territorio italiano.

La gestione dei fondi relativi ai benefici di cui alla lettera a) è di competenza del Ministero delle Finanze.

L'ammontare dello stanziamento concernente la concessione dei benefici di cui al precedente punto b), di competenza di questa Amministrazione, ammonta a 53 miliardi in conto residui.

L'avvio di una procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 93 paragrafo 2 del Trattato CEE da parte della Commissione Europea ha impedito l'emanazione dei decreti ministeriali necessari per dare attuazione alla normativa in questione.

Tale procedura si è conclusa negativamente nell'ottobre 1996 con la dichiarazione da parte della Commissione Europea di incompatibilità con il Mercato comune degli aiuti concessi.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso alla Corte di giustizia; soltanto dopo la definizione del relativo contenzioso si potrà eventualmente dare attuazione alla normativa in questione.

Capitolo 7309

LEGGE 4.8.90 N.240 Capo II.

Interventi dello Stato in favore dell'intermodalità.

Con l'anno 1995 sono stati portati a termine tutti i pagamenti riguardanti l'erogazione delle provvidenze previste dagli artt. 12 - 1° e 2° comma e 13 - 1° comma della legge 240/90, con l'esclusione di due domande di contributo per le quali è in atto un contenzioso.

In data 3 gennaio 1995 questa Direzione Centrale ha provveduto ad emanare il DD. n.º33/240 con il quale sono state fissate le procedure atte ad effettuare i controlli previsti dall'art. 13 - 2° comma della legge 240/90 e dall'art. 10 del decreto di attuazione del 1° marzo 1991.

Nel corso del 1996 si è dato inizio alla procedura dei controlli riguardanti il permanere del vincolo quinquennale di proprietà e di uso conforme su 881 unità di carico, acquistate o acquisite negli anni 1989 - 1990, che hanno costituito oggetto di contributo.

Allo scadere del 1996 non è stato possibile portare a termine i suddetti controlli in quanto le società interessate non hanno ultimato la trasmissione della documentazione richiesta.

Nel corso del corrente anno si prevede di ultimare l'effettuazione dei predetti controlli e di avviare le procedure riguardanti l'applicazione di quanto previsto dal predetto DD. 33/240 del 3 gennaio 1995 per ciò che attiene alle unità di carico acquistate o acquisite nel 1991.

Capitolo 7294

LEGGE 5.2.92 N.68

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

La legge 5 febbraio 1992, n. 68, prevede ai fini del raggiungimento delle finalità elencate all'art. 1 della stessa, una serie di benefici:

- incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli per le imprese risultanti da fusione o da associazione in cooperative o consorzi (artt. 3 e 4);
- agevolazioni per le imprese strutturate (art. 6);
- fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che sottopongono il personale a corsi di formazione professionale o che assumono alle proprie dipendenze autotrasportatori monoveicolari (artt. 8 e 10);
- incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasportatore (art. 9).

Con decreto del Ministro dei Trasporti 29.10.92 sono stati stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte delle imprese interessate con riferimento all'anno 1992; in relazione al numero delle domande pervenute ed al corrispondente fabbisogno finanziario è stato predisposto il decreto 29.12.1993 con il quale l'intero stanziamento di lire 30 miliardi sul capitolo di spesa 7294 è stato destinato all'accoglimento delle istanze presentate per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 9 della citata legge.

Con decreto del Ministro dei Trasporti 18.11.93 si è provveduto a determinare la graduatoria dei relativi beneficiari ex art. 9 della legge.

Nel corso del 1996 si è provveduto ai sensi dell'art. 9, comma 9 della legge 68/92, al versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore degli imprenditori aventi diritto, relativamente al 2° semestre 1995 e al 1° semestre 1996 per un ammontare complessivo di £. 438.095.894. Nel primo semestre 1997 si è provveduto al pagamento dei contributi INPS con riferimento al 2° semestre 1996 per un importo complessivo di £. 136.545.840.

Nel contempo, benchè l'efficacia della legge in oggetto sia stata prorogata al 31.12.1997 con D.L. 25.11.1995, la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 93 - paragrafo 2 - del Trattato di Roma, ha finalmente trovato definizione con decisione dell'11.12.1996 che non consente l'applicazione della legge 68/92, tranne per l'art. 9 concernente gli incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasportatore, per i quali tuttora il Ministero dei Trasporti versa semestralmente all'INPS i contributi previdenziali spettanti ai singoli beneficiari.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 21.12.1978, N. 863**

**realizzazione rete nazionale per il rilevamento
dati meteorologici via satellite**

A. PRIMA PARTE.

1. Natura e finalità.

Trattandosi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alle previsioni del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 22,44 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La Legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE.

1. Dati contabili.

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

(CIFRE IN MIL.)

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DURATA	MINISTERO-TITOLO-CAT-CAP	IMPORTO COMP.VO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					IMPEGNI			PAGAMENTI			Econ. a tutto il 1998	Percent. a tutto il 1998	RESIDUI AL 31/12/1998			PAGAMENTI 1997 PRIMI SEI MESI	
				A TUTTO IL 1998	1997	1998	2000	2001 • SUCC	1998	A TUTTO IL 1998		1998	A TUTTO IL 1998				PROPRI	STANZ.	TOTALE	IMP.	PAGAM.
										V.A.	% Autor.		V.A.	% Imp.							
LEGGE 883		DEFESA II IX 7233	20,82	1,57	1,62				0,61	14,97	71,00	0,74	13,50	90,00	2,73		2,00	0,98	2,98	0,26	0,26

(CIFRE IN MIL.)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 6.08.1984, N. 456**

1. PREMESSA

- a. Natura e finalità dell'intervento
- b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

2. SITUAZIONE ANNUALE PER OGNI PROGRAMMA

a. Programma AM-X

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1996- 31.12.1996
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1996 - 31.12.1996
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1996 - 31.12.1996.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

b. Programma EH-101

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1996- 31.12.1996
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1996 - 31.12.1996
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1996 - 31.12.1996.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

c. Programma CATRIN

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1996 - 31.12.1996
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1996 - 31.12.1996
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1996 - 31.12.1996
 - b) situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE

1. PREMESSA

a. Natura e finalità dell'intervento

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommersibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 e' stata determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

1) PROGRAMMA AM-X

L'importo di 470 Mld. e' così ripartito :

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 240
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 35
. esercizio 1988	mld. 66
. esercizio 1989	mld. 59

2) PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di mld.300 e' così ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 100
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 85
. esercizio 1988	mld. 41
. esercizio 1989	mld. 4

3) PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' così ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 20
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 85
. esercizio 1988	mld. 41
. esercizio 1989	mld. 10

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA

a. PROGRAMMA AM-X

1) Generalità.

Il "programma AM-X" e' nato intorno alla metà del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un cacciabombardiere ricognitore leggero.

Il programma AM-X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X e' stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato é costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica;
- Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dai mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- Direttore dell'ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato),
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1996 - 31.12.1996

Nel periodo in esame non è stato sottoposto al Comitato alcun provvedimento di spesa.

4) Riepilogo dei contratti degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri.

a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1996 - 31.12.1996

Nessun impegno di spesa.

b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 975,13 (compresi revisione prezzi e differenza cambi).

Per il completamento del programma sono previste, sino al 1998 altre spese per mld. 63,14.

Il programma, ha quindi, un costo complessivo presunto, fino al 1998, di Mld 1.038,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico, ed elettronico.

Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le ditte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in tre sottofasce successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

La terza sottofase prevedeva l'esecuzione di altri 570 voli per il raggiungimento delle Final Operational Clearances (FOC) al fine di rendere il sistema d'arma AM-X pienamente operativo. Nella terza sottofase era compreso il conferimento delle FOC anche alla versione biposto.

Sono stati inoltre stipulati altri due contratti relativi ad attività aggiuntive e di sviluppo per il conferimento di ulteriori capacità operative che hanno poi costituito la configurazione base del 3° lotto di velivoli.

7) Sviluppi futuri.

Nel prosieguo dell'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili attività fra cui:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire.
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico ed integrazione di nuove configurazioni di armamento.
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc.

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute e previste sino al 1998 ammontano a Mld. 1.038,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si é mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 568,2, e' stato e verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

b. PROGRAMMA EH 101**1) Generalità.**

Il programma EH - 101 e' volto a realizzare, in collaborazione con il Regno Unito, un aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH 101).

Tale programma prevede l'esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati :

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, per la messa a punto degli allestimenti necessari per il soddisfacimento delle specifiche esigenze operative degli elicotteri (intesi come sistemi d'arma) rispettivamente della Marina Militare Italiana e della Royal Navy.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato é costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed é costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Marina;
- Presidente del Comitato per i progetti delle navi ed armamenti navali,
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari,
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato,
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore,
- un rappresentante del Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica,
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri,
- un rappresentante dell'ex Ministro delle Partecipazioni Statali,
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato),
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del comitato nel periodo 1.1.1996 - 31.12.1996

Nel periodo indicato non é stato sottoposto al Comitato alcun provvedimento di spesa.

4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**a) Situazione relativa al periodo 1.1.1996 - 31.12.1996**

Non sono stati sottoscritti internazionali né sono stati approvati contratti

b) Situazione complessiva

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 657,54.

Per il completamento del programma sono previste sino al 1997 (fine fase sviluppo), altre spese per Mld. 0,73 (c. e. 6/96).

Il programma di sviluppo, ha quindi, un costo complessivo presunto, sino al 1997, di Mld. 658,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane operanti nel settore aeronautico, motoristico, elettronico ed informatico, dislocate in varie regioni italiane, comprese quelle del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

Nel corso dell'anno 1996 sono stati effettuati numerosi voli dei vari prototipi, raggiungendo complessive circa 4500 ore di volo dall'inizio del programma.

7) Sviluppi Futuri.

E' stato firmato, nel settembre 1991, il MOU n. 4 relativo alla fase di industrializzazione. E' stato altresì finalizzato il relativo contratto (1992).

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per mld. 300, mentre le spese effettivamente sostenute e da sostenere previste sino al 1997, ammontano a Mld. 658,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono insufficienti in quanto :

- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- introduzione modifiche al progetto, derivanti da requisiti operativi aggiuntivi;
- il rapporto di cambio della lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si é mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a mld. 358,27, e' stato sostenuto dalla Marina, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza ed impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

c. PROGRAMMA CATRIN.**1. Generalità.**

Il programma CATRIN ha lo scopo di approvvigionare il prototipo di un sistema pilota campale di trasmissioni ed informazioni che assicuri a livello Corpo d'Armata:

- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione degli obiettivi in profondità nel dispositivo nemico, impiegando:
 - sensori di tipo diversificato, installati anche su piattaforme aeree;
 - appositi centri per la raccolta, correlazione e diffusione dei relativi dati;
- l'avvistamento "tattico" ed il comando ed il controllo delle componenti d'Artiglieria contraerei e dell'Aviazione dell'Esercito;

- un sistema di trasmissioni sicuro, dotato di alta capacità di sopravvivenza alle offese del nemico ed in grado di adeguarsi rapidamente alla situazione "tattica".

A tal fine il CATRIN é articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure:

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN);
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO);
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità e flessibilità, idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unità alleate.

2. Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali di MOTORDIFE, AMAT, COSTARMAEREO e TELECOMDIFE;
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o un ufficiale generale/ammiraglio da questi delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministro della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della Difesa.

3. Attività del Comitato nel periodo 1 Gen. '96 - 31 Dic. '96

Nel corso del 1996 il Comitato non si è mai riunito.

4. Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.

a. Situazione relativa al periodo 01. gen. '96 - 31. dic. '96.

Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.

b. Situazione complessivi.

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di 919,5 mld.

La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà presumibilmente nel 1998.

5. Settori interessati alla fornitura

Alle forniture é interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.

Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.

6. Stato di attuazione del programma

Il contratto "CATRIN" é divenuto operante nel 1987. Nei primi sette anni di attuazione le attività sono state essenzialmente incentrate su:

- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati;
- definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;
- definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica dell'idoneità delle singole industrie a garantire il pieno rispetto delle procedure.
- stipula di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
- realizzazione da parte del Consorzio dei complessi preprototipici.

Nel 1995 é iniziata la fase terminale dello sviluppo del prototipo.

7. Sviluppi futuri

Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Divisione, non é in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasmissione ed informative di tale livello di Comando.

E' stato, quindi, previsto un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario é in corso di definizione.

8. Incremento costi del programma

La legge ha assegnato fondi per 226 mld. mentre l'impegno di spesa effettivamente sostenuto sino al 1996 ammonta a 919,5 mld..

I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento é stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa;
- i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.

Il maggior onere di 693,5 mld. é stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi dal proprio bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di Ammodernamento della F.A. di notevole importanza, previsti sui fondi del bilancio ordinario.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE.

La fase di R/S dell'elicottero EH-101 è stata di fatto completata nel 1994.

I due programmi di ricerca e sviluppo (AM-X e CATRIN) hanno raggiunto, a tutto il 1996, un costo di Mld. 1.894,63 (975,13 per l'AM_X e 919,5 per CATRIN) mentre il relativo finanziamento di legge era di Mld.696 (470 per l'AM_X e 226 per CATRIN)

L'insufficiente finanziamento e' deriva dal fatto che:

- la legge 456/84 ha approvato i programmi prevedendo finanziamento fissi, non indicizzabili;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta circa 3 anni dopo la stima degli oneri delle imprese ;
- la lievitazione dei costi nel settore degli armamenti ha superato il tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere di mld. 1.198,63 e' stato sostenuto dalle FF.AA., attingendo ai fondi stanziati sul loro bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, inizialmente pianificati dalle FF.AA. sui fondi del loro bilancio ordinario.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimenti	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa					Impegni			Pagamenti			Economiche a tutto il 1996	Perenzioni a tutto il 1996	Residui al 31.12.1996			primi 6 mesi	
			Imp.	A tutto il 1996	1997	1998	1999	2000	2001 e succ.	1996	V.A.	% autor.	1996	V.A.	% autor.				Propri	Pagam.
			compl.																Imp.	
Legge n.456/84	1983 1989	Difesa I IV	996,00	996,00							178,80	2.388,76				46,61	66,61			
Prog. CATRIN		4011	226,00	226,00						919,50	802,70		117,50	87,53						
Prog. EH-101		4031	300,00	300,00						657,54	650,66		3,55	98,95		6,88	26,88			
Prog. AM-X		4051	470,00	470,00						975,13	935,40		7,75	95,92		39,73	39,73			

NOTE.

La fase di R/S dell'elicottero EH-101 è stata di fatto completata nel 1994.

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 19.07.1993, N. 237 — ARTICOLO 6**

**“INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA
DELL’INDUSTRIA BELLICA”**

A. Parte prima.

1. Natura e finalità del programma.

Acquisizione, nell’ambito di un programma di interventi per l’ammodernamento delle Forze Armate, di 4 Unità Navali classe LUPO (comma 1) incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. Ammontare e durata del programma.

Per le predette finalità l’Amministrazione della Difesa è autorizzata dalla legge (comma 2) ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di **100 miliardi**, con decorrenza 1993, e di **150 miliardi**, con decorrenza 1994, per un ammontare complessivo di **2.500 miliardi**.

3. Procedure previste dalla legge.

La legge non prevede, per quanto attiene il programma in questione, alcuna specifica procedura.

B. Parte seconda.

1. Dati finanziari.

In allegato è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto (articolo 6, comma 1, 2 e 3) riferito alla data del 31.12.1996.

2. Stato di attuazione della legge.

Le risorse finanziarie assegnate alla Difesa, da utilizzarsi nei limiti degli impegni pluriennali stabiliti dal D.M. 17.12.1993, successivamente ridefiniti con il D.M. 10.4 1996, attengono l’acquisizione di:

a. 4 Unità Navali classe LUPO e relativo supporto logistico per un importo globale di **2.110,0 miliardi**, ripartito come segue:

- E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
- E.F. 1994 = 250,0 miliardi;
- E.F. 1995 = 211,0 miliardi;
- EE.FF. 1996-2002 = 206,125 miliardi per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 106,125 miliardi.

b. Munizionamento convenzionale e missilistico per un importo globale di **195,0 miliardi**, ripartito come segue:

- E.F. 1995 = 39,0 miliardi;
- EE.FF. 1996-2003 = 19,5 miliardi per ciascun e.f.;

(1) Il contratto di acquisizione delle 4 Unità Navali e relativo supporto logistico è operante e prevede una spesa complessiva di **2.032,405 miliardi**, ripartita in quote annuali come di seguito indicato:

- E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
- EE.FF. 1994-2002 = 203,24 miliardi per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 103,24 miliardi.

(2) Il contratto di acquisizione del munizionamento convenzionale e missilistico è operante (il Decreto di impegno è stato registrato alla Corte dei Conti il 28.5.1996) e prevede una spesa complessiva di **193,003 miliardi**, ripartita in quote annuali come indicato di seguito:

- E.F. 1995 = 38,6 miliardi;
- E.F. 1996-2003 = 19,3 miliardi per ciascun e.f..

(3) Tutte le 4 Unità Navali sono in servizio. Per esse sono ancora in corso di definizione alcuni lavori minori di adeguamento funzionale (quali, ad esempio, l'adeguamento degli impianti ecologici di bordo alle leggi vigenti in materia di inquinamento e salvaguardia dell'ambiente marino) e di completamento del supporto tecnico-logistico, da attuarsi con l'impiego delle risorse residue annualmente disponibili per effetto della differenza tra le quote dei limiti di impegno stabilite dal D.M. 10.4.1996 e quelle previste dai contratti di acquisizione delle 4 Unità Navali e del munizionamento.

c. 5 elicotteri AB-212, incluso il relativo supporto logistico, per un importo globale, comprensivo dell'ammortamento mutuo, pari a **195,0 miliardi**.

- (1) Il contratto di acquisizione dei 5 elicotteri AB-212 non è ancora perfezionato. La D.G. COSTARMAEREO ha ricevuto dalla Società AGUSTA S.p.A. l'offerta per la fornitura dei 5 AB-212 in versione E.I. e relativo supporto logistico.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimenti	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa (2)					Impegni a tutto il 1996			Pagamenti a tutto il 1996			Economie a tutto il 1996			Perenzioni a tutto il 1996			Residui al 31.12.1996			Pagamenti 1997 primi sei mesi	
			Imp. compl.	A tutto il 1996	1997	1998	1999	2000	2001 e succ.	1996	V.A.	% autor.	1996	V.A.	% autor.	1996	V.A.	% autor.	1996	Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.
Legge n.237/93 Interventi urgenti a favore dell'economia" (1)	1993 2003	Difesa II X 8102	2.500,00	825,62	225,62	225,62	225,62	225,62	576,87	261,14			261,14			261,14	767,62	93,64	0,00	0,00	3,09 (4)	3,09	222,54	222,54
di cui: a. acquisizione n.4 UU.NN. e supporto log.				767,13	206,12	206,12	206,12	206,12	518,37	203,24	756,48	98,61	203,24	709,72	93,82						2,89 (4)	2,89	203,24	203,24
b. acquisizione muniz. conv. e missilist.				58,50	19,50	19,50	19,50	19,50	58,50	57,90 (3)	57,90 (3)	98,97	57,90 (3)	57,90	100,00						0,20 (4)	0,20	19,30	19,30
c. acquisizione elicotteri AB-212			195,00	24,37	24,37	24,37	24,37	24,37	73,15											24,37		-	-	-

NOTE:

(1) Il presente specchio attiene solo le risorse finanziarie relative all'acquisizione delle 4 unità navali, incluso relativo supporto logistico, e del munizionamento convenzionale e missilistico.

(2) Secondo la rimodulazione dei limiti di impegno annuali del D.M. 10.4.1996.

(3) Include anche la quota dei residui di stanziamento 1995.

(4) Residui derivanti dalla differenza tra le autorizzazioni di spesa stabilite dal D.M. 10.4.1996 e gli impegni previsti dai contratti di acquisizione delle unità navali e del munizionamento.

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 15.12.1990, N. 396**

**“RILOCALIZZAZIONE DELLE CASERME CAVOUR E
MONTEZEMOLO DI ROMA”**

Nell'ambito della legge era prevista la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo sull'area dell'aeroporto di Centocelle per la quale il D.L. 30.12.1988, n.552 aveva stanziato 70 miliardi.

Al 31.12.1996 la somma stanziata è stata interamente impegnata; i pagamenti effettuati ammontano a 26,80 miliardi e sono pari a circa il 38,3% dell'impegnato.

I lavori sono suddivisi in 3 comparti.

Il comparto “A” è stato riappaltato in danno a fine '96, i comparti “B” e “C” sono stati realizzati rispettivamente al 99% e al 53%.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa						Impegni			Pagamenti			Economie a tutto il 1996	Perenzioni a tutto il 1996	Residui al 31.12.1996			primi 6 mesi		
			Imp. compl.	A tutto il 1996	1997	1998	1999	2000	2001 e succ.	1996	V.A. % autor.	a tutto il 1996 V.A. % autor.	1996	V.A. % autor.			a tutto il 1996	Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.
Legge n.396/90 Rilocalizzazione Caserte Cavour e Montezemolo" (ROMA)	1993 2003	Difesa II X 8002	70,00	70,00					70,00	100,00	8,00	26,80	38,30		43,20					3,82		

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 887 DEL 1994**

**REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.I.O. 1985, N.16 -
DELIBERA CIPE DEL 6.12.1986 E PROGETTO F.I.O. 1986, N.31**

Infrastrutture addestrative per Sott.li A.M. aeroporto di Capua - I e II lotto.

Lo stanziamento di 60,35 miliardi per il I lotto - progetto n.16 - è stato interamente impegnato e le opere già realizzate. La situazione dei pagamenti effettuati è di 60,03 miliardi con una percentuale del 99,5% al 31.12.1996.

Il II lotto - progetto n.31 - è stato ammesso al finanziamento per 90,80 miliardi con delibera CIPE del 12.5.1988 interamente assegnati ed impegnati con una situazione pagamenti di 80,27 miliardi pari a circa l'88,4% dell'impegnato.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria (capitolo)	Autorizzazioni di spesa					Impegni a tutto il 1996			Pagamenti a tutto il 1996			Economie a tutto il 1996	Penzioni a tutto il 1996	Residui al 31.12.1996			primi 6 mesi	
			Imp.	A tutto il 1996	1997	1998	1999	2000	2001 e succ.	1996	V.A.	% autor.	1996	V.A.	% autor.	Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.
			compl.	il 1996																
Legge n.887/94 Infrastrutture addestrative A.M. Scuola Sott.li Capua (progetto F.I.O. n.31)	I lotto	Difesa I	60,35	60,35							60,35	100,00	0,36	60,03	99,50	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
	II lotto	IV 4005	90,80	90,80						11,31	90,80	100,00	14,37	80,27	88,40	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 17 febbraio 1982, n°41

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 22 dicembre 1986, n. 910

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 28 agosto 1989, n°302

Legge 10 luglio 1991, n. 201

Legge 22 novembre 1994, n. 644

Legge 30 novembre 1994, n° 655

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. Marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di f. 10 miliardi, di cui f. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22/12/1966 n.910, art. 7 comma 5.

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.165PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

La legge 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto, all'articolo 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa, di durata triennale.

Gli interventi a favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o l'acquacoltura in acque marine o salmastre debbono essere effettuati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

- a) la gestione delle risorse biologiche del mare;
- b) l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive della pesca italiana;
- c) la diversificazione della domanda, l'ampliamento e la razionalizzazione del mercato nonché l'aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo dei pescherecci;
- f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità costituiscono quindi la base dei "piani nazionali della pesca" da realizzare mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche attuando la

regolamentazione dello sforzo di pesca e l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e i loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento delle organizzazioni amministrative di controllo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere troverà copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla medesima legge finanziaria. Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del citato Piano è quantificato in lire 270.000 milioni, in ragione di lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Tale disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

CAPITOLO 3100 - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura che fanno istituzionalmente carico a questo Centro di responsabilità.

CAPITOLO 3101 - Lo stanziamento del capitolo "Missioni all'estero" è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 3534 - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, N.41 (comitati, commissioni ecc.).

CAPITOLO 3535 - Con l'utilizzazione delle risorse finanziarie del capitolo si è dato avvio, nell'esercizio finanziario 1995, alla realizzazione del Sistema Informativo articolato in cinque sottosistemi tra loro integrati, mediante procedure, in parte già operative, che avranno una definitiva conclusione alla fine del corrente anno:

- **sottosistema naviglio**, per la gestione delle informazioni relative alle imbarcazioni ed alle licenze di pesca;
- **sottosistema produzione**, per la gestione delle informazioni relative alla produzione della pesca, nei suoi diversi aspetti (marittima, in acque dolci ed in acquacoltura) nonché alla relativa programmazione;
- **sottosistema finanziario**, per la gestione delle informazioni relative agli strumenti ai piani di finanziamento ad orientamento pluriennale, alle decisioni di finanziamento prese nei suoi aspetti di concessione e liquidazione, al controllo delle operazioni ed alla valutazione degli investimenti effettuati;
- **sottosistema ricerca**, per la gestione delle informazioni relative alle ricerche finanziate dalla Direzione, onde controllarne lo svolgimento e indirizzarne sempre più proficuamente l'area di azione;
- **sottosistema provvedimenti**, per la gestione delle informazioni relative ai provvedimenti presi dalla Direzione, per valutarne la corretta esecuzione, la tempestiva evasione ed il grado di trasparenza nei rapporti con l'utenza.

La realizzazione del sistema si è resa disponibile mediante lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che supportando lo svolgimento delle attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica (le Capitanerie di Porto distribuite sul territorio) risponde alle richieste dell'Unione

Europea anche nell'ottica di un servizio più aderente alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti.

CAPITOLO 3537 - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

CAPITOLO 3583 - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine di carattere eccezionale.

CAPITOLO 3586 - La disponibilità del capitolo, recata dal V Piano triennale, sarà utilizzata per l'erogazione di un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione per la ricerca nel campo della qualità alimentare e conservabilità dei prodotti ittici.

CAPITOLO 7972 - Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazioni di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Vengono considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Il numero delle unità operative che, nelle varie istituzioni di ricerca sul territorio nazionale stanno operando nel settore, sono in continua ascesa.

Particolare attenzione va posta alle numerose Università coinvolte che, unitamente agli altri soggetti beneficiari dei contributi, (CNR, enti pubblici di ricerca e gruppi di ricerca della cooperazione) consentono di attivare progetti di interdisciplinarietà.

CAPITOLO 7973 - L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

CAPITOLO 7974 - Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento e costruzioni di navi, per la costruzione ed ampliamento di impianti per la trasformazione e lavorazione dei prodotti ittici, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini, per incentivi alla cooperazione, per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore, per iniziative riguardanti la gestione della fascia costiera.

CAPITOLO 7975 - Lo stanziamento viene totalmente utilizzato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi. Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di attuare le indicazioni europee in materia di diminuzione dello sforzo di pesca, di istituzione delle riserve marine, di informazione dei cittadini ed, in particolare modo, dei consumatori.

L'attività di comunicazione, oltre a valorizzare il settore della pesca italiana, comprende anche azioni di educazione alimentare ed ambientale.

CAPITOLO 7979 - Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali, ed in via subordinata, per le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dalle Fiere specializzate nel comparto ittico.

CAPITOLO 7983 - La disponibilità viene utilizzata per la concessione di contributi per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. La misura in questione

già disciplinata dal decreto legge 561/94, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n.655, costituisce uno strumento qualificante dell'intera programmazione settoriale in pesca ed acquacoltura.

Inoltre, il V Piano triennale, nel riconoscere il ruolo fondamentale di rappresentanza degli interessi sociali e mutualistici della cooperazione, ha ribadito l'importanza dello strumento dell'accordo di programma tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria, già previsto nel sopracitato decreto legge 561/94. Tale misura costituisce uno specifico ed innovativo strumento nel quale devono inserirsi progetti integrati finalizzati, tra l'altro, alla difesa e valorizzazione del prodotto ittico, all'incremento del suo valore aggiunto ed alla ricerca di nuovi segmenti di mercato, nell'intento di soddisfare esigenze di gestione non altrimenti perseguibili.

LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302

DISCIPLINA DEL CREDITO PESCHERECCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO 7977 - Lo stanziamento è utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio, mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali. Detti finanziamenti agevolati in conto interesse, effettuati tramite gli intermediari creditizi, sono stati recentemente disciplinati dal Decreto interministeriale 11 marzo 1997 che ha modificato le norme attuative della legge al fine di consentire uno snellimento delle procedure di attivazione del prestito, assicurando, nel contempo, una più efficace ed organica gestione della materia creditizia, anche in adeguamento alle norme dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 concernente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, ha interessato il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Dalla legge di cui trattasi sono stati disposti stanziamenti per f. 50 miliardi, di cui f. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e f. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18/5/1989 n. 183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n.67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed Irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di f. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90 - 85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Il programma degli interventi ammessi è in fase di ultimazione.

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi di competenza statale rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

In maniera schematica si evidenzia che le risorse finanziarie sono state utilizzate per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Svolgimento delle funzioni di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, principalmente mediante la gestione tecnico-operativa dei tre Canadair CL 215 di proprietà di questo Ministero, dei due aerei dello stesso tipo a noleggio, oltre ai 12 elicotteri Breda Nardi NH 500 e dei nove elicotteri AB 412 in dotazione al C.F.S..
Sono stati, inoltre, assegnati ai centri Operativi AIB i fondi per le spese di gestione dei mezzi ed attrezzature antincendio in dotazione ai Gruppi meccanizzati ed ai Comandi stazione forestali;
- Proseguimento del programma di interventi per l'informatizzazione ed il collegamento in rete degli uffici dell'Amministrazione;
- Adeguamento di alcune sedi dell'Amministrazione alle norme di sicurezza vigenti, nonché ristrutturazione e manutenzione degli immobili in uso al C.F.S.;
- Adeguamento delle dotazioni d'ufficio delle nuove sedi dell'Amministrazione (mobilio ed attrezzature);
- Gestione del parco automezzi dell'Amministrazione (acquisto, manutenzione noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto);
- Acquisto di nuove tute da campagna necessarie per lo svolgimento dei servizi di istituto da parte del personale del C.F.S.;
- Corsi di formazione per il personale del C.F.S.:
ufficiali di armamento, armaiolo, capo meccanico, capo armaiolo:
corso di specializzazione in Scienze Ambientali;
merceologia e chimica applicate.
- Controlli sullo stato di applicazione dei regolamenti Comunitari in materia di set-aside (Reg. CEE 1272/88), l'estensivizzazione della produzione agricola (Reg. CEE 4115/88) ed il finanziamento del FEOGA garanzia (Reg. CEE 4045/89);
- Attività concernenti l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), nonché gestione della rete di monitoraggio dello stato di salute delle foreste italiane in applicazione dei relativi regolamenti comunitari (Reg. CEE 3528/86 e Reg. CEE 2157/92);

I fondi destinati alla ex Gestione Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD) sono stati utilizzati per gli interventi volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali esistenti e delle riserve di interesse statale, per la gestione dei centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali, per la promozione e sostegno di attività dirette alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico con finalità di protezione ambientale. Inoltre sono stati attuati interventi di sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali.

Sono state condotte iniziative per la valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento dei boschi.

Ufficio Strutture:

Nell'anno in esame sono stati impegnati fondi per un ammontare di L. 499.000.000, pari al 95% della spesa ammessa di L. 525.000.000, relativa al cap. 2113, istituito con decreto del Ministero del tesoro del 12.11.1996.

Il capitolo in parola prevede il finanziamento del programma di assistenza tecnica sulle politiche strutturali presentato dall'INEA.

In relazione alla necessità di coinvolgere anche l'ISMEA nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica sull'attività svolta, per l'anno 1998 è stato chiesto alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali di portare la dotazione del predetto capitolo a L. 1.000.000.000 e di modificarne, contestualmente la denominazione.

I restanti fondi gestiti da questo Ufficio, ora perenti e per i quali non si prevedono ulteriori stanziamenti, sono stati totalmente impegnati.

Codex Alimentarius:

Nel periodo interessato sono stati impegnati fondi per un ammontare di L. 50.000.000 sul cap. 2030, somma necessaria per assicurare la partecipazione di funzionari del Comitato Nazionale Codex alle relative riunioni comunitarie e internazionali.

Sono state, altresì, impegnate L. 49.081.725 sul cap. 2040 con le quali si è provveduto ad acquistare una fotocopiatrice nonché materiale informatico e di cancelleria.

Data la nuova importanza assunta dalla normativa Codex divenuta riferimento obbligatorio per la risoluzione di controversie internazionali, a causa dell'espresso richiamo effettuato dall'OMC, si è chiesto, per l'anno 1998, un consistente aumento della dotazione di entrambi i capitoli.

Poiché il Comitato Nazionale Codex svolge attività conseguente all'adempimento di obblighi internazionali si è chiesta, altresì, l'istituzione di appositi capitoli sul bilancio ordinario, per permettere una programmazione non legata ad una legge pluriennale di spesa.

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE// AGRICOLE E
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI//

Adempimenti di cui al 4° e 5° comma dell'art.15 della legge 468/78. (Stato di attuazione di leggi pluriennali di spesa) Anno 1996.

Nel 1996, si è protratta per un altro anno la mancanza di una legge programmatica riguardante il settore primario, risultando ancora all'esame della Commissione Agricoltura della Camera il disegno di legge per gli interventi programmati in agricoltura.

La precedente legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura per il quinquennio 1986/90, n.752/86, era stata differita per il biennio 1990-91 con la legge n. 201/91 e poi rifinanziata con provvedimenti annuali per gli anni 1993 e 1994.

Tale legge nel 1995 e nel 1996 non è stata più rifinanziata e pertanto a valere su di essa si è operato in misura molto marginale e relativamente a somme residue.

In realtà, nel 1996, in attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, la finanziaria ha previsto, in tabella b, uno stanziamento di 517 miliardi, quale anticipazione di un'attualità di spesa. Questo importo è stato assegnato con D.L. n.489 del 20 settembre 1996, convertito dalla legge n.578 del 5 novembre 1996. La variazione di bilancio è stata registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 1996

Il collegato alla finanziaria per lo stesso 1996 (legge n.549/95) ha anche previsto la costituzione di una riserva a favore dell'agricoltura, pari a 1130 miliardi, della maggiore quota riservata alle Regioni dell'accisa sulla benzina.

Del complesso dei 517+1130 miliardi, 282,05 sono stati assegnati al Ministero, nel rispetto della quota massima del 20%, disposto dalla legge 491/93.

Considerate le date indicate sopra, e considerato il blocco degli impegni disposto con il D.L. n.323 del 20 giugno 1996, che ha permesso l'attività gestionale solo a seguito della concessione di deroghe da parte della Presidenza del Consiglio, ne deriva che nel 1996, come del resto per i tre anni precedenti, i tempi operativi sono stati molto ristretti.

Alcuni interventi collegabili ad attività attuate con la legge 752/86, hanno tuttavia avuto luogo nel 1996, a seguito delle delibere CIPE del 10 maggio 1995 e del 21 dicembre 1995, che hanno ripartito e assegnato, 800 miliardi la prima (recati dal D.L.727/94, convertito dalla legge 46/95) e 875 miliardi la seconda, (recati dal D.L.273/96, convertito dalla legge 380/96). Il totale di questi importi, pari a 1675 miliardi, costituiva lo stanziamento previsto in tabella B, dalla legge n.725/94, legge finanziaria per il 1995.

Di questo stanziamento, 335 miliardi sono stati assegnati alle azioni di competenza centrale. Di tale somma si riportano gli elementi informativi, relativi ai capitoli competenza della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali, così come ripartiti tra le azioni individuate dalla legge n.491/93 .

Articolo 2, comma 3, lettera a: raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati.

Cap.1551 Spese per l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi alla meteorologia e all'ecologia agraria.

Il capitolo recava 0,30 miliardi di competenza per il 1995, anno in cui sono stati impegnati 0,298 miliardi, poi erogati nel 1996.

Cap. 7233 - Riguarda contributi per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, anche attraverso l'uso del telerilevamento, ed in armonia con le esigenze del SIAN.

Il capitolo recava 4,5 miliardi nel 1995 e 4,7 miliardi nel 1996. L'importo del primo anno è stato impegnato ed erogato; quello del secondo anno ha dato luogo ad impegni per 4,631.

Cap. 7290- Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le Regioni, di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, nonché per la formazione e aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg. 270/79.

Nel 1995 era disponibile uno stanziamento di 1 miliardo; sono stati impegnati 0,443 miliardi nel 1995, che sono stati poi erogati nel 1996.

Articolo 2, comma 6, lettera a: attività di ricerca e di

informazione connessa alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale.

Cap. 1574 - La dotazione del capitolo è stata di lire 2,5 miliardi, interamente impegnati e erogati nello stesso anno, al fine di contribuire ad assicurare per il 1996 il funzionamento e lo svolgimento dell'attività ordinaria di ricerca dei 23 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituiti con D.P.R. 1318/67 e legge 306/73, sulla base dei programmi di ricerca dai medesimi formulati, così come approvati dal Ministero, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato nazionale della Sperimentazione agraria.

Cap. 1580 : Prevede contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento della ricerca, anche in cofinanziamento con le Regioni.

Il capitolo recava nel 1995 una disponibilità di 100 milioni; nello stesso anno ne sono stati impegnati e erogati 80.

Cap.7240: Il capitolo prevede contributi a favore degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, o altri organismi, specializzati in programmi finalizzati e coordinati di ricerca.

Il capitolo disponeva di 20,5 miliardi nel 1995 e di 19 miliardi nel 1996: detti importi sono stati impegnati negli anni di competenza. Le erogazioni sono state invece pari a 10,528 miliardi nel 1995 e a 16,389 miliardi nel 1996.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché contributi per il conferimento di borse di studio a giovani laureati e diplomati.

La disponibilità è stata di 2 miliardi nel 1995 ed 1 miliardo nel 1996. Gli stanziamenti sono stati impegnati ed erogati totalmente.

Cap. 7545. Prevede lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata nel campo della meccanizzazione agricola.

Il capitolo disponeva di 0,900 miliardi, stanziati nel 1995. Tale importo è stato totalmente impegnato (275,4 milioni nel 1995 e 624,6 milioni nel 1996). Le erogazioni sono state pari a 185,8 milioni, effettuate nel 1996.

Articolo 2, comma 6, lettera b: attività relative all'

ordinamento e tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali.

Cap.7205- Interventi diretti a promuovere attività pilota a favore di allevamenti di selvatici e per il recupero di specie in via di estinzione in possesso di particolari caratteristiche genetiche.

Il capitolo recava 220 milioni nel 1995 e 200 nel 1996, che sono stati impegnati negli anni di competenza, Nel 1996 sono state erogati 132,9 milioni sul primo impegno.

Cap.7547- Contributi ad Enti e organismi specializzati, operanti nel quadro dell'applicazione della legge n.30/91, relativa alla disciplina della riproduzione animale.

Il capitolo recava nel 1996 una competenza di 1,200 miliardi: Sono stati impegnati 1,067 miliardi ed erogati 0,593 miliardi.

Cap.7550 Prevede contributi alle Associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi all'attività di potenziamento del miglioramento genetico del bestiame.

Nel 1995 il capitolo recava 30,550 miliardi: sono stati fatti impegni per 29,843 miliardi ed erogazioni per 28,231 miliardi.

Nel 1996 lo stanziamento è stato di 79,600 miliardi; ne sono stati impegnati e erogati 79,222.

Cap.7551 Contributi per la realizzazione di un programma nazionale di lotta all'ipofecondità e di assistenza sanitaria agli allevamenti.

Il capitolo recava una competenza di lire 1,200 miliardi, che a fine anno rimanevano da impegnare.

Cap.7552 Prevede contributi ad Enti e organismi specializzati, per la realizzazione di strutture e l'acquisto di attrezzature tecnico scientifiche volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale.

Il capitolo recava 1,230 miliardi nel 1995 e 2,800 miliardi nel 1996. Nel 1995 non si è operato mentre nel 1996 sono stati impegnati 3,230 miliardi ed erogati 360 milioni.

Articolo 2, comma 6, lettera d: valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

Cap.1600- Contributi a favore di Consorzi di tutela e altri Organismi specializzati per la realizzazione di interventi e

manifestazioni per / la salvaguardia /e valorizzazione dell'immagine, per una migliore produzione e una più estesa divulgazione della denominazione di origine e dei marchi di specificità concernenti le produzioni agro-alimentari.

Il capitolo disponeva di uno stanziamento di 700 milioni nel 1995; ne sono stati impegnati 498, erogati nel 1996.

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Il capitolo recava, nel 1995, una disponibilità di 250 milioni, che sono stati impegnati e erogati nel 1996.

Cap.7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Il capitolo recava, per il 1995, una disponibilità di 700 milioni, impegnati in parte nel 1995 (124 milioni) e in parte nel 1996 (576 milioni). Non sono state effettuate erogazioni.

Cap. 7283 - Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri organismi specializzati e organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Il capitolo recava una disponibilità complessiva di 3,300 miliardi, dei quali 1,5 nel 1995 e 1,8 nel 1996.

Nel 1995 sono stati impegnati 455 milioni e nel 1996, lire 2,835 miliardi. In quest'ultimo anno sono poi stati effettuati pagamenti per 194,8 milioni.

Cap.7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

Il capitolo disponeva di 300 milioni nel 1995 e di 700 milioni nel 1996. Sono stati impegnati ed erogati 300 milioni.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n. 201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n. 415/92.

Nel corso dell'esercizio 1994 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha esaurito lo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

... LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 644

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

L'art. 1 comma 2 della legge in epigrafe dispone l'ulteriore spesa di f. 200 miliardi per la prosecuzione degli interventi previsti e finanziati dalla precedente legge n. 237 del 19/7/1993, volti a consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione.

Gli stanziamenti complessivi, gravanti sul Cap. 8217 del bilancio di questo Ministero, ammontavano originariamente a f. 651 miliardi, ma attualmente risultano ridotti a f. 633,2 miliardi a seguito di provvedimenti in materia di finanza pubblica, nonchè rimodulati in un arco temporale di 6 anni (1993-1998).

Il relativo programma operativo è stato approvato in data 1/4/1994 a seguito del parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 4/12/1993 n. 491.

Detto programma è in avanzata fase di attuazione.

LEGGE 4 GIUGNO 1997, N.169ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO

CAPITOLO 3579 - L'attuazione della suddetta Convenzione comporta, per gli Stati aderenti, l'obbligo di costituire la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che svolge attività di studio e di ricerca finalizzata alla gestione e conservazione delle specie ittiche altamente migratrici, con particolare riferimento ai tonnidi.

L'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge è stato valutato in lire 200 milioni annue per il triennio 1997-1999. Al riguardo è stata richiesta, in data 23 giugno 1997, la relativa variazione di bilancio in aumento al capitolo 3579 concernente: "Contributo alle spese di funzionamento di commissioni internazionali nel settore della pesca".

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDUSTRIA

INDICE DELLE LEGGI

- Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - art. 20
- Legge 24 dicembre 1985, n. 808
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 11 marzo 1988, n. 67
- Legge 3 agosto 1994, n. 481

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984 (artt. 2,3 e 4), la legge n. 88/1986 (artt. 2, 2 bis e 2 ter), la legge n. 19/1987 (art. 6) e la legge n. 452/1987 hanno previsto ulteriori incentivazioni sia per la riduzione di capacità produttiva sia per la realizzazione di investimenti.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.620 miliardi, sono stati versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", con onere pari a lire 1.425 miliardi sul capitolo 7549 e a lire 195 miliardi a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui alla legge n. 675/1978.

La legge n. 559 del 1993 ha soppresso la contabilità speciale intestata al predetto "Fondo".

Le disponibilità esistenti sul capitolo 7549 sono destinate a coprire pochissime posizioni residuali, derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1989, n. 181, che recava il cofinanziamento del Regolamento Comunitario n. 328/88 (Programma Resider).

LEGGE 24 DICEMBRE 1985 N. 808**Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti del settore aeronautico.**

Alle imprese aeronautiche che partecipano a programmi industriali in collaborazione internazionale possono essere concessi:

1. mutui diretti per l'elaborazione di programmi, esecuzione di studi, investimenti, ecc. (capitolo 7552);
2. contributi in conto interessi non superiori al 60% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 902/1976 - elevabili in taluni casi al 70% - su mutui accesi per la produzione (capitolo 7553).

Stanziamenti totali**Stanziamenti diretti (921 miliardi):**

- 1) legge originaria 690 miliardi
- 2) 2) rifinanziamento Legge 29.12.1990, n. 405 valore 81 miliardi
- 3) 3) rifinanziamento legge 4.6.1991, n. 181, valore 40 miliardi + 110 miliardi ex 3° limite originario (art. 3, lett. c).

Limiti di impegno (6.840 miliardi):

- a) legge originaria 750 miliardi ridotti a 380 miliardi;
- b) rifinanziamento legge 19.7.1993, n. 237, due limiti per complessivi 1.000 miliardi,
- c) rifinanziamento legge 22.11.1994, n. 644, due limiti per complessivi 750 miliardi + 260 miliardi ex 3° limite originario (art. 3, lett. c);
- d) rifinanziamento legge 8.8.1996 n° 421 4 limiti per complessivi 4.500 miliardi (ridotto di 50 miliardi dalla legge n. 41/1996).

Stanziamento totale 7.000 miliardi ridotti a 6.840 miliardi.

Impegni 3.900 miliardi ca.

Nel corso della gestione della legge n. 808 si sono avute economie di bilancio per ca. 30 miliardi

Erogazioni già effettuate: 1.025 miliardi

Obiettivi raggiunti

L'industria Aeronautica Nazionale ha potuto partecipare a programmi internazionali di notevole successo commerciale (famiglia di aerei regionali franco-italiana denominata ATR con 608 aerei venduti e 488 già consegnati) e di grande impegno tecnologico (famiglia elicotteri anglo-italiana EH101). Inoltre, gli operatori nazionali possono partecipare, in condizioni di comparabile sostegno pubblico, ad altri significativi programmi aeronautici quali gli aerei MD11, A321, B777 e DO328, nonché a programmi motoristici sia nel settore delle grandi turbine (CF6 80, VM2500, PW 2098 e 4000, GE90) e dei turbo alberi per elicotteri (CT7-6, RTM322).

· LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986) - ART. 11, COM. 10

Conferimento al Comitato di Liquidazione E.A.G.A.T per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali.

Trattasi di una legge che, da oltre 5 anni, ha già trovato piena attuazione. Infatti, come riferito nella penultima relazione (nell'ultima non se ne è trattato) di questo Ufficio (nota n. 30144 del 7 settembre 1995), tutti i relativi stanziamenti e successivi rifinanziamenti, per complessivi L. mil.di 120, erano già stati completamente erogati entro il 30 gennaio 1992, data dell'ultimo decreto ministeriale di autorizzazione al pagamento dei residui L. mil.di 10, concernenti l'esercizio 1992.

I suddetti stanziamenti e rifinanziamenti sono stati iscritti al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali. Non hanno, quindi, interessato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, subentrato nel 1993.

Si allega la pag. 16 del quadro riassuntivo, debitamente compilata.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (LEGGE FINANZIARIA 1988) - ART. 15, COM. 13 E 14

Contributi agli Enti di gestione o a Società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate per la realizzazione nel Mezzogiorno di un programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (CISI).

1) Come già rilevato nelle note di accompagnamento alle relazioni precedenti e, per ultima nella nota n. 1.120.494 del 12 settembre 1996 - nella spesa autorizzata e stanziata a tutto il 1996 di cui della pag. 29 del quadro riassuntivo, dell'importo complessivo di L. mil.di 515 - risulta compresa la spesa di L. mil.di 415 relativa al capitolo 7562 del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali, concernente vari conferimenti ai fondi di dotazione E.F.I.M., E.N.I. ed I.R.I. per la partecipazione, pro-quota, all'aumento di capitale della GEPI S.p.A. (autorizzati: per L. mil.di 315, con legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 1; per L. mil.di 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 415, tab. D, comma 7; per L. mil.di 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 421, art. 30).

I relativi pagamenti sono stati completamente erogati entro il 4 settembre 1992 - ossia prima del subentro del Ministero dell'Industria - come dettagliatamente specificato nella già sopracitata nota di questo Ufficio n. 30144 del 7 settembre 1995.

Sui due stanziamenti di L. mil.di 50, per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), L. 20.000 per ciascuno dei due stanziamenti, quindi, l'importo complessivo di L. 40.000 (contabilmente insignificante) fu mandato in economia.

2) Sulla rimanente spesa di L. 100.000.000.000, autorizzata e stanziata sull'omonimo capitolo 7562 del Ministero dell'Industria, a parziale modifica di quanto riferito con precedente nota di accompagnamento n. 1.120.494 del 12 settembre 1996, si comunica che, a tutto il 31 dicembre 1995, dell'importo impegnato di L. 100.000.000.000, risultavano come componenti: economie per L. 17.000.000, residui propri per L. 3.557.291.870, pagamenti effettuati per L. 76.560.931.235 e perenzioni per L. 19.864.776.895.

Nel corso del 1996 sono stati autorizzati pagamenti per complessive L. 8.522.066.765, come segue:

Pagamenti in conto residui:

- D.M. n. 1.122.125/98-7 del 13 febbraio 1996:

L. 289.222.950 per riversamento in conto entrata della quota residua del contributo (L. 11.700.000.000) già impegnato a favore dell'ENI/TERFIN per il CISI di Salerno, ai fini della riassegnazione in bilancio e del successivo impegno a favore della SPI, subentrata nella realizzazione del Centro: La differenza di L. 11.410.777.050 era stata riversata nel 1995;

- D.M. n. 1.123.225/98-8 dell'8 gennaio 1996:

L. 3.268.066.920 per il CISI di Lecce.

Pagamenti in conto competenza (somme perenti reiscritte):

- D.M. n. 1.123.229/98-6 dell'8 agosto 1996:

L. 3.153.558.500 per il CISI dell'Abruzzo;

- D.M. n. 1.123.229/98-6 dell'8 agosto 1996:

L. 324.147.145 per il CISI di Napoli;

D.M. n. 1.123.233/98-3 dell'8 agosto 1996:

L. 1.487.071.250 per il CISI di Catania.

Nello stesso esercizio sono stati reiscritti e contestualmente erogati residui perenti per L. 4.964.776.895, somma corrispondente ai suddetti pagamenti in conto competenza.

Dopo tali operazioni, a tutto il 31 dicembre 1996, risultavano impegni per L. 100.000.000.000, corrispondenti alla somma di: pagamenti effettuati per L. 85.082.998.000; economie per L. 17.000.000; perenzioni per L. 14.900.000.000.

Si allega la pag. n. 29 del quadro riassuntivo, debitamente compilata.

DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181 - ART. 7, COM. 1

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

A parziale rettifica di quanto comunicato con precedente nota di accompagnamento n. 1.120.494 del 12 settembre 1996, si fa presente che, a tutto il 1995, sul capitolo 7563, sulla spesa autorizzata di L. 906.700.000.000, risultavano impegni per L. 750.000.000.000, cui corrispondevano: pagamenti per L. 515.967.177.000, perenzioni per L. 144.032.823.000 e residui propri per L. 90.000.000.000.

Nell'esercizio 1996, con D.M. n. 1.122.451/75/51-96 del 12 marzo 1996, è stata impegnata la somma di L. 186.400.000.000, costituita da L. mil.di 50 stanziati per il 1994, da L. mil.di 106,7 stanziati per il 1995 e da L. mil.di 29,7 originariamente stanziati dalla legge n. 237/1993 per il 1996. Con D.M. n. 1.121.207/521/11 del 16 giugno 1996 è stata impegnata la somma di L. 50.300.000.000 (L. 64.400.000.000 - L. 14.100.000.000 impegnate per il 1997).

Nello stesso esercizio sono stati revocati impegni per L. 49.653.500.000 a favore dell'IRI, per iniziative riconfigurate o rinunciata, ai fini della successiva assegnazione alla SPI ai sensi della legge n. 513/1993. Di detta somma L. 32.153.500.000 sono state reiscritte in bilancio, in quanto costituite da quote perenti, ed impegnate a favore della SPI. La differenza, pari a L. 17.500.000.000, è stata riassegnata nel 1997 ed è in corso l'impegno per la SPI.

Con legge 22 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), tab. D, comma 13, la legge n. 181/1989 è stata rifinanziata per L. 10.000.000.000 sul capitolo 7563. La legge 23 dicembre 1996, n. 664 (legge di bilancio 1997) ha, pertanto, stanziato sul capitolo, per il 1997, la somma di L. 24.100.000.000, costituita dai L. 10.000.000.000 di cui sopra e da L. 14.100.000.000 di cui alla legge n. 237/1993, come ridotti e rimodulati dalle leggi n. 725/1994 (legge finanziaria 1995), n. 85/1995 e n. 550/1995 (legge finanziaria 1996).

Nel corso del 1996 sono stati autorizzati pagamenti per complessive L. 34.223.000.000, come segue:

Pagamenti in conto residui:

- D.M. n. 1.122.746/75 del 7 maggio 1996:
L. 2.800.000.000 per il XIV piano semestrale SPI;

Pagamenti in conto competenza (somme perenti reiscritte):

- D.M. n. 1.122.453/75 del 12 marzo 1996:
L. 11.111.000.000 per il X piano semestrale SPI;
- D.M. n. 1.122.746/75 del 7 maggio 1996:

L. 19.562.000.000 per il XIII piano semestrale SPI;
- D.M. n. 1.122.237/75 dell'8 agosto 1996:
L. 750.000.000 per IRI / secondo acconto iniziativa ILVA "Nuova gamma di tubi per off-shore".

Al 31.12.1996 i residui perenti erano pari a L. 80.456.323.000, costituiti da:

- residui provenienti dall'esercizio 1989, perenti al 31.12.1994 = L. 27.548.250.000;
- residui provenienti dall'esercizio 1990, perenti al 31.12.1995 = L. 52.908.073.000.

L'importo di L. 80.456.823.000 risulta dalla reiscrizione in bilancio nel corso del 1996 di L. 63.576.500.000 (L. 27.153.500.000 perenti 1989 e L. 5.000.000.000 perenti 1990), di cui L. 31.423.000.000 contestualmente erogati.

Non si sono formati residui perenti al 31.12.1996, non essendovi somme provenienti dall'esercizio finanziario 1991.

I residui propri al 31.12.1996, erano pari a L. 338.553.500.000, mentre i residui di stanziamento ammontavano a L. 42.367.208.000 ed erano composti dall'importo di L. 24.867.208.000 riassegnato al capitolo (costituito da L. 17.325.000.000 riversate dall'Amministrazione in conto entrata, quali quote contributive non più dovute all'IRI per iniziative riconfigurate o rinunciate, da L. 5.900.000.000 di contributi restituiti dall'I.R.I. e da L. 1.642.208.000 di interessi bancari dovuti dall'IRI su dette quote), nonché dall'impegno per L. 17.500.000.000 a favore dell'IRI, revocato e non ancora reimpegnato.

A seguito dei nuovi impegni e pagamenti di cui sopra, a tutto il 31 dicembre 1996, gli impegni ammontavano a L. 969.200.000.000, cui corrispondevano:: pagamenti effettuati per L. 550.190.177.000, perenzioni per L. 80.456.323.000 e residui propri per L. 338.553.500.000.

Si allega la pag. 30 del quadro riassuntivo, rettificata e completata.

LEGGE 3 AGOSTO 1994, N. 481

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

Il decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994 n. 481, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico" dà attuazione al piano di riduzione di capacità nel settore dei prodotti laminati a caldo.

Il Consiglio dei Ministri della Comunità ha individuato strategie di riduzione della capacità produttiva, che sono alla base dell'attuale fase congiunturale, e sono state in parte perseguite con il ricorso all'articolo 95 del Trattato per quanto concerne la ristrutturazione delle imprese siderurgiche aiutate dai singoli Stati membri, in parte realizzate con il contributo volontario delle imprese private o con strumenti di incentivazione in aderenza all'attuale disciplina del Codice degli Aiuti CECA (Decisione 3855/91/CECA).

Il decreto legge n. 396 del 20 giugno 1994, convertito nella legge 3 agosto 1994 n. 481, è stato predisposto nella logica della citata decisione comunitaria.

Le finalità, che con il provvedimento in parola si intendono raggiungere, si riferiscono all'attuazione di un complesso organico di strumenti, teso ad una riduzione di capacità, in misura prossima a quella preventivata in sede europea, attraverso la distruzione fisica degli impianti e sviluppando parallelamente una azione di sostegno ad attività sostitutive, nelle aree che hanno subito perdite di posti di lavoro nella siderurgia a seguito della chiusura degli impianti, attraverso l'erogazione di un contributo agli investimenti diversi da quelli effettuati nei settori dei prodotti CECA.

Sul piano attuativo, il programma di eliminazione dal mercato di capacità produttiva, prevista in circa cinque milioni di tonnellate di impianti di laminazione e quattro milioni di impianti fusori è stato raggiunto attraverso l'erogazione di contributi riferiti al valore residuo degli impianti al netto degli ammortamenti effettuati e al valore del

marginale di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti stessi, attraverso una media dei due valori.

Lo sforzo di razionalizzazione del settore determina naturalmente un esubero occupazionale in conseguenza della distruzione degli impianti, cui il provvedimento destina uno strumento di parziale recupero con il sostegno di iniziative di riconversione in settori diversi dal siderurgico e comunque non definiti sensibili.

Le modalità di attuazione sono previste dal Regolamento n. 683 del 12.10.1994, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.1994.

La legge n. 481/1994 prevede uno stanziamento di 700 miliardi ripartiti nel quadriennio 1994 - 1997 in ragione di lire 175 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996, nonché l'utilizzo di 50 miliardi in conto disponibilità residue sul Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale per gli impianti siderurgici e 40 miliardi in conto disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito Centrale n. 760/22014.

I predetti stanziamenti sono da iscrivere sul capitolo 7556 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

Le Finanziarie 1995, 1996 e 1997 hanno stabilito invece una diversa ripartizione dei fondi trasferendo parte degli stanziamenti previsti per il 1995, 1996 e 1997 agli anni successivi.

Sul piano attuativo, nel corso dell'anno 1995 si è dato luogo al completamento della fase istruttoria e nel 1996 si è potuto procedere alla emissione dei decreti di concessione.

Per quanto riguarda la riduzione di capacità produttiva si sono portati a termine buona parte dei programmi attraverso l'accertamento della distruzione degli impianti e la conseguente erogazione dei contributi.

La procedura si è svolta attraverso le fasi sottospecificate:

1) Presentazione delle domande:

entro il 30 giugno 1994 e integrazioni secondo lo schema fornito dal Regolamento di attuazione n. 683 del 12 ottobre 1994.

Domande presentate: n. 49.

2) Istruttoria del Ministero:

- esame domanda e acquisizione di eventuali ulteriori elementi informativi;
- acquisizione perizia di istituzione creditizia specializzata nella valutazione di complessi aziendali. Si è individuato l'I.M.I. che, secondo convenzione stipulata con il Ministero, ha eseguito per ciascuna impresa una perizia, sulla base di una istruttoria tecnica al fine di determinare l'entità del contributo.

3) Parere del Comitato Tecnico

E' stato nominato un apposito Comitato Tecnico, composto di n. 5 unità scelte fra esperti del settore.

4) Notifica alla Commissione U.E.

Il Ministero ha trasmesso alla Commissione U.E. n. 39 domande istruite comprensive del parere favorevole del Comitato e le ha singolarmente negoziate.

5) Decisione della Commissione U.E. sulle singole domande:

La Commissione U.E. ha trasmesso a questo Ministero n. 27 decisioni positive alla concessione del contributo e n. 10 negative, nei tempi utili per rispettare il termine del 30 settembre 1996 indicato dalla norma. Mentre, per l'esigenza di ulteriori approfondimenti sulla situazione di due Società, la Commissione stessa ha prolungato i tempi dell'istruttoria oltre il citato termine del 30 settembre 1996.

6) Concessione dei contributi

Lo stanziamento destinato ai contributi per la distruzione degli impianti è risultato insufficiente a coprire l'onere derivante dalle domande istruite con esito positivo.

La concessione dei contributi è stata, quindi, disposta in misura proporzionalmente ridotta e secondo il criterio di priorità indicato dalla legge in favore di n. 22 imprese che con la domanda di dismissione avevano presentato anche il piano di reinvestimento.

7) Nomina delle Commissioni di accertamento

Ai sensi della legge n. 130/1983, per ciascuna impresa che si era dichiarata disponibile alla distruzione degli impianti, si è nominata una apposita Commissione per la verifica in loco delle operazioni di rottamazione.

8) Sopraluogo delle Commissioni di accertamento

Le Commissioni sopracitate, dopo aver constatato la effettiva realizzazione del programma di distruzione degli impianti, hanno consegnato agli Uffici il verbale di accertamento.

9) Erogazione del contributo

Il contributo è stato liquidato ed erogato per quote, nel corso del 1996 e 1997, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in bilancio.

In conclusione con la chiusura dei primi 22 impianti si è ottenuta una riduzione di capacità produttiva pari a 5,62 milioni di tonnellate di acciaio e 4,7 milioni di tonnellate di prodotti laminati, pari rispettivamente al 13,8% ed al 12,1% della capacità produttiva nazionale.

Per il pieno conseguimento delle finalità della legge n. 481, si è in attesa che in sede parlamentare trovi conclusione l'iter legislativo del disegno di legge collegato alla Finanziaria per il 1998, che proroga il termine per la chiusura degli impianti e autorizza il Ministro dell'Industria a

definire con proprio decreto la ripartizione dello stanziamento complessivo fra interventi per la distruzione fisica degli impianti e interventi per i reinvestimenti.

La predetta disposizione consentirà di completare il programma di intervento con la realizzazione delle residue chiusure decise favorevolmente in sede comunitaria..

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Ministero del commercio con l'estero
D.G. Promozione scambi e internazionalizzazione imprese

Con riferimento alla richiesta di elementi di informazione sulle leggi pluriennali di spesa di competenza di questa Amministrazione, la scrivente Direzione Generale segnala, per i capitoli di spesa di sua diretta gestione quanto segue:

Capitolo 1616 - Somma da assegnare all'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Esterò per la costituzione del Centro di Servizi per gli scambi di cui all'art. 2, comma 9 gennaio 1991 n. 19.

Si fa presente - al riguardo - che questo Ministero ha assegnato tali somme dal 1991 al 1994 e che il capitolo 1616 non compare più dal 1995 nel bilancio, nemmeno come residui.

La legge 19/1991 - infatti - prevedeva l'assegnazione dei fondi soltanto per il quadriennio sopra indicato.

Capitolo 7552 - Somme da assegnare alla SIMEST S.p.A. quale contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991 n. 19.

Trattandosi di contributo straordinario iscritto in precedenti annualità, la somma è stata a suo tempo totalmente utilizzata per un importo pari a Lit. 10 miliardi e conseguentemente il capitolo non è più stato riportato in bilancio.

Del suddetto importo di Lit. 3 miliardi furono versati nel 1992 e i residui 7 miliardi di lire nel successivo 1993.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITÀ

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 28 febbraio 1986, N. 41 - ART 14

Legge finanziaria per l'anno 1986

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 disciplina, tra l'altro, l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato (del. CIPE 12 maggio 1988) un primo lotto dei progetti per la realizzazione dell'Ospedale oncologico "Nuovo S. Andrea" di Roma e di un Centro di biotecnologia avanzata presso l'"Istituto Tumori" di Genova.

Entrambi gli interventi sono stati rifinanziati con la legge 67/'88.

LEGGE 26 aprile 1983, N. 130 - ART 21

Legge finanziaria per l'anno 1983

La legge 26 aprile 1983, n. 130 disciplina, tra l'altro, l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato (del. CIPE 22 dicembre 1983) il progetto per la ristrutturazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituti Ortopedici Rizzoli".

L'intervento è ormai concluso.

LEGGE 22 dicembre 1984, N. 887 - ART 12

Legge finanziaria per l'anno 1984

La legge 22 dicembre 1984, n. 887 disciplina, tra l'altro, l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato (del. CIPE 6 febbraio 1986) il progetto per la costruzione della nuova sede dell'Istituto zooprofilattico di Padova.

L'intervento, cofinanziato dalla BEI, è stato completato alla fine del 1995.

LEGGE 11 marzo 1988, N. 67 - ART 17

Legge finanziaria per l'anno 1988

La legge 11 marzo 1988, n. 67 disciplina, tra l'altro, l'assegnazione da parte del CIPE dei finanziamenti dello speciale Fondo Investimenti Occupazione. Nell'ambito di detta normativa è stato finanziato (del. CIPE 19 dicembre 1986) il secondo lotto dei progetti per la realizzazione dell'Ospedale oncologico "Nuovo S. Andrea" di Roma e di un Centro di biotecnologia avanzata presso l'"Istituto Tumori" di Genova.

Entrambi gli interventi sono ormai conclusi ma restano da liquidare per il primo 351 milioni e per il secondo 3.378 milioni di cui si ha peraltro la disponibilità di cassa.

LEGGE 5 giugno 1990, N. 135 - ART 1

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

La legge 5 giugno 1990, n. 135 ha previsto, tra l'altro, il finanziamento di un piano di costruzione o ristrutturazione di posti letto di malattie infettive per 2.100 miliardi da finanziare con mutui contratti dal Ministero del tesoro il cui controvalore veniva attribuito ad un capitolo di spesa del Ministero della sanità che avrebbe provveduto a liquidare i Consorzi che avevano stipulato con quest'ultimo Ministero un contratto di concessione di servizi.

Sono stati accreditati complessivamente solo 695 miliardi poichè il rapporto concessorio è cessato a norma della legge 4 dicembre 1993, n. 492 che ha attribuito alle regioni la titolarità degli interventi.

La somma già mutuata è stata utilizzata:

- per anticipazioni di cassa alle regioni in conto dei mutui che saranno autorizzate a contrarre per 572,890 miliardi;

- per erogazioni già fatte ai concessionari per 103,671 miliardi;

la differenza di 18,439 miliardi viene utilizzata per la definizione dei rapporti ancora non conclusi con le società concessionarie.

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

BENI CULTURALIINDICE DELLE LEGGI

- Legge 29 novembre 1962, n.1710
- " 25 marzo 1964, n.155
- " 8 agosto 1977, n.546 - art.14 e 34
- " 11 novembre 1982, n.828
- " 22 dicembre 1984, n.887
- " 1 dicembre 1986, n.879 - art.25
- " 29 ottobre 1987, n.449
- " 29 dicembre 1987, n.545 - art.1/2
- " 19 aprile 1990, n.84
- " 15 dicembre 1990, n.396 - art.9
- " 29 dicembre 1990, n.431
- " 23 gennaio 1992, n.34 - art.4
- " 20 gennaio 1992, n.56
- " 10 febbraio 1992, n.145
- " 23 dicembre 1992, n.505 - art.1/9
- " 5 aprile 1993, n.103
- " 1 luglio 1993, n.237
- " 20 gennaio 1994, n.52
- " 5 giugno 1995, n.221
- " 12 gennaio 1996, n.24 - art.2

LEGGE 29 NOVEMBRE 1962, N.1710

Aumento a L.5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani" con sede in Casola Valsenio.

La legge 29/11/1962 n:1710 ha elevato a L.5.000.000 il contributo annuo all'Ente "Casa di Oriani" per il funzionamento della biblioteca Oriani.

Nel 1996 il contributo di cui sopra - ridotto a L.3.800.000 (al netto delle decurtazioni operate ai sensi delle leggi nn.85/95 e 549/95 - è stato pagato sul cap:1624.

La relativa documentazione viene trasmessa a questo Ministero per i dovuti controlli.

LEGGE 25 MARZO 1964, N.155

Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

La legge 25 marzo 1964 n. 155 ha stabilito la concessione di un contributo annuo di L.20.000.000 a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la dipendente biblioteca Corsiniana.

Nel 1996 il contributo di cui sopra - ridotto a L.15.200.000 (al netto delle decurtazioni operate ai sensi delle leggi nn.85/95 e 549/95) - è stato pagato sul cap.1624.

La relativa documentazione viene trasmessa a questo Ministero per i dovuti controlli.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n. 546 - Art. 14

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976

La legge 8.8.1977, n. 546 autorizza all'art. 14, la spesa di lire 100 miliardi sul bilancio di questo Ministero nel periodo 1977-81, per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Con la legge 11.11.1982, n. 828, art. 4 per il completamento dei suddetti interventi nonché per gli impianti di protezione antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85.

Ai sensi del 2° comma, del suddetto articolo i lavori, di cui all'art. 14 della legge 8.8.1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono stati sospesi i pareri e i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono stati decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1°3.1975, n. 44, dalla legge 28.12.1977, n. 970 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1978, n. 509.

Con la legge 1.12.1986, n. 879, art. 6 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 90 miliardi nel periodo 1986-91.

Infine con la legge 23.1.1992 n. 34, recante la proroga e il rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976, all'art. 4, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-95 limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Si fa presente che i suddetti importi sono stati completamente impegnati (compresi i fondi del corrente anno), sui Cap. 8008 e 8101.

I relativi lavori sono di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

Al 31.12.96 risultano i seguenti residui passivi:

Cap. 8008 lire 159.479.000

Cap. 8101 lire 2.249.601.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8008 lire 14.168.445

Cap. 8101 lire 529.782.090

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ART. 34.

"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

La Legge 5.8.1981, n. 416 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30, all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap. 7551 ora 7908) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61 e parzialmente modificate dal D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274.

I predetti decreti sono stati sostituiti dal decreto 14 febbraio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 13.3.1997 reg. 1 fg. 70 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 416, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Con la Legge 28.12.1995, n. 549 all' art. 2 - comma 32 - è stato ulteriormente rifinanziato l'art. 34 della suddetta legge, "autorizzando una spesa di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della Legge 5.8.1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire".

Successivamente, con la legge 23.12.1996 n. 650 all'art. 1 - comma 38 - viene soppressa la riserva del 50 per cento del fondo, indicata all'ultimo periodo del comma 32 - art. 2 - della legge 28.12.1995 n. 549.

Al 31.12.1996 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1559 programmi editoriali presentati da varie Case editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 196.316.000.000=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7908, risultano dalla scheda allegata.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7908 si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare dei tassi d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili

Finanziamento per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.

La legge finanziaria 22 dicembre 84, n. 887, relativa all'A.F. 85, ha disposto, tra l'altro, un finanziamento di lire 50 miliardi destinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi.

Con Decreto interministeriale di questo Ministero e della Protezione Civile del 7.8.84 è stato istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico al fine di approfondire le relative problematiche e fornire quindi indicazioni per l'utilizzazione dello stanziamento suddetto.

La quota parte di lire 20 miliardi immediatamente disponibile nell'A.F. 85 è stata quindi assegnata alle Soprintendenze operanti in aree riconosciute sismiche.

La somma residua di lire 30 miliardi disponibili in termini di cassa nell'A.F. 85 è stata utilizzata in quanto a lire 20 miliardi per la realizzazione di progetti riguardanti interventi esemplari presentati dalle competenti Soprintendenze, esaminati e ritenuti rispondenti ai criteri metodologici e agli obiettivi individuati dal predetto Comitato, e in quanto a lire 10 miliardi infine, per attività di sperimentazioni e ricerche da affidare, previa stipula di apposite convenzioni a Istituti Universitari ed Enti con specifica competenza nel campo sismico. Il relativo iter procedurale, attivatosi nel marzo 1988, si è concluso con la stipula di 54 convenzioni di ricerca nel marzo 1990 e l'approvazione del relativo programma con D.M. 23.5.90 per l'importo complessivo di lire 9.480 milioni.

La legge 22.12.1986, n. 910, finanziaria per l'anno 1987, all'art. 7, comma 9, ha previsto per la esecuzione degli interventi di cui sopra un'integrazione, all'autorizzazione di spesa iniziale, di lire 50 miliardi che è stata utilizzata in quanto a lire 20.600 milioni per un programma di attività riguardanti gli organi periferici di questo Ufficio Centrale con la partecipazione diretta dell'Istituto Centrale per il Restauro e in quanto a lire 19.400 milioni per un ulteriore programma riguardante le Soprintendenze operanti in zona sismica.

Il Comitato Nazionale Rischio Sismico ha, infine, individuato una serie di "progetti pilota" presentati dalle Soprintendenze competenti per l'importo di lire 4.187.138.000 miliardi.

Si segnala che l'ammontare di lire 637.211.780 di somme perenti sul CAP. 8017 è causato principalmente dalla difficoltà di attuazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari.

Al 31.12.96 risultano L. 14.334.000 di Residui passivi sul Cap. 8017.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 E LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879**Completamento delle opere di ripristino e restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia**

Cap. 3103 - Interventi e contributi per il ripristino del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Con la legge 11 novembre 1982; n. 828 e 1 dicembre 1986 n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi e contributi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'Amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di 7,0 miliardi di lire.

Tale stanziamento risulta completamente impegnato e pagata antecedentemente al 1996.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 E LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879Completamento delle opere di ripristino restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia

Cap. 3048 - Spese per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Con la legge 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986 n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'Amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di £ 5.680 milioni.

Tale stanziamento già al termine del 1993 risultava completamente impegnato e i relativi lavori di restauro risultavano interamente completati e pagati.

Pertanto nel 1996 non è stato effettuato alcun provvedimento.

LEGGE 22 dicembre 1984, n.887

Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici.

Sul cap. 8205, con delibera C.I.P.E. 6 febbraio 1986, è stato approvato un progetto per la ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude per una spesa di lire 3.500 milioni.

Il progetto è stato completamente realizzato.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n. 879 - Art. 25

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

La legge 1.12.1986, n. 879 all'art. 25, autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-90 (dilazionato al 1991 dalla legge finanziaria 27.12.1989, n. 407 relativa all'A.F. 1990) sul bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Cap. 8023) di cui lire 6 miliardi per il restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana (Cap. 8108).

I programmi degli interventi sono stati approvati, annualmente, con

D.M. 23.6.1987	lire 3 miliardi (A.F. '87/R.86)
D.M. 11.11.1987	lire 6 miliardi (A.F. '87)
D.M. 9.9.1988	lire 6 miliardi (A.F. '88)
D.M. 18.2.1989	lire 10 miliardi (A.F. '89)

Con i DD.MM. 5.7.1990 sono stati variati i decreti 11.11.87 e 9.11.88 a causa dell'impossibilità di dare attuazione agli interventi sull'Istituto Giovagnoni Birarelli e sulla Chiesa di S. Gregorio Illuminatore per il protrarsi delle procedure relative all'acquisizione dei suddetti immobili.

Con i DD.MM. 22.3.90 e 4.4.1991 sono stati approvati i programmi relativi al 1990 e 1991 per l'importo rispettivamente di 6 miliardi e 4 miliardi in cui sono stati inseriti anche gli interventi sui predetti immobili.

Al 31.12.95 i Cap. 8108 e 8023 risultano soppressi.

Al 31.12.96 solo sul Cap. 8023 risulta la seguente somma perentoria:

Cap. 8023 lire 4.000.000.000

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, n. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha autorizzato all'art. 1 la spesa di lire 620. miliardi nell'A.F. 1987, di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

- a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
- b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
- c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
- d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
- e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è stato approvato il suddetto programma degli interventi con D.M. 23.3.1988.

La legge finanziaria 11.3.88 n. 67, relativa all'A.F. '88, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 645 miliardi. Ai fini della formazione del relativo programma, tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi, è stato disposto il D.M. 18.3.1988, concernente le apposite istruzioni procedurali.

Gli Uffici Periferici, sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate, in apposite riunioni, hanno coordinato le richieste pervenute da parte di enti e privati con le proprie autonome

proposte di intervento e le hanno presentate agli Uffici Centrali i quali le hanno trasmesse al Ministro.

Con D.M. 11.11.88 è stato approvato il piano di spesa relativo che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici lire 491,665 miliardi. (Capp. 8026 e 8112)

Al 31.12.96 sui capitoli 8026 e 8112 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8026 lire 13.395.000

Cap. 8112 lire 10.549.000

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla legge 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul capitolo 8252 uno stanziamento complessivo di £. 29.610.000.000 di cui £. 25.633.000.000 nell'esercizio finanziario 1987 e £. 3.976.000.000 nell'esercizio finanziario 1988.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il funzionamento dei sottoindicati interventi:

- a) 6.500.000.0000 per il restauro del materiale archivistico;
- b) £. 19.133.000.000 per lavori di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Gorizia Novara, Salerno, Sondrio, Archivio Centrale dello Stato e Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Camerino e Modica e le Soprintendenze archivistiche per l'Abruzzo, la Puglia e la Toscana;
- c) £. 3.976.000.000 per contributi a favore di n.58 enti pubblici e privati e enti ecclesiastici per il restauro del patrimonio archivistico o per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali sedi di archivi privati.

Al 31.12.1996 risultavano completati tutti gli interventi programmati con l'eccezione di quello relativo alla sezione di Archivio di Stato di Modica

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla legge 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul capitolo 8206 uno stanziamento complessivo di £ 71.260.000.000 di cui £ 18.233.800.000 nell'esercizio finanziario 1997 e £ 53.024.000.000 nell'esercizio finanziario 1988.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il funzionamento dei sottoindicati interventi:

a) £ 60.972.000.000 per l'adeguamento funzionale e strutturale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, Siena, Torino, Venezia, Verona, Vercelli, Archivio Centrale dello Stato e le Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Sulmona, Varallo e Trani.

b) £ 2.415.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo,

c) £ 7.420.000.000 per il restauro di documenti archivistici,

d) £ 450.000.000 a favore dell'Archivio di Stato di Vercelli, per la modernizzazione dei servizi.

Al 31.12.1996 risultavano completati tutti gli interventi programmati con l'eccezione di quelli relativi agli Archivi di Stato di Como, Palermo e Venezia.

Mentre per l'acquisto dell'immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo si è ancora in attesa della firma del contratto di acquisto da parte della locale Intendenza di Finanza.

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545 art. 1 c.2

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

La legge 29 dicembre 1987 n. 545 ha autorizzato all'art. 1, comma 2, la spesa di lire 120 miliardi per interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle spese di pertinenza degli stessi a Todi ed Orvieto in ragione di lire 5, 15, 20, e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 fino al 1993 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono stati quantificati dalla legge finanziaria in ragione di lire 20 miliardi annui ridotti nel 1991 a lire 16.506.000.000 per gli effetti della legge 193/91 sul Duomo di Orvieto che ha utilizzato la somma di lire 3.494.000.000 per gli interventi relativi riducendo lo stanziamento del Cap. 8113 della legge 545/87.

Con D.M. 6.7.89 è stata approvata la convenzione rep. n. 234 del 5.7.89 con la quale sono stati affidati in concessione i lavori riguardanti la legge 545/87 alla Società Bonifica S.p.A. per l'importo iniziale di lire 100 miliardi ridotti in seguito a lire 89.518.000.000 per gli effetti della citata legge 193/91.

Con i DD.MM. 30.10.89, 20.7.91, 25.8.92, 24.11.92, 28.5.1993 sono stati impegnati completamente i fondi disponibili.

Al 31.12.93 risultano, comunque, residui propri di stanziamento per lire 12,110 miliardi (Cap. 8028) e per lire 36,973 miliardi (Cap. 8113) e somme perente rispettivamente per lire 244 milioni e per lire 864 milioni.

I lavori sono in corso di realizzazione con la direzione dei lavori delle Soprintendenze competenti.

Al 31.12.96 sui Capitoli 8028 e 8113 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8028 lire 357.429.000

Cap. 8113 lire 3.646.452.000

Sul capitolo 8028 risulta la seguente somma perenta:

Cap. 8028 lire 446.380.815

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Legge 84/90.

Capitolo 7504

La legge 19 aprile 1990, n. 84 ("Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo: primi interventi") ha finanziato i seguenti progetti in materia archivistica: "Anagrafe degli archivi italiani" , "Censimento degli Archivi di deposito delle Amministrazioni dello Stato", "Informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici del Veneto".

La legge avente come oggetto la valorizzazione e il recupero del patrimonio culturale italiano, prevedeva, all'art. 1 il finanziamento di progetti diretti all'attuazione di un programma finalizzato: 1) all'avvio di un programma organico di inventariazione del patrimonio culturale; 2) all'elaborazione di una carta conoscitiva della situazione di rischio dello stesso patrimonio; 3) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla finalità di tutela del patrimonio culturale.

Il programma di interventi è stato approvato con D.M. 9.7.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.8.1990, suppl. ord. al n.198.

Totale finanziamento £ 853.000.000

1) "Anagrafe degli archivi italiani" finanziamento £ 6.000.000.000

La realizzazione del progetto "Anagrafe degli archivi italiani" è stata data in concessione alla società Arca. Il progetto si è concluso nel 1994.

2) "Censimento degli Archivi di deposito delle Amministrazioni dello Stato

finanziamento £ 1.309.000.000

La realizzazione del progetto "Censimento degli Archivi di deposito delle Amministrazioni dello Stato" è stata data in concessione alla società Acta. Il progetto si è concluso nel 1994.

3) "Informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici del Veneto".

finanziamento £ 853.000.000

Il Progetto "informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici" proposto dalla Regione Veneto è stato affidato in esecuzione alla società "Systems e management s.p.a." (ora E.D.S. s.p.a.) con convenzione del 20.12.1995, rep. 567 e atto aggiuntivo 583 del 20.6.1996. Nel frattempo le somme impegnate sono andate in perenzione.

somme perente a tutto il 1996 £ 853.000.000

pagamenti nel 1996 £ 85.300.000

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, n. 396 - Art. 9

Interventi per Roma, capitale della Repubblica.

La legge 15.12.1990, n. 396 autorizza all'art. 9, comma 6, la somma complessiva di lire 115 miliardi, di cui lire 60 miliardi per l'A.F. '90 e lire 55 miliardi per l'A.F. 91, per l'immediata realizzazione di interventi su beni culturali esistenti nella città di Roma di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ripartiti come di seguito indicato:

AA.FF. 90/91

54 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Roma
43 miliardi	Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma (compresi interventi sulla Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi)
6 miliardi	Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma
12 miliardi	Comune di Roma - contributo per Palazzo Senatorio

Per l'attuazione dei relativi interventi si applicano le disposizioni della legge 23.3.1981, n. 92.

Al comma 10 del medesimo articolo è prevista, inoltre, la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il biennio 90/91 relativa al restauro e adeguamento funzionale degli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi", assegnati ad uso governativo al Ministero degli Affari Esteri da destinare a sedi di istituti di cultura di Stati esteri.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 è stata istituita la Commissione per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma che procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sulla base delle predette assegnazioni questo Ministero ha comunque approvato con D.M. 26.3.1991 il programma degli interventi di competenza per l'importo complessivo di lire 115 miliardi.

Con D.M. 1 marzo 1992 è stato approvato dal Ministro per le aree urbane il "Programma degli interventi per Roma Capitale" in cui sono state inserite interventi di cui al suddetto D.M. 26.3.1991.

Il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 18.11.1993 recante "Modificazioni alla ripartizione delle risorse del programma degli interventi per Roma Capitale" ha assegnato ulteriori 21 miliardi a questo Ministero sulla base delle richieste delle Soprintendenze competenti dirette al completamento degli interventi relativi al primo programma.

Con D.M. 13.4.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sull'A.F. '94, resti 93.

Successivamente il Ministro dell'Ambiente delegato per i problemi delle aree urbane con il D. M. 7.4.1994 recante "Modificazioni ed integrazioni al D.M. 1.3.1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale", ha approvato la riduzione delle assegnazioni finanziarie per alcuni interventi di altre Amministrazioni, ridistribuendo la somma disponibile e assegnando a questo Ministero la somma di lire 13.750.000.000.

Con D.M. 30.6.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sui Capp. 8030 e 8116, per l'A.F. 1994/ resti 93.

Con cadenza semestrale vengono richiesti dalla Presidenza del Consiglio alle Amministrazioni interessate i rapporti informativi sull'attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5.11.1996, pubblicato sulla G.U. del 14.1.97, riguardante la ripartizione dello stanziamento iscritto sul fondo per Roma Capitale per l'anno finanziario 1996, è stata prevista, per il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la somma di lire 24.200.000.000 finalizzata agli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico elencati nel predetto D.M. 5.11.96.

Il relativo stanziamento di bilancio è stato disposto nell'anno 1997 in conto residui 1996 creando di fatto un residuo di stanziamento che è stato impegnato con D.M. 26.3.97.

Al 31.12.96 sui capitoli 8030 e 8116 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8030 L. 42.925.355.000

Cap. 8116 L. 7.415.135.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8030 L. 1.764.183.256

Cap. 8116 L. 490.724.035

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali - Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

La legge 29 dicembre 1990, n. 431 autorizza all'art. 1, nel biennio 1990-91 la spesa di lire 82 miliardi di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991, per l'adozione, l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico.

Con D.M. 27.3.1991 è stato adottato il programma biennale, la cui spesa grave sui capitoli 8032 e 8118, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 431/90, sulla base delle proposte fornite dagli organi centrali e periferici di questo Ministero interamente recepite. Successivamente con D.M. 3.12.1991 è stato approvato l'elenco dei contributi a parziale carico dello Stato relativi ad immobili di proprietà non statale di cui all'art. 2, comma 2, inclusi nel citato piano biennale, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 431/90, i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° 3.1975, n. 44 e 28.12.1977, n. 970 e con il D.P.R. 17.5.78, n. 509 come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7.8.82, n. 526 sono stati quintuplicati.

L'art. 5, infine, sostituisce l'art. 3 della legge 27.6.85, n. 332 pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 332/85 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del Tesoro riassegna con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato.

Al 31.12.96 sui Capitoli 8032 e 8118 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8032 lire 317.278.000

Cap. 8118 lire 1.750.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8032 lire 2.750.743.482

Cap. 8118 lire 4.530.879.485

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 431

Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza.

Cap. 8207

Per l'attuazione del piano previsto dalla L. 431/90 l'Amministrazione archivistica ha avuto a disposizione uno stanziamento complessivo di L. 11 miliardi.

L'intero stanziamento è stato completamente impegnato nel corso degli esercizi 1990 e 1991 con una serie di interventi a favore degli Archivi di Stato di Verona, Teramo, Torino, Palermo, Roma, Firenze, Genova e Archivio Centrale dello Stato.

Al 31.12.1996 risultavano completati e pagati interventi per lire 6.820 milioni mentre rimanevano da completare le opere per gli Archivi di Stato di Genova, Roma e Palermo per una spesa complessiva di lire 4.180 milioni.

LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 431

Interventi e contributi per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio archivistico lire 1.000.000.000 comp 1991

CAPITOLO 8253**LEGGE N. 431 DEL 29/12/1990**

Lo stanziamento, ai sensi della L. 431/91, prevedeva lire 1.000.000.000 per la creazione di impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio archivistico. Di tale stanziamento non è stata utilizzata la somma di lire 2.590.000. E' stata invece impegnata la somma complessiva di lire 972.910.000, corrispondente a 18 enti con Decreto 9/12/1991 e successivamente ulteriori lire 24.500.000 con Decreto 20/1/92 (1 ENTE). Il totale degli impegni formalizzati ammonta quindi a lire 997.410.000. Per contro, è stato possibile pagare solamente lire 270.076.480. Conseguentemente sono andate in perenzione lire 727.333.520. La causa dell'andata in perenzione amministrativa di ben 727.333.520 lire (già impegnate) deve essere addebitata alle complesse procedure esperite dagli enti destinatari dei contributi (in genere Comuni) che in molti casi hanno ridimensionato o, addirittura, rinunciato all'intervento. Sentite le Sovrintendenze interessate, si possono comunque ritenere come economie di gestione solo lire 323.038.722, che si aggiungono alle precedenti somme (lire 2.590.000) non impegnate. Durante il presente esercizio finanziario infatti, malgrado annullamenti e riduzioni di alcuni contributi, sarà comunque possibile pagare ancora 404.294.798 lire, in sede di assestamento di cassa 1997, tramite reiscrizione di parte delle somme andate in perenzione amministrativa.

TOT. ECONOMIE GESTIONE PREVISTE (2.590.000+323.038.722) LIRE 325.628.722.

LEGGE 23.1.92, n. 34 - Art. 4 ex legge 1.12.86, n. 879

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.

La suddetta legge autorizza all'art. 4 comma 1, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 92-94 per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'art. 6 comma 1 della legge 1.12.86 n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto.

Le quote per il triennio 92-94 sono determinate in lire 10 miliardi per il 92, lire 5 miliardi per il 93 e lire 5 miliardi per il 94.

Con D.M. 5.5.92 sono stati impegnati sul Cap. 8101 lire 15 miliardi. Lo stanziamento previsto in lire 10 miliardi riferentesi alla legge n. 34 del 23.1.92, è stato aumentato di lire 5 miliardi a seguito della richiesta di variazione per l'anno A.F. 1992 proposta sulla tabella 21 del 29.7.91 ai sensi della legge n. 879 del 1.12.86 art. 6 comma 1, allora vigente.

Con D.M. 29.4.93 nel corso dell'A.F. 1993 sono stati impegnati lire 5 miliardi.

Nell'A.F. 1994 sul Cap. 8101 con D.M. 12.1.94 a fronte dei 5 miliardi previsti sono stati impegnati lire 3 miliardi. Con D.M. 12.12.94 sono stati impegnati i restanti 2 miliardi, per effetto del disposto di cui alla legge 23.12.94 n. 725 (Finanziaria 95) sul sopra citato Capitolo per l'A.F. 95.

Nell'A.F. 1994 sul cap. 8101 con D.M. 12.12.94 è stato approvato il piano di spesa per lire 2.000.000.000 per l'A.F. 1995, successivamente impegnati con D.M. 9.1.95.

Al 31.12.96 sui Capitoli 8101 e 8008 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8101 lire 2.249.601.000

Cap. 8008 lire 159.479.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8101 lire 529.782.090

Cap. 8008 lire 41.485.955

LEGGE 20 GENNAIO 1992, N. 56**Leopardi nel mondo**

La legge n. 56 del 20 gennaio 1992 all'art. 4 attribuisce per la realizzazione del Progetto "Leopardi nel mondo" un contributo straordinario, iscritto nell'apposito Cap. 7905, di £. 10 miliardi dal 1992 al 2000.

Questo Ufficio Centrale, ai sensi delle disposizioni legislative e sulla base del programma dei lavori e delle attività presentato dalla Giunta Esecutiva del Comitato Nazionale per le celebrazioni di G. Leopardi, beneficiaria del contributo, ha erogato la somma di £. 1.000.000.000 annualmente dal 1992 al 1994.

Relativamente agli anni finanziari successivi lo stesso art. 4, comma 2, rimanda all'art. 11, comma 3 lettera C della legge 5 agosto 1978 n. 468.

A seguito delle riduzioni del 3% apportate sulle spese in conto capitale dalla L. n. 85/95, per gli anni 1995 e 1996, il contributo annuo è stato di £. 970.000.000.

In adempimento a quanto stabilito dalla legge 56/92, art. 1, la Giunta Esecutiva ha inviato, in data 5/4/1996, il programma di interventi previsti per l'anno 1996 di cui si allega copia.

Al riguardo questo Ufficio ha provveduto, in data 22 aprile 1996, a liquidare l'importo di £. 970.000.000, stanziato sul Capitolo 7905 della Rubrica 2, a favore della citata "Giunta" per la realizzazione degli interventi dalla medesima deliberati.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 145.

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali

La legge 10 febbraio 1992, n. 145 recante interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico ha disposto all'art. 1 la spesa di lire 397 miliardi, nel triennio 1991/93 (con legge finanziaria 1993 la spesa di lire 45 miliardi è stata rinviata al 1994), secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in più piani di attuazione, approvato con D.M. 6.3.1992, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 13.3.1992.

Sentito il parere del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali espresso nelle sedute del 29 aprile e 8 maggio 1992, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, è stato adottato con D.M. 25.6.1992 un piano triennale di attuazione degli interventi che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS. l'assegnazione complessiva di lire 224 miliardi.

Successivamente, con il D.M. 8.3.1993 è stato approvato il piano triennale degli interventi per l'importo complessivo di lire 189 miliardi, parzialmente impegnato per l'importo di lire 139.926.400.000, relativo ai singoli obiettivi previsti dall'art. 3 del citato D.M. 6.3.1992:

- a) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, artistico e storico, bibliografico e archivistico
- b) per la realizzazione di interventi di recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio suddetto
- c) per l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico
- d) per la prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con i DD.MM. 20.5.1993 e 4.12.1993 sono stati, inoltre, approvati i piani di spesa riguardanti la lettera c): valorizzazione del sistema museale nazionale, per l'importo complessivo di lire 35 miliardi, parzialmente impegnati per l'importo di lire 27.180.300.000.

Sono stati, infine, assegnati al suddetto Ufficio Centrale 60 miliardi di cui 24 miliardi per la corresponsione di contributi per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali non statali (comma 2 art. 3 L. 145/92), e 36 miliardi per la realizzazione di progetti presentati dalle regioni, dagli enti locali, che prevedono la collaborazione dello Stato e degli enti medesimi (comma 5 art. 3 L. 145/92).

I relativi piani di spesa sono stati approvati rispettivamente con D.M. 30.1.1993 (i cui fondi sono stati interamente impegnati) e con D.M. 21.5.1993 (i cui fondi sono stati parzialmente impegnati per lire 28.844.300.310).

Si fa presente, comunque, che l'importo complessivo residuo, relativo a tutti i piani citati, ammontante a lire 42.819.699.690, è stato interamente impegnato nel corso di quest'anno, e che non è possibile quantificare i residui propri di stanziamento in quanto i capitoli interessati comprendono anche i fondi relativi al piano ordinario di spesa.

La legge finanziaria 24.12.1993, n. 538 ha disposto un nuovo finanziamento complessivo di lire 150 miliardi di cui lire 90 miliardi per interventi di competenza dell'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS.

Con D.M. 30.6.1994 è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 85.000.000.000.

Successivamente con D.M. 11.11.94 è stato approvato il piano di spesa riguardante i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per complessive lire 85.000.000.000, così suddivise:

Cap. 8001	Lire	4.275.000.000 A.F. 1994
Cap. 8005	Lire	24.225.000.000 A.F. 1994
Cap. 8019	Lire	19.000.000.000 A.F. 1994
Cap. 8036	Lire	9.500.000.000 A.F. 1994
Cap. 8103	Lire	10.000.000.000 A.F. 1994
Cap. 8103	Lire	18.500.000.000 A.F. 1995
Totale	Lire	85.000.000.000

Il predetto D.M. 11.11.94 ha previsto di disporre con successivi provvedimenti l'impegno della somma di lire 4.500.000.000 derivante dalla riserva del 5% dello stanziamento complessivo di lire 90 miliardi, previsto dal D.M. 1.4.94 per gli eventuali accordi di programma di cui all'art. 1 comma 5, della legge 145/92, sui seguenti capitoli di spesa:

Cap. 8001	Lire	225.000.000
Cap. 8005	Lire	1.275.000.000
Cap. 8019	Lire	1.000.000.000
Cap. 8036	Lire	500.000.000
Cap. 8103	Lire	1.500.000.000
Totale	Lire	4.500.000.000

Ai sensi dell'art. 3 della legge 145/92, i fondi necessari alla realizzazione di progetti, inseriti nel piano di spesa approvato, sono stati messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla bozza del piano, in deroga al limite di cui all'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I predetti funzionari delegati hanno assunto a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

Con D.M. 30.11.95 è stato approvato il piano di spesa per lire 835.000.000, previo parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato di Settore del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, per la realizzazione dei sottosegnati progetti, che prevedono la collaborazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali mediante accordi di programma, art. 1 comma 5 L. 145/92, il cui onere viene posto a carico dei seguenti capitoli, per l'importo a fianco di ciascuno specificato, per l'A.F. 95/R. 94:

Cap. 8036 lire 500.000.000 per la realizzazione del seguente progetto:

“Precatalogazione dei Beni a rischio dell'Emilia Romagna”.

Cap. 8019 lire 335.000.000 per la realizzazione del seguente progetto:

“Riaspetto e collegamento museo-antiquarium di Fiesole
(Firenze), costo I lotto a carico amministrazione”

In relazione al rilievo della Corte dei Conti n. 9 del 1.2.96, è stato predisposto un successivo decreto integrativo con conseguente registrazione del provvedimento originario in data 7.3.97.

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui sopra citati capitoli vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992 N. 145

**Contributi per la tutela e la valorizzazione dei beni archivistici non statali,
anche mediante accordi di programma, di competenza della divisione vigilanza A.F. 1992
lire 4.000.000.000**

CAPITOLO 8254**LEGGE N. 145/1992**

L'attuazione dell'ex art 1 - comma 5 della legge 145/92 prendeva in considerazione il progetto Stato - Enti locali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali. Per il progetto sono state stanziato, nell'ambito del piano triennale di indirizzo previsto dalla L. 145/92, lire 974.885.700 per l'anno 1992. Per la parte del progetto relativa, invece, alla concessione di contributi in favore di archivi di particolare interesse storico, in attuazione dell'ex art. 3 - comma 2. sono state stanziato lire 2.825.114.930 per l'anno 1992.

Nel corso dell'anno 1993, ai sensi dell'ex art. 3, sono stati presi impegni formali per complessive lire 2.825.114.930 (D.M. 24.6.93) ed autorizzati Ordini di accreditamento per la medesima cifra agli 11 Sovrintendenti Archivistici interessati per la stessa cifra (Decreto 14/10/93).

Per quanto attiene l'art 1 comma 5, sono stati presi impegni formali per complessive lire 974.885.700, con DM 28/12/93. In questo caso sono andate in economia lire 199.999.370, destinate all'Archivio Capitolino - Progetto Acta Romae, per mancati adempimenti dell'ente locale che hanno impedito l'impegno delle somme. Gli ordini di Accreditamento ai Sovrintendenti, corrispondenti alle somme impegnate, sono stati disposti nel corso dell'anno finanziario 1995 (Calabria -60.000.000, Toscana 200.000.000, Lombardia 200.000.000 e Abruzzo 514.885.700). Il progetto proposto dalla Regione Abruzzo sembrerebbe, comunque, destinato a fallire per inadempimenti dell'ente Regione e la somma corrispondente, ancora non pagata andrà comunque in economia.

In conclusione, tutti gli accreditamenti corrispondenti agli impegni presi sono stati disposti in favore dei corrispondenti Sovrintendenti Archivistici entro l'AF 1996 per complessive lire 3.800.000.630. Durante l'E.F. 1997 sarà, comunque, necessario rimettere con l'assestamento di Cassa (tramite modelli 62 e 32 CG) nuovi Ordini di Accreditamento, per complessive lire 1.014.291.720 in quanto ben 9 Sovrintendenze Archivistiche non sono riuscite a pagare in tempo utile tutte le somme impegnate ai sensi delle convenzioni sottoscritte dalle parti, ma non rispettate da alcuni enti locali.

TOTALE ECONOMIE GESTIONE PREVISTE (514.885.700 + 199.999.370) = 714.885.070

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992 n. 145**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici**

Cap. 8230: Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici, nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole degli Archivi di Stato.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio centrale per i Beni Archivistici per il triennio 1991 - 1993 la somma complessiva di £. 34.200.000.000 per l'esecuzione di interventi di restauro del patrimonio archivistico, acquisto di archivi privati di notevole interesse storico, interventi di precatalogazione e inventariazione dei beni archivistici.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando lo stanziamento nel modo sottoindicato:

- 1) restauro materiale archivistico £. 4.875.000.000;
- 2) riproduzione di sicurezza su CD rom dell'archivio fotografico conservato presso l'Archivio centrale dello Stato £. 1.080.000.000;
- 3) proseguimento del censimento degli archivi di deposito delle amministrazioni statali £. 716.000.000;
- 4) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £. 26.329.000.000;
- 5) acquisto di archivi di notevole interesse storico £. 1.200.000.000.

Sulla base del piano si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento e ad iniziare le procedure per l'affidamento degli appalti.

I lavori di restauro del materiale archivistico sono stati autorizzati e interamente completati, con l'unica eccezione di quelli relativi all'Archivio di Stato di Venezia.

Per quanto riguarda i lavori ai punti 2 e 3 è previsto il loro affidamento all'inizio del prossimo anno finanziario.

Per quanto riguarda il punto 4, il piano di interventi approvato con D.M. 6 marzo 1992 prevedeva tra l'altro quale mezzo di salvaguardia, il finanziamento delle spese per la riproduzione su disco ottico delle serie archivistiche conservate presso gli Archivi di Stato di Milano, Venezia, Torino, Firenze, Siena, Lucca, Perugia, Roma, Cagliari, per complessivi £. 12.045.000.000.

Considerato che il progetto tecnico inizialmente posto alla base del piano di attuazione della legge era stato rapidamente superato dall'evoluzione della tecnologia informatica e della stessa legislazione che aveva legalizzato l'uso del disco ottico come mezzo di archiviazione dei documenti, l'Amministrazione ha stimolato gli Istituti destinatari dei finanziamenti a riformulare il progetto predisposto in quanto non rispondente alle esigenze dei singoli istituti e non più adeguato all'evoluzione della tecnologia e ad affidare la predisposizione dei progetti esecutivi ad Istituti pubblici di ricerca (es. C.N.R.) o a qualificati Istituti universitari. Nel 1996 si è pertanto proceduto alla riformulazione dei progetti esecutivi, mentre è previsto per il 1997 l'inizio della loro realizzazione.

In merito al progetto "Anagrafe degli Archivi italiani" era previsto nel citato piano un finanziamento di £. 14.284.000.000 per il proseguimento del censimento degli archivi e la formazione della relativa banca dati nei confronti degli archivi vigilati dalle Soprintendenze Archivistiche e nei confronti degli archivi conservati presso i maggiori Archivi di Stato. Nel 1996 il progetto era in fase avanzata di realizzazione. Non era ancora iniziata la fase esecutiva negli Archivi di Stato di Milano, Roma e Venezia. Nel corrente anno è previsto l'inizio della fase esecutiva per tutti i progetti in programma.

Relativamente al punto 5 - acquisto di archivi privati - lo stanziamento è stato di fatto impegnato con D.M. 9 aprile 1993, come segue: - Lire 770.000.000 Res.92; - Lire 430.000.000 Comp. 93. Gli accreditamenti, per complessive Lire 1.200.000.000, sono stati disposti dalle Sovrintendenze competenti (Piemonte, Lazio, Liguria, Toscana) nell'anno Finanziario 1993 con D.M. 16 luglio 1993, per l'acquisto di ben 6 complessi documentari.

La legge 10 febbraio 1993 n°145 è stata rifinanziata successivamente con uno stanziamento di £. 9.000.000.000 con legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) restauro e salvaguardia del materiale archivistico per un importo di £. 7.524.000.000;
- 2) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £. 1.250.000.000;
- 3) acquisto di archivi privati di notevole interesse storico £. 226.000.000.

I lavori di cui al punto 1 sono stati interamente autorizzati ed in avanzata fase di realizzazione.

La somma prevista per la precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici è stata destinata per includere nel progetto "Anagrafe" altri 6 Archivi di Stato: Arezzo, Mantova, Modena, Novara, Reggio Emilia e Treviso.

Nel 1996 il progetto era in fase di realizzazione. Nel 1996 non era ancora iniziata l'esecuzione del progetto negli Archivi di Stato di Mantova, Reggio Emilia e Treviso. Si prevede l'inizio dei progetti entro il corrente anno.

Relativamente al punto 3 sono stati effettuati acquisti di altri 3 complessi documentari, destinati alla Lombardia (2) ed alla Sicilia (1), per un importo complessivo di Lire 225.200.000. Le somme sono state impegnate in data 18 luglio 1994 e le corrispondenti autorizzazioni di accreditamento sono state emesse in data 4 ottobre 1994.

Tutti gli acquisti previsti sono stati quindi realizzati entro l'anno 1994.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici.

Cap. 8203: Spese per l'adeguamento funzionale e strutturale dei locali adibiti a sedi di Archivi di Stato, alle misure di prevenzione incendio, ecc.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di Istituti archivistici la somma complessiva di £. 13.800.000.000.-

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando la somma di 12 miliardi per le opere di adeguamento degli immobili e £. 1.800.000.000 per l'acquisto di due immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo.

Sulla base del piano si è proceduto ad impegnare l'intero stanziamento accreditando i fondi relativi agli Archivi di Stato di Genova, Palermo, Torino, Vercelli ed alla Sovrintendenza archivistica per la Toscana per l'esecuzione delle opere di adeguamento dei locali in cui risultano ubicati tali istituti.

I relativi lavori sono stati appaltati e risultano in fase di realizzazione.

Non è stato invece possibile procedere all'acquisto degli immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo in quanto i rispettivi proprietari degli immobili dopo una fase di trattative hanno rinunciato a vendere.

Si è reso pertanto necessario procedere ad una variazione del piano di spesa in precedenza predisposto e destinare la somma di £. 1.800.000.000 all'esecuzione di lavori di restauro e adeguamento delle sedi degli Archivi di Stato di Asti e Torino.

La legge in argomento è stata successivamente rifinanziata con uno stanziamento di £. 21.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per l'effettuazione di interventi di adeguamento strutturale e funzionale degli immobili sedi di Istituti archivistici e per l'acquisto di nuove sedi.

I lavori di ristrutturazione sono attualmente in fase di realizzazione mentre sono state avviate le procedure di acquisto delle nuove sedi.

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, n. 505 - ART. 1 - 9 comma

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e altre calamità naturali.

La legge 23.12.1992, n. 505, prevede, all'art. 1 comma 9, per gli interventi sul patrimonio culturale danneggiato dalle avversità atmosferiche, lo stanziamento di lire 11 miliardi per il biennio 1994/95.

Con il D.M. 13.4.1994 è stato approvato ed interamente impegnato, ai sensi di quanto disposto dalla legge finanziaria 94, il relativo piano di spesa sulla base delle proposte inviate dai Soprintendenti competenti delle regioni Abruzzo, Molise, Marche (solo Beni AA.AA.) e Lombardia (solo Beni AA.AA. di Milano e AA. e SS. di Brescia), gravanti sui Cap. 8005 e 8103.

I suddetti fondi sono stati interamente accreditati ai funzionari delegati degli organi periferici.

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui capitoli 8005 e 8103 vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

LEGGE 5 APRILE 1993, n. 103

Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro

La legge 5 aprile 1994, n. 103, autorizza all'art. 1, nel biennio 94/95 la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi in oggetto e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto.

A seguito di quanto previsto dalla legge finanziaria 538/93 che ha rimodulato le annualità di spesa ripartendo i 40 miliardi in un triennio è stato approvato e impegnato per l'intera somma il relativo piano di spesa, (D. M. 30/6/1994) sulla base delle proposte presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti Soprintendenze, esaminate e trasmesse dal Comitato Regionale per i Beni Culturali delle Marche ai sensi della legge 103/93.

I fondi riguardanti gli AA. FF. 1994/1995 ammontanti a lire 20 miliardi sono stati interamente accreditati.

Inoltre, è stato richiesto al Ministero del Tesoro di ripartire l'ultima annualità 1996 di lire 20 miliardi secondo quanto proposto dagli Organi periferici; nel modo sottoindicato:

CAP. 8005	lire 3.050.000.000
CAP. 8103	lire 16.950.000.000

fondi riguardanti gli AA.FF. 1994/1995 sono stati interamente accreditati.

Per quanto concerne l'A.F. 1996 sono state disposte le seguenti aperture di credito:

CAP. 8005	lire 3.050.000.000
CAP. 8103	lire 16.950.000.000

I lavori relativi agli interventi inseriti nel piano sono di competenza delle Soprintendenze delle Marche e dell'Umbria (per quanto riguarda la città di Gubbio).

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui capitoli 8005 e 8103 vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

LEGGE 19 LUGLIO 1993, n. 237CAPITOLO 1086: Spese per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla Legge 237/93 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul capitolo 1086 uno stanziamento di £. 191.580.000 nell'esercizio finanziario 1996 e di £. 155.080.000 nell'esercizio finanziario 1997.

Nel 1996 lo stanziamento assegnato è stato destinato per la realizzazione delle sottoindicate manifestazioni:

- a) A.S. Firenze, Convegno internazionale, nell'ambito delle iniziative per il semestre di Presidenza Europea, "Gli archivi dalla carta alle reti";
- b) A.S. Reggio Emilia, Mostra su "Carlo Zucchi" a Buenos Aires;
- c) U.C.B.A., Convegno su "Sistemi di reperimento informazioni Archivio";
- d) U.C.B.A., Seminario "Le tecnologie di ricerca"

Nel 1997 i fondi assegnati sono stati destinati per le iniziative di seguito elencate:

- a) U.C.B.A., Mostra "Italiani in Albania 1939-1945" - Documenti degli Archivi di Stato albanesi - mostra itinerante;
- b) U.C.B.A., Forum sulla Pubblica Amministrazione;
- c) U.C.B.A., Mostra documentaria presso la Casa degli Italiani di Asmara "Divina Geometria";
- d) S.A. Puglia, Mostra "Società, cultura e sport in Puglia dalla Magna Grecia alle soglie del III millennio" organizzata in occasione dello svolgimento della XIII edizione dei Giochi del Mediterraneo;
- e) U.C.B.A., Seminario in preparazione del Convegno sugli Archivi delle organizzazioni internazionali;
- f) U.C.B.A., Salone del Libro.

LEGGE 20 GENNAIO 1994 , N.52**Adeguamento del contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita"**

La legge 20 gennaio 1994 n.52 ha elevato a L.5.000.000.000 - a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 - il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita " di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981 n.776, anche per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4 della legge medesima (istituzione in Roma di un Centro di documentazione).

All'inizio del 1996 è stata perfezionata la pratica di autorizzazione per l'acquisto di due unità immobiliari contigue, site in Roma, finalizzato all'apertura del Centro di documentazione previsto all'art.4 della legge in questione.

L'apertura del suddetto Centro è subordinata all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 1996.

La Biblioteca di cui sopra è posta sotto la vigilanza di questo Ministero (artt.4 e 9 dello Statuto) che la esercita mediante propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

Nel 1996 il contributo di L.5.000.000.000 - ridotto a L.3.800.000.000 (al netto delle decurtazioni operate ai sensi delle leggi nn.85/95 e 549/95) - è stato pagato sul cap.1624.

LEGGE 5 GIUGNO 1995, N.221

Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato.

La legge 5/6/1995 n. 221 ha determinato il contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, per il triennio 1995-1997, in L.5.000.000.000 annue.

Il Ministero vigila sull'attività del Centro mediante l'esame della relativa documentazione che l'Unione trasmette a questo Ministero.

Da tale documentazione si evince che il contributo statale, sebbene ridotto come di seguito specificato, ha permesso la prosecuzione dell'opera di sviluppo di questo importante settore di attività, anche mediante la creazione di nuovi centri del libro parlato.

Alla fine del 1996 risultano infatti operanti 13 centri interregionali, di cui 5 di nuova istituzione, per la produzione di nuove opere mediante registrazione su supporto magnetico e la distribuzione capillare agli utenti sul territorio nazionale.

Nel 1996 il contributo di £ 5.000.000.000 - ridotto a £ 4.000.000.000 (al netto della decurtazione operata ai sensi della legge n. 549/95) - è stato pagato sul capitolo 1624.

LEGGE 12 GENNAIO 1996 ,N.24 - ART.2**Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.**

La legge 12 gennaio 1996 n. 24 ha disposto per gli anni 1996-1997 uno stanziamento annuo di L. 800.000.000 a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma 2 dell'art.2 della legge medesima.

Con decreto ministeriale 5/4/1996 sono state definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui sopra è cenno.

Successivamente è stata istituita un'apposita commissione con il compito di esaminare i progetti presentati e di esprimere il proprio parere sulla qualità ed efficacia degli stessi.

Sono state esaminate le 8 domande pervenute nel 1996 e sono risultati ammissibili, totalmente o parzialmente, tutti i progetti presentati.

E' stato quindi predisposto in data 13.12.1996 un piano di ripartizione per la somma complessiva di L.800.000.000 - cap 1613 -, che è stata impegnata nel 1996 e pagata in conto residui all'inizio dell'anno successivo.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

(Relazione sulle leggi pluriennali di spesa)

La divisione III del servizio AA.GG e del Personale del Ministero dell'Ambiente cura i finanziamenti relativi all'articolo 9 della legge 305/89 per l'attuazione e gestione del programma triennale per la tutela ambientale di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modifiche del 3 agosto 1994 e 21 dicembre 1995 relativamente all'area E "aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno".

Il piano triennale, limitatamente all'area sopraindividua, riguarda le regioni del Mezzogiorno ad alta densità di disoccupazione, alle quali sono state destinate con il PTTA 94/96 risorse finanziarie ammontanti a £.231 ML che si aggiungono alle risorse stanziare con il PTTA 89/91 ammontanti a complessive £.116,149 ML impegnate con DD.MM 28 dicembre 1991 imputate al capitolo 7104 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente.

Le risorse di cui al PTTA 89/91 sono divenute indisponibili al 31 dicembre 1995 e pertanto è stata richiesta la rescrizione delle somme occorrenti per sopperire alle erogazioni ritenute necessarie in base ad una attenta previsione dello stato delle istruttorie per i progetti finanziati con le risorse cadute in perenzione Amministrativa.

Si è pertanto chiesta ed ottenuta la rescrizione per l'importo di £.26.339.000.000 al fine di poter procedere al trasferimento dei fondi per progetti ritenuti di evidente rilevanza socio ambientale occupazionale e già in fase di avanzato stato di cantierabilità.

Allo stato attuale 6 delle 10 regioni del mezzogiorno hanno avuto approvazioni totali o parziali del Documento Regionale di Programma in quanto per alcune di esse si è proceduto ad approvazioni limitate a quei progetti ritenuti definiti sotto il profilo tecnico-economico-finanziario.

La situazione attuale pertanto è la seguente: le regioni Abruzzo Basilicata, Lazio, Sicilia, Puglia e Calabria hanno avuto l'approvazione del DRP e l'anticipazione del 5% e in alcuni casi del 20% per i progetti non soggetti a prescrizione, le rimanenti Regioni Sardegna, Campania, Molise e Marche non hanno ancora predisposto la rimodulazione dei progetti e pertanto non hanno beneficiato della citata approvazione.

In particolare per espressa richiesta della Regione Sardegna, le somme stanziare con il triennale verranno destinate al piano straordinario acque di cui all'art.6 della legge 135/97 e pertanto si stanno attuando le procedure per trasferire le relative somme al Servizio ARS di questo Ministero competente in materia.

Da segnalare che questa Amministrazione è impegnata in una costante attività volta a sollecitare le regioni interessate dai finanziamenti a completare le procedure necessarie per l'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa vigente.

La citata attività di stimolo e interlocuzione costante con i soggetti destinatari del finanziamento sta dando risultati positivi come potrà evincersi dalle schede sinottiche allegate alla presente dalle quali oltre al quadro contabile relativo all'utilizzo delle risorse è possibile rilevare in particolare lo stato delle erogazioni avvenute negli anni 96 e 97.

RISORSE FINANZIARIE PROVENIENTI DAL PTTA 89/91

REGIONI	RESIDUI PERENTI	RESIDUI REISCRITTI	ANNO	PAGAMENTI EFFETTUATI SUI RESIDUI REISCRITTI	SOMME REISCRITTE ANCORA DISPONIBILI	QUOTA DA REISCRIVERE
ABRUZZO	L. 6.000.000.000	L. 2.700.000.000	1997	L. 200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 3.300.000.000
BASILICATA*	L. 3.133.500.000	L. 1.265.000.000	1996	L. 666.000.000	L. 599.000.000	L. 1.265.000.000
CALABRIA	L. 17.000.000.000	L. 850.000.000		L. -	L. 850.000.000	L. 16.150.000.000
CAMPANIA	L. 29.000.000.000	L. 1.450.000.000		L. -	L. 1.450.000.000	L. 27.550.000.000
LAZIO	L. 6.360.000.000	L. 6.360.000.000	1996/97	L. 689.500.000	L. 5.670.500.000	L. -
MARCHE	L. 1.508.000.000	L. 375.000.000		L. -	L. 375.000.000	L. 1.125.000.000
MOLISE	L. 2.000.000.000	L. 100.000.000		L. -	L. 100.000.000	L. 1.900.000.000
PUGLIA	L. -	L. -		L. -	L. -	L. -
SARDEGNA	L. 14.000.000.000	L. 4.000.000.000	1997	L. 4.000.000.000	L. -	L. 10.000.000.000
SICILIA	L. 36.959.000.000	L. 9.239.000.000	1996	L. 855.900.000	L. 8.383.100.000	L. 27.720.000.000
TOTALE	L. 115.952.500.000	L. 26.339.000.000		L. 6.411.400.000	L. 19.927.600.000	L. 86.480.000.000

BASILICATA (*) = L'ammontare delle risorse assegnate prima della pervenienza era di L. 116.149.000.000.

QUADRO GENERALE DELLO STATO DELLE EROGAZIONI PTTA 89/91 - 94/96

REGIONE ABRUZZO			APPROVATO D.R.P.
Totale Risorse PTTA 94/96	L.	7.644.021.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96 L. 7.230.000.000
Somme MAMB impegnate	L.	7.644.021.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	6.000.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91 L. 4.000.000.000
Data provv. Approvativo D.R.P.		17/10/95	
Data notifica transf. risorse		30/11/95	TOTALE FINAN. L. 13.644.021.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5% (progg. 3/42/43*/44), anno 1995.	L.		361.500.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5% (prog. 43), anno 1997.	L.		200.000.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 20% (progg. 42/44), anno 1996.	L.		1.005.000.000
Somma totale complessiva trasferita per anticipi.	L.		1.566.500.000

REGIONE BASILICATA			APPROVATO D.R.P.
Totale Risorse PTTA 94/96	L.	5.732.958.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96 L. 5.732.958.000
Somme MAMB impegnate	L.	5.732.958.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	3.330.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91 L. 3.330.000.000
Data provv. Approvativo D.R.P.		17/10/95	
Data notifica transf. risorse		30/11/95	TOTALE FINAN. L. 9.062.958.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5% (progg. 20/21/23/25/26/27), 1995.	L.		453.147.900
Somma complessiva trasferita per anticipo 20% (progg. 20/25/23/26/27), 1996.	L.		1.592.591.600
Somma totale complessiva trasferita per anticipi.	L.		2.045.739.500

REGIONE CALABRIA			APPROVATO D.R.P.
Totale Risorse PTTA 94/96	L.	26.233.515.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96
Somme MAMB impegnate	L.	26.233.515.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	17.000.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91
Data provv. Approvativo D.R.P.		20/05/97	
Data notifica transf. risorse		20/05/97	TOTALE FINAN. L. 43.233.515.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5% (progg. 5/6/9/11/12/13/14/15/17/19/20)	L.		1.323.850.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%.	L.		-
Somma totale complessiva trasferita per anticipi.	L.		1.323.850.000

QUADRO GENERALE DELLO STATO DELLE EROGAZIONI PTTA 89/91 - 94/96**REGIONE CAMPANIA**

Totale Risorse PTTA 94/96	L.	67.234.398.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96
Somme MAMB impegnate	L.	67.234.398.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	29.000.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91
Data provv. Approvativo D.R.P.		NO	
Data notifica trasf. risorse		NO	TOTALE FINAN. L. 96.234.398.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5%	L.	-	
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%	L.	-	
Somma totale complessiva trasferita per anticipi	L.	-	

REGIONE LAZIO**APPROVATO D.R.P.**

Totale Risorse PTTA 94/96	L.	7.435.890.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96 L. 7.435.000.000
Somme MAMB impegnate	L.	7.435.890.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	6.360.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91 L. 6.360.000.000
Data provv. Approvativo D.R.P.		06/12/95	
Data notifica trasf. risorse		5/6/96-11/10/96-20/6/97	TOTALE FINAN. L. 13.795.890.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5% (progg. 269/294/5/95/210/211)	L.	689.500.000	
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%	L.	-	
Somma totale complessiva trasferita per anticipi	L.	689.500.000	

REGIONE MARCHE

Totale Risorse PTTA 94/96	L.	1.708.707.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96
Somme MAMB impegnate	L.	1.708.707.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	1.500.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91
Data provv. Approvativo D.R.P.		NO	
Data notifica trasf. risorse		NO	TOTALE FINAN. L. 3.208.707.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5%	L.	-	
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%	L.	-	
Somma totale complessiva trasferita per anticipi	L.	-	

REGIONE MOLISE

Totale Risorse PTTA 94/96	L.	2.953.335.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96
Somme MAMB impegnate	L.	2.953.335.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	2.000.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91
Data provv. Approvativo D.R.P.		NO	
Data notifica transf. risorse		NO	TOTALE FINAN. L. 4.953.335.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5%	L.	-	
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%	L.	-	
Somma totale complessiva trasferita per anticipi,	L.	-	

REGIONE PUGLIA**APPROVATO D.R.P.**

Totale Risorse PTTA 94/96	L.	34.051.479.000	Importo concesso con fondi PTTA 94/96 L. 30.060.000.000
Somme MAMB impegnate	L.	34.051.479.000	
Totale Risorse PTTA 89/91			Importo concesso con i fondi PTTA 89/91
Data provv. Approvativo D.R.P.		21/11/96	
Data notifica transf. risorse		10/12/96	TOTALE FINAN. L. 34.051.479.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 5% (progg. 23/24/25)	L.	431.250.000	
Somma trasferita per anticipo 5% (nn. 11/12/13/14/15/16/17/19/22), 1997,	L.	431.250.000	
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%	L.	-	
Somma totale complessiva trasferita per anticipi,	L.	862.500.000	

QUADRO GENERALE DELLO STATO DELLE EROGAZIONI PTTA 89/91 - 94/96**REGIONE SARDEGNA**

Totale Risorse PTTA 94/96	L.	19.805.478.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96
Somme MAMB impegnate	L.	19.805.478.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	14.000.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91
Data provv. Approvativo D.R.P.		17/10/95	
Data notifica transf. risorse		NO	TOTALE FINAN. L. 33.805.478.000
TRASFERITA LA SOMMA DI L. 4000.000.000 PER UN PROGETTO PTTA 89/91			
Somma complessiva trasferita per anticipo 5%	L.	-	
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%	L.	-	
Somma totale complessiva trasferita per anticipi,	L.	-	

REGIONE SICILIA			APPROVATO D.R.P.
Totale Risorse PTTA 94/96	L.	58.200.219.000	Importo concesso con i fondi PTTA 94/96 L. 39.196.000.000
Somme MAMB impegnate	L.	58.200.219.000	
Totale Risorse PTTA 89/91	L.	36.959.000.000	Importo concesso con i fondi PTTA 89/91 L. 17.118.000.000
Data provv. Approvativo D.R.P.		21/11/96	
Data notifica trasf. risorse		11/12/96	
		TOTALE FINAN.	L. 95.159.219.000
Somma compl. Trasf. per 5% (nn 29/31/32/37/83/84/86/88/89/90/92/94/98)	L.		2.005.700.000
Somma complessiva trasferita per anticipo 20%	L.		.
Somma totale complessiva trasferita per anticipi	L.		2.005.700.000

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

INDICE DELLE LEGGI

- Legge 25 giugno 1985, n. 331 - art. 2
- " 28 febbraio 1986, n. 41 - art. 14
 - " 1 marzo 1986, n. 64 - art. 1/1
 - " 22 dicembre 1986, n. 910 - art. 7/8
 - " 11 marzo 1988, n. 67 - art. 17/31 e 34
 - " 5 febbraio 1992, n. 139 - art. 1/2
 - " 5 novembre 1996, n. 573 - art. 1/2

LEGGE 25 GIUGNO 1985, N. 331 - ART 2 E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Finanziamenti a favore della Università "Tor Vergata" - Roma.

- 1) la legge 25.6.1985 n. 331, all'art. 2, ha stanziato, per il periodo 1985-'88 l'importo di 260 miliardi per la realizzazione della II Università di Roma.
A partire dal 1991, le leggi finanziarie hanno previsto alla Tabella D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 2 della legge 331/85; in particolare:
- 2) la legge 29.12.1990 n. 405 (legge finanziaria 1991): 50 miliardi
- 3) la legge 31.12.1991 n. 415 (legge finanziaria 1992): 100 miliardi
- 4) la legge 24.12.1993 n. 538 (legge finanziaria 1994): 20 miliardi
- 5) la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995): 70 miliardi ridotti a 67,9 in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 23.2.1995 n. 41 convertito, con modificazioni, nella legge 22.3.1995 n. 85
- 6) la legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996): 50 miliardi
- 7) la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997): 5 miliardi

* * *

Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art. 2 legge 331/'85) in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, al 31.12.1991, risultava già erogato l'intero stanziamento di 260 miliardi.

Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2) (L.F. 1991 Tab. D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nell'esercizio 1992.

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3) (L.F. 1992) considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato per il 50% nell'esercizio 1994 e per l'ulteriore 50% nell'esercizio 1995.

Relativamente ai 20 miliardi di cui al punto 4) (L.F. 1994) tale importo è stato completamente erogato nel 1995.

Per quanto riguarda l'importo di 67,9 miliardi di cui al punto 5) (L.F. 1995) nel corso del 1995 è stato erogato l'importo di 27,9 miliardi e all'inizio del 1996, considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'ulteriore importo di 40 miliardi.

Relativamente ai 50 miliardi di cui al punto 6 (L.F. 1996), gli stessi sono stati interamente accreditati nel 1996 per consentire all'Università la realizzazione degli interventi programmati.

Anche i 5 miliardi relativi al 1997 sono stati già interamente accreditati.

La realizzazione degli interventi programmati è in avanzato corso di esecuzione.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14

LEGGE 22 DICEMBRE 1986 N. 910 - ART. 5

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 17, comma 27

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1896)

La legge 28 febbraio 1986 n. 41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEL.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

(in milioni)

47 - <u>Politecnico di Torino</u> : ampliamento dei Dipartimenti del Politecnico di Torino. Sede di Corso Duca degli Abruzzi n. 24	18.557
48 - <u>Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste</u> : ampliamento e completamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste	12.000
49 - <u>Università di Padova</u> : completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova	14.843
50 - <u>Università di Palermo</u> : completamento edifici di chimica e fisica - Palermo	12.844
51 - <u>Università di Pavia</u> : completamento edifici per il dipartimento genetica- ingegneria - Pavia	25.121

52 - <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
53 - <u>Università della Calabria - Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Università degli studi della Calabria	26.031
54 - <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
55 - <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strutture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340
56 - <u>Università di Milano:</u> Lita - Laboratorio interdisciplinare tecnologie avanzate	48.403
57 - <u>Università di Firenze:</u> nuovo polo scientifico della Università di Firenze a Sesto Fiorentino	113.753
58 - <u>Università di Bologna:</u> realizzazione degli edifici destinati al complesso polifunzionale scientifico e per servizi generali di Ateneo - Bologna	22.694
59 - <u>Istituto Universitario Navale di Napoli:</u> realizzazione del complesso edilizio destinato alla seconda sede dell'Istituto universitario navale da realizzare nel centro direzionale di Napoli	47.008
60 - <u>Università "La Sapienza" di Roma:</u> realizzazione del complesso informatico dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma	46.000
61 - <u>Università di Napoli:</u> realizzazione delle nuove sedi di scienze matematiche, fisiche, naturali ed economia e commercio (IV lotto) - Università di Napoli	39.749

62 - <u>Politecnico di Torino:</u> restauro e valorizzazione del Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino	8.983
63 - <u>Università di Trento:</u> ristrutturazione del polo umanistico dell'Università di Trento	18.600
64 - <u>Università di Genova:</u> realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova - località Valletta Puggia	30.101
65 - <u>Università di Modena:</u> restauro e riutilizzazione dell'edificio monumentale denominato "Foro Boario"	10.543
66 - <u>Università di Torino:</u> facoltà di Economia e commercio (lotto funzionale)	16.783
12b - <u>Università di Bologna:</u> il sistema integrato dei musei biblioteche e laboratori storico-scientifici nell'area universitaria di Bologna: Palazzo Poggi - Ca' Malvezzi	21.400

* * *

Il Ministero del Tesoro ha sinora trasferito sul capitolo 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero l'importo complessivo di 517.059.189.000.

Le istituzioni universitarie stanno eseguendo i lavori e questo Ministero, al 31.12.1996, ha erogato le seguenti somme:

	(in milioni)
Prog. n. 47 - Politecnico di Torino	18.557
Prog. n. 48 - Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste	12.000
Prog. n. 49 - Università di Padova	14.843
Prog. n. 50 - Università di Palermo	12.844
Prog. n. 51 - Università di Pavia	25.121
Prog. n. 52 - Università di Sassari	39.710
Prog. n. 53 - Università della Calabria - CS	26.031

Prog. n. 54 -	Università dell'Aquila	36.251,214
Prog. n. 55 -	Università di Brescia	20.340
Prog. n. 56 -	Università di Milano	48.403
Prog. n. 57 -	Università di Firenze	34.194
Prog. n. 58 -	Università di Bologna	22.694
Prog. n. 59 -	Istituto Universitario Navale di Napoli	35.087,245
Prog. n. 60 -	Università di Roma "La Sapienza"	19.620
Prog. n. 61 -	Università di Napoli	39.749
Prog. n. 62 -	Politecnico di Torino	8.983
Prog. n. 63 -	Università di Trento	18.600
Prog. n. 64 -	Università di Genova	30.101
Prog. n. 65 -	Università di Modena	10.543
Prog. n. 66 -	Università di Torino	16.783
Prog. n. 12/b -	Università di Bologna	21.400
		511.854,459

Considerato lo stato di avanzamento dei progetti si provvederà nel corrente anno all'erogazione del residuo importo di 5.204.730.000.

Nel corso del 1997 è stato reso disponibile l'ulteriore importo di 9.543.867.000 per il finanziamento del progetto n. 57 relativo all'Università di Firenze. Tale importo, considerato l'avanzamento dei lavori è stato già accreditato all'Università.

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte dei Ministeri del Bilancio e del Tesoro per consentire alle Università l'ultimazione dei lavori in corso.

FIO	Importo ammesso a finanziamento		Importi autorizzati	Impegni	Pagamenti	Economie	Perenzioni	Residui propri	Residui di stanziamento
1983	116,71	a tutto il 1995	116,71	116,71	116,71	--	--	--	--
		nel 1996	--	--	--	--	--	--	--
		al 1996	116,71	116,71	116,71	--	--	--	--
1984	176,86	a tutto il 1995	176,86	176,86	176,86	--	--	--	--
		nel 1996	--	--	--	--	--	--	--
		al 1996	176,86	176,86	176,86	--	--	--	--
1985	149,60	a tutto il 1995	149,60	149,60	149,60	--	--	--	--
		nel 1996	--	--	--	--	--	--	--
		al 1996	149,60	149,60	149,60	--	--	--	--
1986	630,08	a tutto il 1995	515,85	515,85	506,79	--	--	9,06	--
		nel 1996	1,20	--	5,06	--	--	--	--
		al 1996	517,05	515,85	501,85	--	--	4,00	1,20
1989	397,42	a tutto il 1995	374,86	374,86	365,86	--	--	9,00	--
		nel 1996	--	--	9,00	--	--	--	--
		al 1996	374,86	374,86	374,86	--	--	--	--
Tot.	1.470,67	a tutto il 1995	1.333,88	1.333,88	1.315,82	--	--	18,06	--
		nel 1996	1,20	--	14,06	--	--	--	--
		al 1996	1.335,08	1.333,88	1.329,88	--	--	4,00	1,20

LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64 - ART. 1- COMMA 1

Completamento intesa di programma in favore delle università meridionali

Con deliberazione CIPE del 22.11.1994 avente per oggetto il riparto delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle zone depresse del territorio nazionale, per l'anno 1994, si è proceduto all'assegnazione di fondi tra le amministrazioni destinatarie delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario anche in relazione agli impegni già assunti nei diversi settori.

Facendo riferimento al Dicastero scrivente, risultano assegnati, con tale deliberazione, i seguenti importi per il finanziamento dei progetti di seguito indicati a suo tempo definiti nell'ambito dell'intesa interministeriale di programma Bilancio-Mezzogiorno-Università e Ricerca del 19.12.1989 concernente il potenziamento della rete universitaria meridionale:

- Università di Reggio Calabria	
Facoltà di medicina a Catanzaro	94.000.000.000
- Università di Sassari	
Facoltà di medicina	<u>28.649.000.000</u>
	122.649.000.000

Tale complessivo importo, iscritto sul cap. 7103 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 1994, è stato interamente accreditato alle Università interessate alla fine del 1995.

* * *

Con deliberazione CIPE 13.3.1995 è stata destinata, in via programmatica a questo Ministero, la somma complessiva di 234,454 miliardi per il completamento dell'Università della Calabria in Arcavacata di Rende.

Con successiva deliberazione CIPE in data 20.11.1995 tale importo è stato ripartito secondo la seguente articolazione temporale:

anno 1995	58.677.970.360
anno 1996	82.863.371.043
anno 1997	92.912.663.668

L'importo di 58.677.970.360 relativo all'anno 1995 è stato imputato sulla disponibilità di 100 miliardi assegnata, in attuazione della deliberazione CIPE 27.4.1995, sul cap. 7103 per l'esercizio 1995.

Il CIPE, con successiva deliberazione in data 13.3.1996, ha previsto (v. in particolare la nota 2 riportata nella tabella allegata alla deliberazione medesima) che "l'assegnazione 1996 di 82,863 miliardi destinata all'Università della Calabria (delibera CIPE 20.11.1995) è assicurata da residui 1995 " per 41,322 miliardi (già disponibili sul cap. 7103: 100 - 58,678) e dalla integrazione 1996, per 41,541 miliardi.

Di tale ultimo importo, nel corso del 1996, è stata resa disponibile sul cap. 7103 la somma di 29,079 miliardi come anticipazione.

Nel corso del 1997 è stata resa disponibile la residua somma di 12,462 miliardi consentendo in tal modo la completa copertura finanziaria della quota 1996 prevista nella predetta deliberazione CIPE 20.11.1995.

Gli interventi edilizi programmati sono in avanzato corso di realizzazione.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Edilizia universitaria

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, oltre a prevedere la spesa di 950 miliardi per il periodo 1987-1989, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-'91-'92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 23.12.1994 n. 725 - legge finanziaria 1995 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi; pertanto i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-'92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 parte di quelli previsti in tab. C - L.F. 1995

In relazione a tali fondi, in data 19.12.1989 è stata stipulata una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno che ha previsto la destinazione, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, dell'importo di 550 miliardi come segue:

106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di

programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni; per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

* * *

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995) alla tab. C ha previsto l'importo di 550 miliardi che, a seguito delle riduzioni disposte ai sensi del D.L. n. 41/95 convertito nella legge n. 85/95, è stato rideterminato in 433,5 miliardi.

Di tale ultimo importo, 107 miliardi sono riferiti, come sopra specificato, ad impegni già assunti negli esercizi precedenti, e solo 326,5 miliardi hanno rappresentato nuovi stanziamenti.

La successiva legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) alla tabella C ha previsto, in attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86 ulteriori 500 miliardi che in relazione a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito nella legge 8.8.1996 n. 425, sono stati ridotti a 450 miliardi.

Tali fondi sono stati ripartiti - in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera c della legge 9.5.1989 n. 168 - in relazione ai criteri definiti con decreto del Ministro sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori.

Per l'edilizia generale e dipartimentale nonché per quella sportiva la ripartizione è stata effettuata utilizzando i criteri parametrici elaborati dal predetto Comitato centrale per l'edilizia universitaria.

In relazione ai fondi assegnati, le istituzioni universitarie interessate hanno formulato i programmi edilizi da realizzare tenendo conto delle priorità previste dall'art.1 della legge 25 giugno 1985 n. 331 (messa a norma, completamento di opere in corso ecc.) e stanno provvedendo alla realizzazione dei programmi stessi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/'86, la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) alla tabella C ha previsto per il 1997 l'importo di 395 miliardi che, a seguito della riduzione di 15 miliardi disposta dall'art. 5, quinto comma, della legge 7.8.1997 n. 266, è stato rideterminato in 380 miliardi.

Il Ministero ha sinora provveduto alla ripartizione di circa 221 miliardi.

* * *

In relazione ad una specifica rilevazione effettuata nel giugno 1995 le Istituzioni universitarie hanno evidenziato il seguente fabbisogno per interventi edilizi connessi alla "messa a norma" al completamento di opere in corso nonché a nuove opere.

(in miliardi)

Istituzioni universitarie - edilizia generale, dipartimentale e residenziale	12.263
Osservatori	104
Università - edilizia sportiva	209
Collegi universitari legalmente riconosciuti	<u>306</u>
Totale	12.882

Tenuto conto di quanto sopra risulta evidente la necessità di prevedere nelle leggi finanziarie congrui finanziamenti per la realizzazione di opere edilizie.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - ART. 17 COMMI 31 E 34

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1989)

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2.000 miliardi, successivamente ridotto a 1.500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse... nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 ha consentito al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n. 13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento dei seguenti progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

(dati in milioni)

- 1 - sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)
- 25) ECOTEKNE - Centro Univ. scienze economiche e tecniche
Università di Lecce..... 77.351
- 26) Istituto Elett. Naz. Galileo Ferraris -
sedi laboratori e uffici.....40.640
- 117.991
- 2 - Ai sensi dell'art. 17, comma 34 della legge n. 67/88 sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - (punto 15)
- 170) Completamento facoltà ingegneria Bari..... 38.969
- 171) ISIBARI - Istituto sc. informazioni Università Bari.....25.000
- 172) Policlinico Università di Cagliari - I lotto
(vedasi integrazione finanziamento di cui al successivo
punto 21 a valere sulla legge n. 910/1986)..... 18.000
- 173) Compl. Compleso Università di Chieti - Colle dell'Ara..... 64.486
- 174) Compl. fac. veterinaria Università di Messina..... 44.613
- 175) Il stralcio facoltà architettura Università di Reggio Calabria.....67.360
- 258.428
- 3 - Ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 - i fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - per il triennio 1990-'92 (ora sessennio 1990-'95) (punto 21)
- 195) Ristrutturazione caserma Villarey facoltà economia Università
di Ancona..... 28.901
- Policlinico Università di Cagliari - I lotto
(vedasi progetto n. 172)..... 47.310
- 196) Dipartimento matematica Genova - Valletta Puggia..... 23.441
- 197) Ampliamento ristrutturazione facoltà ingegneria Università
dell'Aquila - Roio..... 41.608
- 198) Facoltà agraria Università di Padova..... 34.100
- 199) Complesso didattico a Parco d'Orleans Università Palermo.... 18.000

200)	Complesso biotecn. pluridip. - I lotto facoltà farmacia Università di Parma.....	25.354
201)	Complesso biotecn. pluridip. - facoltà ingegneria Università di Parma.....	21.200
202)	Complesso biologico - III lotto facoltà medicina e chirurgia Università di Parma.....	29.343
203)	Complesso Polo Cravino - dipartimento matem. scienze Terra, centro calc. Università di Pavia.....	42.620
204)	Nuova sede facoltà ingegneria Università di Perugia - I lotto	26.400
205)	Sede dipartimento fisica, inform. matematica ist. astronomia (EDIFICI B ed E) Università di Pisa.....	40.289
206)	Sede facoltà economia e commercio II Università di Roma.....	79.640
207)	Rifunzional. facoltà ingegneria P olitecnico di Torino.....	19.440
208)	Ristrutturazione polo umanistico Università di Trento.....	15.503
209)	Mod. padiglioni compr. S. Giovanni Università di Trieste.....	19.688
210)	Facoltà di agraria, ingegneria, scienze (Udine).....	40.175
		553.012

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, finanziati con i fondi del Ministero del Bilancio, il Ministero del Tesoro ha trasferito sul cap. 7113 (ex 7307) l'importo complessivo di 95.437.546.830 e questo Ministero ha erogato al 31.12.1996 le seguenti somme:

25) Università Lecce	70.578.085.830
26) Istituto Elet. Naz. "G. Ferraris" - Torino	24.859.461.000
95.437.546.830	

La realizzazione dei progetti è quasi conclusa e si è in attesa delle ulteriori assegnazioni da parte del Ministero del Bilancio per consentire alle due Istituzioni universitarie anche di recuperare fondi già anticipati dalle Istituzioni stesse.

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulle disponibilità della legge l.3.1986 n. 64 - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero dell'intero importo di

258,428 miliardi, che al 31.12.1992 è stato interamente erogato su richiesta delle istituzioni universitarie interessate.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3, gravando il finanziamento degli stessi sui fondi stanziati sul capitolo 7109 (ex 7324) del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/86, l'importo delle relative erogazioni è compreso in quello delle erogazioni complessive disposte su tale capitolo.

* * *

Con deliberazione in data 31.1.1992, il CIPE ha autorizzato il finanziamento di 21 miliardi a favore del progetto n. 181 - Piano parcheggi - Università La Sapienza - Roma, a suo tempo già ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, con delibera CIPE 19.12.1989 per l'importo di 36.953.000.000.

Per tale progetto-finanziato con i fondi del Ministero del Bilancio - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero del complessivo importo di 21 miliardi.

Di tale importo è stata sinora erogata la somma di 12 miliardi.

* * *

Con deliberazione in data 27.11.1996 il CIPE, ai sensi della deliberazione 8.8.1995, ha approvato il programma di completamento dei progetti FIO a suo tempo presentato dal MURST, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti i quali devono comunque essere portati a compimento nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella G.U. della deliberazione stessa e cioè entro febbraio 1999.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Università di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

- Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Università di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 3 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Università stessa ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Università il complessivo importo di 4 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:

950 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

L'Università di Venezia in data 22.12.1995 ha stipulato con il CREDIOP S.p.a. un contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 950 milioni a decorrere dal 1996.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997, l'Università ha stipulato in data 19.6.1995 il contratto di mutuo con l'Interbanca S.p.a. - sede di Milano ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 912 milioni a decorrere dal 1997.

Il D.L. 2.8.1996 n. 408 convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n. 515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:

2.350 milioni con decorrenza dall'anno 1997

1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1998

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997, l'Università ha stipulato in data 19.12.1996 un contratto di mutuo con la Banca Mediocredito S.p.a. di Torino ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 2.350 milioni a decorrere dal 1997.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Istituto Universitario stesso ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Istituto Universitario l'importo complessivo di 2,5 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto,

in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

237 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 14.12.1995 un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 237 milioni a decorrere dal 1996.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997 l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 11.12.1996 un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 912 milioni a decorrere dal 1997.

Il D.L. 2.8.1996 n. 408, convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n.515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1997

600 milioni con decorrenza dall'anno 1998

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 11.12.1996 un contratto di mutuo con la Banca Mediocredito di Torino ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1.200 milioni a decorrere dal 1997.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

D.L. 13 LUGLIO 1995, N.280, REITERATO DA ULTIMO, CON D.L.16.7.1996
N.374 - ART.1, SECONDO COMMA

Finanziamenti a favore della Terza Università di Roma

Il D.L. 13.9.1996 n.475, convertito nella legge 5.11.1996 n.573, all'art.1, secondo comma, ha previsto, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'art.1, comma 3, della legge 25 giugno 1985 n. 331, l'assegnazione alla Terza Università di Roma della somma complessiva di 66,7 miliardi, di cui 21,2 miliardi per l'anno 1995, 19,6 miliardi per l'anno 1996 e 25,9 miliardi per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla tab. B della legge finanziaria 1995, relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In relazione alle esigenze dell'Università sono state già accreditate sia le somme relative al 1995 e 1996 che quella relativa al 1997.

La realizzazione degli interventi programmati è in corso.

ANAS

Ente Pubblico Economico (D.lvo 26/02/1994 n. 143)

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

ANAS

INDICE DELLE LEGGI

- L. 21 dicembre 1978, n. 843 - art. 41
- L. 24 aprile 1980, n. 146 - art. 29/a
- L. 30 marzo 1981, n. 119 - art. 10/5
- L. 12 agosto 1982, n. 531 - artt. 4 e 6
- L. 3 agosto 1985, n. 526
- L. 1 dicembre 1986, n. 879
- L. 22 dicembre 1986, n. 910 - art. 7/15 d)
- L. 29 maggio 1989, n. 205
- L. 31 dicembre 1991, n. 433 - art. 7
- L. 4 dicembre 1993, n. 493
- D.Lvo 26 febbraio 1994 n. 43 - art. 3

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, n. 843 - Art. 41

Programma triennale 1979-1981 riguardante la viabilità statale

La legge 21.12.1978 n.843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato l'ANAS a contrarre mutui, anche obbligazionari, per l'ammontare netto di 2.500 miliardi per la esecuzione di un programma costruttivo durante il triennio 1979-1981.

Le successive leggi 30.3.1981, n.119; 7.8.1982, n.526; 22.12.1984, n.887; 3.10.1985, n.526 e 22.12.1986, n.910, hanno aumentato lo stanziamento suddetto a complessivi 5.187.80 miliardi.

Lo stanziamento stesso è stato iscritto sul Cap. 527 (ora 731) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 5.185.18 corrispondenti alla percentuale del 99,95.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per miliardi 9.03 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.923.85 corrispondenti alla percentuale del 94,96.

Al termine del 1996 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 263.35 miliardi, di cui miliardi 261.32 di residui propri.

LEGGE 24 APRILE 1980, n. 146 - Art. 29/a

Completamento funzionale di arterie nell'area della ex Cassa per il Mezzogiorno

La legge 24.4.1980 n.146, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha disposto lo stanziamento di complessivi 1.500 miliardi al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

Dei suddetti 1.500 miliardi all'ANAS sono stati attribuiti, nel periodo 1981-1984, miliardi 998 finalizzati al completamento funzionale ed all'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I fondi in questione sono stati iscritti sul Cap. 542 (ora 746) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione risulta, allo stato, completamente attuato in quanto lo stanziamento impegnato ammonta a 995,35 miliardi, pari al 99,73%.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per 9,39 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 863,24 miliardi che corrispondono all'86,50%.

A finire 1996 vanno registrati residui propri per miliardi 132,11.

LEGGE 30 MARZO 1981, n. 119 - Art. 10, Comma 5.

Esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli

La legge 30.3.1981 n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di 220 miliardi a favore dell'ANAS per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

Detto stanziamento è stato iscritto sul Cap. 543 (ora 747) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione risulta, allo stato, completamente attuato in quanto, il relativo stanziamento è stato impegnato per il 99,68%.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per 0,92 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 205,92 corrispondenti alla percentuale del 93,90.

A fine 1996 vanno registrati residui propri per miliardi 13,37.

LEGGE 12 AGOSTO 1982, n. 531 - Art. 4 e 6.

Piano stralcio 1982-1987 del Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione

La legge 12.8.1982 n.531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa della definizione del suddetto piano decennale, con gli artt. 4 e 6 è stato previsto un piano stralcio comprensivo di talune opere interessanti il completamento del tratto Grosseto-Livorno della S.S. n. 1 "Aurelia", il completamento e miglioramento dei servizi di sicurezza dell'itinerario E.7 Orte-Cesena ed il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo.

A tali fini è stata autorizzata la spesa di L. 1.242 miliardi iscritta sui capitoli 507 e 579 (ora 711 e 783) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 1.241.76 corrispondenti alla percentuale del 99.98.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per 3.43 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 1.212.64 corrispondenti alla percentuale del 97.65.

Al termine del 1996 vanno registrati residui per un totale di 29.36 miliardi, di cui miliardi 29.12 di residui propri.

LEGGE 12 AGOSTO 1982, n. 531

LEGGE 03 AGOSTO 1985, n. 526

Programma decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

La legge 12.8.1982, n. 531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, come precisato in altra relazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa dell'approvazione e dell'adozione del suddetto piano decennale, la successiva legge 3.8.1985 n. 526, ha autorizzato l'ANAS a varare un programma straordinario di interventi sulla base della delibera del CIPE intervenuta il 28 marzo 1985 sul piano decennale in questione proposto dall'ANAS stessa, programma che venne denominato "Programma Triennale 1985-1987".

Il piano decennale venne, poi, approvato con decreto n. 257 del 30.5.1986 sulla base di quanto prescritto dall'art.2 della legge ed in conformità dei pareri espressi dal CIPE e dalle Commissioni parlamentari del Parlamento.

Il piano stesso avrebbe dovuto realizzarsi in quattro stralci, di cui il primo di durata annuale e gli altri di durata triennale.

Il primo stralcio attuativo 1987 è risultato quindi essere il piano di raccordo tra il programma triennale 1985-1987 ed il piano decennale, segnalandosi per un'opzione finalizzata sugli interventi programmati delle grandi direttrici longitudinali e trasversali del Paese.

Il programma triennale 1991-1993 costituisce il terzo stralcio attuativo del piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla citata legge n.531/1982 ed è stato approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 21 marzo 1991.

Il quarto stralcio attuativo 1994-1996 non ha ricevuto l'approvazione da parte della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

Il piano triennale 1991-1993 postula un fabbisogno complessivo di 24.000 miliardi con modulazione della spesa fino al 1995, mediante ricorso in tutto od in parte al mercato del credito, a mezzo di mutui, così come previsto dalla legge finanziaria del 1991.

Peraltro, tale importo è stato elevato a 27.000 miliardi in base a suggerimenti espressi dalle Commissioni parlamentari.

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto, detti programmi possono ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Le risorse finanziarie poste a disposizione dell'ANAS a tale scopo - tenuto conto dei tagli operati dalle recenti leggi finanziarie e della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE del 21.12.1993, emanata ai sensi dell'art.1 del D.L.5.10.1993, n. 398, convertito con modificazioni, nella legge 4.12.1993, n. 493 - ammontano, allo stato, a complessivi 16.583.06 miliardi, ivi compresi 7.500 miliardi reperiti mediante ricorso al mercato del credito.

Tali risorse sono state iscritte sui capitoli 525, 546 e 547 (ora 729, 750 e 751) del bilancio passivo dell'ANAS per complessivi 16.345.41 miliardi a tutto il 1996, per 100 miliardi nel 1997 e 137.65 miliardi per il 1998 che comportano un finanziamento complessivo di 16.583.06 miliardi.

A fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1996 di 16.345.41 miliardi, nel corso dello stesso 1996 sono stati assunti impegni per 1.432.59 miliardi che fanno salire il totale a miliardi 15.964.89 che corrispondono alla percentuale del 97,67.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per miliardi 656.98 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 11.692.55 corrispondenti alla percentuale del 73,24.

Al termine del 1996 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 4.652.86 miliardi, di cui miliardi 4.272.34 di residui propri e miliardi 380.52 di residui di stanziamento.

Per quanto riguarda i residui di stanziamento esistenti alla data del 31.12.96 si fa presente che in massima parte si tratta di lavori che non hanno avuto, ad oggi, seguito in quanto i relativi progetti non sono stati definiti a causa del complesso iter autorizzatorio previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici (VIA, DICOTER, Ministero dei Beni Culturali, etc.)

LEGGE 01 DICEMBRE 1986, n.879

Ricostruzione delle zone terremotate:

- Art. 8 - Opere di completamento delle SS.SS. 52, 552, 355 e 13 ricadenti nella regione Friuli Venezia-Giulia;
- Art. 30 - Lavori su SS.SS. ricadenti nelle Regioni Marche ed Umbria.

La legge 879/86 prevede finanziamenti per la ricostruzione di opere viarie nelle zone disastrose da fenomeni calamitosi.

Il finanziamento complessivo di 215 miliardi, in particolare, è suddiviso per la ricostruzione di opere nella Regione Friuli Venezia-Giulia per 120 miliardi (art. 8), 60 miliardi per la Regione Marche e 35 miliardi per la Regione Umbria (art. 30).

Per quanto riguarda le opere di cui all'articolo 8 lo stato di attuazione del programma è per il 58,4% attuato mediante impegni definitivi di spesa mentre per le restanti disponibilità libere, pari a 49,8 miliardi, è in corso di approvazione un progetto esecutivo per lavori ricadenti sulla S.S. 355, che si prevede possano essere appaltati entro la fine del corrente anno.

Per quanto concerne lo stato di attuazione delle opere di cui all'articolo 30 relativo alla Regione Marche, è in corso la fase istruttoria per l'affidamento della progettazione per una parte del finanziamento pari a 20 miliardi.

Il rimanente stanziamento di 40 miliardi è destinato ad opere per le quali l'Ente ha avviato una procedura di cofinanziamento con la Provincia di Ancona, la quale ha già definito la fase di progettazione ed attualmente è in corso di acquisizione del parere presso il Ministero dell'Ambiente.

Il finanziamento di 35 miliardi per le opere sulle SS.SS. nella Regione Umbria è completamente definito con l'impegno complessivo dello stesso mentre i pagamenti a tutto il 1996 ammontano a 32,90 miliardi pari al 94%.

I suddetti importi stanziati sono stati iscritti sui capitoli di spesa 784, 701, 702 e 703 del bilancio passivo dell'ANAS.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per 14,57 miliardi corrispondenti ad una percentuale del 82,71.

I residui al termine del 1996 ammontano a 128,05 miliardi di cui miliardi 18,17 per residui propri e miliardi 109,88 per residui di stanziamento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910 - Art. 7. Comma 15. Lett. d)

Programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria

La legge 22.12.1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di 1.000 miliardi, nel periodo 1987-1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Dei suddetti 1.000 miliardi, 850 sono stati finalizzati all'ammodernamento dell'autostrada ed iscritti sul Cap. 518 (ora 722) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 845.66 corrispondenti alla percentuale del 99.49.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per miliardi 6.19 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 809.11 corrispondenti alla percentuale del 95.68.

Al termine del 1996 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 40.74 miliardi, di cui miliardi 36.55 di residui propri.

DECRETO-LEGGE 01 APRILE 1989, n. 121

CONVERTITO NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1989, n. 205

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

Il decreto-legge 1.4.1989, n. 121, convertito nella legge 29.5.1989, n. 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697 miliardi, dei quali 460 miliardi finalizzati alla realizzazione di opere direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e 237 miliardi destinati ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizi nelle aree interessate dai campionati in argomento.

I suddetti importi sono stati iscritti sui capitoli 789 e 790 del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli importi assunti ammontano, allo stato, a miliardi 681.61 corrispondenti alla percentuale del 97.79.

Nel corso del 1996 si sono registrati pagamenti per 1.99 miliardi che hanno portato il totale a 644.77 miliardi corrispondenti alla percentuale del 94.60.

Al termine del 1996 i residui ammontano a 52.23 miliardi di cui miliardi 36.86 di residui propri e miliardi 15.37 di residui di stanziamento.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, n. 433 - Art. 7.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa

La legge 31.12.1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, ha autorizzato la spesa di 190 miliardi per il triennio 1991-1993 ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone suddette.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 7 della legge in argomento, la somma sopracitata è stata ripartita tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'ANAS, con il decreto in questione è stata prevista, a tutto il 1996, la spesa complessiva di 65 miliardi iscritti sul Cap. 794 del bilancio passivo dell'ANAS.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma in questione, ad oggi, è in fase di prossima definizione la redazione dei progetti esecutivi per complessivi 45 miliardi per i quali si è in attesa di ricevere alcuni necessari nulla osta delle competenti autorità territoriali (Genio civile) più volte sollecitate.

Per gli altri interventi connessi al programma di importo unitario inferiore ai 2 miliardi, complessivamente quantificabili in 20 miliardi, ad oggi sono stati appaltati n. 6 lavori per miliardi 7.7, mentre per gli altri si prevede di procedere all'appalto entro il corrente anno non appena ultimate le procedure di affidamento per il completamento della progettazione esecutiva.

Nel corso del 1996 sono stati registrati impegni per lavori per 2.29 miliardi che fanno ascendere le somme impegnate a miliardi 3.52.

I residui ammontano a 65 miliardi di cui 2.29 residui propri e miliardi 62.71 residui di stanziamento

LEGGE 04 DICEMBRE 1993 n.493
DELIBERA CIPE 21.12.1993

Spese per il finanziamento di interventi nel settore della viabilità della Regione Liguria.

La Delibera CIPE del 21.12.93 ha assegnato all'ANAS per il finanziamento di interventi nel settore delle viabilità per la Regione Liguria lo stanziamento di 602 miliardi.

Consequentemente è stato stipulato in data 22.12.93 un accordo di programma tra Stato e Regione Liguria, riportante i lavori da eseguire in attuazione del programma stesso.

Allo stato risultano impegni definitivi per 175.48 miliardi.

Altre opere per 25.30 miliardi risultano già appaltate mentre sono in fase di appalto lavori per 140.700 miliardi.

Ulteriori 5.100 miliardi per progettazioni, per le quali è in corso la gara di appalto, sono oggetto di specifica convenzione con la Provincia di Savona e con il Comune di La Spezia.

I 602 miliardi di stanziamento risultano iscritti al capitolo 795 del bilancio dell'ANAS.

Gli impegni assunti alla data del 31.12.96 ammontano a complessivi 175.48 miliardi corrispondenti alla percentuale del 29.15.

I pagamenti effettuati ammontano a miliardi 8.67 pari al 4.94%.

Al termine del 1996 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 593.33 miliardi di cui 166.81 quali residui propri e 426.52 quali residui di stanziamento.

DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 1994, N. 43 - ART. 3

Programmi triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'istituire l'Ente Nazionale per le Strade quale ente pubblico economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, lo ha sottoposto all'alta vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici, che ne detta le direttive e gli indirizzi programmatici.

Ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto delegato le entrate dell'Ente sono costituite prevalentemente da trasferimenti da parte dello Stato, oltre agli introiti provenienti dai canoni di concessione autostradali.

La quantificazione di detti trasferimenti è stabilita annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. d) della legge 468/78 e successive modifiche ed integrazioni e le relative somme sono iscritte, sia per la parte corrente sia per le quote in conto capitale, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, che provvede ad erogarli all'Ente con le modalità stabilite in appositi accordi di programmi stipulati annualmente.

I programmi triennali di intervento dell'Ente, contenenti le opere per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale, inclusi gli ammodernamenti e le nuove costruzioni, sono approvati dal Ministro dei Lavori Pubblici, in coerenza con i piani triennali di viabilità dallo stesso Ministro approvati, su conforme delibera del CIPE.

La coordinata attuazione dei programmi è assicurata mediante la stipula di accordi di programma tra il Ministro e l'Ente che ne fissano direttive fasi e tempi dello sviluppo.

Le predette somme da trasferire all'ANAS per il triennio 1997/1999, sulla base delle previsioni della legge n. 663/96 (tab. C) sono così fissate:

- quale contributo per le spese di finanziamento iscritto al capitolo 2102, a Lit. 990 miliardi per l'anno 1997, Lit. 995 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 995 miliardi per l'anno 1999;
- quale contributo per le spese di investimento iscritto al capitolo 7272, a Lit. 4.760 miliardi per il 1997, Lit. 4.925 miliardi per il 1998 e Lit. 4.925 miliardi per l'anno 1999, dei quali 2.000 miliardi, per ciascuna annualità, per ammortamento mutui.

Le ulteriori risorse previste in bilancio consistono in:

- Lit. 100 miliardi per l'anno 1997 e Lit. 137,65 miliardi per l'anno 1998 (capitolo 7274 - tab. F), quale contributo straordinario per il completamento di programmi pregressi;
- Lit. 20 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni 1997, 1998 e 1999 (capitolo 7277 - tab. F), quale contributo per ammortamento mutui per il completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino - Savona da erogare a favore della società concessionaria;
- Lit. 20 miliardi, per ammortamento mutui, per ciascuna annualità, per gli anni 1997, 1998 e 1999 (capitolo 7278 - tab. F), quale contributo per l'avvio della realizzazione della variante di valico dell'autostrada Firenze - Bologna da trasferire alla Società Autostrade p.A..

Le cennate autorizzazioni di spesa, ad eccezione di quelle concernenti i lavori autostradali, sono riferite alla sola competenza, mentre non sono state previste le corrispondenti dotazioni in termini di cassa, se non limitatamente all'importo di Lit. 607,05 miliardi iscritto nel capitolo 7272, anche in considerazione delle rilevanti giacenze dei residui passivi risultanti sul conto intestato all'Ente Nazionale per le Strade alla data del 1° gennaio 1997.

La mancata disponibilità della cassa ed il vincolo posto ai sensi dell'art. 3 comma 214 della legge 662/96 che, come è noto, ha subordinato la possibilità di accreditare erogazioni in contabilità speciale alla condizione di previa riduzione delle disponibilità del conto medesimo ad un valore non superiore al 20 % delle giacenze rilevate al 1° gennaio 1997, hanno di fatto impedito a questo Ministero l'erogazione dei previsti contributi, se non limitatamente alla somma di Lit. 500 miliardi con Decreto del Direttore Generale n. 106/segreteria del 28 marzo 1997 sul capitolo 7272, al fine di consentire all'Ente il rimborso delle rate di mutui contratti in scadenza entro il primo trimestre 1997, alla somma di Lit. 20 miliardi con Decreto del Direttore Generale n. 886 del 9 giugno 1996 sul capitolo 7277, al fine del completamento ed adeguamento dell'autostrada Torino - Savona alle norme di sicurezza del Codice della Strada ed alla somma di Lit. 20 miliardi con Decreto del Direttore Generale n. 922 del 9 giugno 1997 sul capitolo 7278, al fine dell'avvio del nuovo tratto Aglio - Canova dell'autostrada Firenze - Bologna.

Nel frattempo, per fronteggiare le esigenze di pagamento dell'ANAS che nel corso del 1996 aveva impegnato contrattualmente notevoli risorse finanziarie in opere

rapidamente cantierabili con immediati, benefici riflessi sui livelli occupazionali diretti ed indiretti, lo stesso Ente, con decreto del Ministro del Tesoro n. 854153 del 9 maggio 1997, in deroga all'art. 8, comma 3, del decreto - legge 669/96, è stato autorizzato ad effettuare pagamenti per 6.450 miliardi di lire per tutto l'arco del 1997.

Infatti, la positiva dinamica dei pagamenti registrata nel primo semestre dell'anno in corso ed il conseguente progressivo riassorbimento dei residui rispetto alle giacenze accertate al 1° gennaio dell'anno nel conto intestato all'Ente, sono ora indici di una capacità realizzativa in via di netto recupero da parte dell'ANAS.

In considerazione di quanto sopra, e del conseguente andamento dei fabbisogni di cassa, relativamente tanto all'avanzamento dei lavori, quanto alla scadenza di rate di mutui e delle ulteriori spese obbligatorie di parte corrente necessarie per il funzionamento dell'Ente, questo Ministero, in sede di proposte per la legge di assestamento del bilancio 1997, ha, come è noto, richiesto l'integrazione delle dotazioni di cassa sui capitoli di bilancio interessanti l'ANAS, al fine di poter dar corso ai necessari trasferimenti di risorse, ai sensi del decreto legislativo n. 143/94.

Nel frattempo, sulla proposta di programma triennale predisposta dall'Ente, sulla base delle direttive programmatiche imposte dal Ministro dei Lavori Pubblici con atto in data 16 dicembre 1996, nel corso di una serie di riunioni tenutesi presso il Ministero dei Lavori Pubblici, sono stati sviluppati confronti ed intese con le Regioni ed, in data 22 maggio 1997, è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Lo stesso programma triennale 1997/1999 è stato così approvato con D.M. n. 125/Segr. del 22 maggio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 24 Luglio 1997 registro n. 2 foglio 152.

Attualmente è in corso la stipula dell'accordo di programma, già deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS nel luglio 1997.

Nell'ambito del programma triennale, rispetto all'ammontare complessivo dello stanziamento per il triennio (circa 18.000 miliardi di lire) si è proceduto ad un primo accantonamento di circa 9.000 miliardi di lire per le spese di funzionamento dell'Ente e per l'ammortamento dei mutui precedentemente contratti.

Al citato accantonamento è stata aggiunta una somma pari a circa 2.500 miliardi di lire per gli interventi di manutenzione, in accordo con quanto espresso dalla risoluzione Vigni, approvata dalla Camera dei Deputati, Commissione VIII in data 18 febbraio 1997, che ha inteso segnalare la particolare attenzione che deve essere assicurata alle opere di tutela del patrimonio stradale esistente.

Le restanti risorse (circa 6.200 miliardi di lire) sono state destinate ad investimenti dell'area nazionale e di quella di interesse regionale, selezionati secondo gli obiettivi della summenzionata direttiva ministeriale.

All'interno della cifra così determinata, circa 850 miliardi di lire sono finalizzati ad assicurare la quota nazionale per la realizzazione di opere oggetto di cofinanziamento europeo, ciò in linea con quanto espressamente raccomandato dalla risoluzione parlamentare, anche in vista di una maggiore integrazione internazionale attraverso il costante adeguamento delle grandi direttrici alle crescenti esigenze di mobilità in sede comunitaria. Altri 2.000 miliardi di lire circa sono stati impegnati per il cofinanziamento di opere che godono di altro contributo nazionale, proveniente sia da espresse previsioni normative sia da impegni sottoscritti dalle società concessionarie di autostrade.

Per quanto attiene ai criteri di riparto tra le Regioni, questa Direzione Generale, come peraltro sottolineato anche dall'VIII Commissione della Camera, si è posta il problema della vetustà degli stessi e si è già adoperata affinché siano studiati nuovi criteri più consoni alle attuali esigenze di mobilità ed alle realtà locali, ciò nonostante, ha ritenuto che un accurato lavoro in tal senso richiedesse tempi non compatibili con le scadenze previste per la predisposizione del programma triennale 1997/1999, ma costituisse il primo passo per un'efficace programmazione per i trienni successivi.

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno utilizzare gli stessi parametri e coefficienti di ripartizione fissati nella delibera CIPE 28 marzo 1985, ma con taluni accorgimenti, come l'esclusione di quei fattori che non hanno più alcuna corrispondenza con le effettive situazioni locali, mentre si è tenuto conto di altri quali la popolazione residente, il traffico merci e passeggeri, l'orografia del territorio ed altri, parametri che conservano, obiettivamente, la loro influenza.

Determinata la somma spettante ad ogni regione, è stato richiesto alle stesse di deliberare le proprie priorità sulla base di una griglia di valutazione specificamente indicata

nella direttiva del Ministro e condivisa dalla Commissione Camerale, ossia privilegiando il completamento e la canteribilità, dando priorità agli interventi dotati di progetto esecutivo o carente soltanto di qualche parere amministrativo, in sintesi prossimi all'avvio dei lavori.

A tale proposito, occorre precisare che è stato definito un sistema di monitoraggio sull'attuazione degli interventi programmati, con la funzione di verificare il rispetto dei tempi realizzativi previsti e porre tempestivamente in essere le opportune misure correttive in relazione a ritardi od inadempimenti.

Infine, con riferimento alla prospettazione del fabbisogno per il triennio 1998/2000, si richiede che non si proceda a rimodulazioni degli stanziamenti esistenti, che vengano confermate le quote di stanziamento così come previste in tabella C per gli anni 1998 e 1999, prevedendo pari dotazione anche per l'anno 2000 ed in tabella F e che venga prevista un'adeguata autorizzazione di cassa.